PRATICA
PER I GOVERNATORI
PARTE II.

Che contiene l'ordine de' Giudizj Criminali

DEL DOTTOR LUIGI MICHELE GRECO,

DEDICATA ALL' ILLUSTRE MARCHESE

SIG. D. FILIPPO MAZZOCCHI

Spettabile Presidente del S. R. C.

SECONDA EDIZIONE

CON NUOVE AGGIUNTE.

IN NAPOLI MDCCXCVI.

PRESSO GENNARO GIACCIO.

Con Licenza de' Superiori.

Ne pigeat, Lector, tibi, si mea grata videntur.
Illa Deo dare: quæ sunt mala, redde mihi.

INDICE DE' CAPITOLI.

CAP.

PRATICA CRIMINALE

CAP. I.

Differenza tra' Giudizj Criminali, e Civili.

§. 1. LA forma de Giudizj pubblici, differisce da quella de' Giudizj privati, nel modo d' istituirli, e di esercitarli, *secondo l' Imperator Giustiniano lib. IV. Instit. tit. XVIII. Publica judicia, neque per actiones, neque omnino quicquam simile habent cum cæteris judiciis* (che sono i privati), *de quibus loquuti sumus, magna diversitas eorum est in instituendo, & in exercendo*. Differisce nell' istituzione, perchè i privati s' istituiscono coll' azione, ed i pubblici coll' accusa, inquisizione, o denuncia.

§. 2. Rispetto all' esercizio cinque differenze Gifanio rapporta. I. L' azione privata si esercitava dal Pretore Urbano, la pubblica dal Questore. II. Ne' Giudizj pubblici si adoperano i tormenti. III. I pri-

vati finiscono nel triennio, i pubblici nel biennio *L. Properand. C. de judic.*. *IV.* Ne' Giudizj privati il solo Attore prova, ne' pubblici l' Accusatore, ed il Reo. *L. qui accusare C. de edend. L. ubi falsis C. de fals.*. *V.* Perchè ne' Giudizj pubblici la sentenza infama, e ne' privati nò, meno che in alcuni casi. *L. Infamem, ff. de public. judic. §. ex quibusdam, instit. de pœn. tem. litigant*; e perciò non senza ragione l' Imperatore nel citato luogo disse: *neque omnino quicquam simile habent cum cæteris judiciis, de quibus loquuti sumus.* Oggi però i pubblici Giudizj si ordinano secondo le Leggi: *del Digesto, e del Cod. tit. de accusat.*, ed il costume di ciascuna Nazione: *Tartagl. Fuller. Muscatell. Sanfelic. &c.*

§. 3. L'esercizio de pubblici Giudizj appartiene ordinariamente al Giudice competente, che ha il mero, e misto Impero: *L. more major. cum L. sequent. ff. de jurisdict.*, poichè il più delle volte ad un Magistrato, quantunque ordinario, vien proibito di esercitare la sua Giuridizione, per questi mottivi: *vel jure privilegii, vel causæ, vel loci, vel Fori ab alio praeventi*, come avvertisce il dottissimo Gio: Belitz. *in process. crim. tabula* 1. *speciali, Novarr. de election. part.* 1. *sect.* 2. *q.* 15. *n.* 1. *Viv. decis.* 65. *n.* 5. *L. Certi Juris, C. de his, qui ad Ecclesiam Confug. l.* 7. *ff. de jurisdict.*

§.4. Esercitano i Baroni la Giuridizion criminale per causa del Mero Impero, e delle 4. Lettere Arbitrarie, quando loro sono specialmente concesse dal Principe: Il Mero Impero insieme col misto, di cui si è parlato nella prima Parte, fu concesso a' medesimi dal Re Alfonso I. *Afflitto sulla Costituzione del Regno. Ea, quæ ad Decus in prima notatione*: le quattro Lettere arbitrarie dal Re Roberto, e sono contenute ne' Capitoli del Regno: I. *Exercere volentes*: II. *Juris censura* III. *Ne tuorum*. IV.

Ad

Ad pervversorum. *Afflict. decis.* 548. ed i Baroni comunicano la giuridizione medesima alli rispettivi loro Governatori colle lettere patentali.

§. 5. Il mero Impero si definisce da Papin. *Potestas gladii ad animadvertendum in facinorosos homines, speciali lege concessa*: *l.* 1. *ff. de offic. ejus, cui mandat. est jurisdict.*

§. 6. Colle quattro lettere arbitrarie, che si trascriveranno nella fine di questa seconda Parte, si da l' autorità alli Baroni, cui sono state concesse, di conoscere tutt' i delitti, che da' loro Sudditi si commettono, tanto nel tenimento della loro giuridizione, quanto in quello di altri Baroni *sub unica jurisdictione Regali manentium*, secondo la forma de' privilegj a loro conceduti: *Caravita tit.* 40. *n.* 9. *Sanfelice decis.* 348. *n.* 19. *e* 37.

§. 7. Ora, e col Dispaccio de' 29. Ottobre 1791., e con altre Reali Determinazioni, che si trascriveranno, si è in parte diminuita la giuridizion criminale de' Baroni.

CAP. II.

Delle Cause criminali, che si spediscono senza processo.

§. 8. NOn sempre, e per tutte le cause criminali si formano processi; ve ne sono di quelle di poco momento, che si spediscono senza di queste formalità. Ogni Governatore nel principio del suo governo deve far formare un libro dal Mastrodatti, nel quale si devono scrivere tutte le querele di poco momento, segnando lo da fuori col seguente titolo.

Libro di Querele Criminali oretenus dell' Anno 1796.

NN. Gov. e Giud. = *TT. Mastrodatti*.

Formola della querela.

NEl giorno ... mese ... ed anno ... avanti il Signor Governatore, Mastrodatti; MM. di questa Terra fa querela Criminale contro TT. della medesima, perchè nel giorno ... mentre usciva di casa, e passando per il vico B., casualmente urtò ad una fune, dove stavano riposti alcuni panni, per asciugarsi al sole, e quella cadde a terra; ed ecco, che TT. incominciò ad ingiuriarlo cornuto, ubriaco, ladro &c. e lo voleva bastonare, e perciò lo querela ....

Ha detto esso querelante MM., che i testimonii sono CC., e DD. di questa medesima Terra.

Il Querelante deve sottoscrivere (se sa scrivere) la querela, in altro caso il Mastrodatti sottoscriverà così: *Segno di Croce di MM., che querela, come sopra.*

T. G. e Giud. = T. Mastrodatti.

In piedi di detta querela, secondo le circostanze, si farà il seguente decreto.

Le Parti vengano avanti di noi: o pure, *vengano subito avanti di noi, e chi sarà renitente, si porti.*

T. Gov., e Giud.

§. 9. Notificate, e venute le Parti avanti del Governatore volontariamente, o colli birri, procurerà egli in ogni conto pacificarli, con ingiungerli mandato di non offendersi, ed il Mastrodatti scriverà nel libretto delle querele così.

Nel dì . . , venute le Parti, ed intese, essendosi pacificate, s' imponga loro il mandato di non offendersi per l' avvenire, sotto pena di once d' oro venticinque, Curia &c., e si conservi dal Mastrodatti detto mandato.

T. Gov. e Giud. = T. Mastrodatti.

§. 10.

§. 10. Dopo di questo decreto deve il Mastrodatti stendere il mandato in un foglio separato.

Formola del Mandato de non offendendo.

A di . . . Nella Terra . . .

PEr esecuzione dell' ordine contentuto nel libretto delle querele di questa Corte, io sottoscritto Mastrodatti della medesima ho ingionto mandato a TT., ed NN. di questa Terra sudetta, che sotto pena d' once d' oro 25. Curia &c. non si offendano tra loro, ne si facciano offendere in alcuna maniera, e per qualsivoglia causa; e detti TT. ed NN. hanno accettato detto mandato, e promesso sotto detta pena . . . . di ubbidire: e perciò hanno obbligato le loro persone, e beni tutti presenti, e futuri, colla clausola del costituto, e precario, ed in fede &c.

Segno di Croce di TT., che si obbliga, come sopra.
Io NN. accetto, e mi obbligo come sopra.
TT. Mastrodatti.

§. 11. Scritto, e firmato il mandato, deve il Mastrodatti scrivere nel libretto delle querele in piedi del Decreto così: *ho fatto il soprascritto mandato, che si conserva.*

— T. Mastrodatti.

§. 12. Essendo le Parti figli di famiglia, senza beni proprii, si aggiungerà al mandato: *e rispetto a detto NN. si obblighi col medesimo un' altra persona*: e se sarà Donna, si farà obbligare con essa il Marito, Fratello, o altri, e nel mandato, che scriverà il Mastrodatti, dopo quelle parole: *sotto detta pena di ubbidire*, aggiungerà; *e con detta NN. si è obbligato per la detta* pe-

pena pecuniaria in caso di controvenzione PP. di questa sudetta Terra presente &c., ed indi conchiuderà, come sopra, sottoscrivendosi il Pleggio.

§. 13. All' opposto se le parti non vorranno pacificarsi, il Mastrodatti scriverà in piedi del libretto questo decreto.

Venute le parti innanzi di noi, e non avendo voluto pacificarsi, vengano i Testimonj, ed intanto loro impongasi mandato di non offendersi in avvenire, sotto pena di once d' oro 25. per ciascuno, Curiæ &c.

TT. Gov. e Giudice — TT. Mastrodatti.

E si stenderà il mandato nella maniera di sopra descritta.

§. 14. Badino i Governatori a sentir' essi stess' i Testimonj, e non farli esaminare dal solo Mastrodatti, il quale altro non deve fare, che stendere il mandato; ed occorrendo che l' offeso querelante tenesse qualche graffiatura, contusione, o altro, è necessario prima prendersi le deposizioni de' Periti per l' ingenere, di cui si parlarà in appresso più diffusamente.

Formola dell' esame.

NEl dì ... *ed avant' il Signor Governatore, e Giudice della Terra ... TT. di questa sudetta Terra con giuramento ha deposto di veduta il soprascritto fatto, come si contiene nella querela*: se dirà qualche circostanza divisamente, si spiegherà, aggiungendosi: *però dice non aver veduta la tale, e tale cosa, ovvero non aver intesa; o pure non sapere ... = TT. Governatore e Giudice = T. Mastrodatti . . .*

§. 15. Essendovi Testimonj contesti, può servirsi della medesima formola, con aggiungere: *NN. esaminato con giu-*

giuramento contesta con TT. In piedi di detta prova, che tutta si descriverà nel cennato libro delle querele, si farà la citazione.

A dì ... Si citi ad informandum il reo GG., che sotto la pena d' once d' oro 25. Cam. &c., venga subito dopo la notifica personalmente innanzi a noi, per l' ingiuria fatta a PP. &c. = T. Governatore e Giudice = T. Mastrodatti.

§. 16. Deves' il Reo notificare dal Serviente di Corte, il quale dopo la notifica formarà la relata in piedi di detto ordine nella seguente maniera.

QQ. serviente di questa Corte mi ha riferito di aver citato il sopra segnato GG.

— *T. Mastrod.*

§. 17. Passat' i giorni richiesti per l' incusa delle contumacie, che il più delle volte sono cinque, cioè due, senza numerarci il giorno della notifica per la prima contumacia, e tre per la seconda, come più diffusamente si dirà a suo luogo, quando delle contumacie si tratterà, il Mastrodatti formarà l' atto.

A dì ... Fin' ora non è venuto a comparire il detto GG., nè altri per lui ad allegare alcun leggittimo impedimento; e perciò si è oretenus da questa Corte dichiarato contumace, ed incorso nella pena di once d' oro 25; quindi si è ordinato, che il medesimo reo GG. si esegua personalmente, e realmente = T. Mastrodatti.

§. 18. Riuscendo la carcerazione del querelato, si deve eseguire anche per la pena, che sarebbe nelle Corti Baronali di un tarì per oncia, vale il dire doc. 5., pena, che non suol' esiggersi con rigore; ma il più delle volte si transigge, secondo le circostanze, che occorreranno.

§. 19. Ma se il reo spontaneamente si presentarà, allora della spontanea presentazione il Mastrodatti ne for-

formarà un'atto, in vista del quale si rilasciarà col mandato in questa guisa.

Die . . . Per me subscriptum Actuarium fuit injunctum mandatum GG. Terræ &c. præsenti &c., quatenus sub pœna unciarum vigintiquinque Curiæ &c. detineat hanc Civitatem .. Terram , . Domum suæ habitationis, sitæ &c. Palatium &c. ita ut ab ipsa non discedat, etiam animo adeundi Superiores, absque expressa licentia in scriptis Domini Gubernatoris, & Judicis; qui GG. acceptavit mandatum hoc; & loco citationis in casu controventionis designavit suam domum sitam, &c., & in fidem &c.

Io GG. accetto il soprascritto mandato, e se non saprà scrivere dirà: *Signum Crucis = TT. Mastrodatti*, sottoscrivendosi due Testimonii.

§. 20. Quando la Parte offesa fosse nella buona disposizione di fare la remissione, allora non vi è necessità di stenderla, ma basta di far venire in Corte il Querelante, ed il Querelato, e dopo dimandato al Querelante, se tal rimessione la faccia per timore, o forza, e questi risponderà, tutto oprare da buon Cristiano, e figlio di Dio, allora il Governatore nel medesimo libretto interporrà il seguente decreto.

Die . . . Rubricatus in querela, stante pace facta, amplius non molestetur = T. G., & I. = T. Actuarius.

§. 21. Se il Querelante non volesse fare la remissione, ed avrà intanto il Querelato sofferta una competente mortificazione, o di carcere, o di lungo mandato, e l'offesa non sarà reale, in tal caso puole il Governatore far questo decreto.

Die . . . mensis . . . anni . . . Carcer, mandatum passum cedat in pœnam; e se l'ingiuria è stata reale, dopo di una mortificazione più lunga, può ordinare: *facta obligatione*, o *præstita cautione de non offendendo, amplius non*

nōn molestetur ... excarceretur ... o *licentietur:* — *TT. G. & I.* — *T. Actuarius.*

§.22. In vista di questo decreto deve il Reo adempire a quanto sta nel medesimo ordinato dal Governatore, con dare la pleggiaria nella maniera, che siegue.

Formola della pleggiaria de non offendendo.

DIe &c. Personaliter constitutus AA, qui sponte, non vi &c. pro executione retroscripti decreti per hanc Curiam lati, & penes acta ejusdem causæ promisit, & se obligavit, non offendere, neque offendi facere, neque in bonis, neque in personis BB. filios, fratres, & consanguineos respective, sub pœna unciarum 25. *Cameræ &c. servata forma dicti decreti; & ad majorem cautelam, & securitatem Partis, & Curiæ dedit, & posuit in ejus fidejussorem CC. præsentem, qui sciens ad prædicta non teneri, tamen teneri voluit, ita ut non possit excusari factum alienum promisisse, renuncians omnibus legum auxiliis ad favorem fidejussorum facientibus, & sic fidejussit, & promisit, quod prædictus AA. principalis non offendat, neque offendere faciat dictum BB. neque in persona, neque in bonis, juxta formam dicti decreti &c., & proinde tam Principalis, quam Fidejussor ipse sic promiserunt, & se obligaverunt in forma, &c., sub pœna prædicta &c., renunciaverunt &c. & se obligaverunt &c.*

Io AA. mi obbligo come sopra.

Io CC. pleggio come sopra — *T. Mastr.*

§. 23. Nel caso venisse a notizia del Governatore d' essersi ingiuriata, o minacciata qualche persona di sua giuridizione, puol'egli, per evadere ogn' inconveniente, che potrebbe avvenirne, ordinare *oretenus* al Mastrodatti di informarsi, e chiamare le Parti *coram*, le quali ve-

nute nella sua presenza dal Mastrodatti stesso farà formare il seguente atto.

A dì . . . in questa Terra, e per ordine di questa Corte di . .

Attesto io quì sottoscritto Mastrodatti di questa Corte, come avendo oggi il Signor Governatore avuto notizia, che MM., ed NN. si sono ingiuriati, mi ha ordinato a voce, che mi foss' informato stragiudizialmente sù questo fatto, ed avessi fatto venire in presenza sua MM. ed NN., e mi è stato detto da CC. e DD. ed altri Testimonj presenti, che questa mattina verso l'ora . . . i detti MM. ed NN. nel luogo detto . . . coll' occasione . . . MM. disse ad NN. che era un . . . e questi rispose, che esso era un . . . ed MM. ha minacciato NN. di . . . ed NN. ha detto ad MM. che . . . ed avendo fatto venire i medesimi avanti del Signor Governatore l' ha egl' imposto di non offendersi, e gli ha fatti obbligare ad eseguire ciò, sotto pena di docati . . . ed i medesimi hanno accettato detto mandato; onde per ordine anche a voce di detto Signor Governatore ho formato il presente atto, ed in fede &c. = T. Mastr.

§. 24. Per chiarezza di quanto si è detto di sopra l'accorto Governatore dovrà prima fare scrivere la querela nel libro, ed indi esaminare i Testimonii sull' Ingenere, e specie, e poi chiamare le Parti, nulla importando, se la querela siasi dedotta con istanza, o a voce.

§. 25. Essendo la causa leggiera, puole il Governatore *ex officio* chiamare le Parti, e pacificarle; ma quando un' offesa da principio sembrasse di poco momento, e poi si dimostrasse pericolosa: v. g. una piccola escoriazione si scoprisse a cancrena, o altro, in questo caso il Mastrodatti ne formarà un atto, e si procederà *juris ordine servato*, come si dirà in appresso.

CAP.

CAP. III.

Della controvenzione de' mandati.

§. 26. QUando una persona obbligata *penes acta* di non offendere controvenisse al mandato, e dimandando la Parte offesa nella Corte con sua istanza il castigo del Controventore, e la pena della controvenzione in beneficio della Baronal Camera, a tenore della Real Costituzione dell'anno 1738., devesi a quella fare la presentata nella seguente maniera.

Die prima mensis Junii millesimi septingentesimi nonagesimi secundi in Terra . . . presentata per NN. petentem &c. — T. Act.

Ed in piedi della detta istanza si ordinarà.

Die . . . Capiatur informatio ad finem providendi. T. G. & J. — T. Act.

Immediatamente si prenderà la deposizione del Principal comparente nel modo, che siegue.

Die . . . mens. . . . anni . . . in Civitate, & coram Domino Gub. & J.

T. de T. di questa Terra maestro Muratore di anni . . . principalis querelans, ovvero *accusator, cum juramento interrogatus, & exam. & pr.*

Interrogato come passa il fatto della nuova ingiuria commessa ad esso principal deponente; ovvero *commessa in sua persona, da chi, quando, dove, in che modo, che ingiurie, e per qual causa, dixit* (quì il querelante racconta il fatto con leggersi gl' istanza presentata, e finito il racconto del fatto, dirà: *e perciò ho fatto scrivere, ed ho presentata in questa Corte un' istanza,*

che è la stessa, che ora mi è stata letta, ed io accetto, e confermo. E dettogli, chi può deporre le cose sudette, dixit CC. TT. &c. e si sottoscrive.

= TT. G. & J. — T. Act.

Dopo la deposizione del principale, il Mastrodatti formarà un'atto per ordine del Governatore.

Formola dell' Atto.

ATtesto io qui sottoscritto Mastradatti di questa Corte, come nel libretto delle querele della stessa, nella pag. . . . ho ritrovato, che NN. di questa Terra nel dì . . . querelò MM. (s' inserisce la querela) *e venute le Parti avanti del Signor Governatore e Giudice non vollero pacificarsi, e si ordinò, che si fosse scritto il mandato di non offendersi, che fu accettato, onde per ordine del Signor Governatore ho fatto il presente atto. Dato . . . giorno . . . T. Mastr.*

Adempito alli descritti atti, si spedisce la citazione a Testimonii.

Formola della Citazione de' Testimonii,

PEr informarci di alcune cose importanti al servizio di questa Corte abbiamo bisogno delle qui sottoscritte persone di questa Terra; perciò col presente gli ordiniamo, che sotto pena d' once d' oro 25. per ciascuna, Cameræ &c. subito, post &c. debbano, e ciascuna di esse debba personalmente conferirsi avanti di noi in questa sudetta Corte, che saranno con tutta la possibile prestezza disbrigate. Tanto si esegua, e non si faccia il contrario &c.

Il presente &c. Bosco 21. Maggio 1792. TT. Governatore = TT. Mastr.

Le

Le persone citande sono vid. AA. BB. DD. &c.

§. 27. Deve il Serviente notificare la citazione alli Testimonii, o domi, o personalmente, e segnare colle corrispondenti lettere, cioè quelli citati personalmente colla lettera *P.*, e quelli domi colla lettera *D.*, ed indi farne la relazione nella maniera che siegue.

Die ... Mensis ... anni ... TT. ordinarius serviens hujus Curiæ retulit mihi subscripto Act. notificasse suprascriptum ordinem, & omnia, in eo contenta suprascriptis personis domi, & personaliter respective, prout sunt signatæ; ita retulit, & in fidem &c. NN. Act. ex relatione &c.

Venut'i Testimonj nella Corte, ed in presenza del Governatore, devono esaminarsi, e scriversi le loro deposizioni.

Die ... mensis ... anni ... in Terra ... & coram Domino Gubernatore & Jud.

AA. di questa Terra dice essere bracciale d' anni .. circa, ut dixit, Testimonio con giuramento interrogato, ed esaminato sulla presente informazione, e primieramente.

Interrogato, che sà esso Testimonio dell' ingiuria commessa ad NN. di questa Terra, da chi, quando, dove, in che modo, che sorte d' ingiuria fosse stata, e per qual causa, dixit (racconta il fatto come sà).

Interrogato chi puol deponere le cose sudette, dixit .. De causa scientiæ .. si firma dal Testimonio, Governatore, e Mastr.

Della stessa maniera si esaminaranno gli altri, *mutatis mutandis*.

§. 28. Non devono i Governatori essere tanto facili ad ordinare l'informazione per controvenzione di mandato, se non quando conoscerà di poterne nascere gravi disturbi; e fuori di tal dubio sarebbe meglio chiamars' il Controveniente, e fargli un' acre riprensione,

§. 27.

§. 29. Tutti questi atti ordinariamente si possono formare dal solo Governatore, ancorchè di spada e cappa; ma se, presa l' informazione, e provato il fatto della nuova ingiuria, venisse per conseguenza provata la controvenzione del mandato, e specialmente se si volesse esiggere la pena, vi bisogna il voto del Consultore, che dev' essere così.

Sum voti, quod FF. citetur ad deponendum, o informandum, & si citatus non comparuerit, & erit contumax, condemnetur etiam in contumaciam ad pænam in mandato contentam = T. Consultor.

§. 30. In vista del voto, il Governatore stenderà il suo decreto, nel qual' inserirà *de verbo ad verbum.* ed indi spedirà la citazione a tenor del decreto.

§. 31. Non comparendo il Reo, deve pagare due pene, una per la controvenzione del mandato, in cui era minacciata, e l' altra per non aver obbedito alla citazione, o sia chiamata fatta nella Corte; nella quale citazione la pena pure si minaccia.

§. 32. Se il Reo, tanto nel caso d' ingiuria leggiera, quanto in quello di ripetizione di simil' ingiuria, avesse il contentamento della Parte offesa, e volesse transiggere la sua inquisizione, il Governatore nel primo caso deve far venire l' offeso, e trovando vero l'asserto contentamento, farà formare il seguent' atto.

A dì . . . E' venuto il detto FF. a comparire personalmente, e si è pacificato col detto NN., che anche è venuto; e perciò il Signor Governatore ha ordinato, che resti fermo il mandato a dette Parti, di non offendersi, e per li diritti, e per la pena, il detto FF. è stato ammesso alla transazione di . . . ch' egli ha offerto, ed è stato liberato = T. Gover. = T. Attuar.

§. 33. Ma nel secondo caso di controvenzione al mandato di non offendersi, se il Reo si presenta,

dopo

dopo la citazione *ad deponendum*, o *ad informandum*; il contentamento dalla Parte offesa si ha da fare in iscritto ed autenticarsi da Notaro, e presentarsi alla Corte.

Formola del Contentamento.

MI contento io sottoscritto, o Crocesegnato NN. di questa Terra, che il mio paesano MM. sia assoluto per la causa dell' ingiuria, per cui l' ho querelato nella Corte di questa Terra, ma che sia egli tenuto però ad ogni pagamento d' atti, e d' ogni cosa civile dovuta per detta causa; e così &c. Io NN. mi contento come sopra.

§. 34. Deve il Reo presentare alla Corte il contentamento, e con memoriale offerire la transazione della pena Fiscale, e dimandare l' assoluzione.

§. 35. Se vi sarà interesse del Barone, che suol' esservi, quando vi fosse sangue, o contusione, dovendosi ciò regolare dalli privilegj loro conceduti, e col ragionevol' uso, il Coadjutor Fiscale, o l' Erario, o altri a ciò destinato, dee far l' accettazione dell' offerta in piè dell' anzidetto memoriale: *Coadjutor Fiscalis Cameræ Baronalis acceptat oblatam transactionem, salvis juribus &c.: T. Coadjutor* . . . Ed in seguito, dalla Corte si farà il decreto.

Die . . . Viso suprascripto memoriali . . . & oblatione acceptata, admittatur supplicans ad eamdem oblationem . . . quibus solutis, non molestetur pro causa enunciata: hoc suum.

T. Gub. & Jud. = T. Act.

Di tal decreto il Reo per sua cautela se ne prenderà copia estratta, con pagarne il dritto al Mastrodatti.

§. 36. Alcuni Baroni del Regno non sogliono esigere queste tali transazioni, ma permettono, che l'esigga la Corte; ed all'ora si tralascia di farne menzione; e s'intenda in questa seconda transazione sempre compresa quella degli atti, dimodoche all'anzidetto decreto si aggiunge, *& pro sportulis, & diri&ibus A&orum*; e sarebbe troppo cupidigia della Corte, se pretendesse i diritti degl'atti, dopo che in suo beneficio cede la transazione.

§. 37. Alle volte avviene, che alcuni specialmente di nobile condizione gravemente s'ingiuriano, e si minacciano, o si sfidano a duello; e temendo, che il Giudice voglia ingiungere loro il mandato personale in casa, si nascondono, per non riceverlo; in questo caso dal Mastrodatti si farà il seguente atto per ordine del Governatore.

Fomola.

NEll'ora ... del giorno ... per me sottoscritto Mastrodatti per ordine del Signor Governatore ... è stato fatto, ed ingiunto mandato ad NN. nella sua casa, presenti per testimonj PP. QQ. e se c' interviene il Governatore si dirà, *coll' intervento del Signor ...) di perentoriamente sotto pena di doc. . . . fra il termine d' ore due personalmente conferirsi in detta sua casa, dalla quale non dee partire nè notte, nè giorno senza espressa licenza del detto Signor Governatore, anche con animo di andare a ricorrere da' superiori, e di tenere detta sua casa in luogo di sicuro carcere. Ed affinchè detto NN. liberamente vi si possa conferire, lo stesso Signor Governatore in nome del Re l' assicura di qualsivogliano delitti, e contumacie forse dal medesimo commesse; ed acciocchè questo mandato venga a notizia dello stesso NN. ho affisso*

fisso la copia dello stesso nella sua porta , presenti gli stessi sudetti testimonj : ed in fede &c. = T. Mast.

§. 38. La parola *perentoriamente* significa , che non bisogna altra notifica per esigersi la pena , o per incusars' il mandato ; e ciò nasce dalla *Cost. Edictorum ordinandis*, giacchè per le leggi del Digesto , e del Codice si richiedevano tre notifiche , per dirsi contumace il Reo , o chi si chiamava in giudizio .

§. 39. Se questo mandato si notifica in Chiesa , evitandosi lo scandolo , va ben fatto , e al Reo si deve lasciar copia , anche per cautela del notificato .

§. 40. Se passat' il termine dell' ore concedute ; non si sarà ubbidito , si mandarà il Serviente cogli stessi testimonj a far la chiamata , formandosene dal Mastrodatti un atto come siegue .

Nell' ora . . . NN. Serviente mi ha riferito , che per ordine del Signor Governatore , all' ore . .. di questo giorno si è conferito nella casa di NN. , e con chiare , ed intelligibili voci lo ha chiamato ; ma non si è veduto = Presenti per testimonii PP. QQ. = TT. Act.

§. 41. Si esaminaranno i testimonj intervenuti , ed il Serviente , regolandosi gl' interrogatorj , le deposizioni , ed il decreto , come nella pagina 14. , e 15.

Questi in breve sono gli atti , che si fanno nel processo sommario per i delitti leggieri : si passa ora partitamente agli atti ordinatorj del processo informativo .

CAP. IV.

Del Processo informativo.

§. 42. OGni giudizio criminale può principiare di tre maniere: 1. per accusa: 2. per denuncia: 3. per inquisizione.

§. 43. L'accusa si definisce *delatio alicujus criminis, & ejus, qui illud admisit, apud Judicem, cum inscriptione, & publicæ vindictæ, & pænæ causa, facta.*

§. 44. La denuncia: *nunciatio criminis latentis facta Judici, vel publico Accusatori, non observata forma accusandi: arg. leg. 13. §. 3. ff. de jure Fisici.* Differisce la denuncia dall'accusa, e nella maniera di istituirla, e nel fine. Chi accusa deve necessariamente sottoscrivere *in crimen*; e chi denuncia nò: l'accusa tende al castigo del Reo, la denuncia alla correzione de' mali costumi: l'Accusatore deve provare il delitto, se vuol' evitare la pena del taglione, meno che però, se accusa per ragione del suo pubblico officio: *leg. 7. Cod. de accusat.* il Delatore è esente dal peso di provare; ma deve giurare *de calumnia*, e dare la nota de' testimonj consapevoli del delitto.

§. 45. Nel nostro Regno per la Costituzione *Præsenti lege, tit. Nova constitutio* tanto gli Accusatori, che i Delatori allora venivano ammessi ad accusare, o denunciare, quando sottoscrivevano *in crimen*, e si obbligavano alla pena del taglione; indi a norma del Rito della G. C. 199. in luogo del taglione fu sorrogata la pena pecuniaria, come ci assicura il Reg. Tap. nella detta Costituzione.

§. 46. Oggi però non si vede praticato tutto ciò, me-

meno che nel caso apparisse una sfacciata calunnia, tramata dall' Accusatore, per cui deve egli subire la pena, che desiderava infligersi all' Accusato, come dalla *Cost. Pœnam calumniæ : tit. de pœn. calumn.*

§. 47. Deve però la calunia essere patente, poicche il difetto della pruova, quantunque inducesse una presunzione, non basta a far subire la pena. *Glos. in dict. Cost.*

§. 48. L' inquisizione si definisce: *disquisitio facta a Judice ex officio, nemine scilicet accusante, an aliquis deliquerit, vel quis delictum admiserit*. Ella è di due maniere, Generale, quando il Preside inquire nella sua Provincia, essendovi gente facinorosa, *Leg.* 13. *princ. de off. Præs.* Speciale quando *s' inquire* contro un Ceto di certe date persone: *leg.* 7. *Cod. de accus.*

§. 49. La speciale non si puole dal Preside metter' in esecuzione, se non vi concorra la fama, e gl' indizj: *Afflict. in cost. Inquis. tit. de inquisit. fac.*; e perciò nel nostro Regno, quantunque sia permesso al Preside una volta l' anno di fare la generale inquisizione per la sua Provincia; alla particolare però non puol devenire, senza il permesso del Re, o per ordine della G. C. della Vicaria Criminale, *Cap. Caroli II. in generalibus. Tap. de jure Regni lib. V. n.* 2.

§. 50. Prima di passare alle formole de' decreti, che sogliono occorrere nel corso del processo informativo, e di quello, che si farà dopo il libello dell' accusa, ha stimato l' Autore di dare un breve saggio al Governatore, per conoscere in quali delitti puol procedere *ex officio*, e quali persone possono accusare, ed essere accusate, per non defatigarsi nella formazione del processo informativo.

§. 51. Rispetto al primo, puol procedere *ex officio*

in tutt' i delitti, che meritano pena afflittiva di corpo, giusta i Capitoli del nostro Regno: *Ab illo inchoandum* 140. *Ut delatus* 234. *Si temporum alternata conditio* 237: *Ne tuorum* 238., come nell' offese fatte a lui, ed alla casa dove regge la Corte, per la *Costituzione observant diligentissime*: ne' delitti anche leggieri, che si commettono verso gli Ecclesiastici, Vedove, e Pupilli, pel *cap.* 149. *de injuriis*: nell' ingiurie fatte al Padre ed alla Madre, ancorchè questi dichiarassero di non sentirsene offesi.

§. 52. Dalla sopracitata regola se n'eccettuano lo stupro, e l'adulterio, perchè questo non sia notorio *Afflict. decis.* 276., ne si faccia manifesto per mezzo di altro giudizio; anzi se sarà cominciata la processura ad istanza del più stretto Congionto, o del Marito, e questi non la proseguissero, non può il Giudice proseguire la processura, se non si trovarà contestata la lite, cioè interrogato il Reo.

§. 53. Al contrario negli altri delitti, che meritano pena di corpo afflittiva, se sarà cominciato il processo, può, anzi deve il Giudice compilarlo, e castigare il Reo, ancorchè l'Accusatore desistesse dall' accusa: *De Franc. Dec.* 552. *Ros. prax. Crim. Cap.* 2. fino a che non si otterrà la remissione dall' offeso, anzi se il delitto meritasse pena *ultra relegationem*; non ostante la remissione dell' offeso, si continua a procedere.

§. 54. La facoltà di accusare, secondo la *Pram.* 8. *de compens.* dell' Anno 1563. ed il Rito della G.C. 191. viene accordata solamente a coloro, i quali *prosequuntur injuriam suam, vel suorum*, ed a coloro, a' quali compete la successione intestata de' Defonti offesi: nulla importando, che il Defonto abbia istituiti eredi estranei,

per-

perchè questo dritto si ha *ex jure sanguinis*: *de Franco*.

§. 55. Dalla capacità dunque della successione si regola il dritto di accusare; e come per la Costituzione del nostro Regno *In aliquibus* i maschi escludono le femine, nel dritto di accusare sono quelli preferiti a queste; nè molto meno possono accusare l'uccisore del Padre le figlie maritate, e dotate, quando esistono i maschi; ed occorendo di ammettersi la sorella alla successione con i fratelli, sempre questi si preferiscono all'accusa, per conservarsi la verecondia del sesso, e per essere il maschio più idoneo, ed abile a vindicare il delitto: *Leg.* 3. *ff. de liber. caus. De Franc. dec.* 100. *De Marin. cap.* 2. *n.* 3. *vers. ex his etiam*: Quante volte poi il Padre, Fratello, o altri fossero negligenti, o colludessero colla parte, e la sorella fosse più diligente del Fratello, in questo caso la donna viene ammessa ad accusare, come avvertisce il *Cons. Camp. resol.* 26 *n.* 6. *Ros. prax. Crim. Cap.* 1. *n.* 68.

§. 56. Antonio Mattei nel *Tit.* 13. *de accusatio*: *cap.* 3. esclude d'esser'accusati 1. i Legati assenti per causa della Repubblica: *leg.* 12. *ff. de accusat.*: 2. chi è stato accusato, non puol pel medesimo delitto essere da altra persona di nuovo accusato, *Leg.*: *hi tamen* 11. §. *ultimo de accusation.* ma se l'accusato avesse commesso più delitti, puole essere senza dubbio di quelli accusato: *Leg. qui de crim.* 9. *Cod. de accusat.* L'accusato non puole accusare l'accusante, nè quelli della dicostui famiglia; eccetto che però in alcuni casi rapportati nel Rito della G. C. 193. e nelle *Pram.* 1., *e* 3. *de accusat.* Il Padre non puol essere accusato dal figlio, nè questi da quello, nè coloro, che stanno *loco Parentum*, ma si agisce civilmente; purchè però non siano delitti tali, che *publicam tranquillitatem lædunt*: *leg.* 3. §. *ult. leg.* 11. §.

1. *ff. de accusat.*, vi è su di ciò benanche un Real Dispaccio, che si trascriverà a suo luogo.

§. 57. Ma tornando al Processo informativo. Se comparisse qualche persona nella Corte, e con sua istanza esponesse querela criminale contro Tizio, all'ora il Governatore non dovrà essere tanto facile ad ordinare l'informazione, ma deve prima considerare, se i fatti esposti contengano delitto, o nò, ed essendone in dubio, ordinarà al Mastrodatti il decreto *di fiant diligentiæ*; e questi sentirà i testimonj, e ne notarà i detti, senza prenderne il giuramento.

Formola della deposizione nelle diligenze.

A *Dì* . . . *mese* . . . *anno* . . . *nella Terra* . ., *ed in presenza del Signor Governatore, e Giudice della medesima* : *NN. di questa Terra di* . . . *dice essere* . . . *d'età di anni* . . *circa, come ha detto* : *Testis &c. domandato depone* : *Signore*, o pure : *domandato ha risposto* . . conchiudendo, ed *è la verità* : *signum crucis* . . . *T. Gov., e Giud.* = *T. Mastrod.*

§. 58. Terminate le diligenze, e quelle ben considerate, se dalle medesime non apparirà delitto, o pure vi rimarrà qualche dubio, nel primo caso decretarà : *visis diligentiis non procedatur* : nel secondo : *prosequantur dilegentiæ*.

§. 59. Apparendo dalle diligenze di esservi delitto, si ordina la giudiziaria informazione, cioè si esaminaranno i testimonj, mediante il giuramento, senza sentirs' il Reo, se non dopo presa l'informazione : qualche volta però si suole sentire *in provisionem*, ed

ed accordare il *præ oculis*, cioè si suole sentire, per vedere se siavi qualche equivoco ne' capi addossatisegli, e si sogliono pure sentire i testimonj del Reo, per metters' in chiaro la verità: o quando vogliasi ordinare l'informazione *pro veritate facti*, come trovasi disposto con Reali dispacci de' 21. Maggio 1771. e de' 2. Gennaro 1773.

§. 60. Nelle querele, di truffa, bis petito, falsità ed usura si devono sentire le Parti, giusta il disposto col Real Dispaccio dell'anno 1759.

§. 61. Ne' delitti privati non puole il Governatore procedere senza querela della Parte offesa, specialmente quando la pena *est infra relegationem*, come avverte Rovito nella *Decis.* 68. *Nov. Coll.* 2. *supr. Pram. de privilegiis Universitati concessis*; e facendo il contrario, puol'esserne tenuto nel sindicato.

§. 62. Ne' delitti pubblici puole procedere per officio, senza querela della Parte offesa: publico ancora dicesi quel delitto, che quantunque si commetta segretamente, nondimeno si offende la Republica, o il publico bene.

§. 63. Le querele tanto di delitti publici, che privati possono farsi così dal Coadjutore Fiscale, come dalla Parte offesa, o col libello accusatorio autentico, o a voce, stendendone il Mastrodatti la querela in un foglio, ed è obbligato il Governatore nel delitto publico esaminare prima il principale offeso, se sarà vivo, o gli eredi del medesimo *ab intestato*, come si è detto di sopra: *Rosa. Cap.* 1. *pag.* 18. *n.* 66.

For-

Formola della querela per comparsa.

NElla Baronal Corte della Terra . . . comparisce NN. della medesima, e dice, come, mentre stava suo figlio CC. a sedere avanti la porta di sua casa verso l' ore . . . di questo giorno . . . mese . . . , è stato assalito da MM. con un coltellaccio di ferro, e dal detto è stato ferito nel braccio sinistro, n' espone però querela criminale, e fa istanza, che detto MM. sia castigato a tenore delle leggi, e così dice &c. isto &c.

Qual' istanza si deve munire di presentata per esteso, ed indi si decretarà.

Die . . . mensis . . . ann. . . . Per Baronalem Curiam Terræ . . . provisum, & decretum est, quod de expositis capiatur informatio, ad finem providendi: hoc suum.
T. Gub., & Jud. — T. Act.

Formola della deposizione del Principale offeso.

Die . . . &c. & coram Domino Gub. & Judice, ex ordinatione . . . &c.

TT. della Terra C. d' età di anni . . . circa, ut dixit, principalis vulneratus, vel offensus cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.

Interrogatus, come esso Deponente si ritrova ferito; o come passa il fatto delle ferite in sua persona, da chi, quando, dove, con che armi, e per qual causa. Respondit: Signore, (racconta il fatto, come è passato, se è sta-

ſtato appenzato, o in rissa, solo, o accompagnato, e la causa del delitto ...

Interrogatus, se esso Deponente fa querela: dixit ...

Interrogatus, chi puole deponere le cose predette, dixit ...

Io NN. ho deposto come sopra.

E non sapendo scrivere, si farà, *signum Crucis ...*

T. Gov. e Giud. = T. Mastrodatti.

§. 64. Inteso il Principal' offeso, e ricevuta la querela, o procedendosi *ex officio*, deve il Governatore far ordine alli Chirurgi, Medici, o Pratici in chirurgia, secondo la qualità del delitto, che vengano alla sua presenza.

Formola dell' ordine alli Periti

Ferdinandus IV. Dei gratia Rex ...

T. de T. Baro ... = NN. Gov. e Giud. della Ter.

PEr comando di questa Corte, e servizio del Reg. Fisco si fa ordine a RR., e DD. Chirurgi ... Medici ... Ferrari ... Chiavettiero ..., che sotto pena d'once d' oro 25. Fisco &c. si portino nella nostra presenza, o nella Corte, per riconoscere, o pure, per adempiere a quel tanto ci è necessario per servizio del Regio Fisco, che subito saranno licenziati: si guardino del contrario, sotto la medesima pena &c. Il presente ritorni a noi &c., così &c. Paludi 8. Agosto 1792.

T. Gov., e Giud. = T. Mastr.

Citandi sunt videlicet: RR. DD. = Ordine come sop.

§. 65. Quest' ordine devesi notificare dal Serviente alli Chirurgi, o Periti, e farsene la relata, per con-

servarsi negli atti, e se non volessero i Periti obedire; si possono forzare, ed obligare nella pena.

Relazione del Serviente.

TT. ordinario Serviente di questa Corte ha riferito a me sottoscritto Mastrodatti di questa Corte, d' aver' oggi sudetto giorno personalmente notificati li magnifici BB. e DD., e fattali leggere il soprascritto ordine, ed in fede &c = TT. Mastrodatti.

§. 66 Adempito a tutto ciò, si spedisce la citazione de' testimonj tanto in genere, che in specie, nella maniera, che siegue.

Formola della Citazione.

Ferdinandus IV.

TT. *Barone NN. Governatore, e Giudice.*

PEr informarci d' alcune cose importanti al servizio di questa Corte, abbiamo bisogno delle sottoscritte persone, dimoranti in questa Terra, perciò loro ordiniamo, che sotto pena d' once d' oro 25. per ciascuna, Curia &c., post &c. debba ciascuno di essi personalmente conferirsi avanti di noi in questa Corte, che sarà presto sbrigata. = Paludi 28. Maggio 1792.

TT. *Gover., e Giud.* = TT. *Mastrod.*

Le persone citande sono.

TT. *Chirurgo.*

DD. Medico.

CC. Pratico in Chirurgia.

§. 67

§. 67. La citazione dal serviente si notifica alli Periti personalmente , o in casa , e nella relata , che ne formerà il Mastrodatti deve distinguerlo colle sopra notate lettere P. , o D. , come nella pag. 13. §. 25.

§. 68. Per ben formars' il processo informativo , acciò si possa venire alla decisione della causa , devono principalmente verificarsi due estremi : 1. deve costare del corpo del delitto , o sia in genere : 2. del delitto in specie : essendo tanto necessario il corpo del delitto , che questo mancando , il Reo , ancorche fosse confesso , in niun conto puol condannarsi . *L.* 1. §. 4. *ad Senat. Cons. Silla* : *L.* 6. *ff. ad L. Cornel. de fals. L.* 23. & 24. *at. L. Aquil. Scialoya in prax. forjudic. cap.* 4. *n.* 1. Perciò nel seguente Capitolo si tratterà del corpo del delitto , o sia *in genere* , delle differenze , e formole del medesimo ; ed indi del delitto in specie .

C A P. V.

Dell' Ingenere , e delle Differenze , e Formole di quello .

§. 69 IL delitto in genere è di due sorti , o di fatto permanente , quando lascia vestigio , o segno , come Ferite , Omicidio , Falsità , Stupro etc. o di fatto transeunte , quando non lascia vestigio , o segno alcuno , come l' Adulterio ; Bestemia , Lenocinio . .

§. 70 Per ben farsi la ricognizione del delitto *in genere* di fatto permanente è necessario visitarsi il corpo del fatto , come quello del delitto , che sono i due estremi .

§. 71 Il corpo del fatto si riconosce coll'esame di due testimonj, che depongono, aver veduto colli diloro proprj occhi NN. ucciso, morto con tali ferite, con tali sorti d'armature ... chiamandolo di nome, e cognome; ben conosciuto da loro, mentre era vivo *Claro §. final. q. 4. n. 3. Farinac. de inquisit. qu. 2. n. 5.*

§. 72 Il corpo del delitto si conosca coll' esame di due periti, o altri, che sono pratici nel mestiere, i quali minutamente conosceranno il luogo, la qualità delle ferite, con tutte le circostanze: cioè che la ferita sia, o no mortale: per questa potea morire: questa ferita potea farsi con tale armatura pungendo solo: quest' altra incidendo solamente, quest' altra solo squarciando, quest' altra incidendo solo ec. ... e così di tutte l'altre qualità, e circostanze: *Farinac. quest. 127. n. 101.*

§. 73 Nel corpo del fatto necessitano i testimonj, quante volte i Periti non conoscessero la persona offesa, o uccisa, ma conoscendola, basteranno questi soli a deponere sul corpo del fatto, e del delitto.

§. 74 Nel delitto *in genere* di fatto transeunte nel quale costa *simul*, *&* *semel* del delitto, e Delinquente, non vi si fà ricognizione, perche non cade sotto l'occhio, ma basta l'accusa, denuncia, o istanza della Parte, o del Coadjutor Fiscale, che staranno in luogo del corpo del delitto: *Scac. de judic. lib. 1. cap. 71. n. 3.*

§. 75 Sembra, che l'Autore sia uscito dall'assunto, nel mettere in prospetto certe formole, che non appartengono all' officio del Governatore, ma a quello del Mastrodatti, e come che in certi Paesi del Regno la Mastrodattia si esercita da persone poco pratiche, quali stando affidate al Governatore, o ad altri, si danno perciò alcune formole prima dell' ingenere di fatto permanente, ed indi di fatto transeunte, e serviranno

di

di norma all' altre , per così avvalerseno le Corti inferiori nelle occorrenze ; tantoppiù , che coll' ultimo Dispaccio viene vietato alle Corti Baronali , di poter procedere in alcuni delitti , e specialmente negli Omicidj , de' quali devono solamente prendere *l' ingenere* , e sentire . se possono , gli offesi .

Formola dell' Ingenere delle ferite , e contusioni .

Die ... In Curia hujus Civitatis , & coram Domino Gubernatore , & Judice .

Magnifico NN. di questa Città , dice essere Chirurgo , di anni ... circiter , ut dixit , testis cum juramento examinatus &c.

Interrogatus , che sà delle ferite commesse in persona di AA. di questa Città , quando , dove , in che modo , e con quali armi , dixit .

Signore : questa mattina giorno 6. del corrente mese di ... verso l' ore ... unitamente col Chirurgo CC. di questa stessa Città , per ordine , e coll' assistenza di US. e con quella del mag. Mastrodatti , ci siamo portati nella casa di AA. , ed avendolo US. fatto mettere sul letto coll' ajuto di CC. e DD. , e levata la camicia , ho veduto , che teneva due ferite , una delle quali era situata sopra la mammella sinistra , e l' altra sul braccio destro , ed avendola uno dopo l' altro, io cioè, ed il detto Chirurgo CC. osservate, e misurate col tasto di ferro , atto a tali cose , abbiamo veduto , chè la ferita sulla mammella era profonda poco meno, che tre dita a traverso , e larga due , e quella del braccio , che era propriamente nella giuntura , era poco più di due dita , ed altrettanto larga ; e siccome questa era di

niun

niun pericolo, così l' altra l' abbiamo giudicata, come la giudico pericolosa di vita: abbiamo osservato ancora, che il sangue uscitone era rosso, di modo che abbiamo stimato, come stimo, che le ferite erano fatte di fresco, e della loro qualità d' essere da un lato lacerate, e dall' altro incise abbiamo creduto, come credo, essere state fatte con un coltello pungente, e d' un solo taglio: abbiamo ancora veduto, che teneva due contusioni, con lividure nelle spalle, che abbiamo stimato essere state fatte con pugni, o con istromento contundente, ma che non erano pericolose.

Interrogatus de causa scientiæ, loco, & tempore, dixit, ut supra.

Interrogatus de contestibus, dixit: il detto Chirurgo BB. *può ciò deponere.*

Io NN. Chirurgo depongo come sopra.

T. Gov. e Giud. = T. Mastrodatti.

§. 76 La simile deposizione farà l' altro Chirurgo, e si ha da sottoscrivere, come l' altro.

§. 77. Se dopo la pruova del delitto *in genere* il ferito se ne morisse, si dovrebbe di nuovo osservare il cadavere, e se sarà necessario, devenirsi allo sbaro, e con più oculatezza vedere le parti del corpo offese; e trovandosi altre ferite fatte dopo della morte, che si conoscono, quantevolte nel Cadavere le ferite apparissero bianche, e senza sangue. Per usare il Governatore più diligenza, deve esaminare due, o tre testimonj, che depongano, essere l' offeso morto per quelle ferite, d' essere stato sepellito &c. nella maniera che siegue.

For-

Formola della Deposizione de' Testimonj della morte.

D*Ie ... TT. della Città ... dice fare il Maestro ... di anni ... circa, ut dixit: testis cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.*

Interrogatus, che sà esso testimonio della morte di AA., quando, ed in che modo, dixit.

Signore: Il detto AA. fu ferito mortalmente con botta di coltello il giorno ..., o saranno tanti giorni, ... e per causa di dette ferite essendo stato infermo in letto per detto tempo di giorni ... dopo di aver fatto l' officio di Cristiano, e ricevut' i medicamenti necessarj, questa mattina, o questa notte, se n' è morto, siccome l' ho veduto morto, e sepellire nella Chiesa B.

Interrogatus de causa scientiæ, dixit ut supra.

Inter. de contestibus, dixit: quello che ho deposto, l'ho veduto io, e lo puol deponere CC. *DD.* = Si sottoscriverà, o pure *signum Crucis* = *T. Gov. e Giud.* = *T. Mastr.*

Formola dell' Ingenere, quando il morto è conosciuto da Chirurgi, o Periti.

Die ... in Civitate ... & coram Domino Gubernatore, & Jud

M*Agnifico NN. di questa Città dice essere Perito in Chirurgia, d' età di anni ... circa, ut dixit: testis cum juramento examinatus &c.*

Interrogatus, che cosa vede, osserva, e riconosce nella visita del presente Cadavere? dica tutto con distinzione,

dixit: Signore: essendo stato chiamato per ordine di Us.; e condotto nel luogo C., o nella casa ... assieme con Us., e col Magn. Mastrodatti, e BB. similmente pratico in Chirurgia, ed altri testimonii, abbiamo ritrovato il Cadavere di FF. a me ben noto, mentre era vivo, e quello spogliato, e riveduto, e rivoltato di suo ordine, abbiamo osservato, e veduto, che tiene tre ferite, cioè una nel petto, e passa alla parte di dietro le spalle: l'altra al tronco del braccio sinistro passato da parte a parte, e l'altra nello stomaco penetrante dentro il corpo, conforme ho tastato col deto, e col tasto, tutte e tre con apertura di carne, ed effusione di sangue, quali ferite, a mio giudizio appajono, essere fatte con botta di palle di piombo, tirate con scoppetta, per essere contundenti, perforanti, tonde; e nere, con segno di brugiato, e sopra la testa, proprio sopra la memoria tiene tre altre ferite con apertura di carne, ed effusione di sangue, che a mio giudizio appajono fatte da ferro tagliente, come coltello, spada, accetta, ronca, o altro stromento simile: Un' altra ferita alla fronte con una apertura di carne, senza effusione di sangue, causata, a mio giudizio, con istromento contundente, come mazza, pietra, maglio, mazzoccola, o altro stromento simile; ed un' altra ferita in petto, penetrante, con grand' effusione di sangue; causata da ferro appuntuto, come coltello, pugnale, spada, o altro simile, e giudico come pratico, che detto FF. se ne sia morto per le dette ferite.

§. 78. Deve conchiudere nello ſtesso modo, che l' altre deposizioni, e si sottoscriverà: badandosi, che l'altro Perito deve deponere lo ſtesso, ma con diversi termini, per non dirsi la deposizione copiata, e fatta *per eumdem præmeditatum sermonem*. *L.3. §.1. ff. de Test.*

§. 79. Si è detto di sopra, che quando i Periti conoscono il morto, baſtano essi solamente a deponere

sul

sul fatto, e sul delitto, ma quando dalli Periti non si conoscesse, due testimonj devono deporre sul fatto, cioè di conoscere il morto, e chiamarsi ... &c.

Formola della Deposizione de' Testimonj sul fatto.

Eodem retroscripto die &c.

T. de T. della Città ... dice essere massaro di anni ... circiter, ut dixit, testis cum juramento examinatus.

INterrog., che cosa osserva nella visita del presente cadavere, dica tutto minutamente: dixit: Signore, essendo venuto per ordine d' Us. nel luogo ... casa ... nella seconda camera ho veduto, e vedo un corpo morto, a me ben noto, quale mentre vivea si chiamava ... e nel detto corpo ho veduto una ferita nel petto, che passa alla parte di dietro la spalla, e l' altra al tronco del braccio, (descrivendo le ferite dell' istesso modo distinto de' Chirurgi, e poi conchiuderà) *e giudico fermamente, conforme già si vede, che FF. sia morto per causa di dette ferite.*

Interr. se sà, ò ha inteso dire, chi mai abbia ucciso il detto FF., per qual causa, dove, in che maniera, e quando, dixit. Non sò altro, ne ho inteso dir' altro, solamente, che questa notte sia stato ammazzato da MM., o pure *per tale, e tale causa.*

Inter., de contestibus, dixit: ne possono deponere PP. QQ. Chirurgi, RR. Testimonii, che con me sono intervenuti a riconoscere detto corpo.

NN. ha deposto ... = T. Gov. e Giud. = T. Mist.

§. 80. Se l' esame non si sarà fatta *incontinenti*, ma siansi mandat' i Periti, e Testimonj a riconoscere l' offeso, in questo caso, dopo della introduzione, come sopra ...

Dixit: Signore. Io sono stato chiamato per ordine di Us., e sono andato alla casa di TT. *da me ben conosciuto, dove ho ritrovato il suo cadavere giacente a letto ... nella cataletta ... à terra ... ed ho veduto insieme con* CC. *Chirurgi, e Testimonj chiamati, ed intervenut' insieme con me, che nel corpo di detto* TT. *ci sono tante ferite*, conchiudendo come sopra.

Formola della deposizione del Chirurgo per l' ingenere delle scoppettate.

Die ... mens. ... ann. ... in Civitate, & coram Domino Gubernatore, & Judice.

M*Ag. NN. della Città ... dic' essere Chirurgo, d' età di anni ... circa, ut dixit, testis cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.*

Interr. che sà esso testimonio del omicidio, o scoppettata tirata in persona di TT., quando, dove, in che modo, dixit. La verità di quello sò io è, che per ordine di Us. mi sono condotto nel luogo C., o *nella casa ... assieme con Us., il Mag. Mastrodatti, altre persone, ed MM. similmente Chirurgo, ivi abbiamo trovato TT.*, o *un uomo, che ho inteso si faceva chiamare . . . della Terra . . . giacente a terra morto*, o *in letto, ed avendo riconosciuta la sua persona spogliata, ho ritrovato, e visto, che detto TT. tiene una ferita in petto*, o *altro luogo, e passa alla*

la parte di dietro al luogo ... con apertura di carne, ed effusione di sangue, quale ferita a mio giudizio apparisce essere stata fatta con botta di palla di piombo, tirata con scoppettata, per essere contundente, e perforante, tonda, e negra, con segni di bruggiato, e per detta ferità, per essere mortale, giudico, come pratico, che sia morto.

Interr. de contestibus: dixit quanto ho deposto io, lo puole deponere PP. Chirurgo, si sottoscrive, e firma dal Gov., e Mast.

§. 81. Nella medesima maniera si esamina l' altro Chirurgo, o Pratico in Chirurgia, che ha fatto la istess' osservazione.

§. 82. Se la palla non ferisce, ma perfora i vestimenti, dev' il Perito deporre nell' ingenere: *che per ordine della Corte avendo riconosciuto il mantello, gippone, camicia, o altro vestimento, che portava TT., ritrovo, e veggo nel mantello ... nella parte destra, o in altra parte uno, o più forami, o pertuggi, che a mio giudizio sembrano caggionate di fresco da colpo di scoppetta con palla di piombo, per essere rotondi, e con segni di bruggiamento.*

§. 83. Percotendo la palla nella tavola, o nel muro, o in altro luogo di fabbrica, nel primo caso deve deporre il Perito; *che ha riconosciuto una porta, o tavola, posta nel luogo ... bottega ... ed aver ritrovato, e veduto tanti palmi sopra della terra un pertuggio di parte a parte fatto di fresco, ed a suo giudizio, perchè pratico, apparisce fatto con colpo di scoppetta, e di palla di piombo.*

Nel secondo caso: *che il Perito avendo fatto diligenza, trovò, e vidde alla faccia del tal muro, tanti palmi sopra terra un pertuggio di capacità di una palla di piombo, caggionato a colpo di scoppetta penetrante, di recente fatto*, o *che tale pertuggio a suo giudizio sia stato*

fatto a colpo di palla di piombo, cacciata fuori dalla scoppetta, essendo rotondo, come sogliono caggionare le palle di piombo sparate.

§. 84. E nel caso si trovasse la palla nel pertuggio dirà: *che avendo fatto diligenza nel detto pertuggio, vidde, che da quello fu cacciata una palla di piombo di scoppetta, compressa pel colpo dato in detto muro*, e così dell' Albore &c.

§. 85. Se finalmente si osservasse strisciatura nel muro, terra, o altra parte, deve dire: *d' aver ritrovato nella faccia di tal muro ... terra ... una strisciatura di pietra, calce, o di terra, fatta di fresco, e stima essere stata causata con colpo di palla di piombo, cacciata dalla scoppetta; perchè evidentemente si conosce essere vestigio, fatto con detta palla di piombo, cacciata dallo scoppio*, conchiudendo come sopra.

Del Delitto ingenere dell' omicidio commesso con armi di ferro, solamente taglienti.

§. 86. SE l' omicidio accade con armi di ferro tagliente, come sciabla, coltello, accetta, coltellaccio, o altro simile stromento, la formola per la ricognizione in genere è la seguente.

Die ... mensis ann. ... & coram Domino Gub. & Jud.

TT. di questa terra ... dice essere Chirurgo d' età d' anni ... circa, ut dixit, cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.

Interrogatus, che sà esso Testimonio dell' omicidio commesso in persona di NN. di questa Terra di ... quando, dove, in che modo, e con che armi, dixit: Signore, la verità è questa, come jeri giorno di Lunedì 15. *del*

cor-

corrente mese ... ed anno ... &c., ebbi ordine da questa Corte di portarmi in casa di NN. di questa terra di ... mia patria, ed io essendovi andato (che poteano essere verso l'ore ...) ivi ritrovai Us. con questo Mastrodatti, e poco dopo venne anche ivi PP., pratico in Chirurgia, ed essendovi, come viddi, in detta casa disteso là in terra, morto ucciso il detto NN., avendo Us. fatto spogliare il cadavere del medesimo, ordinò tanto a me, quanto al detto pratico in Chirurgia PP., che avessimo riconosciuto detto cadavere già denudato; ed avendo io, e detto TT. *ubbidito a dett' ordine, vidimo, comè vidi, che detto cadavere teneva due ferite una sopra la fronte, e propriamente nella sutura coronale, con incisione della carne, e dell' osso, ed effusione di sangue, larga quanto è largo un filo di spago* (o quanto sarà) *e lunga circa ... ed avendola tastata col tasto di ferro, atto a tastar ferite, vidimo, come vidi, che detta ferita era penetrante sino al cerebro; e l' altra ferita era sopra la spalla sinistra del detto cadavere, con incisione di carne, ed effusione di sangue, anche larga, e lunga, come era l' altra ferita, ed avendola tastata col detto tasto vidimo, come vidi, ch' era poco penetrante, e perciò stimammo, come stimai, e stimo, che la detta ferita sopra il braccio sinistro era leggiera, ma quella in testa, che ho descritta, perchè penetrava sino al cerebro, essendo perciò di sua natura mortale, fummo di parere io, e detto PP., come stimo, che per detta ferita in testa se ne sia il detto NN. morto, e che le dette ferite erano state fatte di fresco, perchè il sangue, ch' era uscito, ed anche usciva nell' atto del testare era del suo natural colore rosso: e che siano state causate da colpi di stromento di ferro tagliente, come sciabla, coltella, o altro simile. E verso l' ore ... di jeri medesimo essendo io vicino di casa, dove feci detta ricognizione, viddi, che il detto cadavere fu portato processionalmente a*

se-

sepellire nella Chiesa B. di questa mia patria. E questa è la verità: de causa scientiæ, loco, & tempore dixit, ut supra.

Interrogatus de contestibus: dixit il detto PP., che con me fece detta ricognizione, lo può anche deponere.

Io TT. ho deposto come sopra.

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

§. 87. Si è figurato, che gli stessi Periti avessero veduto portar' a sepellire il cadavere, perciò non si è detto di esaminarsi altri per la sepoltura; altramente si dovrebbero esaminare due testimonj per la sepoltura, come nella pag. 31. ...

§. 88. Se l' omicidio si è commesso con armi di ferro solamente pungenti; dopo l' introduzione, come sopra, si dirà: *Io, e detto PP. osservato avemo, conforme ho visto, osservato, e riconosciuto benissimo, che detto cadavere taneva una ferita con sangue nel suo fianco sinistro, la quale ferita era rotonda, e stretta, onde l'avemo stimata, come io l' ho stimata, e stimmo, fatta con istromento di ferro pungente, come sarebbe il puntarulo, suglia grossa, alias suglione, o altro istromento simile, ed avendola tastata con un tasto di ferro, così io, che detto PP. avemo visto, conforme ho veduto, ed osservato benissimo, che la detta ferita penetrava dentro la cassa del corpo, e che perciò avendo guastato le parti vitali del detto NN. sia stata mortale la detta ferita, ed abbia causata la morte al medesimo, e l' avemo stimata fatta di fresco ... conchiudendo come sopra.*

§. 89. Se lo stromento è stato contundente, si dirà ... *abbiamo veduto, come ho veduto, che il cadavere sudetto tiene quattro ferite con contusioni, e lividure intorno, cioè una nella sommità della testa, con frattura della carne, e dell' osso, ed effusione di sangue, larga circa ... lunga circa ... un' altra ... ma che la detta ferita in testa*

per

per essere di sua natura mortale abbia subito causata la morte a detto NN., e parimente avemo stimato, come stimo, che tutte le dette ferite siano state fatte di fresco, perchè il sangue uscito, e che usciva nel tastarle era senza nessun principio di corruzzione, e che siano state fatte, e causate con colpi di stromento, o di stromenti contundenti, cioè ammaccanti. E questo lo so, e depongono come Dottor Chirurgo, ed esperto in somiglianti ricognizioni: ed è la verità: de causa scientiæ ...

Della Pruova in genere dell' omicidio con soffogazione, causata da stromento stringente.

§. 90. PEr la pruova dell' ingenere nell' omicidio seguito con suffogazione, farà la relazione il Perito in questo modo.

Die ... mens. ... ann. .. & coram Domino Gub., & Jud. &c.

NN. di questa Terra di ... dice essere Dottòr Chirurgo d' età d' anni ... circa, testis cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.

Interrogatus, che sà esso Testimonio dell' omicidio commesso in persona di PP. di questa ... quando, dove, in che modo, e con che stromento, dixit: Signore la verità è, che questa mattina giorno di Mercoledì 25. del corrente mese di Settembre 1792. verso le ore 15, io unitamente col Dottor Chirurgo TT. di questa ... mia patria, per ordine, e coll' assistenza di Us., ci siamo conferiti nella casa di CC. mio paesano, sita in questa sudetta Terra, nel luogo detto ... ed ivi giunti abbiamo ritrovato morto, e disteso sul letto, sistente in detta casa il sudetto TT., ed

ed avendo Us. fatto denudare interamente il dilui cadavere tanto io, quanto il Dottor Chirurgo, TT. anche per ordine, e coll' assistenza di Us., avemo osservato interamente detto cadavere, per investigare la causa della morte di detto CC., ed avemo visto, come io ho veduto, osservato, e riconosciuto benissimo, che detto cadavere non teneva alcuna ferita, ma teneva circolarmente intorno al suo collo, e gola una impressione con pressura della cute, e carne, e con lividura anco circolare vicino alla stessa pressura; ed avemo ancor visto, come io ho veduto ed osservato, che la lingua del detto cadavere era uscita fuor della bocca, e gli occhi erano sport' in fuori, e tutta la faccia stava illividita; Laonde io, e detto TT. siamo stati in parere, secondo le regole della nostra professione, come stimo, e son di parere, che la detta impressione sia stata fatta con qualche lacciuolo di seta, o canape, o altra simile cordella posta intorno al collo del detto TT., strinta con tal violenza, che facendo detta impressione, e pressura, siasi venuto a stringere talmente la gola, che non potendo più respirare, se ne sia morto così soffogato, e che per la stessa violenza siansi smossi, e sport' in fuori gl' occhi, e la lingua; la quale soffogazione appariva fatta di fresco, perchè non vi era alcun segno, o principio di veruna corruzzione. E questo io lo sò come Dottor Chirurgo, ed esperto in questa materia di ricognizione, ed è la verità. De causa scientiæ, loco, & tempore, dixit ut supra.

Interrogatus de contestibus, dixit: Quel che io ho deposto, lo può anche deporre il Dottor Chirurgo TT., che unitamente con me è venuto a far la detta ricognizione.

Io NN. ho deposto come sopra — TT. Gub. & Jud. T. A.

§. 91. Poi si scriverà il contesto, e si esaminaranno due Testimonj per la sepoltura del Cadavere, come di sopra pag. 31., se i Periti non ne parlaranno nella loro deposizione.

For-

Formola dell' Ingenere per l' omicidio con soffogazione nell' acqua.

Die ... coram ... NN. di questa Terra di ... dice essere Dottor Chirurgo, d' età d' anni .. circa, testis cum juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.

Interrogatus, se esso Testimonio abbia fatta qualche ricognizione, quando, dove, in che modo, e che cosa abbia riconosciuta, dixit: Signor Governatore, per ordine, e coll' assistenza di Us., io con PP. Maestro Barbiere; e pratico in Chirurgia di questa Terra di . . . mia patria; questa mattina giorno di Mercoledì 1. del corrente mese di Settembre, ed anno 1792, ci siamo conferiti nel fiume .. sito nelle pertinenze di questa Terra, e propriamente nelle riva di detto fiume, ove si dice... ed ivi avendo ritrovato morto RR. di questa sudetta Terra mio Paesano, da me ben conosciuto, tutto bagnato d' acqua, anco nelli suoi vestimenti interamente, ha fatto Us. spogliare, e denudare il cadavere di detto RR., con ordine tanto a me, quanto a detto PP., che avessimo osservato detto cadavere, per indagare la causa della morte dell' istesso RR. Ed avendolo così io, come detto PP. osservato, avemo visto, conforme ho veduto, e riconosciuto benissimo, che il cadavere sudetto esternamente non avea alcuna ferita, nè lesione, nè teneva veruno minimo segno di corruzzione, ma stava tutto gonfio, e bagnato; onde avemo stimato, come io stimo, e son di parere, che il sudetto RR. sia morto soffogato nell' acqua. E questo io lo sò, e depongo, come Dottor Chirurgo, e perito in simili cose. Ed è la verità: de causa scientiæ, loco, & tempore: dixit ut supra ... conchiudendo la deposizione, secondo le formole additate.

Formola della Relazione del Perito, quand' il Cadavere è stato sepolto per più giorni nell' acqua.

Die ... coram ...

N N. *di questa Città dice esser Dottor Chirurgo, di età d' anni .. circa, testis cum juramento interrogatus, & examinatus super præs. informat. & primo.*

Interrogatus, se esso Testimonia abbia fatta qualchè ricognizione, quando, dove, in che modo, e che cosa abbia riconosciuta, dixit: Signor Governatore poco prima, che poteano essere le ore ... di questo giorno ... mese ... anno... per ordine, e coll' assistenza di Us., io con PP. pratico in chirurgia di questa Città di ... essendoci conferiti nel luogo, ... ivi avemo ritrovato il cadavere d' un' uomo maschio, vestito colle tali vesti ... colli capelli di colore ... che mostrava esser d' età d' anni ... che da alcune persone della vicina Terra di ..., che erano presenti in detto luogo, ho inteso dire, ch' era loro paesano, e conoscente, e si chiamava, mentre viveva RR., ed avendo osservato tanto io, quanto detto PP., con essersi fatto prima spogliare a carne nuda, avemo visto, conforme ho veduto, che detto cadavere teneva la pelle assai morbida, e sfatta, e stava mancante, e manciato da pesci, o altre bestie, &c. nelli tali luoghi ... Onde non potea conoscersi, se ivi vi fossero stati prima segni di ferite; ed avemo stimato, come io giudico, e son di parere, che detto cadavere sia stato sepolto più giorni nell' acqua, ove sia stato gittato con qualche pietra legata nel collo, e poi quella sciolta, sia stato portato a galla dall' acqua istessa, attenti li detti segni, ed anco perchè se fosse stato o sotterrato, o nell' aria aper-

perta, si sarebbe corrotto; il che non avviene nell' acqua del mare, che per lo sale impedisce la corruzione, e mantiene la pelle morbida; e perchè anco il detto cadavere teneva nel collo una fune, in cui appariva esservi stata legata una pietra, che servì per farlo profondare; avemo anche giudicato secondo la nostra perizia, siccome son di parere, che il detto RR. sia stato d' alcuni giorni in quà ucciso, e poi profondato nel mare, acciò non si fosse trovato lo cadavere; benchè per detta causa di non essere intero detto cadavere, e per gl' altri descritti motivi non compariscono i segni, da' quali si conosca con quali armi, ed in che modo sia stato detto RR. ucciso. E questo io lo so, e depongo come Dottor Chirurgo, ed esperto in simili ricognizioni, ed è la verità. De causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus; dixit: Quel che hò deposto io, può anche deporlo detto PP., che con me ha fatto detta ricognizione: seguiranno le firme, come sopra.

§. 92 Se li Periti depongono di non conoscere la persona morta, si esaminano due Testimonj, che lo conoscevano, e la dimanda sarà così: *Interrogatus, se esso Testimonio abbia mai conosciuto RR. della Terra di.. e se sapesse che ne sia del medesimo*. Ed il Testimonio dovrà rispondere, d' averlo conosciuto, per essere stato suo paesano, e che nel giorno ... l' ha veduto morto nel luogo &c. e lo descriverà come stava, uniformandosi al detto de' Periti, senz' entrare però a quelle circostanze, che toccano particolarmente la perizia; e tali testimonianze sono anche di prova *in genere*, perchè non entrano a deporre cose, che scovrono il Reo, ma solo ad identificare, ed accertare la persona dell' ucciso, da Periti non conosciuto.

§. 93 Gli stessi, o due altri Testimonj, come sopra, si è detto, devono deporre della sepoltura.

Dell' Ingenere dell' incisione, e separazione della testa, o d' altri membri, dopo commesso l' omicidio.

§. 94 SE al cadavere dell' ucciso si fossero tagliate la testa, o braccia, o piedi, e si separino dal busto in tal caso è necessario, che quando si riconosce il cadavere da' Periti, si debba prima di ogni altra cosa situare nel proprio luogo del cadavere la sua testa, o altro membro reciso, affinche si identifichi, e si conosca la persona uccisa, ed indi si procederà all' Ingenere, come siegue.

Formola della deposizione del Perito nella ricognizione del troncamento, o separazione della testa, e braccia.

DOpo scritto il tempo, nome, e cognome del Perito; e dopo l' interrogatorio *in genere*, come si è detto per gli altri omicidj, si continuerà la deposizione così.

Io unitamente col Chirurgo NN., coll' intervento, e per ordine di Us. conferiteci nel luogo ... avemo ritrovato, come ho visto la persona, o cadavere d' un uomo (o donna) senza testa ne braccia, che apparivano tagliate di fresco, perche il sangue era del suo natural colore rosso. E circa passi ... distante della detta persona troncata, avemo anche trovato, come ho veduto una testa, e due braccia tagliate; ed avendole prese, e situate sul loro proprio luogo di detta persona, o sia cadavere, avemo visto, come ho veduto, e conosciuto, che la detta per-

sona, o cadavere era di MM. di questa terra . . . mio paesano, e conoscente per prima, e fattosi spogliare interamente detto cadavere, avemo parimente veduto, come io ho visto, osservato, e riconosciuto benissimo, che teneva tante ferite nelli tali luoghi: e poi si continuerà la deposizione, regolandosi secondo la formola data, per la prova *ingenere* dell' omicidio, commesso con armi taglienti.

Dell' Ingenere dell' omicidio coll' incendio del cadavere.

§. 95 L' Uccisore talvolta incendia il cadavere dell' ucciso, con l' idea di togliere la prova del suo delitto. Quindi accadendo l'anzidetto incendio, subito avutosane la notizia deve il Governatore col Mastrodatti, o il Subalterno solo, secondo le circostanze, portarsi nel luogo dell' incendio, con due testimonj, affinche si possano, esaminare per l' invenzione, e ceneri umane, sopra cui si fà successivamente l' osservazione da' Periti. Dovendo, per la prova *in genere*, sulle prime il Mastrodatti formare un atto, giusta la seguente formola.

For-

Formola dell' Atto per l' invenzione dell' ossa, e ceneri, rimaste nell' incendio del corpo umano.

Die ... mens. ... ann., & ordine Domini Gubernat. &c.

ATtesto io sottoscritto ordinario Mastrodatti della Corte di questa Terra di ..., qualmente questa mattina soprascritto giorno, essendosi verso l' ore ... per ordine, e coll' assistenza del sudetto Signor Governatore; e coll' intervento di MM., ed NN. di questa Terra, come Testimonii, fatto accesso da me nel luogo, o casa di tale di tale; ed essendovi ivi un forno, il medesimo per ordine del detto Sig. Governatore, essendosi fatto aprire dal Serviente di questa Corte, che anche vi è intervenuto, si sono dentro di detto forno ritrovati molti pezzi d'ossa umane, parte grandi, e parte piccoli, con quantità di ceneri, sentendosi frattanto una puzza, come se si fosse bruciata carne dentro di detto forno. Ed avendo detto Signor Governatore in presenza di detti Testimonii, fatto pigliare dette ossa, e ceneri dal detto Servente, e fattele riponere dentro in un canestro, l' ha fatte portare nella casa di detta Corte, per farle riconoscere da' Periti; onde per ordine di detto Sign. Governatore ho fatto il presente atto, ed in fede &c.

TT. Mastrodatti fo fede come sopra.

For-

Formola della Deposizione del Testimonio d' invenzione di dette ossa, e ceneri.

Die ... NN. &c. dice essere ... di anni ... testis cum juramento &c.

INterrogatus, se esso Testimonio fosse stato presente all' invenzione di qualche cosa, quando, dove, in che modo, e che cosa siasi ritrovata, dixit: questa mattina ... verso l' ore ... io con MM. mio paesano, per ordine, e coll' assistenza di US., del Mastrodatti, e del Serviente di questa Corte, siamo andati nella casa di tale, e tale, anche mio paesano, sita in questa Terra di ... mia patria; nella quale casa essendovi un forno chiuso colle sue solite tavole (o con altra chiusura) ed avendolo fatto aprire dal Servente, si è intesa, come ho inteso una puzza di carne bruciata, ed avemo visto, come ho veduto, che dentro detto forno vi stavano molti pezzi di ossa, e quantità di ceneri, e si conosceva, che ivi era stato appicciato fuoca, e bruciato qualche corpo: Ed avendo Us. fatto ripigliare dal detto Servente le dette ossa, e ceneri, e fattele riporre dentro un canestro, avemo veduto, come ho visto, che alcuni pezzi grandi di dette ossa parevano essere, chi di piede, chi ci braccio, e chi di capo umano; ed avendo io inteso dire publicamente dalle genti, e fra le genti di questa Città, che sia stato commesso omicidio in persona di FF., anche mio Paesano, e che il suo cadavere si sia posto a bruciare, acciò non si fosse scoverto questo delitto; perciò ho creduto come credo, che dette ossa facilmente siano dal cadavere di detto FF. ucciso, come sopra. Quali sudette ossa, e ceneri sono l' istessi, che al presente mi si mostrano, ed io vedo dentro detto canestro. Ed è la verità. De causa scientiæ &c.

In-

Interrogatus de contestibus, dixit &c. = Signum Crucis &c.

T. Gub. = T. Act. = Poi si scriverà il contesto.

Formola della Deposizione del Perito per la ricognizione dell' ossa, e ceneri del cadavere incendiato.

Die ... NN. di questa Terra di ... dice essere Chirurgo, d' età d' anni ... circa ... Testis cum juramento &c.

INterrogatus, se esso Testimonio abbia fatta qualche ricognizione, quando, dove, in che modo, e che cosa abbia riconosciuta, dixit: Signore, poco fa, che potean essere circa le ore ..., io col Dottor Chirurgo MM. per ordine, ed in presenza di Us., in questa casa di sua residenza, avemo riconosciuto dentro un canestro molti pezzi di ossa, parte grandi, e parte piccoli, anche con quantità di cenere, ed avemo veduto, come ho visto, e riconosciuto, che uno di detti pezzi grandi di esse è di braccio umano; due altri sono di piede umano, ed un' altro di testa umana. Quali pezzi d' ossa, dalle loro estremità si conosce, come avemo veduto, ed io ho conosciuto, che sono rimasti da corpo umano bruciato, ed avendo osservato le dette ceneri avemo veduto, come io anche ho veduto, ed osservato, che parte è di legna, e parte di corpo umano, perchè più bianca dell'altre ceneri. E questo io lo sò, come Chirurgo, e Perito in somiglianti osservazioni. Ed è la verità. De causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus, dixit: il detto Chirurgo MM. lo può deponere. = Io NN. ho deposto come sopra.

T. Gub. & Jud. = T. Act.

In-

Indi si scriverà il contesto, come nell' altre perizie.

§. 96. In luogo dell' interrogatorio, come sopra dato al Perito, sarebbe migliore farsi così.

Mostrati ad esso Testimonio molti pezzi di ossa, con quantità di ceneri; gli stessi, che si sono ritrovati questa mattina dentro il forno della casa di **FF.**, *si è detto ad esso Testimonio, che come Dottor Chirurgo veda, ed osservi dette ossa, e ceneri, e dica di che qualità siano; e da esso Testimonio visti, osservati, e riconosciuti detti pezzi di ossa, e ceneri dixit* (regolandosi come sopra).

Formola della Deposizione in genere per via di congetture,

Die, & coram ... NN. di questa Terra di ... dice essere ... d' anni ... Testis cum juramento &c.

INterrogatus, se esso Testimonio conosce FF. di questa Terra di ..., da quanto tempo, e con che occasione, e conoscendolo, se sà, che ne sia presentemente di lui, o dove si trovi, dixit: Signore io conosco molto bene FF., per essere di questa Terra di ... mia patria, e coll' occasione d' abitare io da molto tempo vicino alla sua casa, sita in questa sudetta Terra nel luogo detto ... sono stato solito vederlo giornalmente, così in questa Terra, come in detta sua casa, quando usciva, e quando si ritirava in essa; ma saranno circa giorni ... a questa parte, da che io, contro il solito, non l' ho più veduto, e per quel che ho inteso dire dalle genti del mio convicinato, che non si è più visto, nè in questa Terra, nè in detta sua casa il detto FF., il che ha dato meraviglia ad ognuno, perchè non era uomo solito di fare viaggi lunghi, e si sa-

rebbe subito saputo dalla gente di sua casa, se fosse partito da questa Terra; ed essendo passato più d'un giorno, da che cominciò a mancare detto FF., come sopra, intesi dire pubblicamente dalle genti, e fra le genti di questa Terra, che detto FF. sia stato ucciso, e nascosto il suo cadavere in qualche parte, e dopo qualche altro giorno, e propriamente la mattina ... intesi dire pubblicamente dalle dette genti, che effettivamente detto FF. era stato ucciso, e che per non farsi appurare il delitto, si era posto il suo cadavere a bruciare dentro il forno di detta sua casa, ove da questa Corte si erano ritrovati alcuni pezzi di ossa, e ceneri. Onde io così credei, come credo, che sia la verità: perchè da detto tempo mai più non hò visto detto FF., e la detta fama publica è durata, e dura senza contradizione. Ed è la verità.

Interrogatus de contestibus, dixit ... &c.

Signum Crucis &c. = T. Gub. & Jud. = T. Act.

Della Prova dell' omicidio per la morte del ferito, morto frà li 40. giorni dal dì delle ferite.

§.97 SPesso accade, che il ferito non muoja sul colpo, ma dopo qualche tempo; e prima che passino 40 giorni, ed in tal caso la prima cosa, che dee farsi, si è di portarsi la Corte in casa del ferito, e ricevere con giuramento la sua deposizione, colla quale raccontarà il Ferito il fatto con tutta distinzione, e darà notizia de' Testimonj, che possono deporre per la verificazione de Feritore, potendosi regolare nella maniera che siegue.

For-

Formola della Deposizione del Ferito.

DIe ... in Terra ... & coram Domino Gubernatore, mediante accessu in domum subscripti ...

NN. d. ... Maestro ... d' anni ... ut dixit principalis &c., cum juramento interrogatus, & examinatus, & primo.

Interrogatus, come si trova esso principal deponente ferito, da chi, quando, dove, in che modo, con che armi, e per qual causa, dixit: Signore, poco prima, che potean essere circa l' ore ... di questo giorno ... del corrente ... ed anno ... stando io giocando alle carte al gioco del tre sette, unitamente con MM. SS. e TT. nel luogo .. sito in questa Terra ... è occorso, che avendo io giocato il tre di coppa, ed essendo caduto l' asso di coppa, che teneva detto TT., il medesimo si ha pigliato collera, e mi ha detto, che io avevo veduto, che lui teneva l' asso di coppa solo, e che perciò io avevo giocato il tre: e perchè ciò non era vero, gli ho risposto, che egli aveva abbagliato, perchè io avevo giocato il tre, per regola di gioco, e non avevo veduto le carte sue, come esso supponeva. Al che il detto TT. più alterato mi ha detto, che io aveva prima veduto furbescamente le sue carte, e che io era furbo, e briccone, ed io avendogli risposto, che era egli un truffajolo, che voleva armar liti, quando perdeva, perchè non voleva pagare, il detto TT. in un subito ha posto la sua destra mano alla sacca destra de suoi calzoni, e cavando fuori un coltello di ferro, fatto a fronda d' oliva, con quello mi ha tirato un colpo di punta, col quale mi ha fatto una ferita, che tengo in petto, e poi se n' è fuggito. E così passa detto fatto, ed è la verità.

E dettogli, se prima di detto fatto, tra esso deponente, e detto TT. vi fosse stata altra causa di odio, dixit: non Signore.

E dettogli, se di dette cose ne fa querela, dixit: si Signore.

E dettogli chi può deporre le cose sudette, dixit: questo fatto si può deporre da MM. SS. ed altri = Signum Crucis. = T. Gub. & Jud. = T. Act.

§. 98 Nell' atto stesso si fa subito riconoscere la ferita da Periti; i quali far ne devono la deposizione.

Formola della Deposizione del Perito per la ricognizione delle ferite gravi, prima di avvenir la morte.

Die ... mens. ... anni ... in Terra ... & coram

Domino Gubern. ...

P. P. *Dottor Chirurgo di detta Terra, d' età d'anni .. circa, ut dixit, testis cum juramento &c.*

Interrogatus, che sà esso Testimonio della ferita commessa in persona di NN. di questa Terra; quando, dove, in che modo, e con che armi, dixit: Signore, poco prima, verso l' ore ... di questo giorno ... del corrente mese ... ed anno ... per ordine, e coll' assistenza di Us., io, ed il Dottor Chirurgo FF. mio paesano abbiam' osservato a carne nuda la persona di NN., anche mio paesano, sopra il letto sistente nella sua casa, sita in questa sudetta Terra, nel luogo detto ... ed abbiam osservato, come ho visto, osservato, e riconosciuto benissimo, che detto NN. tiene una ferita nel suo petto, e propriamente ... con incisione di carne, ed effusione di sangue fresco, come chiaramente si conosce, ed avendola tastata io, e detto FF., uno dopo l' altro col tasto di ferro, atto a tastar ferite, abbiam osservato, come ho veduto, che detta ferita è penetrante verso

lo

la cavità del petto, onde facilmente si han potut' offendere le parti vitali di detta NN., e perciò abbiamo giudicato, come giudico, e son di parere, che detta ferita sia pericolosa di morte, e che sia stata causata con colpo di stromento di ferro pungente, e tagliente, come coltello a fronda d' uliva, o altro stromento simile. E questo io lo sò, e depongo, come Dottor Chirurgo, ed Esperto in similì osservazioni, ed è la verità. De causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus, dixit: detto Dottor Chirurgo può deporlo.

Io Dottor Chirurgo PP. ho deposto come sopra.

T. Gub. & Jud. — T. Act.

§. 99 Se la ferita fosse stata mortale, ed il ferito morisse nella notte, o nel giorno seguente a quello della ferita, in tal caso devono di nuovo esaminarsi gli stessi Periti, che hanno riconosciuta, e ne formano la deposizione.

Formola della Deposizione del Perito per la morte avvenuta dopo la ferita riconosciuta.

Die ... &c. ... PP. ... Testis cum juramento ... &c. ..

INterrogatus, che sà esso Testimonio della morte avvenuta in persona di NN. di questa Terra di.. quando, dove, perchè, ed in che modo, dixit: Signore, l' altro giorno 15. del corrente mese di Settembre corrente anno 1792, verso l' ore 16., io col Dottor Chirurgo TT. mio paesano, per ordine, e coll' assistenza di Us., osservammo a carne nuda la persona di NN. di questa Terra nella sua casa, sita nel luogo ... sopra il suo letto, e viddimo, anche per mezzo del tasto, che il medesimo NN. teneva una ferita mortale nel suo petto, secondo dissi nella

la deposizione, che feci avanti di Us. con giuramento in detto giorno, in cui feci detta ricognizione; dopo la quale io, e detto Dottor Chirurgo FF. vi applicammo in detta ferita, per fine di guarirla gli opportuni medicamenti, come anche li continuammo jeri, con ogni dovuta esattezza, e vigilanza; ma perchè detta ferita era mortale, come ho detto, per causa di quella il detto NN. se n' è morto nella prossima passata notte, come io questa mattina giorno di .. del detto mese ... l' ho veduto morto, e disteso sopra detto letto in detta sua casa, ove sono andato, per vedere, se ancora vivea, e per applicarc' in tal caso gli ulteriori medicamenti, e quest' oggi ... ho veduto portar a sepellire il suo cadavere processionalmente nella Chiesa ... ed e la verità. De causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus, dixit: detto Dottor Chirurgo può deporlo.

Io Dottor Chirurgo PP. ho deposto, come sopra.

T. Gub. & Jud. = T. Act.

§. 100 Quando il ferito per qualche mortal ferita se ne muoja dopo qualche giorno, bisogna nuovamente esaminars' i Periti, locche è benanche pure necessario, se la ferita non siasi giudicata mortale; ma soltanto pericolosa di vita, ed il ferito sia morto dopo molti giorni, prima però, che passassero i 40 giorni, da che seguì la ferita: se poi passata qualche ora dopo fattasi la deposizione dalli Periti, se ne morisse il ferito, pure si devono essi nuovamente esaminare sopra la morte avvenuta; perchè la prima ricognizione fu fatta per la ferita, e non per la morte, che è di poi seguita: *Pramm. 27. §. 35. de Off. Magistr. Justi.*

§. 101 Se il Ferito morisse pria che abbiano i Periti fatta la deposizione della ricognizione della ferita, in tal caso basta una sola deposizione, nella quale però dicano, così la ricognizione fatta della ferita, co-

me

me la morte indi seguita; e per quest' effetto deve la Corte, subito, che sarà seguita la morte, mandar' i medesimi Periti a vedere il morto, acciocche poi nelle diloro deposizioni, dopo d' aver fatta la ricognizione della ferita mortale, depongano aver inteso dire, che il ferito se n' era morto, e che andati a vederlo, lo viddero effettivamente morto, e giudicarono essere avvenuta la morte per causa della ferita, che era mortale, nella maniera, che nella loro stessa deposizione lo descriveranno.

§. 102 Deve la Corte nel caso di ferite non mortali, ma solamente pericolose di morte, e dopo molti giorni avvenga la morte, pratticare ogni diligenza, se il ferito sia morto per mala cura, o disordine di cibo, o altro, o per le ferite; onde sia la morte avvenuta per colpa del ferito, e non del feritore: e perciò la Corte è obbligata, in caso di ferite pericolose, di farle riconoscere da buoni Periti, e servirsi anche di Medici de' convicini Paesi, se ve ne fossero, con mandar ogni giorno il Mastrodatti a visitare il ferito medesimo; affinche non si usi negligenza, o colpa per parte del ferito, o gente di sua casa, con avertirli di non permettergli disordine nel cibo, o altro.

Il titolo, o sia rubbrica del Processo sarà.

Paludi — 1792. — *De lethali vulnere ictu cultri ferrei, vulgo dicti* a fronda d' oliva, *commisso in personam NN., & morte inde sequuta, ut intus.*

Se la ferita fosse solo pericolosa, si dirà — *De gravi vulnere, & deinde morte &c.*

Del-

Della Prova dell' omicidio commesso colla dieta.

§. 103 SI commette l'omicidio colla dieta, cioè colla privazione del cibo: e si suole per questo effetto rinchiudere la persona, che si vuol far morire di fame in qualche nascosto Carcere privato, o altro luogo occulto.

§. 104 Avvenendo un tal barbaro omicidio (che gli Scrittori stimano raro) per l' *Ingenere* si deve far osservare il cadavere denudato da' Periti, e poi dalli medesimi aprire, e trovando, che le fibre del suo stomaco siano più del solito corrugate, cioè quasi piegate una sopra l'altra, e ciò per mancanza di succhi, deporranno: *che avendo osservato a carne nuda il cadavere in primo luogo esteriormente, non vi abbiano trovato ne ferite, ne lividura, ne altro segno: e che indi avendo tagliato, ed aperto il cadavere; e particolarmente nel suo stomaco abbiano ritrovato ivi le fibre molto corrugate, la quale corrugazione giudicheranno avvenuta dalla mancanza del cibo per molti giorni, onde essendo perciò mancati i succhi nutrimentosi siasi causata la morte ..* rimettendosi l'Autore a quel tanto potranno deponere e giudicare i Periti.

Questa è la sostanza della deposizione in genere ma l' interrogatorio alli Periti si farà così: *Se esso Testimonio abbia fatta qualche ricognizione di cadavere, quando, dove in che modo, per ordine di chi, e di chi era detto cadavere*, o pure si dirà, *che sa esso testimonio dell' omicidio in persona di NN. da chi, quando, dove, ed in che modo, dixit ...*

Il titolo, o rubbrica del processo sarà. *De homici-*

cidio cum cibi privatione, commisso in personam NN. hujus Terræ &c. ut intus, contro ...

§. 105 Si è più volte accennato, che col Dispaccio delli 29. Ottobre 1791. la M. del Sovrano ha comandato, che le Corti Baronali nelli rincontri d'omicidio non solamente debbono riferire alla G.C., o alle Udienze, ma dippiù abbiano a nome delle medesime assicurare, e compilare la prova generica del delitto, e sentire l'offeso, quando si può, con ricevere la giurata deposizione, e raccogliere dalla sua bocca i lumi, e le notizie del fatto, per la pruova specifica; e perciò dopo d'essersi trascritte varie formole d'*ingenere* per gli omicidj, si darà quella della Relazione, che deve in seguito fare la Corte alla Regia Udienza provinciale, e degli atti preamboli alla medesima.

§. 106. Compilata la prova generica dell'omicidio, dee subito la Corte mandare alla Regia Udienza Provinciale la notizia dell'omicidio commesso, spedendo l'ordine all'Università del luogo, e per essa agli attuali Amministratori, per il Corriere nella seguente maniera.

Magnifici Sindaco, ed Eletti, ed ogn' altro a chi spetta in solido dell' Università di questa Terra di ..., vi significamo, qualmente dovendo questa Corte per esecuzione degl' ordini Reali dar subito notizia con una Relazione alla Regia Udienza di questa Provincia dell' omicidio commesso in persona di ... di questa sudetta Terra, perciò col presente vi dicemo, ed ordiniamo, che subito dopo la notificazione di questo dobbiate darci gratis un Corriere pratico, è puntuale per cui possiam mandare detta Relazione, e ricevere la risposta. Così eseguirete, sotto pena di once d' ora venticinque per ciascuno Curiæ Coadjutori &c., da pagarsi tal pena da voi a proprio vostro danno, e non dell' Università. Il presente ritorni a noi coll' at-

to della notificazione . . . 28. Settembre = TT. Gov. e Giud. = T. Mastrod.

Citandi sunt v3.

P. NN. Sindaco.

P. GG. Eletto.

P. CC. Eletto.

Il Mastsodatti notificarà detto ordine alli Regimentarj, e ne farà la relata così.

Eodem retroscripto die &c. Per me &c., fuit praesens ordo notificatus suprascriptis magnificis Administratoribus, personaliter habitis, prout sunt signati, & ad fidem &c. = T. Act.

Indi si mandarà alla Regia Udienza, colla direzione al Preside la Relazione.

Formola della Relazione.

Illustrissimo Signor mio Padrone Colendissimo.

Questa mattina 28. del corrente mese di ..., si è ritrovato nella piazza di questa Terra morto ucciso con colpo di Scoppetta NN. di questa itessa Terra. Io subito ho fatto riconoscere il suo cadavere, che teneva due ferite fatte con palle, una cioè nel petto, penetrante nella cavità del medesimo, l' altra nella gola, che da parte a parte avendo penetrato, fece la sua uscita nella nuca del collo. Ho ricevuto con tutta celerità la deposizione de' Periti, e quella per la sepoltura del cadavere, avendo stimato essere della mia obbligazione il non tardar punto a parteciparle il delitto sudetto, mentre resto facendole divotissima riverenza.

Di V. S. Illustrissima = Paludi 28. Settembre 1792.

Signor NN. Preside, e Governator generale dell' armi

di

di questa Provincia = Umilissimo , e divotiss. servit. =
PP. Governatore , e Giudice della Terra . . .

§. 107. Di questa Relazione si ha da far copia, e si pone nella prova *ingenere* , e venuta che sarà la risposta del Preside , si cucirà originalmente nel processo dopo l' anzidetta copia.

Dell' Ingenere dello Stupro.

§. 108. LE querele di Stupro si sono abolito; ma e rimasta però la facoltà di querelare , e procedersi per gli stupri commessi con violenza , a tenore della Pram. de' 12. Febrajo 1779 , che a suo luogo si trascriverà ; onde per potersi con appuratezza procedere alla verificazione di simile delitto; è necessario dopo la querela della parte , o di chi ha dritto di querelare, ricevere sulle prime la deposizione della principale offesa , ed indi passare alla perizia , o sia alla cognizione del delitto *ingenere* .

Formola della Deposizione della Donna stuprata.

DIe ... men. ann. ... in Terra ... examinata fuit AA. ejusdem Terræ , etatis suæ annorum ... circiter ut dixit , principalis offensa , vocata , ac citata: cui dalato juramento veritatis dicendæ , tactis scripturis ...

Interrogata che persona ella sia , Vergine , Maritata, o Vedova , dixit . = Signore non sono stata mai maritata , ne Vergine .

Interrogata : Giacchè non è maritata ; ne vergine ; dica la verità da chi sia stata desflororata , dove , in che maniera , quando &c., dixit : Signore , mentre il giorno ...

io andavo al giardino nel luogo ... ivi fui assallita da FF. con un coltello nelle mani, in committiva di MM. RR. armati di scoppio, quale mi diede di mano, trasportandomi poco distante dove erano i suoi compagni, sotto un albero di Fichi: proiciendo super terram, & extollendi mihi per vim vestes, sua manu posuit suum virile membrum, seu c. intra meam naturam, seu f., & pluries refricando, sensii intra dictam naturam meam spargere suum semen, seu sperma (si è posta in latino, per onestà) *uti aquam calidam, e poi s' alzò, ed avendo dato una voce alli compagni, se ne andò verso il luogo ..., ed io restai, piangente, e gridando.*

Interrogata chi mai puol deponere sù tale stupro; dixit = Sù di questo fatto ne può deponer PP., che alle mia grida venne, e vidde che FF. poco distante da me se ne andava; e ne può deponere anche TT., che pochi giorni prima vidde FF. ... girare la mia casa.

Interrogata, se delle predette cose n' espone querela Criminale, dixit ... Signorsì, che ne espongo querela Criminale contro FF. .., che sia castigato secondo le leggi, ed in conseguenza, o a dotarmi, o pigliarmi per sposa, acciò mi risarcisca la riputazione, e verginità, che mi ha tolto.

Interrogata de contestibus, dixit: ne possono deponere RR., BB. &c. ut supra.

Segno di Croce di AA. che depone, e querela come sopra.

§. 109. Ricevuta la deposizione della Principale, subito deve il Governatore fare ordine alle Mammane d' andare a riconoscere l' offesa.

Formola dell' Ordine alle Mammane.

NN. Baro: Princeps ... Dux &c.
T. de T. Governat. e Giudice.

ESsendoci pervenuto a notizia, che AA. vergine in capillis sia stata stuprata, siccome dalla querela, presso questa Corte, perciò ordiniamo a H.H. Osterici, che sotto pena d' once d' oro 25. Curiæ &c., si portino a riconoscere la medesima, per indi informare Noi, e la nostra Corte, tanto eseguino &c. Paludi 2. Giugno 1792. = T. Gov. e Giud. = T. Mastrodatti.

Si notificano dal Serviente le Mammane, ed indi si farà la relata, come nella pag. 26. ...

§. 110. Il più delle volte le Mammane sogliano formare fedi giurate, ma è più proprio stenderne le deposizioni nella seguente maniera.

Formola della Deposizione delle Mammane.

DIe ... m. ... a. ... &c. coram domino Gub. & Judice.

NN. di questa Terra dice essere Mammana di età di anni ... circiter, ut dixit, cum juramento examinata &c.

Interrogata, cosa sà dello stupro commesso in persona di AA. di questa Terra, quando, dove in che modo ... &c. dixit = Signore. Io per ordine di Us. sono andata ajeri nella casa di ... a riconoscere la persona di AA., che è stata stimata sempre Vergine in capillis, ed avendola riconosciuta nella parte anteriore del suo corpo, e proprio nelle sue parti pudende, seu f., l' ho ritrovata tutta aper-

ta, e dilatata con frattura di tutti li pannicoli, e rughe, una con effusione di sangue, del quale ne è stata intinta la cammiscia, o vero, *dilatata di tutti li pannicoli, e rughe, che da un pezzo pare essere stata stuprata in modo, che non vi si è trovato intoppo alcuno, ne risistenza alcuna, anzi con molta ampiezza, sicchè appare essere stata deflorata da membro virile, seu C., e questo da recenti, stante vi è osservato rossore in dette parti pudende con sangue nella cammiscia*, (se vi è dubbio di gravidanza dirà) *e dippiù avendo fatto diligenza nel vendre della detta A. l' ho ritrovato gonfio con moto della Creatura, tumefazione nelle mammelle, delle quali n' è uscito il latte, con tenere il volto matrato, ed appannato, dalli quali segni giudico, che sia detta A. gravida di tanti mesi circa* ... o pure : *ho ritrovato la parte anteriore tutta insanguinata, e dilatata la natura seu f., a tal segno, che appare essere partorita di fresco* : qui si devono notare tutte le circostanze d' aborto, corpicciolo morto, ed altre : &c.

Interrogata de contestibus, dixit : ne può deponere CC., colla quale assieme abbiamo fatto detta recognizione .... Signum Crucis &c.

T. Gub., e Jud. = *T. Mastrodatti*.

§. III. Per l' Ingenere dello stupro in una donna d' immatura età, cioè prima degl' anni dodici, tempo in cui si rende abile a contrarre matrimonio, oltre delle cose di sopra notate, si deve far estrarre dal Parroco Fede del Battesimo della stuprata, e mettersi nel Processo.

Dell'

Dell' Ingenere della Sodomia.

§. 112. NEl delitto della Sodomia si devono esaminar i Medici, o Chirurgi, se il delitto è tra uomo, ed uomo, se poi fosse tra uomo, e donna devonsi esaminare le Mammane, giusta le formole di sopra notate, dunque solamente si darà la metodo al Governatore, per la pruova generica. *Quod Periti in præsentiam talis Officialis recognoverunt, & observaverunt anum sev. C. . . . . TT., & in illo viderunt, & invenerunt fibras dilatatas, o fractas ex tali parte cum sanguine, o excoriatione, o rubore ex casu fricationis (quando est de recenti) cum aliis signis, sicut dictæ personæ expertæ dixerint, & concludere quantum potest, quod per dicta signa appareat evidenter fuisse dilatatas, seu fractas cum membro virili, alias C., & dicatur etiam de signis sanguineis, aut stercoris, aut seminis humani forsan reperti in subucula, seu cammiscia, ex parte retro patientis, aut ob alio modo, prout veritas facti se habet. Et postea examinabitur patiens ad finem, ut deponat factum, sicut se habuit, sed melius est, ut depositio dicti patientis præcedat ante cum querela, si fuit per vim &c., aut ad querelam ejus Patris, aut aliorum Parentum, & debet dicere in ejus depositione sensisse emissionem seminis intus anum; sicut aquam calidam. Et si adest fragantia debet etiam recognosci in membro virili agentis, ad finem videndi, si adhuc emergit semen, aut in subucula ex parte anteriori, si adest semen, aut sanguis, aut aliæ immunditiæ humanæ, asumptæ ex anu patientis in actu, & usu dicti vitii.*

Pro delicto mulierum inter se corrumpentium, idest quando inter se actum venereum faciunt exfricando, & se cor-

corrumpendo , non potest dari in genere nisi quando sunt virgines , & simul coeunt , non solum fricando , sed imponendo aliquod instrumentum materiale intus naturam , puta ligneum , vel vitreum : Clarus §. Fornicatio , vers. inter mulieres : Scialova Cap. III. n. 112. ; alias sufficit probatio circa factum principale .

Dell' Ingenere della falsità .

§. 113. IL Delitto di falsità puol commettersi in mille guise , e perciò si danno alcune notizie generali , mediante le quali si verrà a giorno del medesimo , per trarne *l' Ingenere* .

§. 114. Li requisiti della falsità , giusta la decisione d' Afflitto 404 , che concorrer devono nel delitto di falsità sono ; 1. il dolo , 2. la mutazione della verità , 3. il danno del terzo ; e mancando uno di questi , non si puole dire vera falsità. Concorrendo adunque li sopradetti requisiti deve porsi mano al Processo informativo con principiare dalla prova generica .

§. 115. Quante volte in un' Istromento , o altra scrittura apparisca viziatura , cancellatura , o rasura ; se ne deve prendere l' informazione , esaminandosi o due Mastrodatti , o due Notari , o due altre persone scribenti , ed intelligenti , stando la produzione della scrittura in luogo d' *ingenere* , tanto più , che osservandosi la rasura fatta nella carta al sole , come dice Moscatello , subito apparisce .

§. 116. Parimenti se nella rasura , o in altro luogo della scrittura vedesi fatta qualche aggiunzione , allora si prenderà l' informazione della parola , o lettera aggiunta , con esaminarsi due de' sudescritti Periti , i quali deponer devono : *d' aver riconosciuta la scrittura , ed enun-*

enunciar particolarmente quella de littera ad litteram, de syllaba, ad syllabam, de verbo ad verbum; e giungendo alla parola falsificata, diranno: *che queste tali parole, o lettere ... poste nel verso ... sono di diverso carattere: più fresche: o fatta da aliena mano.*

§. 117. Spesso succede, che si finga un nome per un'altro, o si aggiunge cosa alla vera firma, il delitto *ingenere* in questi casi si prova colla comparazione di altre scritture, o con altre sottoscrizioni, uguagliandole fra loro, quale comparizione devesi fare da due Notari maggiori di ogni eccezione, soggiungendosi, che la scrittura, colla quale deesi fare la comparazione sia certa, indubitata, e chiara, che non abbia bisogno di altra prova estrinseca, altramenti dovrebbesi verificare in Giudizio, e poi compararsi: *Paul. Rubin. resolut. pract.cap.* 31. *n.* 623. Qual comparazione devesi fare colla sopradetta scrittura, paragonandosi l'una all'altra, con tenersi present'i segni, le linee, e lettere formate nella scrittura vera, v. g., se lo scribente scrive il suo nome latino *Johannes*, coll' aspirazione *h*, e la scrittura sospetta non contiene l'aspirazione; ed in questo caso, si puol arguire la falsità: *Prato Respons. V. n.* 44., *e* 45.

§. 118. Si avverta, che nella prova generica del citato delitto, tanto la scrittura vera, quanto la scrittura viziata debbonsi inserire nella deposizione de' Periti, i quali devono deporre *di aver letta, e riconosciuta la scrittura, che incomincia ... e finisce ... e la dilei sottoscrizione, che detta* ... (notando tutte le parole) *e quelle ponderate di lettera a lettera, di sillaba, a sillaba, di parola, a parola, come anche la scrittura, che incomincia ... e finisce ... e la sua sottoscrizione, che detta ... quale sottoscrizione ponderata, e bene esaminata, è dissimile, e diversa dalla sottoscrizione posta nella scrittura*,

che incomincia .... e finisce .... perchè le lettere, che formano la parola ... sono di diversa lineatura dalle lettere ... che formano la parola della soscrizione, la quale trovasi nella scrittura; che incomincia ... e tutto perchè hanno letto, e riconosciuto come sopra,

§. 119. Nella ricognizione poi dell' altre scritture basta, che da' Periti si deponga della diversità del carattere; ed è molto a proposito, che essendov' il Principale, debba questi in primo luogo riconoscerla. *Farinac. quest.* 153. *n.* 209.

Dell' Ingenere del Furto, che lascia vestiggio.

§. 120. PRoponendo alcuno nella Corte querela di furto, bisogna prima d'ogni altro esaminars' il dirubato Querelante, il quale ha da raccontare minutamente il fatto, dar prezzo alle cose rubate, e nominar' i Testimonj, indi si farà l'ordine alli Periti, come a dire Ferrari, Mastri d'ascia, Fabricatori, Chiavettieri, ec., i quali, se altro non potranno deponere, che le sole fratture, o scassature, si dovranno esaminare due altri testimonj, che contestino d' avere antecedentemente veduto le robbe, che solevano stare nella casa del dirubato: che lo stesso sia persona veridica, e che non si sarebbe lamentato, se non fosse stato veramente rubato; deponendo ben' anche dell' immediato conquesto del Querelante; E nel caso questi Testimonj non potessero del conquesto deponere, se n' esamineranno altri.

Formola della Deposizione per la ricognizione dell' effratture.

DIe ... mens. ... anni ... in Terrà ... & coram Domino Gubernatore & Judice — TT. di questa Terra dice essere Maestro ... di anni ... circa, ut dixit, Testis cum juramento examinatus &c.

Int. cosa vede, ed osserva nella ricognizione di queste effratture, quando, dove, in che modo &c., dixit = Signore, essendo stato per ordine di US. condotto in casa di NN. al luogo ... insieme con US., ed il mag. Mastrodatti, ed MM. similmente Maestro ..., ed altri Testimonii, avemo ritrovato NN., e sua moglie colerici, ed afflitti, lamentandosi, che questa notte prossima passata erano entrati in detta casa alcuni ladri, e l' aveano rubato tutta la robba, che stava nella camera dentro un Baule, consistenti in vesti di seta, panni di lino, posate d' argento, ed altre robbe di valuta circa duc. ... e fatta diligenza per detta casa avemo ritrovata rotta, e scassata con violenza la cancella di legno del muro, che sta verso la strada, sei palmi sopra Terra di capacità tal e, che ci puole entrare, ed uscire un' uomo, per dove appare, che i ladri siano entrati dentro il magazino sottano, e da esso per una scala di legno siano saliti sopra la camera di detta casa, dove avemo riconosciuto anco detto baule scassato con violenza, con aver fatto leva al coperchio, e fatto saltare le fibbie, e commesso detto furto: come in fatti ho veduto, che in detto Baule non vi sono le robbe, nemmeno in detta camera, che vi solevano stare prima, ascendenti alla somma di circa ducati ... solendo io praticare in detta casa; per lo che, subito ho creduto di essere succeduto tale furto, stante detto NN. possedeva le

mentovate robbe , ed è persona di verità , che non dice una cosa per un' altra , ed in effetti se non fosse stato rubato , non se ne saria lamentato , questo è quanto posso deporre.

Interrogatus de causa scientiæ , & de loco , & tempore : dixit ut supra .

Interrogatus de Contestibus : dixit quello , che ho deposto io , lo può deponere Mastro FF. quì presente .

T. Gov. e Giud. = T. Mastrod.

Nella stessa maniera si esaminaranno gli altri Periti , *mutatis mutandis* .

Dell' Ingenere del Veleno .

§. 121. NEl rincontro del Veleno , si devono esaminare da' Medici le parti esterne del cadavere , che si vuol morto avvelenato , il quale essendo *de recenti* , cioè fra due ore , si osserverà tutto di color giallo ; ma passate due ore , quel giallo diverrà nero , o almeno livido , l' ugne totalmente nere , differenti dal livido , ed i capelli , e peli legermente tirati , se ne caderanno a manipol' intieri : in varie parti del corpo si osservano macule nere , e livide , specialmente nel dorso . Si deve avvertire che in ogni cadavere morto naturalmente , per tutta la spina del dorso si vede una tintura uguale di nero , pel sangue , che ivi al Moribondo è occorso , ma ne' Cadaveri degl' avvelenati le macule son dissuguali , e nere , o almeno livide : il cadavere tramanda gran fetore , ha la spuma ne' denti , e prima di morire ha preceduto il vomito , escoriazione , ed ardore nelle fauci , singulto , ardore di stomaco , e febre : quali sintomi sogliono cagionarsi dall' arsenico , sublimato , o d' altri veleni caldi .

§. 122.

§. 122. Negli avvelanati poi con veleni freddi suol' osservarsi pria di morire un torpore in tutto il corpo, sonnolenza, moti convulsivi, delirio malinconico, prorito continuo, ed acre nelle membra, difficoltà di respiro, gravezza di petto, tosse, sputo sanguinolento, abominio di cibi umidi, come pesce, ed altro; segni tutti che ne' veleni freddi soglionsi osservare, ed i Periti devono tenerli presenti, e darsene carichi nelle diloro deposizioni:.

Dell' Ingenere dell' Aborto.

§. 123. L'Aborto può commettersi, o per le pozioni interne date alla donna, o per cause estrinseche, come calci, pugni, bastonate, balli, salti, ec., o pure per la neve, zaffarano, o altre erbe applicate in qualche parte del corpo della medesima, o finalmente per la sagnia al piede ne' mesi spari: *Vivio decis.* 72. *n.* 1. *cum sequent.*

§. 124. Claro nel §. *final. vers. Abortum provocans* avvertisce, che per provarsi bene questo delitto devesi badare a diverse circostanze. 1. deve costare, e provarsi, che la donna, la quale si suppone abbortita, era gravida, e ciò puol sapersi dalle Mammane, che forse l'hanno veduta gravida, e doppo abbortita, e quanti mesi potea avere il feto, per sapersi se era animato: volendo molti Autori, che il feto maschio si rende animato doppo 40. giorni dalla concezione; ed il feminile doppo 80: *Ricc. part.* 1. *resolut.* 616. *Novar. nella decis. dal de Franchis* 592. 2. Che la pozione procurata, o composta sia stata di tanta efficacia, che abbia ucciso, e cacciato fuori nel 3., 4., o 5. mese il feto: e che questa tal pozione sia stata suf-

sufficiente a ciò fare; deponendo gli Esperti di credere fermamente, che per tal pozione sia seguito l'aborto; e sarebbe più a proposito, se si potessero avere le ricette, e le deposizioni de' Speziali. 3. Sortendo l'aborto per i colpi estrinsecamente tirati alla donna, dopo l'esame de' Periti, per la prova generica, si esaminaranno i Testimonj, che hanno veduto la donna bastonare da TT., descrivendo le bastonate in tale, e tal maniera, nella tale, e tale parte del corpo, con giudicare fermamente, che per tali colpi siasi ella abortita: 4. Potendosi aver'il Parto vivo, o morto, il corpo del delitto, o sia *ingenere*, costerà per la ricognizione ordinaria, che si farà da' Medici, o Mammane, deponendo, se il feto sia maturo, o immaturo, animato, o inanimato, morto per tal ferita, o soffocamento, per la violenza de' medicamenti, o per qualunque altra causa ... ec. con dare giudizio, che per tale ferita ... ec. sia il feto morto.

§. 125. Appurato tutto ciò si devono esaminar' i testimonj del vicinato, i quali depongono, che la donna B. appariva gravida, per i segni della tumefazione del ventre; che avea il vomito, ed altri sintomi di gravidanza, facendosi l'interrogatorio così: *Interrogatus, se esso testimonio sà, se in questa Terra .... &c. sia seguito qualche aborto, da chi, come, quando, e dove; dixit* ... Alli Periti, che riconoscono il feto: *Interrogatus, se esso testimonio ha fatta qualche ricognizione, dove, per ordine di chi, e chè ha riconosciuto, dixit* ... A testimonj presenti all'invenzione del feto sepellito, o gittato: *Interrogatus se esso Testimonio fosse stato presente in qualche invenzione, quando, dove, come, per ordine di chi, e che si è trovato.*

§. 126. Spesso accade, che alcune donne partoriscono segretamente, perchè non maritate, e per copri-

re

re la loro dissonestà, si fanno lecito uccidere il parto, e nasconderlo; venendo tutto ciò a notizia della Corte deve questa subito far riconoscere da' Periti il feto ucciso, con specificare le circostanze dell' omicidio, secondo le formole sopra notate.

§. 127. Trovandos' il feto sepolto in qualche luogo, o l'ossa, o ceneri, si deve fare l' accesso sulla faccia del luogo con testimonj, e Periti, tenendosi la metodo descritta per l' *ingenere* del cadavere brugiato pag. 45. *& seq.* . . . con provarsi ancor, che la Madre del fanciullo fu gravida col ventre gonfio fino al tempo del delitto, e che poi non si vide più il ventre gonfio, perchè avea partorito.

§. 128 Come il delitto d'aborto è molto frequente nelle Provincie, ha stimato l'Autore di avvertire, che quando la Corte avesse notizia segreta, che qualche Donna civile del Paese senza aver marito fosse gravida, e la gravidanza fosse avvenuta da uomo di qualità tale, che sarebbe impossibile, o difficilissimo di seguir il matrimonio, per cui potrebbesi temere un segreto aborto: in tal caso il Governatore con tutta prudenza, e segretezza deve appurare la gravidanza colle accennate circostanze, e trovando vera la notizia, ha da procurare, che si eviti l'aborto, con ricevere cautela per parte della Donna della sicurezza del parto.

§. 129. Stimando il Governatore, che non ostanti le descritte cautele possa palesarsi la gravidanza, e venire alla cognizione de' Congionti della Donna, per cui ne potrebbe essere uccisa, dee per mezzo del Confessore della Donna, o Parroco, o altro Ecclesiastico cordato far sentire alla stessa, che già il Governatore, benche con segretezza, ha avuta notizia della dilei gravidanza, onde gli mandasse una persona di lei con-

confidente a cautelare la Corte, acciocchè non segua l'aborto; che se poi ella non seguisse l'avviso, la Corte medesima prenderà altro più proprio mezzo, per evitarlo.

§. 130. Quantevolte la qualità del fatto sarà tale, che il Governatore ragionevolmente si confondesse nel trovare un mezzo opportuno, subito deve farne relazione alla Regia Udienza con tutta segretezza per un corriere, che si farà dare dall' Università, senza farne penetrare la caggione, avvertendo di rappresentare nella relazione distintamente la qualità del fatto, la qualità della Donna, e di chi particolarmente si ha timore, che potesse ucciderla, e chi l'ingravidò: con riferire ancora i passi, che esso Governatore avea penzato di dare, ed i mottivi, perchè non gli abbia dati; e così cerchi consiglio, e gli ordini della Regia Udienza, per quello che dovrà fare; e come la detta Udienza ordinerà, così metterà in esecuzione. Se la Regia Udienza in caso dubioso facesse qualche risposta, o equivoca, o non chiara; il Governatore nuovamente farà relazione, dandosi carico della prima, coll' inserta forma della risposta dell' Udienza, supplicandola togliergli la difficoltà, e così otterrà risposta chiara, ed operarà sicuramente, eseguendo gli ordini dell' Udienza medesima.

Il titolo del Processo, quando il fanciullo per non essere battezzato, non avesse nome, e sarà soffogato dalla madre, sarà così.

Paludi = 1792. = *De parricidio in Infantem, cum suffocatione, ut intus* = *contra* = *NN. Madre del sudetto fanciullo, di questa Terra di Paludi.*

Il titolo poi del Processo dell' aborto, quando sarà animato, si farà così: *De Abortu fœtus animati appensate commisso, ut intus.*

Dell'

Dell' Ingenere dell' asportazione dell' armi proibite.

§. 131. E Certissimo, che per lo delitto d'asportazione d'armi proibite, nello stesso tempo, che si fa la diligenza, e si trovano le armi, si carcera il Reo, ed è necessario, che oltre de' Birri, che si dicono capienti, debbonsi far' assistere nell' atto dell' invenzione dell' armature due testimonj, che diconsi estraguardia.

§. 132. Se il Coadjutor Fiscale nella Corte dicesse con istanza, che TT. vad' armato d' armature proibite, devesi dalla medesima interporre il decreto di *capiatur informatio*, con mandars' immediatamente i Birri a diligenziare la persona dell' accusato; o pure se la Ronda in tempo di notte ritrovasse qualche persona armata, o in qualunque altra maniera succedesse, sempre debbonsi sulle prime esaminare i Birri in terzo, non essendo essi testimonj interi, perchè addetti al servizio del Fisco, come rapporta *de Angelis de delict. cap.* 42. *n.* 4., inducendo solo presunzione, e per non essere principali chiamansi di terza specie, o come i Forensi, dicono, esaminati in terzo.

Formola della Deposizione dello Birro.

Die ... & coram Domino Gubernatore &— MM. di questa Terra dice essere Birro d' età d' anni ... circiter, ut dixit cum juramento delato in faciem, & præsentiam NN. hujus Terræ, principalis inquisiti, & carcerati, & in ejus absentiam sub eodem juramento in-

terrogatus, & examinatus super præsenti informatione, & primo.

Interrogatus, che sà della carcerazione di NN. di questa Terra &c., da chi, quando, dove, in che modo, per ordine di chi, e per qual causa, dixit: avendo avuto ordine dalla Corte nel giorno ... mese ed anno ... di fare la diligenza nella persona di NN., per vedere se portava armi proibite, e trovandole, l'avessi carcerato, ed andato unitamente con altri Birri, e PP. e QQ. Testimonii estraguardia nel luògo ... e trovato detto NN., dopo fermato e fatta diligenza sopra la sua persona; trovai nella sua sacca destra de' calzoni, o in altro luogo, che dee dirsi distintamente, *la tale armatura* descrivendola, ed in fine della deposizione conchiudere, *che detta armatura è la stessa, che gli si mostra, ed esso vede nuovamente, o riconosce sopra del tavolino, e che detto NN. e l'istesso in faccia del quale poco prima ho giurato*: si sottoscriva la deposizione, e si esaminano gli altri birri.

§. 133. Indi si esamineranno i Testimonj estraguardia, quali devono dire l'istessissimo de' Birri, con esaminarsi però come testimonj, parimenti col giuramento in presenza del Reo, nella seguente maniera.

Formola della deposizione del Testimonio estraguardia.

Die ... & coram Domino Gubernatore, & Judice &c. NN. di questa Terra, dice essere ... d'età d'anni ... circa, ut dixit: testis cum juramento delato in faciem & præsentiam NN. hujus Terræ principalis inquisiti, & carcerati, & in ejus absentiam sub eodem juramento interrogatus, & examinatus super præsenti informatione:

In-

Interrogatus che sa (come sopra) : *Interrogatus de causa scientiæ : dixit , ut supra .*

Interrog. de contestibus ; quel , che hò deposto io , lo puole deponere CC. DD. = Signum Crucis .

T. Gov. e Giud. = T: Mastrod.

§. 134. Esaminat' i Birri , e li Testimonj *extra-guardiam* , il Giudice prima di passare ad altro atto, deve far riconoscere l'armi da due Periti , per cui farà il decreto .

Die ... mens. ... anni ... Instante Curiæ Coadjutore ; fuit provisum , & decretum , quod talia arma , de quibus in actis , recognoscantur per NN. Peritos &c.

T. Gub. = T. Act.

§. 135. Qual decreto si deve notificare alli Periti destinati , o dal Serviente , o pure li chiamarà il Mastrodatti , formandone della chiamata un'atto nella seguente maniera .

De mandato Domini Gubernatoris hujus Terræ ... Ego infrascriptus Actuarius ... vocavi NN. & PP. Peritos , super qualitate armorum , ad recognoscendum arma , de quibus in actis = datum ut supra = TT. Actuarius .

Venut' i Periti , devono fare l'osservazione sopra la qualità dell'armi .

Formola dell' osservazione del Coltello.

NN. *di questa Terra dice essere Mastro Coltellaro , . . . Cacciatore , . . . Perito nella qualità delle armature d' età d' anni ... circa , ut dixit , testis cum juramento delato in faciem , & præsentiam NN hujus Terræ principalis inquisiti , & carcerati &c.*

Mostrato ad esso testimonio una armatura di Ferro con manico d'osso , lama . . . istessa ritrovata in persona

di ... ut ex antecedenti informatione , si è detto ad esso testimonio , che vedi , ed osservi bene la detta armatura , e come mastro coltellaro (o pratico di simile armature) dica che sorta d' armatura sia , e come si chiama . E per esso testimonio bene vista l' armatura sudetta dixit : Signore quest' armatura di ferro , che è con manico d' osso negro ritorto (o come sopra) *e lunga un terzo di palmo con la sua lama di ferro appontuta , e con li tagli ne' lati di detta lama , lunga però col detto suo manico un palmo avvantaggiato , siccome fu misurato con la mia mano , e si chiama coltello a fronda d' oliva , e questo io lo so come Mastro &c. ; ed è la verità* . Si sottoscrive ; contestando l' istesso l' altro Perito .

Oltre della descritta prova si deve in una carta bianca fare la forma dell' armatura trovata , eguale nella lunghezza , e nella larghezza al naturale , per quanto si può , e se l'armatura sudetta fosse più lunga del foglio di carta , se n' uniscono insieme tanti , che possono esserne capaci , e si conservi la detta armatura , anche per farsi riconoscere dal Reo , quando si esaminarà .

§. 136. Per la Prova *in specie* l' interrogatorio sarà : *che sa esso testimonio della carcerazione di NN. di questta Terra ... da chi , quando , dove , in che modo , e per qual causa* ; premettendo la solita introduzione .

Il titolo del Processo sarà : *De asportatione cultri contra formam Regiæ Pragmaticæ* .

§. 137. Molte sono le Pram. che proibiscono non solamente l' asportazione , ma ben anche la detenzione , e costruzione , o sia fabbrica dell' arme proibite , e specialmente la 51. *de armis* , emanata a 3. Settembre dell' anno 1723. , e come si è parlato dell' *ingenere* dell' asportazione , parlasi ora dell' *ingenere* della detenzione dell' armi medesime .

§. 138.

§. 138. La prova generica della detenzione dell' armi di ferro proibite, è dell' istessa maniera, che quella dell' esportazione, vi si aggiunge solamente la descrizione, che i testimonj estraguardia, ed i Birri devono fare del luogo, dove siansi le dette armi trovate.

Il titolo del Processo sarà: *De detentione cultri dicti a fronda d' oliva, contra formam Regiæ Pragmaticæ* (o altr'arma, che sarà) *ut intus*.

§. 139. Se poi l'armatura proibita è di fuoco, come archibugetti, o scuppettuoli, pistoni, o cherubine: *Sarn. prat. crim. cap.* 10. *n.* 2. *Pram.* 2. *n.* 7. & *Pram.* 21. *de arm.*, la prova generica è la stessa detta di sopra, solamente vi è dippiù, che i Periti in tempo dell' osservazione devono scaricare l' armi di fuoco, e dire se v'era il giusto carico della polvere, che palle vi erano, e che siano atte a sparare, ed offendere; e non potendosi scaricare col caccia straccia, si sparano in una tavola, o altra parte, dalla quale possano i Periti dare il diloro giudizio; e fatto tutto questo si includerà l' armatura in una cassa soggellata con qualche segno, sottoscrivendo i Periti, e Testimonj, o pure in presenza de' medesimi farne la figura in una carta bianca, locche sarebbe più a proposito per i coltelli, come si è detto di sopra, acciò in tempo della ricognizione, si possa deponere, quanto si è fatto.

Dell' Ingenere del libello famoso.

§. 140. IL libello famoso è quello, che volgarmente dicesi infamatorio. Questo delitto e così odioso, che se colui, il quale trovasse affis-

so in luogo pubblico, o privato qualche cartello infamate, subito non lo lacerasse, o bruciasse, ma lo palesasse ad altri, non provando, che altri sia stato il reo, ne sarà egli riputato l'autore, *L. unica C. de famosis libell.*: *Si quis famosum libellum, sive domi, sive in publico, vel quocunque loco ignarus repererit, aut corrumpat, priusquam alter inveniat, aut nulli confiteatur inventum. Si vero non statim . . .*

§. 141. Per la prova generica di questo delitto; primieramente bisogna, che la Corte in aver la notizia di tal libello, subito vada nel luogo, dove sarà affisso, ed in presenza di due testimonj deve il Mastrodatti defiggerlo, e farne un'atto, come siegue.

Attesto io qui sottoscritto Mastrodatti di questa Corte della Terra . . . ., come per ordine della medesima, d'unita col Signor Governatore, e Giudicè, e testimonii scribenti, ci siamo conferiti nel luogo . . . . Piazza . . . Casa . . . &c. ed ivi abbiamo ritrovato un cartello affisso nel muro, o porta, che incomincia (si trascrive) *e finisce . . . contro TT., quale per comando dello stesso Signore Governatore fu defisso dal detto luogo, e dato a me sottoscritto a conservare, per registrarlo negl' atti in presenza di MM. ed NN. testimonii, ed in fede &c. Miano 24. Ottobre 1792. — T. de T. Mastr.*

§. 142. Fattosi l'atto dal Mastrodatti, si esamina in primo luogo colui contro del qual' è scritto il cartello infamante, perchè dal carattere o dalla causa nel cartello scritta facilmente potrà conietturare il Reo, somministrandone i lumi, e le notizie, per le quali potrebbesi il Reo stesso dilucidare.

§. 143. Inteso l'infamato, si devono esaminare i due testimonii, che furono presenti alla defissione del cartello, che doveono dire: *che andarono colla Corte nel luogo . . . ove si ritrovò un cartello* (che dovranno minu-

nutamente descrivere) *e che si defisse dal Mastrodatti, e che si lesse, e conteneva la tale, e tale ingiuria contro TT.*, ed in fine della deposizione devono contestare: *che quello è il medesimo ritrovato, come sopra*; Indi il cartello si farà riconoscere da due Notari, o altri Periti, per venirs' in cognizione dell' Autore, dovendolo, minutamente designare nella forma, se sia quatro, o rotondo, o mezo foglio, o foglio intiero, di quanti versi, e che conterrà, quanto largo, e quanto lungo, se il cartello sia piccolo, e che si conosca essere stato affisso in qualche luogo di fabbrica, o legno, con ostia bianca, nera, o con colla: *de Angel de delict. cap.* 83. *n.* 4.

§. 144. Quante volte i Periti conoscessero il carattere dell'Autore del cartello lo devono dire nelle di loro deposizioni; se poi dicano di non conoscerlo, deporranno, che le ingiurie eran dirette contro di colui, che è scritto nel cartello, spegando, che significhi l' ingiuria tale, secondo l' uso del Paese, senza tralasciarsi di appurare la causa del delitto, e la buona qualità, e condizione dell' ingiuriato.

L' interrogatorio in specie sarà così: *Interrogatus, che sà esso testimonio dell' ingiurie commesse a NN.* (cioè all' infamato) *da chi, quando, dove, in che modo, e che sorte d' ingiuria se gli è fatta, dixit* . . .

Il titolo sarà così: *De famoso libello affixo in publica platea* (o vero) *in domo NN., ut intus*.

Dell' Ingenere della Macriata.

§. 145. LA Macriata così detta nella *Pram.* 2. *de injur.*: è una ingiuria, che si fà col buttare nella porta, o finestra, o muro della casa al-

altrui una certa roba di color rosso, o altra immondezza in tempo di notte: Lo stesso, anzi più grave sarebbe, se si appendessero ne' descritti luoghi corna, o altre cose di vituperio. Per la prova generica, ed altro si puol tenere la metodo di sopra additata per il libello famoso.

Il titolo sarà così: *De Macriata commissa in domo NN. hujus Terræ, ut intus.*

Dell' Ingenere dello schiaffo.

§. 146. LO schiaffo, secondo il sentimento de' nostri Scrittori è un' ingiuria grave, specialmente, quando colla palma della mano destra aperta, si percuote nella faccia sinistra di un' uomo.

§. 147. La pruova generica consiste nell'osservazione, che fa il Perito, se con lo schiaffo siasi arrossita la faccia più del colore naturale, e che quel rossore si conosca essersi fatto violentemente con la percossa; e ciò avviene, quando il colpo si fosse dato di fresco.

L' interrogatorio *in specie* dopo la solita introduzione sarà.

Interrogatus, che sa esso testimonio dello schiaffo commesso in persona di TT., da chi, quando, dove, in che modo, e per qual causa, dixit . . .

Il titolo o sia rubrica = *De alapa in personam TT. Terræ . . . ut intus.*

Dell'

Dell' Ingenere dell' Incendio.

§. 148. L'Incendio è il bruciare qualche casa, pagliajo, bosco ec. ... e suole per lo più accadere in campagna: gl' Incendiarii propriamente sono coloro, i quali, o per inimicizia, o per predare, o estorquere denaro commettono gl' incendj.

§. 149. Per farsi bene la prova, bisogna prima riceversi la deposizione del padrone della cosa bruciata, ed indi mandarsi due Periti a fare l' osservazione, che deporranno così.

NN. di questa Terra, dice essere . . . d' anni . . . circa . . . testis . . .

Interrogatus, che sa esso testimonio dell' incendio commesso a TT. di questa Terra, quando, dove, in che modo, e che cosa li sia stata incendiata, dixit: Dopo che il Perito avrà detto d' essere andato per ordine della Corte nel luogo . . . per osservare l' incendio, che si diceva fatto a TT., ha da continuare così: *ed avendo tanto io, quanto detto PP. osservato, che cosa era stata bruciata à detto TT., viddimo, come viddi, che in detto . . . vi era una gran quantità di cenere di paglia bruciata là in terra, poco discosto dalla casa di fabbrica del detto TT. situata in detta sua massaria, e dalli rimasugli di paglia conobbimo, siccome conobbi, che tutta la materia bruciata era di paglia, e giudicammo, siccome io giudicai, e giudico, che detta paglia era una meta, come quelle, che sogliano tenersi da massari, per conserva della paglia, grande, quanto era l' estenzione, che occupava detta cenere con i rimasugli; quale estensione era rotonda, e larga circa passi . . . . qual sudetto incendio giudicammo, come giudicai, e giudico, che fosse stato fatto di fresco col fuoco attaccato a detta meta, come anche si conosceva dall'*

essere intiera detta cenere, e da' medesimi rimasugli; e che poteva detta meta valere circa ducati ... ed è la verità: de causa scientiæ &c.

Con questa formola potrà regolarsi l' osservazione d' ogni altra cosa bruciata, come paglia, gregne di grano, orzo, sepi, ec.

Il titolo — *De incendio magnæ quantitatis paleæ appensate commisso in Rure ... Territorio ... TT. hujus Terræ*: (se fu di notte) *noctis tempore*.

Dell' Ingenere dell' Incisione degli alberi.

§. 150. PEr la prova generica dell' incisione degli alberi, si dee in primo luogo ricevere la deposizione formale del Padrone degli alberi tagliati, ed indi si mandano i Periti ad osservare, e numerare quelli, e dire il valore, o prezzo, come siegue.

Die... TT.... cum juramento...

Interrogatus, che sa esso testimonio dell' incisione d' alberi, commessa a NN. di questa Terra, quando, dove, in che modo, e che danno siegli fatto, dixit: Signore: Jeri mattina giorno di ... mese ... anno ... per ordine di questa Corte, io unitamente con PP. mio paesano, e pratico d' alberi, ed altre cose di campagna, ci portammo nella vigna di NN., anco mio Paesano in pertinenza di questa Terra nel luogo detto ... per riconoscere, che alberi gli fossero stati tagliati, e di che valore; e gionti in detta vigna vidimmo, come viddi ivi tagliate moltissime viti, e molti alberi d' olive della vigna sudetta; ed avendo numerato tutto con distinzione, avemo, come ho visto, e fatto il conto, che erano tagliate viti numero..., che portavano il frutto, ed olive ... tanti grandi, e tanti altri piedi d' anni circa ..., e fatta da noi con attenzione l' osservazione giudicammo, come giudico, che

che dette viti, ed alberi siano stati tagliati di fresco, che si conosceva dalli tagli medesimi, e dalle stesse viti, ed alberi caduti a terra, ch' erano ancora verdi, e che detto taglio siasi fatto con accetta, o altro stromento simile di ferro; E giudicammo ancora come giudico, che le dette viti potean valere . . . e detti alberi d' olive potean valere, i grandi ... l' uno, e li piccioli carlini ... l' uno; che in uno tutto detto danno ascende, secondo il nostro giudizio, e secondo il conto fatto a ducati ... e questo io lo sò, giudico, e depongo, come pratico delle cose di campagna, e di simili ricognizioni, ed apprezzi, ed è la verità. De causa scientiæ . . . &c.

Il titolo — *De incisione arborum fructiferarum commissa in vinea NN. hujus Terræ; ut intus.*

C A P. XI.

Dell' Ingenere di fatto transeunte.

§ 151. SI è detto nella *pag. 27. cap. V. §. 69.* che il delitto *in genere* è di due sorti, di fatto permanente l' uno, quando lascia vestigio, e transeunte l' altro, perchè non lascia vestigio, o segno; avendo l' Autore trascritte varie formole del primo; pass' ora alle formole del secondo. L' *ingenere* del fatto transeunte nasce dalla prova specifica, continente in se la generica.

Della prova del delitto, che si commette in presenza del Giudice, mentre regge Corte, volgarmente detto Notorio.

§. 152. COlui, che alla presenza del Giudice, o Ordinario, o Delegato ardisca prorompere in parole ingiuriose, o in atti irruenti, o temerarii di qualunque sorte, in tempo che si regge Corte, specialmente quando sono dirette contro lo stesso Giudice, commette delitto, che chiamasi *Notorio*, potendo per tal delitto procedere il Giudice offeso: *de Franch. decis.* 147. *n.* 2. *Sanf. decis.* 53. *n.* 1.

§. 153. Per tale delitto si può subito carcerare il Reo, e procedersi *oretenus*: *de Angel. cap.* 126. *n.* 7., ma sarebbe più a proposito formare il Processo, con esaminare i Testimonj, che si son trovati presenti, interrogandoli, così.

Interrogatus, che sa esso Testimonio della carcerazione in persona di NN. (cioe del Reo) *da chi, quando, dove, in che modo, per ordine di chi, e per qual causa*: si avverte, che i Testimonj hanno da giurare in presenza del Reo, secondo la formola nella *pag.*73.

Il titolo sarà così = *De verbis temere prolatis coram Domino Gub., & Jud. hujus Curiæ pro Tribunali sedente, ut intus = contra NN. di questa Terra.*

Della prova delle parole ingiuriose.

§. 154. PEr questo delitto non sempre si deve prendere informazione colla solennità del processo. Onde quando si propone querela d'ingiurie proferite tra persone di bassa condizione, si scrive quel-

quelli nel libretto, procedendosi, come si è detto nella *pag.* 4.

§. 155. Se poi le parole ingiuriose fossero gravi, o gravissime, per ragione della qualità della persona, contro dalla quale si dicono, o per ragione del tempo, o luogo sagro, o pubblico; *L.* 7. §. *atrocem ff. de injur.* in questi casi si dee formalmente prendere l' informazione, e procedere, come in tutti gl' altri delitti gravi.

In quanto poi alla prova, si trascriverà l' interrogatorio per norma:

Interrogatus, che sà esso Testimonio dell' ingiurie profferite contro NN. di questa Terra, da chi, quando, dove, in che modo, che ingiurie se gli sono dette, e per qual causa, dixit ...

Il titolo sarà così = *De verbis injuriosis prolatis contra NN. hujus Terræ, ut intus.*

Della prova della Congiura, Sedizione, tumulti, e conventicule di gente armata.

§. 156. LA Congiura, la Sedizione, il Tumulto e le Conventicole si attribuiscono al delitto di lesa Maestà *L.* 1. & 3. *ff. ad leg. Jul. Maj.* e si commette allora, quando alcuni radunano una moltitudine di gente se ne fanno capi, e l' armano, per ribellarsi, o per fare uccidere qualche Ministro Regio, o per togliere la pace, e sicurezza pubblica. Per questo delitto non si dà metodo di prova, perchè giusta i fatti, che possono avvenire, muta aspetto la prova medesima. Si è additato questo delitto, per evitare quello, che spesso si pratica da certi subalterni, li

li quali per ogni improvisa unione di gente per odii, o cagioni particolari col solo rumore delle voci, segnano il Processo col titolo di tumulto, sedizione, o altro nome, che non si appartiene al delitto.

§. 157. Quando dunque accade, che in qualche Paese, o per odio contro di un paese convicino, o per altra privata causa, si unisca quantità di Cittadini, qualcuno armato di scoppetta, altri con mazze, o in altra maniera, se non si venga veramente alle mani, ne si uccida, ne ferisca, ne vi siano capi motori, ne appensamento, non si dee dare titolo di tumulto, specialmente, se non vi sia l' offesa reale; ma di semplice unione di molti Cittadini armati, e se vi saranno commesse rappresaglie, o altro si aggiungeranno al titolo.

§. 158. I Governatori locali in simili rincontri devono sul principio con prudenza riparare, e col rigor della giustizia supprimere i primi moti, che nascer sogliono da taluno di mente torbida, che vuol trarre tanti poverelli a gravi danni: occorrendo dunque di prendere informazione, devesi considerare, se vi siano state ferite, o rappresaglia d' animali, e devenirsi all' *ingenere*, secondo le formole di sopra; ma non essendovi fatti permanenti, l' Interrogatorio a Testimonii *in specie* sarà il seguente.

Interrogatus, che sà esso Testimonio dell' unione di gente, ed altri eccessi commessi in questa Terra, da chì quando, dove, in che modo, e per qual causa; dixit . .

Il titolo sarà = *De unione multorum Civium Terræ ... cum armis respective, ut intus.*

Se vi sarà rappresaglia, o altra circostanza gravante, si aggiungerà nel titolo.

Della prova delle Canzoni ignominiose.

§. 159. ALlo spesso avviene, che l' ingiuria si faccia colle sole parole, cioè con canzoni vituperose cantate in tempo di notte, e con suoni ancora, che fanno più solenne l' ingiuria, e sogliono chiamarsi: *cantate a rampogna*.

§. 160. Non vi è per tal delitto prova *ingenere*; perchè consiste nelle parole, potendosi servire delle soprascritte formole per l' esame de' Testimoni, tenendosi anche presente la qualità, e fama dell' ingiuriato, e mala qualità dell' ingiuriante, con avertirsi, che i Testimonj, che devono essere del convicinato, hanno da deponere: *che intesero, e conobbero alla voce NN., che cantando a suono di ... disse le tali parole ... che secondo l' intendimento del Paese significano le tali ingiurie, contro MM.* (se lo nominano) altrimente diranno il motivo, per cui s' intendeano, e drizzavano l' ingiurie verso la tale persona.

§. 161. Ma se le parole non hanno bisogno di spiegazione; giacchè dove è la chiarezza non bisogna spiega, l' interrogatario sarà, come quello del libello famoso, esaminandosi in primo luogo il principale ingiuriato.

Il titolo sarà così = *De ignominiosis cantionibus ad sonum ... noctis tempore, in præjudicium MM. hujus Terræ, ut intus &c.*

Della prova del furto leggiero.

§. 162. DIcesi furto leggiero, non solamente quando è di picciolo valore, cioè me-

meno de' carlini 15. detto Augustale, ma quando non vi concorre circostanza gravante, come di scasso, chiave falsa, scaliazione, o altro.

§. 163. Per magior chiarezza della prova di tal furto leggiero si finge il caso, che Tizio lasciando aperta la porta di sua casa in tempo di giorno, entri Cajo, e rubi da sopra una banca un pajo di Calzoni, un Coltello, ed un pajo di scarpe, che per essere cose vecchie vagliano in tutto circa carlini 12.; In questo caso si esamina prima chi fu rubato, ed indi passasi alla prova generica con esaminarsi due, o tre testimonj per l'esistenza, e mancanza delle cose rubate, lagnanze pel furto, buona qualità di chi fu rubato, e prezzo, e valore delle robe rubate: Le formole saranno le seguenti.

Formola della deposizione del Principale rubato.

Die .. mens. .. anni .. in Terra &c. ..., & coràm Domino Gubernatore &c.

N. N. di questa Terra Mastro Muratore d' età d' anni 60 circa, ut dixit, Principalis &c. cum juramento interrogatus, & examinatus, & primo.

Interrogatus, ch' è venuto a fare esso deponente alla presenza del detto Signor Governatore, dixit: Signore questa mattina giorno di... del corrente mese, ed anno è stato fatto in mia casa un furto, e perciò sono venuto in questa Corte, per far le mie istanze.

E dettogli, come passa il fatto del furto commesso ad esso Principal deponente, da chi, quando, dove, in che modo, che cosa l' è stata rubata, e di che valore, dixit: Si-

Signore, abitando io solo nella mia casa consistente in una sola stanza, sita in questa Terra mia patria, nel luogo detto ... e tenendo, come al solito sopra una banca di legno un coltello a piegatora, un pajo de' miei calzoni di panno rustico, e grossolano di color torchino molto usati, come ancora un paro di scarpe, anco molto usate, questa mattina di .. verso l'ore ... standovi dette robbe sopra detta banca, e volendo io andar sino alla piazza di questa Terra, per comprar da mangiare, uscii da detta mia casa, e non sospettando d' alcun male ho tirata da fuori la porta di essa, e l'ho lasciata appannata, cioè socchiusa, senza chiuderla colla solita chiave; e dopo d' aver comprato da mangiare, essendomi subito ritirato in detta mia casa, mi sono accorto, ed ho veduto, che non vi stavano più dette robe sopra detta banca; onde da ciò conoscendo, che erano state rubate da qualche ladro, ch'era entrato, mentre io era andato in detta piazza, rammaricandomi gravamente, sono uscito dalla mia casa, ed ho raccontato detto furto a' miei vicini, domandandoli ancora, se avessero veduta qualche persona sospetta di poter fare queste mancanze, ma non mi seppero dire cosa alcuna. Oggi poi ... verso l' ore ... incontratomi nella detta piazza con TT. mi disse, che poco prima avea veduto un coltello in mano di NN. mio Paesano, che era col manico d' osso negro, ed a piegatura, come gli avea detto, che era il mio, e stante che detto N. tiene fama di ladro, e fa il malandrino, io ho creduto, e credo, che egli m' abbia fatto detto furto; e così passa il fatto, ed è la verità.

E domandatogli di che valore erano tutte le robbe sudette rubate, dixit: Signore, credo io, che dette robbe per esser vecchie, come ho detto, poteano valere circa carlini dodeci in tutto.

E dettogli, se delle cose predette ne fa querela; dixit: si Signore, e dimando, che ne sia castigato ogn'uno, che

che si scaprirà reo di detto furto, e che mi sia restituita la detta mia robba, e rifatto ogni danno, e spesa.

E dettogli, chi può deponere le cose sudette: dixit, li detti miei vicini, il detto TT., ed altri potranno deponere sopra detto fatto.

Io PP. ho deposto come sopra = T. Gub. = T. Act.

§. 164. Se la querela è fatta con istanza, in piedi della medesima si deve fare il decreto di *capiatur informatio*, esaminandosi il rubbato, con lasciars' il primo interrogatorio, e cominciars' dal secondo, e quell' altro anco; *se fa querela*, dovendo conchiudere nella sua deposizione: *qual fatto io con istanza lo rappresentai, benchè non così distintamente, come ora l' ho deposto, e quella accetto, ratifico, e confermo.*

§. 165. Fatto tutto ciò, bisogna devenirsi alla prova generica per l' esistenza, e mancanza, prezzo del furto, e del conquesto immediato.

Formola della Deposizione in genere per l' esistenza, mancanza, e prezzo del furto, e per le lagnanze del dirubato.

Die ... coram ... = NN. di questa Terra dice, essere Massaro di campo, di età d' anni ... circa, ut dixit, testis cum juramento interrogatus, & examinatus.

Interrogatus, che sa esso testimonio del furto commesso a N. di questa Terra di . . . quando, dove, in che modo, che cosa gli sia stata rubata, e di che prezzo, dixit: Signor Governatore, coll'occasione, che abito nella mia casa vicino a quella di N. mio Paesano, site in questa Terra di ... mia Patria, nel luogo detto ... più d' una volta sono stato solito di andare in detta casa del sudetto N.

in diverse occasioni: e con questa congiuntura sempre ho visto, che il medesimo soleva tenere sopra d' una banca rozza, e vecchia di legno un pajo di calzoni vecchi di panno rustico di color torchino, un libro vecchio, che io non so ch' era, perchè non so leggere, un paro di scarpe vecchie, ed un coltello a piegatora con manico d' osso nero: quali robe le viddi jeri giorno di . . . . . . del corrente mese ... ed anno ... in occasione, che andai unitamente con PP. mio figlio verso l' ore venti a trovar detto N. per cercargl' un poco di calce, che mi bisognava. Questa mattina poi giorno di . . . del detto corrente mese .. stando io con detto mio figlio in detta mia casa, verso le ore . . abbiamo veduto, come ho visto, ed inteso, che essendo entrato in essa detto N, il medesimo stando tutto malinconico, ci ha raccontato, che poco prima essendo uscito da detta sua casa, per andar nella piazza di questa Terra a comprar da mangiare, ed avendo lasciate dette robe sopra detta banca, dove solea tenerle, con aver lasciata appannata (cioè socchiusa) *la porta di detta sua casa, nel ritornare poco dopo in essa avea trovate mancanti, e rubate le dette robe; onde io ciò sentendo ho creduto, come credo, che sia vero detto furto, perchè se vero stato non fosse, non si sarebbe lamentato detto NN., il quale, come mio paesano, sò, ch' è uomo di verità, e non solito da dir buggie; e tanto più che poco dopo andat' io, e detto mio figlio dentro detta casa di NN. unitamente col medesimo, abbiamo veduto, come ho veduto, che veramente vi mancavano dette robe, e più non vi erano; ed avendoci dimandato detto NN., se avessimo veduto in quel luogo qualche malandrino nel tempo, che esso era andato in detta piazza, gli abbiamo risposto con verità, che non avevamo veduto nessuno. Quali sudette robbe, se le rivedessi, mi fiderei conoscerle; e secondo la mia cognizione poteano valere, cioè i calzoni circa carlini 6, le dette scar-*

pe circa carlini 2. il libro, ha detto il nominato NN. circa grana 15., e detto coltello grana 5., e questa è la verità, de causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus, dixit: Il detto mio figlio, ed altri vicini lo potranno deponere.

Signum ✠ Crucis &c. = T. Gub. = T. Act.

§. 166. Se le robbe rubbate, o parte di esse si trovasse riposta, o nascosta in qualche luogo, deve la Corte farvi l'accesso con i Testimonj, i quali si devono esaminare sopra l'invenzione delle robbe, e le loro deposizioni si regolano nella seguente maniera.

Formola del Testimonio d' invenzione di robba rubbata.

Die ... coram ... = NN. di questa Terra ... fatigatore di età d' anni circa ... ut dixit, testimonio cum juramento interrogatus.

Interrogatus, se esso testimonio fosse stato presente a qualche invenzione di roba, quando, dove, in che modo, che cosa siasi trovata; e se sapesse di chi quella sia, dixit: Signore, poco prima, che poteano essere circa l' ore ... di questo giorno ... mese ... anno ... io insieme con MM. di questa Terra di .. mia Patria, e coll' assistenza di Vs. del Mastrodatti, del Serviente di questa Corte, ed altri, siam' andati nella casa ... sita in questa Terra, ove giunt' avendo Vs. fatto far dal detto Serviente diligenza in detta casa, ho veduto che dentro di una cassa ... si sono trovati un pajo di calzoni usato di panno rozzo di color torchino, un pajo di scarpe anche usato, ed un libro vecchio, ch' io non so, che libro sia, quali robe sono le medesime, che era mi si mostrano da Vs., ed io vedo sopra di questa banca ed ho inteso dire da molte persone, che dette robe siano

di

di Tizio, al quale furono rubate ne' giorni passati &c. e questa è la verità: de causa scientiæ &c.

Interrogatus de contestibus, dixit: detto MM. lo può deporre = ✠ Signum Crucis &c. = T. Gub. T. Act.

§. 167. Seguita l'invenzione di tutta, o parte, della robba rubbata, si deve far riconoscere la stessa dalli Testimonj esaminati per l'esistenza, e mancanza, tra l'altre consimili, quante volte avessero detto nelle loro deposizioni di conoscerle, se le rivedessero. Si porrà adunque il calzone rubbato, con altri calzoni consimili di panno, e colore: le scarpe con altre scarpe, ed il libro con altri libri; e così poste insieme sopra di una tavola, o altro luogo, si chiameranno i Testimonj sudetti, e poi se ne faranno tanti atti, quanti saranno i Testimonj; sarebbe più valida la pruova, se l'atto della ricognizione si facesse anche dal dirubato.

Formola dell' atto della ricognizione.

Die ... Coram ... = Posti li calzoni, e scarpe usate, ed un libro di grammatica vecchio sopra d'una banca oggi sopradetto di in questa Corte, tra altri consimili calzoni, scarpe usate, e libro vecchio ritrovati questa mattina in casa di ... colla diligenza, ivi fatta da questa predetta Corte, si è fatto in essa venire il detto testimonio esaminato NN. dal quale ricevutosi giuramento di dire la verità, se gli è detto, che veda esso testimonio: se fra dette robbe vi vede, e conosce quelle rubate a Tizio, come questo, ed altro disse nella sua deposizione fatta, ed essendovi, le mostri, e tocchi colla sua mano. E per esso testimonio ben viste, e riviste dette robe ha risposto: questi calzoni di panno rozo di color torchino usati, scarpe usate, e libro vecchio, ch' io vedo, e tocco ora

ora colle mie mani, sono gli stessi calzoni, scarpe, e libro, che io viddi, che prima teneva in sua casa Tizio mio vicino, e poi gli furono rubbati, come deposi avanti di Vs. con altra mia deposizione, è solamente non ci veggo tra queste robbe il coltello a piegatora, che anco deposi, che fu rubbato a detto Tizio, e così dicendo esso Testimonio, ha toccato con mano li sudetti calzoni, scarpe, e libro, trovati come sopra. Ed in fede &c.

✠ Signum Crucis = TT. Gub. T. Act.

La descritta formola puol servire in tutte le ricognizioni di cose rubbate, armature, o altro, *mutatis mutandis*.

§. 168. Fattasi la ricognizione, si devono le robbe rubbate conservare, se conservar si possono, per indi farsi riconoscere dal ladro, se sarà confesso e presente, potendosi la robba stessa restituire al dirubbato, coll' obbligo di esibirla ad ogn' ordine della Corte; affinchè carcerandos' il Reo, ed essendo confesso, possa questi riconoscerle.

§. 169. Il prezzo della cosa rubbata è necessario, che si provi, perchè il maggior valore aggrava il furto, e perchè ordinariamente quel Testimonio, che ha veduta la robba prima, che si fosse rubbata, può saperne, almeno presso a poco, il valore; e perciò si deve deporre da' Testimonj d' esistenza, e mancanza, quanto poteva valere la robba rubbata; bastando, che dicano quel prezzo; che ragionevolmente stimano, nulla importando, che non siano periti; giacchè allora quando la robba non vi è, perchè fu rubbata, non può in altro modo farsene la prova del valore, essendo la legge contenta della prova, che meglio aver si potrà; ma trovandosi poi la robba rubbata, e massimamente se fosse di non picciolo valore, sarebbe bene che si facese apprezzare da due periti, purchè que' Testimonj d' esi-

d' esistenza, e mancanza, non fossero periti. La prova dell' apprezzo sarà.

Die ... coram ... PP. di questa Terra . . . si dirà l' età, ed altro, come in ogni deposizione, e poi seguirà così = *Mostrata ad esso Testimonio; la tale cosa &c., se gli è detto, che la vegga bene, e come Mastro &c., dica quanto vale. E per esso Testimonio ben vista, e riflettutoci sopra la cosa sudetta, ha risposto: Questa cosa seconda la perizia della mia arte vale tanto &c., e questo lo so, e depongo come Mastro &c., ed esperto in simili apprezzi. Ed è la verità. De causa scientie &c.*

Interrogatus de contestibus, dixit: ogn' altro Mastro lo può deporre: ✠ *Signum Crucis = T. Gub. T. Act.*

L' interrogatorio per la prova *in specie* sarà il seguente.

Interrogatus, cosa sa esso Testimonio del furto commesso a Tizio di questa Terra, da chi, quando, dove, in che modo, e che roba li sia stata rubata, dixit . .

§. 170. Le diligenze, che devonsi usare per la prova *in specie* a liquidare il ladro, consistono in primo luogo, nell' indagare, chi sia sospetto nel Paese, o perchè sia povero, ed ozioso, o giuocatore, o abbia pratiche dissoneste, o con mali uomini, o non ostante la povertà, si vegga vivere, mangiando bene, e spendendo quel, che da se non potrebbe spendere.

§. 171. La massima diligenza in somma dee drizzarsi alle spese, che fa quello, il quale ha fama di ladro; o almeno non ha buona fama, e vive ozioso, ch' essendo povero, non potrebbe verisimilmente farla. Veggasi pure se prima del furto, e dopo non si fosse fatto vedere pel Paese, che è sospetto per gli additati motivi. Si deve ancora particolarmente indagare, chi solea praticare, o se era pratico, ed inteso del luogo,

go, dove seguì il furto, purchè sia di mala fama, e sospetto.

Il titolo del Processo sarà il seguente

Paludi 1792. = De furto bonorum valoris carolenorum duodecim circiter commisso N.N. hujus Terræ, ut intus = contro T. di questa sudetta Terra.

Se il valore della robba rubbata fosse grande, si suole nel titolo aggiungere: *magnæ quantitatis*.

Della prova del furto commesso nella via pubblica.

§. 172. PEr farsi la prova di questo delitto, bisogna in primo luogo esaminare la persona, che fu rubata, a cui si farà l' istesso interrogatorio detto di sopra, e siccome da quella deposizione si vede descritto distintamente il fatto, così distintamente devesi deponere del furto nella via pubblica, se sa il nome della via, e del territorio, dove sta situata, se pur lo sappia, e che il furto parimenti seguì nella pubblica via.

§. 173. Questo furto suole per lo più accadere in tempo di notte, perciò si deve distintamente dire se a veduto al lume della luna, o dell' aere chiaro, e se conobbe i ladri, o qualcheduno d' essi, e se portavano armi, e che armi portavano, e quanti essi erano; se l' uscirono tutt' i ladri avanti, o prima alcuni, e poi gli altri, con descrivere distintamente le loro vestimenta, e di che fattezza, e corporatura erano; se non li conobbe, e che parole dissero, o che atto fecero: e se sono più i rubati, ogn' uno dir deve quello, che ha potuto vedere dal principio sino alla fine del fatto.

§. 174. Il principio della deposizione d' ogni principale dirubato deve contenere ciocchè avvenne, come fu il viaggio, e la causa del camino, dal punto, che essi partirono dal loro Paese, se portarono denari, o robba, se erano loro paesani, o pure l' avessero avuti ad imprestito, e per negozio da altri: se avessero portato a vendere robba in qualche luogo, e che danaro ne ricavarono, poichè si deve dire la somma del denaro, che portavano, e tenevano nell' atto, che i ladri li uscirono avanti, e dove propriamente lo tenevano, se in qualche borza, fuori, o dentro de' calzoni, nel lato destro, o sinistro, o in altro luogo. Dalle cose già dette potrà ben conoscersi, quanto minutamente, e circostanziate devono essere le loro deposizioni.

§. 175. Essendo più d' uno nell' istesso tempo rubbato, si deve ciascuno esaminare colla qualità di principale in quanto ad se, e di Testimono in quanto agli altri: il che si deve spiegare nell' introduzione della loro deposizione così: *Principalis in se, testis vero in alios, cum juramento interrogatus, & examinatus, & primo*. E ciò, perchè in questo delitto la prova è così privilegiata, che i principali dirubbati fanno prova, come la fanno i testimonj, *Pram.* 30. §. 20. *de exulib.*

§. 176. Dopo ricevuta la deposizione del Principal dirubbato, subito si ordina l' informazione, ed essendo più dirubbati si devono ad uno ad uno esaminare; poi bisogna esaminare due Vaticali, o altri, che sogliono caminare per quella via pubblica, per causa di loro negozj; e ciò per provare *ingenere*, che la via, nella quale si commise il furto è pubblica, concorrendovi tutte le circostanze, che si descrivono nella seguente formola.

Formola dell' Ingenere per la via publica.

Dic . . . mens. . . . an. . . . &c.

NN. dice essere Vaticale &c. .. Testis ...

INterrogatus, se esso testimonio è prattico della via, che si chiama &c., dove stà situata, in che modo, e se sà, che sorte di via sia la medesima, dixit: Signore, io sono pratico della via, che si chiama &c., la quale è situata nelle pertinenze del tal luogo, &c.. Qual sudetta via sò benissimo, ch' è pubblica, e comincia dalla tale via, &c., nel luogo &c., che è anche pubblica, e finisce nel tal luogo; ovvero via, che parimente è pubblica; per le quali vie continuamente han solute camminare, e camminano le genti di ogni sorta, che viaggiano per questo Regno, anche con cavalli, muli, ed altri animali, e particolarmente i Vaticali, ed altri, che trasportono roba, e viaggiano per andare a comprare, o vendere, e fare altri negozj; a così, come io ho veduto moltissime volte coll' occasione, che essendo io Vaticale, più, e più volte vi ho praticato, e caminato per dette vie con andare a vendere grano (o a fare altri negozj) *ed è la verità:*

Nella stessa maniera si esamina l' altro contesto, conchiudendo la deposizione secondo il solito.

§. 177. Si han da esaminare anche per la prova *ingenere* due, o tre altri Testimonj, i quali depongano, che videro nel giorno ... ed ora ... partire da quella loro patria colui, che fu rubbato; e che poi ritornò lagnandosi del furto sofferto: e depongano ancora la dilui buona vita, e fama. Figurandosi intanto, che il

il dirubbato fosse partito con carico di grano sopra animali, e che vendutolo altrove, nel ritorno poi gli fosse stato rubbato il denaro: la formola della testimonianza sarà la seguente.

Formola della Deposizione del Testimonio del conquesto, cioè doglianza, e buona vita, e fama della persona rubbata nella via pubblica,

Die ... & coram ... TT. Testis ...

INterrogatus: che sa esso Testimonio del furto commesso in persona di ... di questa Terra, quando, dove, in che modo, e che cosa sia stata rubata, dixit: essendo io vicino d'abitazione a NN. di questa Terra &c. mia patria, mi ricordo, che la mattina del giorno . . . mese . . . anno . . . ore . . ., viddi, che detto NN. avendo caricato di grano due suoi muli, partì da questa Terra, per andare a vendere detto grano (secondo intesi dire, e soleva egli fare) nel tal luogo &c.; jeri poi giorno &c. mese, &c. anno, ora, &c., stando io avanti la mia casa, sita in detto luogo ... viddi ivi venire il detto NN., il quale stando malinconico, disse tanto a me, quanto a PP., che stava con me, che essendo andato a vendere detto grano, e ritratti dal prezzo del medesimo ducati &c. gli avea conservati nella tal sacca &c., e partitosi da ivi nel tal tempo &c., per ritornare in questa sudetta Terra; camminando di notte per la via pubblica, chiamata &c. situata &c., ivi verso le ore &c., gli erano usciti avanti due ladri armati di scoppette, e d'un subito avendole impugnate contro di lui, l'aveano arrestato,

 cen-

dicendogli; che non si fosse mosso, e che avesse cacciati i denari, che teneva; onde esso NN., per non essere ucciso, gli avea dato ducati &c., ed avendosegli presi detti ladri, dopo aver fatta diligenza nella sua persona, per vedere, se teneva altro denaro, e non avendone ritrovato altro, se n' eran andati, e che esso NN. non avea conosciuti detti ladri, ma che solamente avea veduto uno di statura &c. corporatura &c. vestito &c., e l' altro di statura &c. E si descrivano le fattezze da' ladri, come le racconterà quello, che fu rubato, e poi si seguiterà = *onde io ciò sentendo, stante anche le cose sudette, credei, come credo, che sia vero detto fatto; perchè se non fosse stato vero, non si sarebbe detto NN. lamentato, per essere uomo di buona vita, e fama, e non solito di dir bugia, siccome è notorio in questa Terra. Ed è la verità &c.*

Interrogatus de contestibus &c.

✠ *Signum Crucis &c. = T. Gubernator = T. Act.*

Il titolo del processo sarà

Paludi 1796. = De furto ducatorum ... armata manu, & in via pubblica commisso in personam NN hujus Terræ &c., ut intus = contro R.R., e T. T. di questa Terra ...

Della prova per la Bestemmia.

§. 178. LA Bestemmia è di due maniere; una verbale, cioè bestemmiandos' il nome di Dio, e della Vergine, o de' Santi: *Pram. 6. de blasphe: Const. Reg. Blasph.*: l' altra si commette col fatto, quando volontariamente, e con ingiuria si tirano pietre, spuri, o facciano altri atti dispreggevoli alle Sagre Immagini.

Nel-

§. 179. Nella bestemmia verbale si può procedere *ex officio*, e non vi è prova *ingenere*, perchè le parole non lasciano vestigio: cosicchè si sentono solamente i Testimonj, per la prova *specifica*, che pure contiene *la generica*.

Formola della Deposizione del testimonio per la prova della bestemmia colle parole.

Die ... & coram ... NN. di questa Terra ... Testis ...

INterrogatus, se esso Testimonio sà, se qualcuno di questa Terra, o commorante in essa, avesse bestemmiato, quando, dove, in che modo, chi a bestemmiato, e che bestemmia abbia proferita, dixit: Signore questa mattina giorno di ... del corrente mese di ..., ed anno ... verso l' ore . . . stando io nel luogo ... di questa Terra di ... mia patria vedendo giocare alle palle, che facevano TT., e NN. ... miei paesani ho visto, ed inteso, che detto TT. non avendo potuto avvicinare la palla al merco dispiacque a TT. e perciò ho visto ed inteso, che lo stesso TT. con la sua propria bocca ha detto, e profferito queste proprie parole: mannagia S. Marco: *che secondo l' intendimento di questa sudetta Terra, significano bestemmia del detto S.; E questa è la verità. De causa scientiæ &c.. Interrogatus de contestibus &c.*

Nella stessa maniera si regolaranno le prove per l' altre bestemmie verbali.

Il titolo del processo sarà: *de balsphemia. S. Marci ut intus . . . contra.*

§. 180. Per *l' ingenere* della bestemmia di fatto, bisogna l' osservazione di due Periti, i quali depongano, qual

qual segno di disprezzo sia rimasto impresso nella Immagine: l' interrogatorio: per l' *ingenere* sarà così.

Interrogatus, se esso Testimonio avesse fatta qualche osservazione, quando, quando dove, in che modo, per ordine di chi, e che cosa abbia osservato.

§. 181. Se all' opposto, non trovandosi vestigio, perchè l' Immagine sarà di pietra, o metallo, non bisogna prova *ingenere*; ma con i Testimonj, che viddero quell' empio atto, si pruovano nell' istesso tempo il delitto, ed il Reo; regolandosi l' interrogatorio nella seguente maniera.

Interrogatus, se esso testimonio, sà, se si fosse praticato qualche atto in disprezzo di qualche Santo) o di Dio, o della Beatissima Vergine; secondo accaderà) *da chi, quando, dove, in che modo, ed a qual Santo.*

§. 182. La rubrica, o sia titolo sarà così = *De Blasphemia reali in Imagine Sancti ... contra ...*

Della prova dell' Adulterio.

§. 183. LA prova *in genere* dell' Adulterio si fà colla fede del matrimonio: *Ros. prat. Criminale cap.* 1: *n.* 12.. E non si puole procedere in questo delitto, se non ad istanza del Marito, purchè l' Adulterio non sia notorio: *S. Felic.*: *decis.* 351. *n.* 14.

§. 184. La prova *in specie* non può farsi, se non per congettura, perchè è delitto di sua natura nascosto, e perciò dalla prova specifica si viene in chiaro del delitto, e del Reo. Tutta questa prova stà poggiata su gl' indizj, che sono, gli amoreggiamenti, la pratica, regali, toccamenti, atti confidenziali illeciti, locuzioni secrete sen-

za esservi parentela tra l'Adultera, e l'Adultero: se l'una, e l'altro sono giovani ben fatti, ed il Marito dell'Adultera brutto, o vecchio, o infermiccio: e se gli Adulteri stanno carcerati, l'interrogatorio si farà così

Die . . . NN. testis &c.

Interrogatus, se esso testimonio conosce SS., e TT. (cioè gli Adulteri) *e conoscendogli, se sà dove si trovano, è per qual causa:* se il Testimonio risponderà di conoscerli, come suoi Paesani, e che siano carcerati per causa dell' adulterio . . . si farà l'interrogatorio così.

Die ... Mensis ... Ann. ... coram &c.

NN. ... Testis ...

Interrogatus, che sà esso Testimonio del detto Adulterio commesso da esso SS. TT., quando; dove, in che modo ... ed il Testimonio dirà ciocchè saprà.

§. 185. Se poi non si trovassero carcerati, non si ha da dimandare dell' adulterio in persona dell' Adultero, acciò si eviti la sugestione, ma si fà quest' altro interrogatorio.

Die ... & coram ...

NN. di questa Terra ... dice ... Testis ...

Interrogatus, se esso testimonio conosce NN. cioè il Marito dell' adultera) *da quanto tempo, con che occasione, e conoscendolo, se sà, se gli fosse stato fatto qualche dissonore da chi, quando, dove, e che dissonore gli sia stato fatto.*

§. 186. Rispondendo il testimonio, che conosce NN. ec., e che abbia inteso, o che sappia, che la Moglie TT. abbia commesso adulterio; allora può liberamente farsi l'altro interrogatorio cioè: *che sà del detto A-*

dul-

dulterio (come sopra si è detto) e non si tralascia di provare ben anche se il Marito abbia trattato bene, o male la moglie prima dell' Adulterio.

Il titolo del processo dell' Adulterio, quando vi è querela sarà

De adulterio in personam MM. Uxoris TT. ad hujus querelam, ut intus; e si rubricano l' Adultera, e l' Adultero.

§. 187. Nell' Adulterio notorio puole procedersi *ex officio*. Notorio si dice solamente, quando il Marito pubblicamente, o manifestissimamente tenga in sua propria casa l'Adultero, a mangiare, e a far seco dimora: *S.Feli. d.* 351. *n.* 14., *e* 15., o la Moglie abbia partorito, allorchè il Marito trovavasi assente dal luogo di sua abbitazione, e della Moglie, per tanto tempo, quanto fosse impossibile, che il Marito avesse potuto generare quel parto, come avertiscono il *Reg. S. Felic. D.*121.*Gram. D.* 31., *n.* 7.

Il titolo del processo per l' Adulterio notorio sarà

De Adulterio notorio, ut intus.

Della prova del Lenocinio.

§. 188. IL delitto di lenocinio si commette da qualche Uomo, o Donna, che induce l' altre donne, o le tenga, o faccia andare nella sua casa a prostituire, per trarre guadagno da un tale infime esercizio, e questi tali Lenoni, o Roffiani debbono discacciarsi dal Regno, a tenore dalla *Pram.* 2. §. 2. *de Meret.*

Per la prova di tal delitto l' interrogatorio sarà:

Die ... Mensis ... Anni ... coram &c.

NN. ... dice ... Testis.

In-

Interrogatus, se esso testimonio sà, o ha inteso dire, se in questa Terra ... vi sia qualche Ruffiano; o Ruffiana da quanto tempo, dove, e chi quello, o quella sia, e che cosa esso testimonio ne sappia ... dixit ...

§. 189. Così con un interrogatorio potrà farsi ogni prova per lo lenocinio, giacche prova *in genere* non può occorre; a riserba, se la Dónna fosse maritata, essendovi la querela del Marito, ed in tal caso bisogna la fede del Matrimonio per la prova *in genere*.

Della prova del bacio violento.

§. 190. Questo delitto non lascia vestigio, ma la prova *in genere* si confonde colla prova *in specie*, e per lo più si suole avere la prova *de visu*, talvolta proccurata dal Reo, e talvolta col consenso della Donna: l'interrogatorio sarà questo

Die ... mensis ... Anni ... & coram &c.

NN. di questa Terra ... dice ... Testis.

Interrogatus, che sà esso Testimonio del bacio dato alla Vergine in capillo TT. di questa Terra &c. . . . da chi, quando, dove, in che modo, e per qual fine: dixit.

§. 191. Bisogna ancora con altro interrogatorio provare l'onestà della Donna baciata, e la qualità della medesima, e di quello, che la baciò; acciò tutta si vegga dal Giudice, per regolare la pena, e particolarmente, se vi furono, o nò amoreggiamenti, o corrispondenza della Donna.

§. 192. Per lo bacio della vedova, bisogna provarsi *ingenere* la vedovanza, mediante le fedi del matrimonio, e della morte, e sepoltura del marito. Il bacio, che si dà alla vedova suol riputarsi il più violento, perchè se essa vi acconsentisse, potrebbe da se

contrarre il matrimonio, benchè dar si potrebbe il caso, che acconsentisca al bacio, per avere occasione di prendere per marito qualche persona, non di lei pari.

§. 193. Sembra all'Autore d'aver dato una breve, e compiuta nozione delle formole delle prove *ingenere* di certi delitti, che sogliono spesso accadere, tanto di fatto permanente, che transeunte, ed occorrendone altre, potranno regolarsi colle descritte formole, secondo i casi, che succederanno, *mutatis mutandis*.

C A P. VII.

Del delitto in Specie, o sia prova specifica.

§. 194. La prova del Delinquente, che dicesi prova *in specie* è di tre maniere, una si chiama prova Convincente, o Convittiva, un'altra Indiziaria, e l'altra Confessione giudiziaria del Reo: della prima, e seconda si parlerà in questo Capitolo; della terza si dirà a suo luogo.

§. 195. La prova Convincente è quella, che convince il Reo del delitto, ancorchè egli il negasse, e si acquista col detto di due, o tre testimonj magiori d'ogni eccezzione, cioè d'intiera fede, e non di quelli annoverati nella *L.* 3. §. 5. 6. 13. 28. 21., & 24. *ff. de Testibus*, che depongano contestamente di veduta tutto il fatto. *Ros. Prat. Crim. lib.* 1. *n.* 9.. Seguendo noi le tracce di quest'insigne Scrittore, premetteremo alcune necessarie cognizioni.

§. 196. L'immortale citato Autore de Rosa nella sua Pratica Criminale cap. 1. insegna sette diligenze, che deve usare il buon Criminalista, per potere legalmente accapare l'informazione criminale: 1. se il fat-

to sia vero, o nò. 2. Da chi. 3. Per qual causa. 4. In qual luogo. 5. In qual tempo. 6. Con qual animo. 7. In che modo, o qualità, secondo le parole del citato Autore nel *num. 4. An factum sit verum, a quo; qua de causa, quo loco, quo tempore, quo animo, atque quomodo actum.*

La prima dilenza consiste nell' indagare la verità del fatto, che li Criminalisti chiamo *corpo del delito*, e delitto *in genere*; del quale si è parlato abbastanza, ed additatone le formole.

2. Nell' indagare da chi sia stato tal delitto commesso, che dicesi delitto *in specie*, perchè si viene a provare la specialità del Delinquente.

3. Dopo costato il delitto *in genere*, ed *in specie*, necessita sapersi la causa, per la quale sia stato mosso il Delinquente a commettere tal delitto; poichè la causa è il fondamento del reato: *L. verum* 11. *ff. de furt.*; e quando non si prova la causa, si debilitano gl' indizj, atteso non è verosimile, che uno senza causa commetta un delitto: non ostante che fosse il Reo confesso, e convinto, necessita sempre sapersi la causa, per poter gravare, o diminuire la pena; oltreche chi delinque senza veruna causa, si presume mosso dall' ubbriachezza, o pure per mandato altrui. *Farinac. quest.* 27. *num.* 254. *Ros. cap.* 9. *num.* 39.

4. Nell' individuare il luogo, dove sia stato commesso il delitto, per vedersi, se renda la pena più grave, come, se fosse stato commesso nella Chiesa, nella casa di Corte, in presenza del Governatore; nella strada pubblica ec., ed e necessario pure spiegarsi il luogo, per vedere, se i testimonj su del medesimo siano uniformi, come l' esempio de' Vecchi della casta Susanna, Sedechia; ed Acab, i quali, per essere stati differenti nel descrivere il luogo, venne la casta Don-

na dichiarata innocente, poichè il primo disse commesso l'Adulterio *sub schino*, ed il secondo *sub pino*.

5. Nell' individuare il tempo del commesso delitto; perchè se i testimonj non si uniformano intorno al tempo, si riputano falsi, per la stessa ragione del luogo, come sopra. E variazione sostanziale, quando un testimonio deponesse, essere succeduto il delitto di mattina, e l' altro di sera, e ciò servirà per gravare, o diminuire la pena, mentre il furto notturno si punisce più gravemente; così se in tempo della celebrazione de' Divini officj; se in tempo di settimana Santa, o festa principale: se luceva la Luna la notte, o vi era la linterna, o altro lume, per cui verosimilmente poteva vedersi, o se avesse conosciuto il Delinquente alla voce, *& sic de auditu &c.*

6. Nel dilucidare, con qual'animo si è commesso il delitto, cioè se con animo deliberato, ed appensato, o in rissa; o se ebbe il Delinquente animo di uccidere una lepre, e colpì ad un' altro Cacciatore; o ebbe animo di dare una bastonata al Servo, ed il bastone colpì ad un Sacerdote.

7. Nel costare coll' informazione, in che modo, o qualità venga il delitto qualificato, cioè se l' omicidio sia con qualità di proditorio, o d'assassinio, come avverte il citato de Rosa Cap. 1. dal numero 3., fino al 53., quale oltre alle sopra cennate diligenze, ne rapporta molte altre, col medesimo ordine.

8. Nel non principiare a scrivere le deposizioni, se prima non si discorrerà in segreto con i testimonj, o magior parte d' essi, separatamente l'uno dall' altro, con esagerarli la virtù del giuramento, e la forza dello spergiuro, nel qual incorre chi depone una cosa che non è, o tace una cosa, ch' è, indagando con segretezza tutt' i testimonj contesti, che possono deponere,

re, e tutti gl' indizj, per così venire a giorno della verità, con farsi uno sbozzo di notamento, per sua istruzzione, e cavato che averà dalli testimonj a voce tutto quello, che si sà, e si puole deponere, chi altro può deporre, chi sia contesto ec.... Fatto tutto ciò incomincerà a distendere le deposizioni, lasciando gl' interrogatorj, e risposte prolisse; ma con brevità, e bell' ordine intelarà l' informazione, ponendo, non solamente il nome, cognome, patria, ed età del testimonio; ma benanche la professione, e dove abbiti; acciò si sappia la qualità del medesimo, e che fede egli meriti.

9. Che il testimonio si citi, e citato non si dimandi, se prima non giuri, e dopo giurato s' interroghi; con avvertenza però, che nel giudizio Criminale si cita solo il testimonio, senza la Parte *ad videndum juramenta testium*, perchè il primo esame si chiama processo informativo, cioè fatto a sola informazione, o istruzzione della Corte: ma quando il Reo da principio è nelle mani della Corte, allora per evitare la ripetizione de' testimonj, l' accorto Governatore Criminalista farà giurare il testimonio in faccia, o sia presenza del Reo, e poi in dilui assenza farà l' interrogatorio, ed esaminarà, secondo le formole, che si notaranno.

10. Nel non far' interrogatorj suggestivi. La suggestione è di due maniere, aperta, e palliata. Aperta, quando apertamente si dimanda, se Cajo abbia feritio Tizio col pugnale, il tale giorno, ed in tal luogo, *L. prima*, §. 21. *qui quæst. ff. de quæst.* La Palliata è, quando nell' interrogatorio si appone, *ad opportunam interrogationem*, o *ad interrogationem legitime factam*; qual modo d' interrogare è una tacita suggestione, e si chiama *læno suggestionis*; onde si deve dimandare specialmen-

mente, ma con interrogatorj generali, v. g. *quis fuit ille, qui Sejum percusserit, quo genere armorum, quando, quomodo, ubi, ex qua causa, in qua parte corporis*.

11. Nel non scrivere il detto de' Testimonj con un' istesso premeditato parlare; come se uno fosse copiato dall' altro, e che fra essi Testimonj fosse concertato il modo di deponere, ma deve l' esame concordare nella sostanza, e variare solamente nelle parole.

12. Che il Testimonio non deponga con parole: credo, mi pare, penso, o simili, poicchè *Testis de credulitate deponens non probat*: così quando depone cosa inverosimile.

13. Che il Testimonio deponer deve sempre in prima persona. Io sò, ho veduto ec, , perchè se depone in persona terza, pare, che lo Scrivano deponga quello, che ha inteso dal Testimonio.

14. Nel non forzare a far testimonianza il Genero, il Suocero, il Patrigno, il Figliastro, il Cugino, o suo figlio, e coloro, che sono congionti più stretti, i Magistrati, che sono impediti per l' esercizio della giudicatura. *L. 4. ff de Test.*: Il figlio però non devesi ammettere a far testimonianza contro del Padre, nè questi contro quello, *L. 3. d. tit.* Ma per queste testimonianze in pratica non si osserva il disposto di tali leggi.

Spiegate le circostanze necessarie alla prova specifica, si trascrive ora la formola degl' interrogatorii, che devono farsi alli Testimonj esaminandi nel delitto *in specie*.

For-

Formola della deposizione.

Die .... NN. della Terra ... dice viver del suo d' anni ... circa, ut dixit, testis cum juramento examinatus, & primo.

INterrogatus, cosa sà del . . . . còmmesso in persona di TT., da chi, quando, dove, in qual modo, con quali armi, e per qual cagione, dixit: Signore: quì si descrive per disteso, quanto racconta il testimonio.

Interrogatus de contestibus, dixit: Signore, quelche hò deposto io intorno tale, e tale delitto, si può deponere da QQ., ed altri.

Interrogatus de causa scientiæ: dixit ut supra.

Io NN., ho deposto come sopra) se saprà scrivere) *altramente signum ✠ Crucis.*

T. Gov. e Giud. = T. Mastrodatti.

§. 197. Il principio della deposizione scritta non è mica stile delle Corti, ma necessaria, acciò dal nome, cognome, Patria, età, e condizione del Testimonio si abbia notizia del Testimonio medesimo, e se sia di età capace a deporre, cioè di anni 18., non pregiudicando la parola circa, come a dire circa 19., circa 20. anni, perchè non e necessario, che ciascuno sappia precisamente la sua età, giacchè il minore d'anni 18. non è Testimonio intiero, *Const. minor. jur.*, e finalmente la condizione, per esaminarsi il peso della deposizione.

Si dice *cum juramento*, perchè il testimonio esaminato senza giuramento non fa pruova giudiziaria. *L. jurisjurand.*, *& L. Testium C. de testib.*

§. 193. L' interrogatorio, che si fa al testimonio in-

ingenere con quelle parole : quando , dove , in che modo , e con che armi , denotano : *quando* , in che tempo ha fatta la ricognizione : *dove* , il luogo delle ferite , ed ogn' altro luogo , che occorresse di spiegarsi : *In che modo* , come si è fatta la ricognizione , la maniera, e qualità delle ferite : *con che armi* , la qualità dell' armature, colle quali si son fatte le ferite .

§. 199. Questo è il vero interrogatorio dalla legge ordinato , che dicesi generale : il suggestivo poi è questo, *Interrogatus* , *che sà esso testimonio delle ferite mortali fatte di fresco nella gola* , *petto* , *ventre* , *braccio di NN.* , perchè con ciò si verrebbe a suggerire , o sia prevenire al testimonio , quello , che egli dovrebbe rispondere , come sarebbe : l' essere le ferite mortali ; l' essere fatte di fresco : l' essersi fatte nel petto , ed altre simili specificazioni , che deve fare da se il Testimonio .

§. 200. Quando il Testimonio si esamina nello stesso giorno del commesso delitto , deve contenersi in questi termini : *ho veduto* : *ho osservato* , *abbiamo riconosciuto* , ed altri simili : non già vidi , osservai : riconobbimo ec., che dinotano tempo lontano, e ciò tanto per i Testimonj esaminati *ingenere* , che *in specie* .

§. 201. Se poi detti testimonj si esaminassero , o nel giorno seguente , o in altri giorni dopo fatta la ricognizione del delitto , diranno , viddi . . . riconobbimo . . . . espressione , che sempre si usa nelle cose avvenute prima del giorno , in cui si narrano . Queste differenze sono necessarie ad osservarsi.

Nell' interrogatorio *ingenere* non si domanda al Testimonio da chi si fossero fatte le ferite , ma solamente al Testimonio esaminato *in specie* .

§. 202. Le parole scritte nella fine della deposizione : *De causa scientiæ* , *loco*, *&* *tempore* : *dixit* , *ut supra*, de-

denotano un' atto, cioè fede, che fa il Mastrodatti, o Scrivano, che scrive quella deposizione, attestando, che il Testimonio, così per la causa della scienza, come del luogo, e tempo intorno alle cose da lui deposte, ha detto, come sopra l'Attitante ha scritto.

L' interrogatus de contestibus, è la dimanda, che si fà al Testimonio degl' altri, che possano sullo stesso fatto deponere, e tal dimanda si fa tanto al testimonio *in genere*, che *in specie*.

§. 203. Si deve anche nella deposizione scrivere il nome del Padre del testimonio, o del Reo, quando vi fossero altre persone del medesimo nome, e cognome; locchè se si praticasse sempre, non sarebbe mal fatto, e se il Reo, o il testimonio avessero sopranomi, si devono anche notare.

§. 204. In ogni deposizione si ricerca sempre la causa della scienza, e quando questa sembrasse difficile, deve farla spiegare, v.g., se si trattasse della sciensa, colla quale il testimonio avesse potuto vedere la notte, gli si deve far dire, se ha veduto al lume della Luna, o al lampo del colpo; specificando i fatti, ed i nomi delle persone, e non contentarsi giammai di scienza, e fatti generali.

§. 205. Ne' delitti, che contengono in se stessi la causa, come l'Adulterio, furto ec., è inutile dimandarsi la ragione del delitto; negl' altri poi devesi sempre ricercare, e raggionevolmente si dice la raggione delitto nel nostro Foro: *Regina delictorum*.

§. 206. Se trà i Testimonj chiamati in contesto ve ne fossero assenti, o morti, e necessario ponersi in processo la fede di quella Università per gli assenti, e quella del Parroco per i morti, facendo agl' Amministranti l' ordine; ed al Parroco la lettera corrispondente.

§. 207. I testimonj, che si sentono dal Governatore, devono interrogarsi con buone maniere, per ottenere l' intento della prova, sfuggendosi l' orrenda pratica di ricevere solamente quella parte della deposizione, che è contro il Reo, ed a favore del Fisco, cosa riprovata da molte Leggi, e specialmente dalla Prammattica 6., 21., e 27. *de officio Mag. Justiziar.*

§. 208. Se per un delitto, che meriti pena *ultra Relegationem*, vi siano indizj sufficienti, il Governatore, se è Dottore deve assicurarsi del Reo, con ordinarne l'arresto, ed essendo Capitaneo ideota, ne deve ottenere il voto dal suo Consultore.

§. 209. Occorre alle volte, che un testimonio chiamato in contesto non voglia deponere, quello, che l' altro ha deposto, ed allora si formarà dal Mastrodatti il seguente atto.

A dì ... essendosi NN. chiamato per contesto dal testimonio esaminato sul delitto . . . e domandato con ogni diligenza sopra del detto delitto, da chi, quando, dove, in che modo, e per qual causa; ha risposto non saper cosa alcuna sopra detto delitto; onde per ordine oretenus del Signore Governatore, e Giudice, si è fatto il medemo NN. carcerare = T. de T. Mastr. Se pare, che meritasse maggior fede il testimonio, che chiama l'altro in contesto, o pure egualmente ponessero in dubio l' animo del Governatore; si deve il chiamato carcerare, ed indi esaminarsi due testimonj di ogni eccezione maggiore circa la qualità di tutti e due detti testimonj.

§. 210. Quando il testimonio chiamato in contesto, o colui, che merita minor fede, si ostinasse a non contestare, e vi sia la differenza anzidetta, devesi riguardare la qualità del delitto, e badare, che se il Reo sarà confesso, o pure la pruova sarà piena, si potrà cessare dagl' ulteriori castighi del testimonio, altrimenti

ti si esigerà la pena della citazione, e si ingiungerà il mandato, se sarà persona riguardevole: potendo usare altri castighi, secondo le circostanze gli permetteranno. La medema pratica potrà usarsi, quando il testimonio fosse vario, e vacillante, a tenore del *Cap. del Regno* 147.

§. 211. Puol' accadere, che o il Reo, o il Testimonio siano di nazione estera, e non si capisca di costoro il discorso, in tal caso si adopereranno gl' interpetri, a' quali unitamente che al Reo, o testimonio si darà il giuramento, potendosi far' uso della seguente formola.

Die ... & coram Domino Gubernatore, & Judice &c.

Essendosi fatto venire innanzi del detto Signor Governatore un uomo di nazione ... per esaminarsi, come testimonio sulla causa di ... non sapendo la nostra lingua, si è fatto pur venire avanti il medemo Signore Governatore NN., che sà il nostro linguaggio, e primieramente NN. testimonio hà detto, precedente dimanda del Signor Governatore, e giuramento a lui dato, e precedente anche discorso col detto Forastiero, che si chiama PP. della Città . . ., fa l' arte ... d' anni . ., si è dipoi dato il giuramento al Forastiero, facendosi dire da detto NN., che gli si dava per dire la verità sopra del fatto successo, indi si è dato il giuramento a detto NN. che domandasse il Forastiero, che sapeva dal detto fatto, da chi, quando, dove, in che modo, con quali armi, e per qual causa; ed avendo l' Interpetre parlato col testimonio, ha poi detto al Signor Governatore, che il Forastiero, avea risposto ... E si sottoscriverà dall' Interprete, e dal Forastiero; sarebbe però meglio stendersi due deposizioni, una in lingua forastiera, e l' altra in lin-

gua nostra, ad arbitrio del Governatore, e si firmerà dal Governatore, e Mastrodatti.

§. 212. Quando i Testimonj non sapessero il nome, cognome, e Patria del Reo, si devono far deponere le qualità, e fattezze del corpo, età, le vesti, la voce del Reo, se avesse parlato, e non sapendone la condizione deesi far dire, se rivedendolo lo riconoscerebbero, con certezza, e facilità. Se si avrà un sol testimonio *de visu* in qualche delitto, si devono esaminare due, o tre testimonj degni di fede, sicuri, e d'ogni eccezzione maggiori, che depongano la qualità di detto testimonio singolare.

§. 213. Il testimonio impubere non si può esaminare con giuramento, *L.* 3. §. 5. & 19. *ff. de testibus*, anche, perchè l' impubere non può essere tacciato di spergiuro: *L. 26. prin. ff. de jurejur.*, *L. 20. ff. de testib.*, e per quest'ultima parte non potrebbe il minore di anni 20. far testimonianza ne' giudizj Criminali, ma per le *Leg. Longobard. tit. de prohib. alien. tutor.*, e per la nostra *Const. minorum jura*, *tit. de restit. minorum*, vien riputato minore colui, il quale non ha compiuti gli anni 18.; essendo dunque minore degli anni 18. si farà dal Mastrodatti il seguente atto.

Die ... Coram ... essendosi oggi fatto venire nella presenza del Signore Governatore e Giudice TT. d' anni ... e domandato, che sapeva del delitto ... commesso in persona di P. da chi, qaundo, dove, in che modo, con quali armi, e per qual causa: ha detto ... ed in fede &c., *e per magior cautela del Fisco n' ho formato il presente atto, per ordine oretenus del Signor Governatore*, si sottoscrive dal minore la Scrittura.

T. de T. Mastrodatti.

§. 214. Se qualche testimonio si trovasse rifugiato in Chiesa, o andasse fuggiasco, e fosse neces-

cessaria la sua deposizione, si deve far venire, con spedirsi a dilui favore la salvaguardia nella seguente maniera.

Formola della Salvaguardia.

De Mandato Baronalis Curiæ.

N N., vi significamo, come per servizio di questa Corte, avendo bisogno d' informarci da voi di alcune cose, abbiamo fatto il presente, col quale vi ordiniamo, che sotto pena d' once d' oro 25. Cameræ &c., subito post &c., dobbiate venire da noi personalmente, assicurandovi sotto la parola di S. M. (D. G.) e nostra, che non sarete molestati per qualunque causa Civile, o Criminale, e la presente assicurazione vaglia per giorni ... cominciando subito dopo la notificazione di questi, fra il qual tempo ordiniamo ad ognuno soggetto a questa Corte, che non vi molestino per qualunque raggione, e così eseguirete &c. die ... mens. ... anni ...

TT. Gov., e Giud. — T. Mastrodotti.

§. 215. Quest' ordine, ritenendosene copia nel processo, dovrà notificarsi in Casa, alli più stretti congionti di quelle persone, che bisognano al Governatore; quante volte non si potesse far pervenire nelle di loro mani, per sicurtà di quanto si promette.

§. 216. Badi inoltre il Governatore, per non dar campo all' ingiuste difese, ed accuse, a far scrivere le deposizioni in una lingua conveniente a coloro, che testificano; anzi certe date cose essenziali, bisogna, che si scrivano nella lingua popolare, e tali quali furono dette, o come al testimonio sembra, che si fussero dette; come sarebbero le minaccie, le parole ingiu-

giuriose, e tutte quelle, che possono contener delitto. Non si contenti delle deposizioni inverosimili, ma debba col suo giudizio fare destramente deponere la verità.

§. 217. Occorrendo esaminarsi qualche Ecclesiastico in corso di delitti gravi, deve il Giudice scrivere una lettera d' uffizio al Superiore Ecclesiastico, acciò ordinasse, che quel tal' Ecclesiastico dia preventivamente il giuramento in mano del Vicario Forano, il quale di tal' atto formarà fede, che si conservarà nel processo; ed indi si esaminarà il testimonio Ecclesiastico avanti il Giudice laico, e si scriverà la deposizione in questi termini.

Die . . . . . Reverendo D. NN. d' età sua d' anni . . . testis cum juramento delato in manibus Adm. Rev. D. TT. Vicarii Foranei, & in ejus absentiam interrogatus, & examinatus super inquisitione ..., ed essendo Monaco vi bisogna ancora la licenza del suo Superiore, che non dee negarla: *Pram. 4. de persequ. malefactor. Colla Bolla di Sisto V.*.

§. 218. Dovendosi esaminare qualche Militare, bisogna prima ottenersene licenza in scritto dal dilui Superiore, ed indi scriversi la deposizione così. *Io sottoscritto D. NN. Alfiere del Regimento . . . . . . giurando a Dio, e promettendo al Re di dir la verità sopra le ferite ricevute da TT., certifico come ...* (racconta di fatto) *Paludi* 1792. = *Io NN. certifico come sopra*.

Ed il Mastrodatti poi deve formarne il seguente atto:

MM. Mastrodatti di questa Corte nota, che il presente certificato si è fatto da detto NN. oggi sudetto giorno, ed in fede &c. = TT. Mastrodatti.

§. 219. Dovendosi esaminare qualche Donna civile, *il*

il Governatore è obbligato andare nella di lei casa; senza pretendere dritto d'accesso: *Rit. della G. C.* 304.

§. 220. In qualunque delitto, se vi si nominasse come Reo, o Testimonio qualche Persona Ecclesiastica; non si deve scrivere il nome, ma additarlo colle lettere NN., sebbene in una cartella, che si ha da conservare nel processo si noti il nome, e cognome di tal persona Ecclesiasica.

§. 221. Se i Congionti, o Amici del preteso Reo, per la diloro prepotenza, o mal talento seducessero, o intimorissero i testimonj; in questo caso, si farà alli medesimi il seguente ordine.

De Mandato hujus Baronalis Curiæ.

MM., NN. PP. di questa Terra vi dicemo, come dovendo questa Corte prendere informazione sul delitto in persona . . . e necessario, che per questa causa stiate lontani da quì almeno 15. miglia: onde vi ordiniamo, che fra tre giorni dobiate ciò eseguire, e starate lontani, finchè vi si permetterà di tornare con nostra licenza inscritto, dopo che sarà finita l' informazione, e per tutti quei giorni che ivi starete, dobbiate giornalmente far pervenire fede dell' Università dove dimorarete, così eseguirete sotto pena di docati 50. per cadauno.

T. Gub., e Giud. = T. Mastrodatti.

Quest' ordine si deve dal Serviente della Corte notificare, e nella sua relata, che farà al Mastrodatti, deve specificare d'aver notificato TT. in presenza di testimonj NN. e PP. *Pram. 2. de ordine judicior.*, e mancando detti testimonj, non si possono accusare le contumacie, siccome si costuma nella G. C. della Vicaria; ma in pratica s' usa il contrario, specialmente quando

il

il Serviente è dell' istessa Corte del luogo, ove pende la causa, e nella relata deve dire: *aver notificato NN. ed MM. personalmente, in presenza di CC. e DD. testimonii*, e controvenendosi a tal' ordine, puole il Governatore esigere la pena dopo esaminati due, o tre testimonj sulla controvenzione; ma sarebbe più a proposito che prima di farsi un tal' ordine si esaminassero due, o tre testimonj, che depongano; se sia vero, che quei parenti, o amici abbiano fatto cosa, onde la seduzzione, ed il timore de' testimonj si conoscesse.

§. 222. Accade spesso, che fra tali persone vi sia un Sacerdote: in questo caso devesi formare lettera al Vescovo, o a colui, che le sue veci dissimpegna, copia della quale si registrarà nel Processo.

Formola della lettera alli Superiori Ecclesiastici.

Illustriss., e Rever. Sig., Sig., e Padr. Colendiss.

D*Ovendo questa Baronal Corte procedere ad una informazione*, o pure, *per importante servizio del Regio Fisco, e necessario, per appurassi la verità, che da quì si apparti il Sacerdote QQ. per miglia . . . perciò priego Vs. Illusrissima, e Reverendissima di far ordine al medesimo, che si appartasse da quì, come gl' altri parenti, finchè Vs. Illustrissima, e Reverendissima ne gli darà la licenza, con farmi pervenire fede dall' Università dove abita, restando a mio carico avisarla, finito il dissimpegno, e ciò, perchè possa la giustizia avere tutto il*

suo

suo corso; e pronto a suoi pregiatissimi comandi con piena stima mi dico

Di VS. Illustrissima, e Reverendiss. ... T. li 15. 1792. Monsignor Vescovo ...

Divotiss. ed obbligatiss. Servo vero.

T. de T. Gov., e Giud. di ...

La detta lettera si deve mandare per un Corriero, che si troverà dall' Università, con pagarsi a spese del Reo, e l'ordine, che si farà agli Amministratori è il seguente

Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex.

NN. Barone di questa ...

NN. Governatore, e Giudice della medesima.

MAgnifici Sindaco., ed Eletti di questa Università, vi dicemo, come per servizio del Regio Fisco, ci bisogna un Corriere, che porti la nostra lettera al Vescovo Monsignor nella Città F., perciò vi ordiniamo, che subito dopo la notificazione di questo, dobbiate darci un Corriero pratico, e probo da pagarsi dall' Università, per indi riscuotersi da' beni del Reo; così eseguirete sotto pena d' once d' oro 50. per cadauno Cameræ, &c. da pagarsi da voi, e non dall' Università. Il presente torni a noi coll' atto della notifica. Paludi... 15. 1792.

T. de T. Governatore, e Giudice.

T. de T. Mastrodatti.

Le persone da notificarsi sono ....
Magnifico BB. Sindaco.
M. TT. eletto.
M. CC. secondo eletto.

Si notifica, e si fà la relata dal Serviente, se sà scrivere, o dal Mastrodatti.

Del Complice nel delitto, e che sia la complicità.

§. 223. Dicesi complice del Delitto chiunque, ne sia conscio, o partecipe, o perchè abbia acconsentito, o operato con dolo; onde nascono i titoli d' Intelligenza, di Consiglio, d' Istigazione, e d' Assistenza, delli quali si parlerà partitamente.

Della prova dell' Intelligenza.

§. 224. I Forensi intendono per intelligenza, quella specie di complicità, la quale non include soltanto la nuda prescienza del delitto, ma il consentimento volontario al medesimo, altramente non è delitto; *de Angelis de delict. & pæn. cap. 72. n. 3.*

§. 225. La prova, che devesi fare contro l' intelligente in qualche delitto, come molti Pratici avvertiscono è, che dopo inteso il testimonio, prima d' arrivare all' interrogatorio de' contesti, faccia quello dell' intelligenza, ma li più appurati conchiudono di non doversi fare interrogatorio separato, bastando il primo, che dovrebbe farsi, come siegue.

Interrogatus, che sà esso testimonio del ... commesso in persona di ... da chi, quando, dove, in che modo, con che armi, e se vi fosse stata complicità, ordine, o mandato d' altre persone, di chi, e per qual causa.

§. 226. Fatto così l' interrogatorio nel principio della deposizione, si vengono a far comuni, tanto per

la

la prova del principale, quanto per li complici; la dimanda *da chi* si riferisce al principale Reo; le dimande, *se vi fosse stata complicità d' altri, e di chi*, si riferiscono a complici.

§. 227. Il titolo dell' intelligenza nel delitto, si farà separatamente, sotto quello già fatto contro del Principale, così = *nec non = de participatione, vulgò intelligenza in dicto ...., ut intus = contra NN. CC.*

Della prova dell' Istigazione nel delitto.

§. 228. IStigatori si dicono quelli, che incitano, muovono, ed eccitano qualche persona a commettere il delitto, e puole accadere, così colle parole, come co' gesti, che ugualmente possono accendere l' animo a commettere il delitto, v. g. se taluno udisse raccontare da Mevio, che fosse stato egl' offeso da Sempronio in qualche occasione, e ciò sentendo, in vece di placarlo gl' accendesse l' animo, e lo stimolasse alla vendetta.

La pruova dell' istigazione è la medesima dell' intelligenza, cioè si fa il medesimo interrogatorio, solamente nel titolo si dirà = *de instigatione*.

Della prova del Consiglio al delitto.

§. 229. ANtonio Matteo ne' suoi prelegomeni *Cap.* 1. *n.* 8. *e* 9. dice, che il Consiglio del delitto è, quando taluno non solamente istiga, ed accende l' animo altrui a commettere il delitto, ma ancora l' esorta, e gli dimostra, ed insegna il modo di commetterlo: per la prova del consiglio si farà l' interrogatorio della medesima maniera dell' intelligen-

za, solamente il titolo è diverso: *de Consilio in supradicto ... &c.*

Della prova dell' Assistenza al delitto.

§. 230. L' Assistenza al delitto si presta allora quando una, o più persone assistono volontariamente a quello, che lo vuole commettere, acciocchè effettivamente lo commetta.

§. 231. Per la prova dell'assistenza corre la medesima regola data per l'intelligenza, istigazione, e consiglio, solamente è diverso il titolo: *ac etiam = de assistentia in supradicto ... ut intus = contra &c.*

§. 232. Molti Criminalisti erroneamente credono, che la sola presenza nel delitto sia assistenza, e la nuda scienza sia intelligenza, segnando i processi colle rubriche d' *intelligenza*, o *assistenza*, senza l' appensamento, o la liberazione del Reo principale, e la scienza, e volontà, anche immediata dell' assistente, o intelligente: quindi se taluno premediti di commettere un delitto, e non fidandosi d' andar solo, richiede qualche congionto, amico ec., affinchè vada con lui ad assisterlo, ed ajutarlo in ciò, che potrà occorrergli, quel congionto, o amico consentendo, sarà reo d' assistenza, ed in conseguenza viene necessariamente annessa, ed inclusa l' intelligenza nell' esecuzione del delitto, ma non quello che semplicemente si ritrova presente al delitto, o in compagnia del Reo.

§. 233. Quando il delitto avviene senza premeditazione, il fatto si riduce ad una mera rissa, in cui non la presenza, ma l' operazione fà il delitto; onde se nel fatto rissoso vi intervengono più persone, un de' quali faccia un' omicidio, un' altro una ferita leggie-

giera, ed un' altro niente operi di male, solamente il primo sarà Reo d' omicidio, il secondo di ferita leggiera, ed il terzo non sarà Reo di cosa alcuna, perchè ne' fatti non deliberati ognuno è tenuto di quello che fa, secondo il Giureconsulto Paolo nella *L. ultima ff. ad L. Corn. de Sicar. Si in rixa percussus homo perierit, ictus uniuscuisque in hoc collectorum contemplari oportet*.

Della prova del Comando, e del Mandato al delitto.

§. 234. MOlta differenza passa trà il comando, ed il mandato. Il comando in latino dicesi *jussus*, e si da dal Giudice, o altri Officiali alle persone loro sottoposte, o dal Padre al figlio, dal Padrone al Servo. Il mandato è quello, che si riceve dalle persone, che non hanno la potestà di comandare, e quindi il mandato non può eseguirsi senza la libera volontà dell' esecutore.

Per la pruova in specie, si farà l' interrogatorio, come sopra per l' intelligenza, aggiungendoci: *Se vi fosse stato ordine, mandato, o complicità d' altri*.

Il titolo, se vi sarà stato l' ordine sarà: *de jussu in supradicto*: se sarà stato il mandato: *de mandato in supradicto*.

COROLLARIO.

§. 235. OCcorre il più delle volte che i feriti saranno renitenti a manifestare il delinquente, in questo caso il Governatore potrà deve-

nire

nire alla carcerazione del ferito, se sarà in grado di soffrire le carceri; in altro caso potrà consegnarsi a qualche persona cognita, coll' obbligo, o sia pleggiaria di presentarlo *ad omnem ordinem* della Corte, o ingiungerli mandato di ritenere la casa sua in luogo di Carcere, e sottometterlo al mandato di non offendere persona veruna, secondo le formole nella *pag.* 9.

§. 236. Sapendosi il delinquente, e l' offeso non volesse nominarlo, ma la ferita apparisce pericolosa, secondo la deposizione de' Periti; in questo caso, se il Reo sarà *sui juris*, e possederà beni, si devono quelli annotare, e sequestrare, ad oggetto, che comparendo Creditori del medesimo, possano questi esercitare i loro dritti, e fatta l' annotazione sudetta, si consegnaranno i beni *penes tertium* con quelle cautele, che si sono disegnate nella prima parte di quest' opera nella *pag.* 117.; Se poi fossero robbe soggette a marcirsi, si possono vendere, ed il prezzo depositarsi *penes acta Curiæ*.

§. 237. Non potendosi provare il corpo del delitto, perchè il cadavere nascosto, gittato a mare, al fiume, al pozzo, nel bosco ad infracidare sotto le frasche; in questi casi hanno stabilito le leggi, che si faccia ricorso alle congetture, 1. la lontananza della Casa, e dalla Padria per tempo considerevole, cioè per un' anno, senza aversene notizia, per le molte diligenze praticate: 2. che la persona, che si cerca non era vagabonda, e solita vivere fuor di casa, e padria: 3. che non s' è più veduto. 4. Che nella Padria, e luoghi convicini corre publica voce, e fama della sua morte, e di essere stato ucciso, non ritrovandosi il Cadavere. 5. Che se fosse vivo, alcerto sarebbe tornato nella sua casa, perchè mai è stato solito starsene tanto tempo lontano. In somma sopra tal' indizj si esaminaranno sette

te Testimonj, che depongano la causa, per la quale lo ſtimano essere ſtato ucciso, servendosi il Governatore della seguente formola.

Die ... in Curia Terræ ... Coram Domino Gubernatore, & Judice TT. di questa Terra dice essere Cantiniero d' età di anni ... circa, ut dixit Testis cum juramento examinatus &c.

Interrogatus, se esso Testimonio sà, o presume la causa per la quale è stato chiamato nella nostra presenza.

Dixit: Signore.

Interrogatus, se Tizio sia partito da questa Terra sua Padria, da qual tempo, ed a quanto tempo manca.

Dixit ...

Interrogatus, se sà cosa ne sia di Tizio, e dove presentemente ritrovasi, e che cosa ha inteso dire dello stesso, dal giorno della mancanza.

Dixit ...

Interrogatus, se Tizio sia solito andar vagando, e dimorare fuori dalla Padria.

Dixit ...

Interrogatus, che si dice comunemente dalla maggior parte de' Cittadini di questa Padria, e delle Terre convicine intorno alla mancanza di Tizio.

Dixit ...

Interrogatus, se forse sà da chi mai Tizio fosse stato ucciso.

Dixit ...

Se il Testimonio nominasse l' uccisore *de auditu*, si dovrà interrogare dalla causa, perchè l' abbia ucciso, e di tutti gli altri indizj, e si sottoscriverà come in tutte le altre deposizioni.

§. 238. Per provare la fama publica baſtano due Testimonj, ed i più appurati Pratici Criminaliſti ne desiderano sette sopra ogni indizio di fama publica. Tutti

ti gl' interrogatorj di sopra descritti si ricercano per costare il delitto *in genere* del morto, di cui non si può ritrovare il corpo, e sarebbe necessario avere Testimonj che deponessero la causa, per la quale stimano essere stato ammazzato: *Ros. prax. Crim. cap.* 1. *n.* 21.

§. 239. Li Testimonj di fama pubblica provano, purchè però dicano averlo publicamente inteso dire dalla maggior parte degl' Uomini, secondo l' opinione di Baldo nel *Cap. lit. n.* 2.: *Clar. in* §. *fina* : *q.* 6. *vers. debent etiam*.

Della prova indiziaria.

§. 240. L' Indizio è *un segno, o circostanza dimostrativo di ciocchè si va cercando, per cui noi giudicamo degl' atti altrui*; quindi l' indizio del delitto è una parte della prova, che si fa per iscoprire, ed appurare la persona del Reo: *Ros. de indic.*, & *consid. ante tortur. n.* 2.

§. 241. Molte sono le specie degl' indizj, altri diconsi rimoti, altri prossimi. Li rimoti sono fuori del delitto, e non lo riguardono immediatamente, ma solamente la congruenza del delitto stesso. *Reg. Rovit. Pram.* 27. *de offic. Magist. Justit. vers. quoad indiciorum inquisitiones*, e sono la fama, l' inimicizia, la fuga, le minacce ec.. I prossimi sono quelli, che riguardano immediatamente la verità della cosa, per i senzi della vista, e dell' udito.

§. 242. Alcuni indizj sono gravi, che riguardano il delitto con qualche probabilità, altri urgenti, che dimostrano il delinquente con gran probabilità, e verosimilitudine; altri urgentissimi, o siano indubitati, che determinano l' animo del Giudice a credere il Reo nel-

nella persona nominata, e non cura di ricercar altro. *Ros. prat. Crim. lib. 1. Cap. VIII. n. 3. ad 6.*

§. 243. Si dividono pure gl'indizj in tre gradi 1. leggieri, ne' quali facilmente concorre la verità: 2. gravi, ne' quali comunemente concorre la verità, e muovono la mente del Giudice, facendo prova semipiena: 3. gravissimi, che determinano il Giudice, a condannare il Reo: *Clar. Prat. Crim. quæst. 20. Sanchez Cons. Moral. lib. 6. cap. 3. dub. 14. &c.*

§. 244. Le persone: le cause: il luogo: il tempo: gl'antecedenti: e li consequenti faranno venire a giorno degl'indizj, come sarebbe, 1. le persone, se taluno sia audace, avaro, subitaneo, e precipitoso ne' delitti, se altra volta sia stato solito questi commettere; si sia di mala fama, di mala fisonomia ec: 2. Causa, se sia stato inimico dell'offeso, se colla morte dell'ucciso sperava d'avere qualche successione, o altro lucro: 3. Luogo: oppurtuno all'ingiurie: 4. Tempo atto a commettersi tali delitti. 5. Antecedenti; Se avea forse minacciato l'ucciso, se avea unito denari, compagni, armature, se fosse entrato nella casa dell'offeso; se mai fosse ritrovato immerso il coltello nella ferita. 6. Conseguenti: Se sia ſtato ritrovato nel luogo del delitto col coltello insanguinato, la fuga, se le cose furtive siansi ritrovate presso NN., che istantaneamente siasi fatto ricco. Finalmente la mutazione del colore, rossore, pallore, timore, tremore &c., ponno essere tutti indizj a far comprendere, che taluno realmente sia stato il delinquente.

Occorrendo dunque esaminarsi i Testimonj sopra gl'indizi, la formola della deposizione sarà la seguente.

Formola della deposizione del Testimonio intorno all' Indizj.

Die secunda mensis Junii 1696. in Terra Paludi, & Coram Domino Gubernatore, & Judice Curiæ ejusdem.

N N. *di questa Terra di ... dice essere ... d' età d' anni ... circa, ut dixit, Testis cum juramento interrogatus, & examinatus pro præsenti informatione, & primo.*

Interrogatus, che sà esso Testimonio delle ferite in persona di TT., da chi, quando, dove, in che modo, con che armi, e per qual causa, dixit: Signore (narra quanto sà, e poi conchiude) *onde io stante le cose predette, credei, come credo, che facilmente il detto CC. abbia tirato tali colpi di coltello ... furto ... &c. per la causa sudetta, tanto più, che da che seguirono tali colpi ... furto ... l' istesso CC. non si è più veduto, come io più non l' ho visto praticare per questa Terra. E questa è la verità.*

Interrogatus de contestibus: dixit, quello che hò deposto io, lo può deponere FF., GG., e MM., e rispetto all' altre cose da me deposte, giacchè si è reso il fatto pubblico, le potranno deponere moltissimi miei paesani.

Interrogatus de causa scientiæ, dixit, ut supra.

✠ *Signum Crucis ... = T. Gub. & Judex = T. Act.*

Nella stessa maniera si esaminaranno gl' altri Testimonj contesti, ben inteso, che in ogn' indizio i testimonj devono essere più di due, sino a cinque.

CAP.

CAP. VIII.

Della Rubrica, e notamento Fiscale.

§. 245. AFfinchè il Giudice con maggior comodo, e brevità possa aver presente il contenuto nell' informazione, e per dare il *monitus*, e far la citazione, si forma la rubrica, o sia titolo del processo, che si mette in una carta bianca in principio; e quindi successivamente nell' altre carte, si descrive il fatto, e le prove acquistate, ed indi tutti gl' atti formati nella maniera che siegue.

Rubrica.

DE tribus vulneribus, uno ex eis cum periculo vitæ, & aliis absque periculo, ictibus cultri ferei (pugionis) & de duobus contusionibus ictibus baculi, vulgo mazza, *sine periculo in personam T. de T., ad querelam ipsius per modum, ut intus = contra NN.*

Altra.

DE asportatione cultri contra formam Regiæ Pragmaticæ, ut intus, o, *de detentione cultri dicti* a fronda di oliva, *contra formam Regiæ Pragmaticæ; ut intus.*

§. 246. Accade spesso, che in una sola rubrica si comprendono diverse persone siano principali, siano assistenti, o mandanti, ed in questo caso si soggiunge

un'altra rubrica, *de assistentia*, *de mandato &c.*, e sotto di questa si descrivono gl'assistenti, e mandanti, o stimandosi esservi stata colpa, e causa d'altre persone, si farà la seconda rubrica: *de causa, & culpa in prædictis = contro = BB.*

§. 247. Alle volte succede che in un conflitto varie persone commettono diversi delitti, come ingiurie, bastonate, ferite, ec., in questo caso si formano tante diverse rubriche, quanto sono i delitti, descrivendosi sotto di ciascuna rubrica i respettivi Rei, ed il nome di quel Reo, che avrà commesso diversi delitti si replicarà in ciascuna rubrica.

Formola del notamento Fiscale.

N*E' principj del mese di Giugno di questo corrente anno* 1796., *NN. nel mentre..* (si narra il fatto delle ferite) *e da periti fu riconosciuto coll' ordine, e coll' assistenza della Corte locale, dalla quale compilatasi la giudiziaria informazione, si sono acquistate le seguenti prove: v3.*

Fol. I. Istanza del Coadjutore della Corte, che dà notizia del fatto; e cerca prendersine informazione, con decreto secondo la dimanda.

Fol. 2. Antonio principale offeso *3. Francesco Padre . . .*	Narrano il fatto come in rubrica, il primo di veduta, ed il secondo per narrativa fattali dal primo, e fanno querela contro...

4. Ci

4. *Citazione a Testimonj in genere con relata.*

5. *D. Francesco Greco* 6. *D. Raimondo Palopoli*	Dottori Chirurghi, hanno riconosciuto le contusioni ... ferite..., nella maniera descritte in rubrica.

7. *Citazione a Testimonj in specie con relata*

8. *D. Basilio Campana* 9. *D. Tomaso Nicastro* 10. *D. Lionardo Scigliano*	Testimonj, dicono il fatto, cioè il primo per essersi trovato presente alle ferite, e la causale *ex ore*

del ferito, ma dice non aver piena conoscenza del rubricato, e lo descrive per segni, e che vedendolo si fidarebbe di riconoscerlo: gli altri tre incontrono il ferito mentre va in casa ... in unione del primo, e tutti tre sentono raccontare il fatto, non meno dal Principale, che dal detto primo Testimonio.

Fol. II. Memoriale del rubricato, che chiede presentarsi spontaneamente.

§. 248. Si descrive tutto quanto esiste nel Processo, e nel margine si nota il ristretto della deposizione di ciascun Testimonio, con unirsi sempre coloro, che contestano, e questa pratica di notarsi la prova nel margine del fatto, dalla G. C. si usa anche ne' notamenti dell' informazioni fiscali, e si fa di meno di formare il foliario, delle prove, ed è perciò ben fatto. Da quanto si è fin' ora detto, si può prendere regola per continuare il notamento fino al decreto diffinitivo, all' appellazione, ed a tutt' altro.

§. 249. Si averta, che prese le diligenze non si fa notamento, ma una relazione, che l' Attitante dirigge

ge al Giudice, e perciò ordinandosi le diligenze, alle volte in vece del *fiant diligentiæ*, si suole decretare. *Scriba se informet, & referat.*

§. 250. Dopo dell' informazione dovrebbero seguir le citazioni, ma perchè l' Autore hà stimato prima dare la pratica di quegl' atti, che si formano, quando il Reo sarà presente; ed indi quando sarà assente, dovendosi il medesimo citare.

CAP. IX.

Degl' atti, che dovranno formarsi, quando il Reo si presentarà spontaneamente, o sarà carcerato.

§, 251. IN qualsivoglia causa criminale, o grave, o leggiera, o leggierissima non si può, ne si deve sentire il Reo in veruna maniera, se personalmente non si presenta, e sottopone al suo Giudice: *Rit.* 269. *Ros. resol. crim.* 38. *Pram.* 44. §. 3. *de offic. S. R. C.*, *Sanfelic. decis.* 57. *n.* 8., *Rovit. in dict. Pram. in princip.*

§. 252. Colla presenza del Reo il Giudizio Criminale diviene perfetto, poichè viene a costare dell' Attore, del Giudice, e Reo: l' Attore è ordinariamente il Fisco, ed allo spesso col Fisco è unita la parte querelante: Il Giudice, è quel Tribunale, o Corte, o Delegato, che procede; ed il Reo è quello, che ha commesso il delitto, o in qualche maniera è stato complice, o colpevole.

§. 253. In due maniere si fa presente il Reo nel Giudizio criminale, o contro la sua volontà, o volunta-

tariamente : contro la sua volontà si fa presente, quando è carcerato : di sua volontà quando spontaneamente si presenta innanzi al suo Giudice.

§. 254. Comincia il procedimento col Reo presente dalla sua deposizione, così nel caso, che sarà carcerato, come se spontaneamente si presenterà di persona, con una differenza però, che quando il Reo si carcera non precede alla sua deposizione altro atto, che non se la perquisizione, la quale nelle Corti inferiori, dove vi stà un solo Mastrodatti, basta d'unire i processi criminali contro del Reo, se le cause non son finite, ma essendo finite formarà un atto il Mastrodatti, del processo finito, e dell'esito della causa, e ciò per far vedere la qualità del Reo, come solito a deliquere.

Formola dell' atto della perquisizione.

ATtesto io sottoscritto Mastrodatti della Corte di questa di . . . come avendo perquisito il registro de' Processi criminali, ho ritrovato NN. inquisito dell' anno ... di ... in persona di ... per qual causa sotto il giorno ... fu liberato in forma, e niente altro vi esiste contro il detto NN. ed in fede &c. = Paludi 24. Settembre 1796. = T. d. T. Mastrodatti.

§. 255. Ogni Reo di qualunque delitto trovandosi assente dal Giudizio, e volendo di sua volontà farsi presente col sottoporsi al suo Giudice, devesi questi rilasciare col mandato, alla riserba dell' omicidio a tenore della *Pram. 1. de homic.*, e questa eccezzione per raggionevole causa, anche si è estesa alle ferite mortali, e pericolose di vita; mentre dura il pericolo, in quali casi si ammette la presentazione *intus carceres*;

on-

onde facendo il memoriale al Governatore, in piedi di quello si farà il seguente decreto.

Die ... Per Curiam Terræ ... viso suprascripto memoriali provisum, & decretum est, quod comparente suprascripto TT. personaliter intra biduum in hac Curia, relaxetur cum mandato per hanc Terram, o pure *per palatium hujus Curiæ*, o in altra maniera, che stimerà propria.

§. 256. Il Reo, dopo del decreto, deve frà due giorni presentarsi, non numerandosi il giorno del decreto, e di persona portarsi dal Mastrodatti ad accettare quel mandato, che col decreto si è ordinato.

Le formole de' mandati accennati di sopra, sono le seguenti.

Del mandato per Terram, Civitatem, &c.

DIe ... mens. ... anni ... in Terra ... per me subscriptum Actuarium Curiæ hujus prædictæ Terræ fuit injunctum mandatum NN. ejusdem Terræ præsenti &c., quatenus sub pena unciarum aurei 25. Curiæ Coadjutori, detineat, & detinere habeat hanc Terram (Civitatem) loco tuti carceris in forma, & ab ipsa non discedere diu, noctuque, etiam animo adeundi superiorem absque expressa licentia in scriptis dictæ Curiæ, & hoc pro causa, ut ex actis &c., qui prædictus N. mandatum supradictum acceptavit, promptumque se obtulit illi obedire juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & loco citationis in casu controventionis designavit domum suæ habitationis, sitam in hacmet Terra, loco dicto ... & in fidem &c. = Io NN. accetto il soprascripto mandato = TT. Actuarius, &c.

For-

Formola del mandato in Casa.

PEr me subscriptum Actuarium fuit injunctum mandatum NN. hujusmet Terræ præsenti &c. quatenus sub pæna unciarum aurei viginti quinque Curiæ Coadjutori, detineat, & detinere habeat, & debeat domum suæ habitationis, sitam in hac predicta Terra in loco dicto ... loco tuti, & securi carceris in forma, & ab ipsa non discedere diu, noctuque, etiam animo adeundi superiores, absque expressa licentia in scriptis dictæ Curiæ. Qui prædictus NN. loco citationis in casu controventionis, designavit in locum suæ vocationis, sive citationis dictam domum suæ habitationis, & in fidem &c. = Io NN. ho accettato il sudetto mandato = TT. Actuarius.

Formola del mandato per Palatium.

DIe ... per subscriptum . . . fuit injunctum mandatum NN. hujus Terræ præsenti &c., quatenus sub pœna unciarum aurei viginti quinque Curiæ Coadjutori, detineat, & detinere habeat, & debeat palatium sive domum hujus Curiæ prædictæ, loco tuti & securi carceris in forma, & ab eo non discedere diu, noctuque, etiam animo adeundi superiores, absque expressa licentia in scriptis dictæ Curiæ, & hoc pro causa, ut ex actis; & in fidem &c. = Io NN. ho accettato il sudetto mandato = TT. Act.

§. 257. Essendo le ferite mortali, per le quali durasse il pericolo della vita, ed il Reo volesse presentarsi dentro il carcere, e domandando ciò con memoriale, si farà il seguente decreto.

Die ... Per ... viso suprascripto memoriali decretum

 est,

est, quod comparente suprascripto supplicanti infra biduum personaliter intus carceres hujus Curiæ, servata forma Regiæ Pragmaticæ, providebitur.

T. Gub. — *T. Act.*

§. 258. Presentandos' il Reo nelle carceri, il Mastrodatti (se non vi sarà Carceriere) farà il seguente atto.

Paludi lì ...

Attesto io sottoscritto Mastrodatti di questa Corte, come oggi in esecuzione del sopradetto decreto, si è NN. di sua volontà personalmente presentato dentro il carcere di questa Corte, ed in fede &c. = *T. Act.*

§. 259. Subito, che il Reo si presenta nelle carceri, o accett' il mandato, resta chiuso il corso del Giudizio, e per aprirsi deve il Reo stesso dimandare il disbrigo della causa, o la parte querelante, o il Coadjutor Fiscale, con far' istanza alla Corte di proseguirsi il Giudizio, e ridursi il mandato in provisione.

Se il ricorso pel disbrigo sarà ad istanza del Reo, che stà col mandato, si farà il decreto così.

Die ... per Curiam . . . Viso suprascripto memoriali decretum est, quod enunciatum mandatum Supplicanti injunctum pro supradicta causa, reducatur in provisionem; hoc suum, & intimetur &c.

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

§. 260. Questo decreto è suscettibile di gravame, poicchè col dirsi *reducatur in provisionem* non solamente s' apre la via al giudizio; ma si dichiara, che vi siano almeno indizj, ed in conseguenza vi sia la criminalità pretesa dal Fisco, ò dalla parte querelante.

§. 261. Ma quando il Reo ritrovasi carcerato, e dimanda al Giudice essere disbrigato, in piedi del memoriale si farà il decreto che siegue.

Die

Die . . per Curiam . . . Viso suprascripto memoriali decretum est, quod spontanea præsentatio rubricati TT. (cioè del Reo) *intus carceres hujus Curiæ reducatur in provisionem, hoc suum, & intimetur.*

T. Gub., & Jud: = *T. Act.*

§. 262. Come i Governatori, che sono Dottori approvati non possono da se soli fare gl' atti giudiziarj, che sarebbero nulli, secondo la Costituzione del Regno *Item præfati Justit.*, così non è necessario, che il Consultore sia presente di persona nella Corte: *Pram. 27. de Officialib., & his quæ*; essendo dunque il Governatore Spada, e Cappa deve ordinare nel memoriale del Reo = *habito voto nostri ordinarii Consultoris providebitur*; Quindi passati gl' atti, ed il memoriale al Consultore, farà quest' il voto.

Formola del voto del Consultore.

V*Isis actis, & suprascripto memoriali sum voti, mandatum enunciatum reduci in provisionem, & intimari. Ita juris esse censeo = V. I. D. TT. Consultor.*

E tornati gl' atti nella Corte; farà il Governatore il decreto

Die .. Per Curiam supradictæ Terræ, viso voto ordinarii Consultoris ejusdem, cujus tenor est: Visis actis, & suprascripto memoriali sum voti, mandatum enunciatum reduci in provisionem & intimari. Provisum, & decretum est, quod mandatum predictum injunctum supradicto TT. reducatur in provisionem: hoc suum: & intimetur.

T. Gub. — T. Act.

§. 263. Tutti gli atti, che si fanno con i Rei presenti si devono a medesimi notificare personalmente, ed alli loro Procuratori, o Difensori, ed al querelante.

CAP. X.

Della terza prova specifica, o sia Confessione giudiziaria del Reo.

§. 264. RItrovandosi il Reo col mandato, o dentro le carceri, finita l'informazione, ed avuti contro di lui i convenienti indizj, devesi esaminare giudiziariamente, cioè sedendo la Corte in forma di Tribunale, affinchè se confessarà il delitto, la sua confessione rendesi giudiziale.

§. 265. Dicesi *Curia pro Tribunali sedente*, quando il Giudice è competente, ed ha giuridizione sul Reo, e giudichi nel luogo ove regge Corte: *Ros. prat. Crim. lib.* 1. *cap. V. n.* 4., *& sequ.*, perciò se il Governatore volesse ricevere la confessione del Reo fuori del luogo, ove regge Corte, tale confessione non sarebbe giudiziale, ma estragiudiziale, ne puole dire: *Curia pro Tribunali sedente*: *L.* 11. *§. alia signific.*, *ff. de just. & jure*.

La confessione giudiziaria del Reo è di due maniere, *intiera*, *e qualificata*.

§. 266. Dicesi confessione intiera, quando è non solamente giudiziaria, ma anche verosimile, spontanea, e semplice in tutte le sue parti sostanziali. Qualificata è quando il Reo confessa il delitto, ma adduce qualche scusa, o nella causa, o nell'altre circostanze sostanziali del delitto, per isfuggire la pena ordinaria.

§. 267. Verosimile è quella, che ragionevolmente puol accadere, e che non trova nella mente degl' Uomini di sano criterio difficoltà di credenza; onde da' Dottori la verosimilitudine è chiamata imagine, o somiglianza della verità. La inverisimilitudine è di qua-

lità

lità diametralmente opposta alla verisomilitudine, e perciò vien chiamata imagine di falsità.

§. 268. Spontanea è quella confessione, che non si fà per mezzo de' tormenti, e violenze (ordinariamente il tormento s' intende la corda, acciocchè il Reo confessi). Le violenze si inferiscono in più maniere, cioè con le ligature, colle bastonate, e con qualsivoglia altra sorte di maltrattamento, de' quali possono figurarsene moltissimi, e tutti sono espressamente proibiti: *Real. Cost.* dell'anno 1738., §. *ult.*

§. 269. La confessione semplice è la stessa, che la schietta: la schiettezza richiede i requisiti della spontanea, e verosimile, come si è detto di sopra; Ma oltre a ciò, la confessione del Reo, affinchè sia verosimile necessità, che corrisponda alla prova fiscale, e che non rimanga nuda.

§. 270. Data una breve notizia della terza prova specifica, o sia Confessione giudiziaria del Reo, bisogna, che si additino i decreti, che devono precedere la confessione, ed indi passarsi alla formola.

§. 271. Finita l' informazione, ed avuti gl' indizj convenienti contro del Reo, non essendo il Governatore Dottore è tenuto mandare il processo al Consultore: *Pram.* 13. *de Official.*, *& his quæ &c.* Questi farà il suo voto così: *Visis actis, sum voti, quod NN. examinetur Curia pro Tribunali sedente; & si fuerit negativus, vel confessus cum qualitate minorante interrogetur cum particula monitus = TT. Consultor*; perchè così si evita di mandare tante volte i processi per li voti.

Tornato il processo nella Corte, questa decreterà come siegue.

Die ... In causa ... per hanc Curiam Terræ ... viso voto Domini Consultoris ejusdem, cujus tenor est: Visis actis sum voti, quod NN. examinetur Curia pro Tribunali se-

den-

dente, & si fuerit negativus, vel confessus cum qualitate minorante interrogetur cum particula monitus, provisum & decretum est, quod rubricatus NN. constituatur ad finem &c., & si neget, interrogetur cum particula monitus: hoc suum.

T. Gub. = T. Act.

§. 272. Stimano molti Dottori, che non deesi il Reo interrogare colla particula *monitus*, se il delitto non meriti pena afflittiva di corpo, ma molte volte si è dato ne' delitti meno gravi, il che non è troppo analogo agl' ordinarj principj della pratica, mentre dandosi il *monitus* si dovrebbe poi ordinare *defensiones intus carceres*, che non si pratica sempre, ma si ordina spesso, *defensiones sub eodem mandato*.

§. 273. Essendo il Governatore Giudice, non occorre d' interporre alcun decreto, per fare esaminare il Reo, ma subito dopo l' informazione, e perquisizione, per altri delitti, forse commessi dal medesimo Reo, procederà all' esame, come siegue.

Formola dell' esame del Reo, o sia Costituto.

Die tertia mensis Junii millesimi septingentesimi nonagesimi secundi in Curia Terræ, & coram Domino V. J. D. D. AA. Gubernatore, & Judice ejusdem, Curia pro Tribunali sedente.

MM. Figlio TT. di questa Terra di età d' anni ... circa, ut dixit principalis inquisitus, vel carceratus cum juramento interrogatus, & examinatus.

Interrogatus, come si ritrova esso principal deponente carcerato, e trasportato in questa Corte, da chi, quando, dove, per ordine di chi, ed in che modo, dixit: Si-

gno-

gnore (narra il fatto della sua carcerazione , mandato) *&c.*

E dettoli , se sà la causa della sua carcerazione , ò mandato , dixit : Signore , suppongo per il delitto .. causa &c.

E dettoli , se sà da chi fu commesso tale delitto , come , quando , e per qual cagione , dixit : Signore (quì narra quanto sà , e vuol dire).

E dettoli , se conosce NN. e CC. , se avesse in presenza delli medesimi commesso qualche delitto , dixit ...

§. 274. Se la deposizione sarà negativa , ò con qualità minorante contraria all' informativo fiscale , sul fatto che nega , si farà la seguente interrogazione .

Et monitus dicere veritatem , perchè esso M.M. nega d' aver commesso ... quandoche coll' informazione presa da questa Corte costa , che nel giorno ... mese ... commise tale , e tale delitto .

§. 275. Se dopo le dimande generali sulli fatti , che appariscono dal Processo ; e dopo l' interrogazione colla particola *monitus* negarà il Reo in parte , deesi sopraggiungere la sua risposta , ed indi dimandarlo , se conosce , cioè CO. PP. RR. , ec. , testimonj esaminati nell' informativo , e conoscendoli , se li dimandarà , se gli siano amici , o nemici , con scriversi tutte le risposte , e finire , *& sic. &c.* , cioè *fuit dimissus ad carceres* , se si ritrova carcerato .

Io CC. ho deposto , come sopra : o pure , non sapendo scrivere , *Signum ✠ Crucis .*

T. Gub. , & Jud. — T. Act.

Confessando il Reo intieramente il delitto , il Coadjutore della Corte sottoscriverà la deposizione così .

Coadjutor Curiæ Terræ .. acceptat suprascriptam depositionem sponte factam , sic , & in quantum pro se facit , & ita &c. Se poi avesse nella sua deposizione negato ,

o la

o la causa, o qualche parte del fatto, deve soggiungere: *Et instat scindi, & rejici qualitatem minorantem, servata forma Regalis Constitutionis, isto &c., salvis &c.* — *T. Coadj.*

§. 276. Adempito a quanto di sopra si è detto, è nell' obbligo il Governatore, attenta la qualità del delitto, accordare al Reo il termine a difesa *intus carceres*, o *sub eodem mandato*, dovendosi tale termine sempre dare, ancorchè il Reo ci rinunciasse, *arg. L. 6. ff. de appellat.*, eccetto però ne' delitti leggieri, ne' quali il Reo abbreviando il tempo, ne riportarà più vantaggio:

Formola del decreto di termine a difesa.

In causa NN. hujus Terræ principalis inquisiti carcerati, aut cum mandato, & confessi, de vulneribus in personam . . .

DIe ... *mensis* ... *anni* ... *Per Baronalem Curiam* ... *decretum est, quod dicto NN. inquisito, & carcerato ... pro causa supradicta, detur, prout datur terminus dierum quatuor ad seipsum defendendum, etiam adversus confessionem sponte peractam, Curiæ Coadjutori, & parti ad magis impinguandum: hoc suum &c.*

T. Gub. & Jud. — *T. Act.*

§. 277. Questo decreto si notifica al Reo, alla Parte, e Coadjutor Fiscale dal Mastrodatti ordinariamente, o dal Serviente, con formarne la relata, e volendo il Reo la ripetizione de' Testimonj Fiscali, di cui devesi interpellare, se gli accordarà, e dopo seguita, si impartisce il decreto di *terminus alias datus* ... *currat* ... All' incontro dandoli per ripetiti, rinunciando formalmente

ad

ad un tal beneficio, si darà mano alle difese, delle quali, e della ripetizione si parlerà diffusamente a suo luogo.

§. 278. Essendo il Reo, che si deve esaminare minore, o almeno dall' aspetto si dubitasse esser tale, bisogna prima d' esaminarsi procurar la fede del battesimo, perchè se da essa apparirà minore, ed egli sarà confesso in tutto, o in parte, si dee esaminare coll' intervento del Curatore, che si destinarà dalla Corte senza decreto. Tale Curatore deve anche intervenire all' atto della contestazione della lite.

§. 279. La maniera, come si esamina il Reo coll' intervento del Curatore è la stessa, che si pratica per l' esame degl' altri Rei, solamente differisce, che dove nell' introduzzione della deposizione suole dirsi *cum juramento interrogatus*, & *examinatus*, vi si aggiunge, *cum interventu NN. Curatoris eidem TT., per hanc Curiam destinati*, & *primo*.

§. 280. Avertasi, che se il Reo minore sarà negativo in tutto non bisogna il Curatore, quando s' esamina, ma necessita solamente nell' atto della contestazione della lite, come si fà con i Rei minori, che saranno in parte confessi, o in parte negativi.

§. 281. La formola dell' atto della contestazione della lite è la seguente = *constitutus personaliter in judicio NN. in præsentia*, & *cum interventu TT. ejus Curatoris destinati per hanc Curiam*.. non occorre notificare i decreti al Curatore.

§. 282. Suole il Reo più delle volte confessare il delitto in presenza del Giudice, non nella figura giudiziale, o in presenza del Mastrodatti, i quali, sebbene scrivano detta deposizione, pure deve quest' essere convalidata nella Corte *pro Tribunali sedente*, come siegue.

Die . . . & coram . . . pro Tribunali sedente .

NN. iterum cum juramento interrogatus, come si ritrova carcerato, e per qual causa dixit . La causa io l' ho detta un' altra volta avanti delle Signorie vostre ; ed all' ora deposi la verità : et inventa quadam depositione in processu existente facta sub die ... per dictum NN., quæ incipit .. eique lecta de verbo ad verbum dixit: Signore quella è la mia deposizione, che io feci avanti .. e quella è la verità, quale accetto, ratifico, e di nuovo con giuramento confermo, & sic singula singulis referendo, per modum, ut supra dixit, & deposuit in deposizione, seu confessione prædicta, & in fidem &c. ✠ *Signum Crucis .*

T. Gub., & Jud. = T. Act.

§. 283. Quante volte il Reo fosse confesso in tutto, o in parte, e nella sua confessione avesse nominato complici, l' introduzzione della deposizione sarà così: *Principalis inquisitus, & carceratus, quoad se, testis vero quoad alios, cum juramento interrogatus, & examinatus, & primo &c. . . .* E così devesi praticare o siano presenti, o assenti i complici nominati nella confessione .

§. 284. Se il Reo di furto sarà confesso, e la roba rubbata, o parte d' essa siasi ritrovata, e venuta in potere della Corte, in questo caso, finita che sarà di scrivere la deposizione, prima di conchiuderla, si deve mostrare al Reo la detta roba, ed egli dirà ; *E questa tale roba, ch' ora mi si mostra, ed io vedo sopra questa banca, e l' istessa, che rubai nel luogo ...*, come sopra si è detto .

§. 285. Nell' istessa maniera si mostrarà al Reo confesso di falsità la scrittura falsa, o falsificata, ed egli dirà : *E questa poliza, Istromento &c.*, *che comincia*

cia ... e finisce ... colla sottoscrizzione ... che mi si mostra, ed io vedo sopra di questa banca è la medesima, che io falsificai ... come ho detto di sopra: e così per la ricognizione delle armi proibite.

§. 286. Il Reo negativo, dopo scritto il nome, cognome, Padria, ed età, secondo la solita formola, il primo interrogatorio, sarà così: *Interrogatus, come si ritrova avanti di noi in questa Corte*, raccontarà, come fu carcerato. *Interrogatus, se sa la causa della carcerazione*; rispondendo d' aver inteso dire essere stato carcerato, per la supposizione d'aver commesso il delitto, che gli si imputa, si farà quest' altro interrogatorio: *E dettogli come passa il fatto del delitto di ... commesso in persona di TT.* quale interrogatorio si tralasciarà, quante volte il Reo dirà di sapere la causa della sua carcerazione, ma nulla del delitto; se poi assolutamente risponderà di ignorare la causa della sua carcerazione, si interrogherà: *Se conosce TT.*, cioè l' offeso.

§. 287. Provato nel delitto di furto, che il Reo fosse stato veduto nel luogo del furto commesso, o in quelle vicinanze, l' interrogatorio sarà: *Se esso deponente fosse mai andato nel luogo ...*, cioè dove fu veduto, *quando, e per qual fine*: se poi avesse venduto, o procurato di vendere la roba rubbata, l' interrogatorio sarà: *Se conosce* TT. (cioè il compratore, o a chi voleva vendere) *di questa Terra, da quanto tempo, e con che occasione, e conoscendolo, se abbia mai trattato con lui di qualche cosa, quando, dove, in che modo, e che cosa abbia trattata*: Se abbia dato a nascondere la roba; si interrogherà: *Se conosce* TT. *da quanto tempo, e con che occasione, e conoscendolo, se gl' avesse dato qualche cosa, quando, dove, in che modo, per qual fine, e che cosa l' abbia dato.*

§. 288. Quantevolte nella casa del Reo, mediante

la diligenza fatta dalla Corte, si ritrovarà cosa, che induca al delitto, ch' egli negarà, l' interrogatorio sarà: *Se in casa sua si fosse fatta qualche diligenza, da chi, quando, in che modo, e per qual causa*; confessando la diligenza si dirà: *Se colla detta diligenza si fosse trovata qualche cosa, e cosa sia*, negando di saperla, se gli mostrarà la cosa trovata, e si dirà così: *e mostrata ad esso deponente la tale, e tale cosa* (si descrivarà) *l' istessa, che fù trovata in sua casa*, (o in altro luogo) *se gl' è detto, che vegga bene, ed osservi la detta cosa.. e dica, se n' abbia cognizione, o se altre volte l' avesse veduta*.

§.289. La stessa metodo devesi tenere con un Reo di falsità, che negasse, con dire così: *Mostrata ad esso deponente la scrittura . . che comincia . . e finisce .. colla sottoscrizzione dettante ... che stà nel presente processo fol. ... se gl' è detto, che la vegga; ed osservi, e dica, se nè abbia cognizione ..* E così in tutto gl' altri casi, che occorrerranno.

§. 290. Viene proibito alle Corti inferiori tenere Boja, ed istrumenti per tormentare i Rei; onde per poter far la convalida della confessione del Reo in persona del socio nominato, potranno servirsi della seguente metodo.

§. 291. Dopo la Confessione del Reo, che nomina i compagni del suo delitto, il Coadjutore della Corte farà la sua istanza in piedi della confessione così — *Coadjutor Curiæ instat convalidari confessionem supra caput Socii*, o *Sociorum, nominati tantum, non aliter, nec alio modo, cum protestatione in forma*, in vista della quale la Corte farà il seguente decreto.

In causa ... Per ... visa instantia Magnifici Coadjutoris fuit provisum, & decretum, quod confessio rubricati NN. convalidetur in caput Sancti ab eo nominati,

ser-

servata forma instantiæ magn. Curiæ Coadjutoris : hoc suum.

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

§. 292. Nell'istesso giorno, o nel seguente, se il nominato sarà carcerato, si farà dalle carceri venire nella Corte, insieme col Reo confesso, con leggersi al confesso, in assenza del nominato la di lui confessione; indi s'introdurrà il nominato, in presenza di cui il confesso convalidarà quanto disse contro il compagno, formandone il Mastrodatti un'atto così.

Formola dell'atto.

Die .. & coram &c. Essendosi dalle carceri fatto venire in questa Corte oggi soprascritto giorno NN. carcerato, e Reo del tale delitto, principale rispetto a se, e Testimonio rispetto agl' altri, per lo solo fine di convalidare la sua confessione nella persona del Socio da lui nominato in essa; se gl' è letta la sua confessione, e subito poi s' è avvertito più volte con ogni efficacia, acciocchè, quello, che disse nella detta sua confessione contro PP., che nominò nella medesima, s'è vero, lo dica; e non essendo vero lo rivochi, e non s' ingani l' anima sua, ha risposto, che quello, che disse contro detto PP. in detta sua confessione lettagli, e da lui intesa leggere, è vero; e se non fosse stato vero non l' avrebbe detto, ne s' avrebbe ingannata l' anima sua. Dopo di ciò si è fatto introdurre in presenza del detto NN. il sudetto nominato PP., e ricevutosi da esso NN. il giuramento di dire la verità, novamente se gl' è repetito l' avvertimento sudetto, ed il predetto NN. di nuovo ha fatta la sua risposta, come sopra, soggiungendo che il detto PP., alla cui presenza poco prima ha giurato, è l' istesso, che

ha

hà nominato in detta sua confessione. Ed essendosi nuovamente, e più volte ripetito a detto NN. confesso il sudetto avvertimento, ha persistito a rispondere, esser vero quello, chè disse contro PP., si son fatti ritornare nel carcere. Ed in fede &c.

TT. Act. &c.

§ 293. Se saranno più i nominati, in tal caso in vece di dire, *che si sono fatto ritornar nel carcere, tanto il Reo confesso, quanto il nominato*, si dirà: *e perciò il detto PP. si è fatto ritornare nel carcere. E restando tuttavia in questa Corte il detto Reo confesso NN., si è fatto introdurre in essa nella sua prenseza SS., altro Reo nominato da lui in detta sua confessione, e ricevutosi il giuramento di dire la verità da detto NN. confesso, se gl' è avvertito &c.*

Degl' atti, che devonsi formare, quando il Reo sarà assente.

§. 294. SI è finora finto il Reo presente, l' ordine richiede di descrivere la maniera di procedere quando il Reo sarà assente, e si darà una norma necessaria per la compilazione del processo.

§. 295. Non essendo il Reo venuto nelle mani della Corte, è necessario citarsi, e perchè puol succedere, che da una sola informazione, o da un sol fatto risultassero più Rei, contro de' quali diversamente si dovrà procedere, cioè contro uno si spedirà la citazione *ad deponendum*, contro un' altro *ad informandum*, attento l' informativo, e contro un' altro, non concorrendo prova sufficiente, si decreterà: *Salvis juris Curiæ Coadjutori contra NN.*, e se vi sarà persona Ecclesiastica, si dirà: *fiat consultatio S. R. M.*, dovendosi le ci-

citazioni regolare a tenore della prova, e dell'istanza fiscale, la quale in ogni conto deve precedere alle respettive citazioni, restando sempre ad arbitrio del Giudice ordinare da principio la carcerazione, se la pena, che seco porta il delitto sarà *ultra relegationem*.

C A P. XI.

Delle citazioni.

§. 296. LA citazione, secondo *Jason.* nella *l.*18. *ff. de in jus vocan.* si definisce: *Actus solemnis, quo Reus jussu Judicis in judicium vocatur, juris experiundi causa*.

Sono le citazioni di diverse specie, una *ad deponendum simpliciter*; un' altra *ad deponendum tanquam Principalis*, altra *ad informandum*, altra *ad informandum, & capi: ad informandum, & capitula*, e finalmente *ad dicendum causam quare*.

§. 297. La penultima non è della presente pratica; l' ultima si adopera in tre maniere, 1. ne' danni dati con ingiuria, ò pel disprezzo del comando del Giudice: 2. contro i Ribelli del Principe, ò altra suprema potestà. 3. Nel foro Ecclesiastico, quando si tratta d' irrogare censure Ecclesiastiche.

§. 298. A qualsivoglia citazione dee precedere il decreto, che l' ordini, e per formare qualche decreto criminale, dopo presa l' informazione bisogna in primo luogo scriversi il titolo del processo, per poi inserirsi nella citazione, affinchè il Reo sappia la causa della medesima, come trovasi stabilito nella *Constit. Edict. de licitator.* in quella parola: *& de qua re*, e per maggior'

gior' intelligenza ; si parla della citazione *ad deponendum simpliciter*.

§. 299. La citazione *ad deponendum simpliciter*, si pratica ne' delitti leggieri, e ne' delitti *ultra relegationem*, quando le prove non sono sufficienti, ò che la qualità del fatto non contenga accertato delitto, o pure quando li Periti deponessero, essere succeduto il danno per causa naturale, in questo caso di dubbiezza, dovrà il Giudice citare il Reo. *ad deponendum*, acciò deponga prima sopra il delitto *ingenere*, e poi *in specie*, per così dalla dicostui deposizione venire in chiaro della sudetta dubiezza, onde essendosi presa l' informazione criminale ad istanza di qualche persona, il Coadiutore della Corte deve fare l' istanza dietro il titolo del processo, ovvero dopo l' ultimo foglio della seguente maniera ; *Coadjutor Curiæ instat rubricatum Titium citari ad deponendum, salvis &c.* In vista di tale istanza dal Governatore, se sarà Giudice, si farà il seguente decreto.

In causa NN. Principalis inquisiti de ictu manus, vulgo pugno, in personam Utriusq. Juris D. TT., per modum, & causam, ut ex actis.

DIe 4. mensis Junii Paludi &c. = Per hanc Curiam Terræ &c., visa instantia Magnifici Curiæ Coadjutoris, ipsoque audito provisum, & decretum est, quod supradictus Titius, ut supra inquisitus pro causa prædicta, citetur ad deponendum: hoc suum &c.

T. Gub. & Jud. — T. Act.

§. 300. Non essendo il Governatore Giudice, deve mandare al suo Consultore l' informazione, per il voto, che deve essere così = *Visis præsenti informatione, & instantia Magnifici Curiæ Coadjutoris, rubricatum*

tum Titium citari ad deponendum, juris esse censeo = U. J. D. NN. Consultor.

Tornati gli atti nella Corte, questa farà il suo decreto.

In causa Titii hujus Terræ .. Principalis Inquisiti in hac Curia de ictu manus, vulgo pugno, *in personam ..., per modum, & causam ut ex actis.*

Die 4. mensis Junii 1792. ... Per hanc Curiam Terræ ... procedentem cum voto Domini U. J. D. D. NN. Cons. ejusdem, viso voto Domini Consultoris, cujus tenor est: Visis præsenti informatione, & instantia Magnifici Curiæ Coadjutoris, rubricatum Titium citari ad deponendum, provisum, & decretum est, quod supradictus Titius, ut supra inquisitus pro causa predicta, citetur ad deponendum: hoc suum &c. = TT. Gub. = TT. Act.

Formola della citazione ad deponendum simpliciter.

DE mandato Baronalis Curiæ Terræ ... ab Alguzeriis, & Servientibus dictæ Curiæ citetur TT. ad instantiam Curiæ Coadjutoris, sive querelantis &c., ad pænam unciarum aurei vigintiquinque Curiæ &c. quatenus prima die juridica, post præsentium notificationem, personaliter comparere debeat in hac Boronali Curia ad deponendum super iis, de quibus fuerit interrogatus, pro causa vertente de ictu manus, vulgo pugno, ut ex actis &c., alias reputabitur contumax, & habebitur tanquam confessus, prout de jure erit, datum ex hac Curia die ... mensis ... anni ...

TT. Gub. = T. Act.

§. 301. S'avverte, che ne' decreti basta la sottoscrizione del cognome del Governatore, e dell' Attuario, ma negl' ordini, e citazioni, che si spediscono,

si debbono scrivere anche i loro nomi, e ciò s' intende repetito una volta per sempre.

§. 302. La detta citazione si deve notificare dal Serviente personalmente, o in casa, e ne farà la relata come siegue.

Formola della relata.

DIe ... mensis ... anni ... in Terra ... TT. ordinarius Alguzerius, Serviens, Juratus, retulit mihi infrascripto Actuario hujus Curiæ, se heri 10. mensis intimasse retroscriptam citationem ad deponendum, & omnia in ea contenta NN. domi suæ solitæ habitationis, præsentibus pro testibus BB., & aliis, modo, & forma &c. & in fidem &c. = T. Act.

§. 303. La citazione *ad deponendum tanquam Principalis* si usa ne' delitti leggieri, che non meritano tortura, ma provati in genere.

Formola della citazione ad deponendum, tanquam Principalis.

De mandato hujus Baronalis Curiæ.

SErvientibus &c.: ad instantiam Curiæ Coadiutori citetur DD. Terræ .. ad pœnam unciarum 15. Curiæ &c., quatenus prima die juridica post præsentium notificationem, personaliter comparere debeat in hac Curia ad deponendum, tanquam Principalis super iis, de quibus fuerit interrogatus, in causa in dicta Curia vertente, inter Curiæ Coadjutorem, vel querelantem, & dictum DD. Inquitum, pro (spiegandosi la rubrica *) alias reputabitur con-*

contumax, & habebitur tamquam confessus, prout sibi deterius: datum in die .. mensis anni.

T. Gub. & Jud. — *T. Act.*

§. 304. Dopo la citazione notificata, comparendo il Reo citato nella Corte, ed offerendo con memoriale al Giudice la sua deposizione, in piedi del medesimo si farà il decreto che siegue.

Die .. mensis .. Per .. Viso supplici libello, provisum, & decretum est, quod stante spontanea comparitione DD., recipiatur ejus depositio, & relaxetur cum mandato: hoc suum &c.

T. Gub. & Jud. = *T. Act.*

E s'ingiungerà al presentato il mandato, secondo le formole date nella *pag.* 137. per potersi passare ad esaminarlo, come siegue.

Formola dell' esame del citato ad deponendum simpliciter.

Die .. examinatus fuit DD. Terræ .. ætatis suæ annorum .. circiter, citatus ad deponendum, qui, delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit tactis scripturis &c.

Interrogatus, se sà la causa della sua chiamata: dixit: Mi imagino che devo esaminarmi, perchè sono stato citato.

§. 305. Indi si faranno gl' interrogatorj generali sopra il delitto *ingenere*, secondo la qualità del delitto, quali finiti, si interrogherà sopra gl' indizj speciali contro del citato provati, e rilevandosi dalla sua deposizine l' innocenza, si farà il seguente decreto.

Die .. mensis anni .. Per Baronalem Curiam .. quod

visa ejus depositione non procedatur, ac proinde tollatur mandatum.

T. *Gub.*, *& Jud.* = T. *Act.*

§. 306. Se il fatto contiene interesse civile si decretarà: *Remota criminalitate, civiliter agatur*: o vero *licentietur*, e tale decreto sole interporsi, quando per evitarsi qualche inconveniente, si ritrova la persona chiamata nella Corte per un delitto leggiero, stimando il Giudice d'avere il citato sofferto vergogna, fatica nel viaggio ec.; e finalmente, quando per il preteso delitto si ritrovasse *sub mandato*: *Ros. prax. Crim. lib.* 1. *cap.* 4. *n.* 7.

§. 307. Quando il citato *ad deponendum* deponesse qualche bugia, o contrarietà di quello, che costa nel processo, in tal caso si diverrà al seguente decreto.

Die ... Per ... visa contrarietate, quia in sua depositione prius dixit hæc ... iterum examinetur tanquam Principalis, vel procedatur cum DD. ad ulteriora: hoc suum &c. T. *Gub. & Jud.* = T. *Act.*

Dopo tale decreto si tornerà ad esaminare il Reo colla claosola *tamquam Principalis*, e si costituisce nella maniera, che siegue.

Formola dell' esame del citato ad deponendum, tanquam Principalis.

Die ... Constitutus personaliter DD. ætatis suæ annorum circiter, ut dixit, coram Domino Gubernatore Curia, pro Tribunali sedente, Principalis, qui, delato sibi juramento veritatis dicendæ, prout juravit, tactis scripturis &c.

Interrogatus ... Se sia disposto a dire meglio la verità ... e perchè nella sua prima deposizione ha deposto

sic

sic ... *& sic* ..., *ed ora dice tutto il contrario*; potendolo anche interrogare colla particolare *monitus*, e fare tutto ciò, che s' è detto nella *pag.* 144.

Della citazione ad informandum.

§. 308. LA citazione *ad informandum* si spedisce contro il Reo, quando concorrono tre requisiti I. quante volte il Giudice stà ben persuaso, che il fatto contiene delitto. II. se la pena, che meriti il delitto, è *ultra relegationem* III. se gl' indizj chè concorrono bastino alla tortura, *pram.* 37. *de Offic. Magis. Justitiar.*

§. 309. Non puole il Governatore Spada, e Cappa spedire citazione *ad informandum*, siccome si è detto nella citazione *ad deponendum*, se prima non mandi il processo al Consultore ben chiuso, e coll' istanza del Coadjutore Fiscale, concisa ne' seguenti termini: *Curiæ Coadjutor instat rubricatum DD. citari ad informandum, salvis &c.* = *T. Coad.*, e se stima devenirsi alla carcerazione: *ad informandum, & capi*. Restituito il Processo nella Corte questa farà il decreto a tenore del voto, *pag.* 152. §. 300., ed indi spedirà la citazione *ad informandum*.

Essendo il Governatore Giudice, decretarà così

In causa NN. Principalis inquisiti de ictu . . . in personam CC., per modum &c.

DIe ... *mensis* ... *anni* ... *per Baronalem Curiam* ... *ejusque Dominum Gubernatorem, & Judicem provisum, & decretum est, quod dictus NN. citetur ad informandum*: *hoc suum &c.*

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

For-

Formola della citazione ad informandum.

SErvientibus nostris, sive &c. ad istantiam Curiæ Coadjutoris, sive querelantis . . peremptorie citetur DD. ad pœnam unciarum auri viginti quinque Curiæ &c., quatenus infra dies duos post præsentium notificationem personaliter compareat in dicta nostra Curia, & coram nobis ad informandum ipsam, & nos super nonullis causis mentem nostram moventibus, et signanter super informatione contra ipsum capta de ictu .. in personam .. ut ex actis, alias etc., citetis, et referatis in forma = datum die .. mensis .. anni.

T. *de* T. *Gub. e Jud.* T. *de* T. *Act.*

§. 310. Dovendosi citare più persone, sotto la parola della descritta formola *sub pœna unciarum aurei* 25. *Curiæ &c.*, si aggiungerà *per quemlibet ipsorum*. Quale citazione, per quanto potrà riuscire, devesi personalmente notificare al Reo dal Serviente, *Psam:* 7. *de citation.*, il quale ne farà la relata nella seguente maniera.

Rossano 6. Giugno 1792.

NN. ordinario Serviente di questa Corte con giuramento ha riferito a me sottoscritto, qualmente oggi sopradetto dì, hà notificato la retroscritta citazione, e quanto in essa si contiene al detto DD. personalmente .. .. Domi, con aver lasciato copia della medesima nelle mani di ... Fratello, presenti per Testimonii OO. PP.

T. *Mastrodatti*.

§. 311. La Notifica per esser valida, a tenore del *Rit.* della C. *G.* 116. *n.* 2., rapportato da Petra, e da Ro-

Rovito nella *Pram.* 2. *de citati. n.* 14. si deve fare in giorno giuridico, lasciandosi la copia della Scrittura, e dura mesi sei, quali elassi, resta la citazione circondotta, e devesi rinovare: *Rit.* 121.

§. 312. Alle volte il Reo non ha casa, ò pure è fugitivo, ne si sà, dove dimori, o perchè prepotente, non si fà citare, o perchè serra la porta, ec. in questi casi, il Serviente farà la relata *d' aver diligenziato, e ricercato* TT., *e non l' hà potuto trovare*, in vista della quale, si farà il seguente decreto.

Die ... m. . an. .. Per ... Visa Relatione Servientis nostræ Curiæ fuit provisum, et decretum, quod capiatur summaria informatio super contentis in dicta relatione, testes habeantur pro citatis etc.

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

§. 313. Dopo di questo decreto si esaminaranno due, o tre testimonj, *se conoscono* T. T., *da quanto tempo l' hanno veduto*; *dove al presente sia*, *etc.* Indi si farà, il seguente decreto.

In causa .. Die .. Per ... Visis actis, ac testium depositionibus, ex quibus constat non esse liberum accessum Servienti nostræ Curiæ, ad citandum T. T. *de persona, vel domi, vel constat eum habitari, ne citatio ad eum perveniat, fuit provisum, et decretum, quod citetur per edictum, omni meliori modo, et ita per hoc suum etc.*

T. *Gub. et Jud.* = T. *Act.*

Formola della citazione per Editto.

SErvientibus nostris, significamus qualiter per hanc Curiam fuit interpositum decretum (s' inserisce), *Ideo vobis dicimus etc., quatenus ad omnem instantiam, et requisitionem hujus Curiæ Coadjutoris, sive*

etc.

etc., præinsertam citationem notificetis dicto T.T., *cum affixione copiarum ejusdem in locis solitis, et in valvis Curiæ, etc., nec non proclamando per loca solita hujus prædictæ Terræ alta, et intelligibili voce, ut moris est, quatenus infra dies ... post etc. sub pœna unciarum auri* 25. *Curiæ etc., compareat coram nobis ad informandum (deponendum) servata forma præinsertæ Citationis; citetis, et in forma referatis, alias etc. die .. m... an...*

T. *de* T. *Gub. et Jud.* = T. *de* T. *Act.*

In piedi della Citazione originale si farà la seguente relata dal Serviente.

Paludi 3. *Giugno* 1792. *N. N. ordinario Serviente di questa Corte con giuramento hà riferito a me sottoscritto Mastrodatti, qualmente oggi predetto giorno hà notificato la presente citazione, e quanto in essa si contiene a* TT., *gridando ad alta, ed intelligibile voce, secondo il constume per tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Terra: dicendo:* TT. comparisca personalmente frà giorni ... a deponere, o informare; sopra l' informazione contro d'essa presa per il ... *e dippiù ha riferito d'aver affissa copia di questa Citazione nella porta di questa Corte, e nella publica piazza, presenti per testimonii NN., FF., ed in fede etc.* — TT. *Mastrodatti*.

§. 314. Ritrovandosi il Reo in luogo d' aliena giurisdizione, non, può il Giudice citarlo, o carcerarlo, senza il permesso della Corte del luogo, dove si deve notificar la citazione, o carcerare il Reo: *Pram.* 1. *de citat. edict.*, ed all' incontro non può la Corte ricercata negare il permesso. *Pram.* 1. *Ubi de delict.*, e perciò in fine della citazione, si soggiunge, o l'*Ortatoria*, se colui, che la fà è uguale al Governatore del luogo, dove devesi notificare il Reo, se poi è inferiore, come il Governatore Baronale al Regio, farà la *Precatoria*, con soggiungersi prima della data, in fine del-

della Citazione : *Hortamur propterea Dominos Officiales in solidum Curæ Terræ : ut permittant , prædictam citationem notificari dict. TT. degenti in dicta Terra , præstentque Servienti hujus nostræ Curiæ auxilium , directionem , & assistentiam testium ; offerentes nos dictis dominis Officialibus ad similia , & majora : datum ... die ... m.. ann.*

T. de T. Gub., & Jud. = T. de T. Act.

Portandosi il Serviente nel luogo , dove risiede il Reo , deve presentare le lettere Ortatoriali a quel Governatore , che le dovrà osservare così .

Die ... m... anni ... Visis retroscriptis literis Citatoriis , per hanc Curiam provisum est , & permissum , prout permittitur , easdem notificari : hoc suum .

T. Gub. T. Act.

§. 315. Data l'esecuzione alle lettere Ortatoriali, è obbligato il Serviente notificarle personalmente , o *domi* in presenza di due testimonj , che si faranno scrivere in una carta separata , e nella relata si darà carico d'essersi portato nella Terra B. , e mediante licenza di quel Governatore aver notificato TT. &c. , presenti per testimonj , CC. , BB. ec.

Quante volte da principio si sapesse , che il Reo sia assente , si potrebbe far menzione dell'Ortatoria nel decreto , con dire nello stesso , *TT. citetur ad informandum , & expediatur citatio in forma cum hortatoria* : ma se si scoprisse l'assenza del Reo dopo la spedizione della citazione, ed in occasione della notifica , allora con nuovo decreto si può ordinare : *renovetur citatio cum hortatoria* , nella seguente maniera .

Formola dell' Ortatoria.

SErvientibus etc., *significamus qualiter fuit a nobis expedita citatio tenoris sequentis* (s' inserisce la prima citazione), *at quoniam citatio prædicta non potuit notificari ob absentiam dicti* TT., *prout patet ex vestra relatione tenoris sequentis* (s' inserisce) *ideo fuit interpositum decretum tenoris sequentis* (s' inserisce il nuovo decreto) *ideo vobis prædictis ec., committimus, dicimus, & mandamus, ut vos conferatis ad omnem instantiam Curiæ Coadjutoris, sive, &c. in Terra ... ibique prævia licentia dominorum Officialium illius Curiæ, notificetis ... hortantes dictos Dominos Officiales &c., ut pag. antece.*

§. 316. Qual' Ortatoria alle volte solesi accompagnare dal Governatore con lettera a quella Corte, a cui và diretta, essendo tenuto dare la competente risposta come siegue.

Formola della lettera.

Signor mio, e Padrone Osservandissimo.

E*Sercitando io in questa Terra l' officio di Governatore della Corte, è occorso di spedirsi una citazione ad deponendum contra* TT. *di codesta Terra etc., ed essendosi data al Serviente, per farsi notificare, non s' è trovato il Reo; nè s' è potuto notificare in casa, perchè egli non tiene in questa Terra Casa di sua abitazione; ma s' è preinteso, che la tenga costì. Perciò s' è dovuta spedire l' annessa citazione colla solita Ortatoria. Supplico pertanto il zelo di V.S. per la giustizia, e sua natural gentilezza, aver la bontà di permettere al portator di questa, ch' è Serviente di questa Corte, acciocchè notifichi la*

citazione personalmente, o in casa, come meglio potrà riuscire, e per quest' effetto farlo assistere da qualche Serviente di cotesta Corte, acciò gli insegni la Casa d'abitazione del citando, e lo proveda di due, o tre testimonii, che siano presenti alla notificazione. Attendo l' onore de' stimatissimi comandi, tanto per servizio di VS., che di codesta Corte, a' quali disposto costantemente mi dichiaro.

Terra &c. li ... D. VS.

Divotissimo ed obbligatiss. Serv. TT. Gov.

Formola della Risposta.

SIgnor mio, Padrone Osserv. = Con mio piacere hò ricevuto il comando di VS. per la citazione ad deponendum, *che si servì d' acchiudermi nella sua stimatissima lettera, e già l' hò servita, con aver dato il permesso, guida per insegnar la Casa del citando, e testimonii, ed è eseguita la notificazione, come il Serviente di cotesta Corte verrà a farne la relazione. Si compiaccia d' onorarmi con altri suoi comandi, mentre sinceramente mi dico.*

D: VS. = li ... &c.

Divotissimo ed obbligatiss. Serv. = TT. Gov.

Tutto ciò è riposto in arbitrio del Giudice, se vuole servirsi dell' una, o l' altra maniera.

C A P. XII.

Delle contumacie.

§. 317. CItato il Reo, se non si presentarà frà i giorni stabiliti, tanto nella citazione *ad deponendum*, quanto *ad informandum* s' incusano con-

tro di lui le contumacie, e principia a correre il termine dal primo giorno giuridico, senza numerarsi il dì della notifica, v. g., se al Reo sono stati assegnati per comparire giorni due, si notifica alli 10., il 10. non si conta, ma comincia a correre dagli 11., purchè sarà giorno giuridico, a tenore del Real dispaccio de' 26. maggio 1737; alli 13. dunque di detto mese s'incusarà la prima contumacia; ma se fosse festa di Corte si farà il seguente atto.

§. 318. *Die 18. mensis Junii 1792.: non fuit recta Curià ob Festum Sancti ... ut in Chalendario, &c.*, a tenore del Rito della G. C. 304., e s' incusarà il seguente giorno giuridico così.

Formola della prima contumacia.

DIe ... mensis ... millesimi septingentesimi nonagesimi secundi, Paludi, &c. Curiæ Coadjutore instante, fuit accusata prima contumacia contra TT. *citatum, & relatum in retrascripta citatione, & non comparentem, & in fidem &c. = T. Act.*

§. 319. Dalla prima contumacia devono passare tre giorni, ed il primo dopo il triduo, essendo giuridico, s' incusarà la seconda contumacia, quale puole trasferirsi per lo spazio d' un mese: *De Franc. Dec.* 147.: *Rit. M. C.* 28., *n.* 23.

Fo-r.

Formola della seconda contumacia.

Die mensis ... anni ...

CUriæ Cuadjutore instante, & Curia pro Tribunali sedente fuit accusata, prout accusatur ultima contumacia contra TT. *citatum, & relatum, & non comparentem &c. & in fidem &c. = T. Act.*

Et vocato pluries dicto TT. *in banco juris dictæ Curiæ pro Tribunali sedentis, per ordinarium Servientem ejusdem alta, & intelligibili voce, more Præconis, ut moris, est dicentem:* TT. si presenti, *dictus* TT. *non comparuit, nec aliquis pro eo, ideo fuit per dictam Curiam contumax reputatus, prout reputatur, & condemnatus ad pænam in dicta citatione contentam, & fuit judicialiter provisum, quod dictus* TT. *exequatur realiter, & personaliter, et in fidem etc. =* TT. *Act.*

§. 320. Fatto il Reo contumace, si può, non solo fare l' esecuzione ne' suoi beni, per l' esazione della pena, ma anche attento il disprezzo del Giudice, che l' hà chiamato, e non ha voluto obbedire, con spedirsi in seguela il mandato esecutivo, o siano lettere esecutoriali, per la pena contumaciale, la dicui formola è la seguente.

De mandato Curiæ.

SErvientibus etc., tenore præsentium exequatur in bonis TT. pro summa ducatorum . . ., ad quam fuit condemnatus vigore decreti, pro pæna contenta in citatione ad deponendum pro ... contra eum expedita, et legittime executa, stante contumacia per eum contracta, et de-

decreto incusationis ejusdem pænæ ; per hanc Curiam lato, et bona executa ponantur penes tutum tertium , exequatur etiam in aliis carolenis ... pro præsentium expeditione, vestroque justo , et competenti salario . Datum in Terra ... mensis ... anni ...

T. *Gub. et Jud.* T. *de* T. *Act.*

§. 321. Le soprascritte Regole della citazione *ad deponendum*, s'osservano anche per la citazione *ad informandum* , e stimando il Giudice di divenire alla carcerazione del Reo nel decreto dirà così : *Provisum , et decretum est , quod supradictus T. de T. , ut supra inquisitus pro causa prædicta , citetur , et capiatur : hoc suum etc.* e si spediscono nell' istesso tempo la citazione *ad informandum* , e l'ordine della carcerazione , che si dice ordine *de capiendo* , che ad altro non tende , se non se a farsi carcerare il Reo , se potrà riuscire ; nulla importando , che non si notifichi la citazione spedita : se poi il Reo, o vada fugiasco , o siasi rifugiato (se può godere il confugio) , e non possa carcerarsi , allora se gli notificarà la citazione per incusarsi le contumacie , e così accrescere la prova , riputandosi la contumacia , come una confessione , e se n' esige la pena pecuniaria .

Formola del mandato de capiendo .

D*E mandato hujus Curiæ* = *Multum interest Curiæ hujus Coadjutori præ manibus habere , & de persona capi facere NN. inquisitum in hac prædicta Curia , de &c.* (e si dirà il titolo dell' inquisizione, che stà nel Processo) *propterea dicimus , committimus , atque mandamus militibus , & servientibus hujusmet Curiæ , sive &c. , quatenus supradictum NN. de persona capiant , &* ca-

captum ad carceres dictæ Curiæ caute ducant, referentes ad nos capturam, ad finem &c. Caveant ne in captura prædicta interveniat pars offensa, ne scandala veniant. Datum &c. die &c.

T. Gub., & Jud. — T. de T. Act.

§. 322. La citazione *ad informandum*, talvolta si spedisce per la contumacia del Reo, contratta nella citazione *ad deponendum*, come avertisce *Ros. prat. Crim. lib. 1. cap. 9. n. 12. vers. si enim crimen*, e per argomento della *Costit. Pænam eorum:* perciò, se per poca pruova si cita alcuno *ad deponendum* per delitto, che può meritare pena afflittiva di corpo, e s' incusano le contumacie, si suole in fine dell' ultima contumacia non condannarsi il Reo alla pena civile contenuta nella citazione *ad deponendum*, ma quando si dice: *& ideo fuit contumax reputatus*, in vece d' aggiungersi, *& condamnatus ad penam in dicta citazione contentam*, si dice: *ac proinde fuit dictum, quod ex eo quia supradictus TT. contumax ad deponendum, citetur ad informandum*, e rimasto contumace per la citazione *ad informandum*, si spedirà in segurela il mandato *de capiendo*.

§. 323. Non essendo il Governatore Giudice, il Consultore, quando vedrà, che il delitto potrà meritare pena afflittiva di corpo, e gl' indizj saranno leggieri, dirà nel suo voto: *& si fuerit contumax ad deponendum, citetur ad informandum*.

§. 324. E da sapersi, che se in tempo dell' accusa delle contumacie contro il Reo, comparisse qualche persona col nome d' Escusatore, ed allegasse con formale istanza: Assenza: Malattia: Gravidanza: Mutazione d' aere ec., in questi casi in piedi della contumacia, si aggiungerà, per l' aere cattivo, o gonfiezza de' fiumi: *visa instantia præsentata per NN. excusatorem, contumacia firma remaneat, verum concedatur rubricato TT. dilatio*

zio dierum . ., usque ad aquas . . . (e s' intende fino all' 15. di Novembre) *ad se personaliter præsentandum*, *dummodo pendente tempore prædicto non fuerit neque visus*, *neque captus* (e trattandosi d'aere cattivo, si soggiunge) *extra Territorium Terræ C, in qua dictus TT. degit*, *& si infra terminum prædictum comparuerit deleatur contumacia*.

§. 325. Per la malattia, si dirà; *Visa intsantia, & documento in forma valida* (cioè scritto in carta pergamena, e siegue come sopra) *dummodo non fuerit visus, neque captus extra domum habitationis*, ed è ben fatto, se il Reo formi obbligo di presentarsi fra' giorni . . . o quanto prima si sarà ristabilito, e non militando le scuse si farà il seguente decreto.

Die ... Per Baronalem Curiam ... visa instantia excusatoris provisum, & decretum est, quod TT. remaneat contumax, allegata absentia .. infirmitate .. non obstante, & pœna ponatur in libro condemnatorum, hoc suum &c.

T. Gub. & Jud. = *D. Act.*

§. 326. Avverso i decreti delle citazioni *ad deponendum*, o *informandum* non possono prodursi gravami, chiamandosi colle medesime il Reo in giudizio, ma vi è benissimo del decreto, che si farà dopo l' accusa delle contumacie *exequatur realiter, & personaliter*: Dispac. de' 7. Settembre 1754.

§. 327. Le carcerazioni per cause leggiere contro le persone vili, o ne' delitti gravissimi, per li quali si teme la fuga de' Rei, o in altri casi di *inflagranti*, v. g. ne' furti di frutta, o d'altre derrate, che in taluni paesi vi stà il cannale nelle publiche Piazze, o vi è comminata carcerazione, sono rimesse ad arbitrio del Governatore, ancorchè non sia Giudice. In altri casi deve precedere il voto del Consultore, ben inteso, che de' decreti *citari, & capi*, se ne possono produr-

durre i gravami : Dispac. de' 7. Settembre 1754. 18. Luglio, e 5. Agosto 1782., dovendosi sempre il Reo presentare personalmente al Giudice *ad quem* : Dispac: de' 31. Maggio 1747.

C A P. XIII.

Dell' eccezioni del Reo presente.

§. 328. QUantunque dell' eccezioni siasi parlato nella prima parte di quest' Opera *Cap. VII. p.* 48., dove trattasi de' giudizj civili, è uopo pure qui farne menzione, circa l' uso delle medesime nelle Cause Criminali.

§. 329. Coll' eccezioni perentorie pretende il Reo d' essere assoluto, come sarebbero, la negativa del delitto: l' innocenza: il non aver confessato volontariamente, e perciò nulla la confessione: l' assoluzione in altro giudizio: il delitto fatto passaggio in cosa giudicata: indulto: mancanza dell' azione criminale: la prescrizione, ed altre simili.

§. 330. Coll' eccezzioni modificative, non intende il Reo d' essere assoluto interamente, ma in parte; come sarebbe, se non negasse interamente il delitto, ma per la qualità negativa, pretendesse diminuita la pena, o confessando interamente, pretendesse doversi dare minor pena di quella, che l' Avversario, o Fisco intendessero, così per la minor età del Reo, come per ogni altra causa.

§. 331. Coll' eccezzione poi dilatoria, che in conto veruno riguarda la pena, nè ordinaria, ne straordinaria del delitto, ma solamente tende a dilatare l' evento della causa; come sarebbe la declinatoria del Foro,

cercandosi la remissione della causa: ricusa del Giudice: la riposizione nella Chiesa: il cercare qualche esperimento; e la revisione del delitto *ingenere*.

§. 332. Dell' eccezioni perentorie, e modificative non bisogna farne parola, dipendendo tutte dalla qualità de' fatti, che sono innumerabili: rispetto poi a' decreti, si regolaranno secondo la norma data nel cap. VIII. della prima parte della presente Opera, che contiene la Civile: si additerà adunque la pratica delle principali eccezzioni dilatorie.

Della rimissione del Reo, e della causa.

§. 333. PEr dimandarsi la rimissione della causa dal Barone, o dal Vassallo reo, deve quest' esser presente al Giudice; onde trovandosi nella G. C., ò nelle Reggie Udienze Rei vassalli di qualche Barone carcerati, o sottoposti a qualche mandato, e cercandosi da' Baroni medesimi, loro utili Padroni la rimissione delle diloro persone, e delle loro cause nelle Corti Baronali, si deve dal Tribunale, o G. C. dare termine sulla dimandata rimissione, ed il Barone, che cerca la rimissione sudetta, deve sulle prime presentare il Privilegio, o sia Concessione della sua Giurisdizione, ed addurre esempj, da quali veggasi il possesso d' aver ciò praticato in simili rincontri. *Pram.* 8. *de Baron. n.* 75. Quali documenti uniti ad una istanza si presentaranno nel detto Tribunale; il tenor della quale sarà il seguente.

For-

Formola dell' istanza.

NElla G. C. della Vicaria, o Regia Udienza, comparisce il Procuratore dell' Illustre Duca di . . . e dice come, ha preinteso, che nelle carceri di essa si trovi per ordine della medesima carcerato, o detenuto col mandato NN. vassallo di detto Illustre Duca, e naturale della Terra . . . . , come Reo di . . . E perchè in detta causa deve procedere la Corte di detta Terra, attenti gli amplissimi privilegj dell' Illustre Duca, e la diloro osservanza, in occasione di altre cause, come costa da' documenti, che si esibiscono; comparisce per tanto in essa . . . e fà istanza, che detta causa unitamente col sudetto carcerato si rimetta nella detta Corte Locale, affinchè proceda la medesima, così dice, e fa istanza, omni alio meliori modo &c.

All' istanza, e documenti esibiti si dovrà fare la presentata per esteso, ed indi il seguente decreto.

Die ... Per Magnam Curiam Vicariæ, Regiam Audientiam &c., visa suprascripta comparitione provisum, & decretum est, quod super petita remissione detur, prout datur terminus dierum . . . .

§. 334. Questo decreto devesi accettare dal Procuratore del Barone, il quale e tenuto dimostrare frà il termine stabilito, quanto ha dedotto coll' istanza.

§. 335. Conoscendosi dalla G. C. della Vicaria, o dalla Reggia Udienza, che attenti i documenti presentati, la causa per giustizia debba rimettersi alla Corte del Barone, interporrà il seguente decreto.

Super remissione causæ TT. inquisiti, & carcerati in hac Magna Curia Vicariæ, Regia Audientiæ de . . . . ad

Curiam Localem Terræ . . . petita ab Illustre Duce . . . ut ex actis .

Die ... Per magn. Curiam Vicariæ . . . Regiam Audientiam .. provisum , & decretum est , quod causa predicta cum actis , & dicto carcerato T. remittantur ad dictam Curiam localem , cum comminatione Banni Regis Ferdinandi I., hoc suum .. &c.

§. 336. Il Bando del Re Ferdinando I., dispone, che rimettendosi dal Tribunale la causa alla Corte Baronale, si prefigga il termine del disbrigo della medesima a tenore della *Prag.* 11. *de off. Mag. just.* §. 1.

§. 337. Il Reo ancora può dimandare la rimissione della causa nella sua Corte locale , prima che si contesta la lite nel Tribunale. *Rosa prat. Crim. lib.* 1. *cap.* 6. *n.* 25., dovendola dimandare subito, che sarà carcerato, o prima d' essere esaminato , perchè può succedere , che confessi il delitto, e colla confessione si contesta la lite; e questa è la differenza trà il Barone, ed Vassallo reo; quello puole dimandarla in ogni tempo, purchè sia prima della sentezza , e non si tratti di delitto di lesa Maestà , falsa moneta , o altro eccettuato, secondo la Prammatica *de remis: caus.*

§. 338. Il più delle volte insorge contrasto tra il Barone ; ed il Reo vassallo , il primo cerca la remissione della causa alla sua Corte Baronale : il secondo s' oppone , o perchè il Barone l' è nemico , o perchè gli sia sospetta la Corte locale : in questo caso considerando il Tribunale , che la causa si deve rimettere, la rimette , ma suole ordinare : *quod Baro eligat Judicem in hac Civitate* , ed in questo caso il Barone non potendo senza licenza del Re eliggere il Giudice nella Città , ove risiede l' istesso Monarca , deve perciò il suo Procuratore esponere con memoriale nella Real Camera di S. Chiara il decreto della G. C. , e supplica-

re,

re, che sia lecito al Barone d' eligere un Giudice in questa Capitale, ed ottenuta tale licenza (che non si niega) il Barone destinarà il Giudice, che meglio stimarà, il quale farà le veci della Corte.

§. 339. Non stimando il Tribunale di rimettersi la causa alla Corte Baronale, decretarà: *provisum, & decretum est, quod in causa prædicta procedatur in Magna Curia, petita remissione non obstante*, si notifica tal decreto, per darsi luogo a' legitimi gravami.

§. 340. Sembra che l' Autore sia uscito dall' assunto, ma consideratosi, che il più delle volte i Governatori muovono i Baroni a dimandare tali rimissioni, e loro stessi trattano la causa, o consigliano, perciò l' ha stimata cosa confacente, e necessaria.

Dell' eccezzione del Chiericato.

§. 341. SE dalla Corte Laica si carcerasse qualche Chierico, il quale volesse dimandare la rimessione della causa al Giudice Ecclesiastico; il dilui Difensore subito deve presentare istanza a nome del Reo, chiedendo, che per esser Chierico, si rimetta il carcerato al suo Giudice ordinario Ecclesiastico; sù dell' istanza, dopo la presentata s' impartirà termine *super exceptione Clericatus*, regolandosi come sopra, si presentaranno gl' articoli, senza sentirsi la parte avversa, perchè simil prova serve unicamente ad istruzzione del Giudice: *Petr. Rit.* 235. *n.* 5., e tal punto si deve con tutta sollecitudine disbrigare, *dict. Pet. Rit.* 65. *n.* 16.

§. 342. Deve il Cherico articolare, e provare con documenti tutti i requisiti richiesti per il Chericato, così dal *C. Trident.*, come dal *Cap.* 3., e 4. del Concorda-

dato dell' anno 1741.; cioè d' essere stato ordinato nell' anno ... a titolo di Patrimonio, o Beneficio, con presentare la Bolla: d' essere sempre andato in abito, e tonsura: d' aver servito la Chiesa: d' essere ascritto alla Tabella della Sagreſtia: e se sarà conjugato, dovrà dimostrare l' annale attestato *de vita, & moribus*, a tenore del detto Concordato. Provato tutto ciò, si farà il decreto.

Quod rubricatus remittatur ad ejus Ordinarium, e trattandosi di fuga, o altro inconveniente: *remittatur cum servientibus, & sub custodia ad Episcum &c.*

Dell' eccezzione della riposizione nel luogo immune, e Concordato.

§. 343. QUando un Carcerato opponesse l' eccezzione della riposizione nella Chiesa, donde dirà esser stato indebitamente estratto: bisogna provarsi, che il Reo sii stato violentemente estratto dalla Chiesa, o Asilo, e dimandarsi nella Corte laicale, dove s' attita la causa, la riposizione del Reo nella Chiesa, a tenore del Dispaccio de' 7. Gennaro 1740; quale dimanda potrà farsi, tanto dal Reo, come dal Vescovo diocesano con formale istanza, *Capecelat. decis.* 187.

Formola dell' Iſtanza.

NElla *Baronal Corte della Terra ... comparisce NN., e dice, come per la causa di sua supposta inquisizione di ... commesso contro TT. di questa sudetta Terra, è stato il comparente carcerato dentro la Chie-*

Chiesa ..... da dove con violenza estratto, è trasportato nelle carceri d' essa Corte: ricorre per tanto nella medesima, e fa istanza essere riposto in detto luogo, donde è stato, come sopra estratto, e che frà tanto non si proceda ad atto alcuno in detta causa, così dice per ora, e fa istanza, citra quodcumque præjudicium &c. salvis &c.

§. 344. La Corte in vista di tale istanza (purchè non si tratta di alcuno di que' delitti, che non godono l' immunità personale, e purchè il luogo, dove il Reo sia carcerato sii immune) fatta la presentata, s'interporrà il seguente decreto.

Die ... Per ... visa suprascripta comparitione provisum, & decretum est, quod detur, prout datur suprascripto NN. terminus dierum ... super proposita exceptione repositionis in Ecclesia, hoc suum, & expediatur citatio testium.

T. Gub. & Jud. — T. Act.

§. 345. Indi si spedirà la citazione a Testimonj, ed il Difensore del Carcerato presentarà gl' articoli nel medesimo termine, il tenore de' quali sarà il seguente.

Formola degl' articoli.

INfrascripta offeruntur probanda ad instantiam NN. hujus Terræ præsensi rei, in Curia ejusdem de .. contra ... in termino ipsi NN. per Curiam prædictam concesso, super proposita exceptione repositionis in Ecclesiam, prout ex actis, cui impugnative &c., non consentiens &c., non se adstringens, &c., salvis &c.

I. Intende l' Articolante provare, che nel giorno ... mese ... del corrente anno ... verso l' ore ... mentre esso Articolante stava nel luogo (si descriverà il luogo dove

ve fu estratto) *ivi andarono i Birri di detta Corte PP. .. RR. ed SS., i quali a forza carcerarono in detto luogo immune l' Articolante, e da quella violentamente l' estrassero, e trasportarono nelle carceri della sudetta Corte, dove ora si ritrova: quod est verum Testibus &c.*

II. Intende provare, che il sudetto luogo, dove fu, come sopra carcerato l' Articolante è veramente luogo immune, perchè Chiesa Parrocchiale: Monistero di Monache, &c.; quod verum testibus &c.

§. 346. I Testimonj dovranno soltanto deponere su questi due articoli, senza citarsi, perche servono *ad instructionem Judicis*, ne bisogna che dicono altro, rispetto al non essere ecettuato il delitto, perche ciò si osserva dal Regio Concordato, e dal titolo del delitto medesima.

Non provandosi il tenore degl' articoli la Corte farà il seguente decreto.

Die ... visis actis, exceptionem propositam repositionis in Ecclesiam non esse legitime probatam, ac proinde procedatur ad ulteriora in causa prædicta : all' incontro provandosi il tenore degl' articoli, il decreto sarà: *reponatur* (cioè il Reo) *in Ecclesiam, ac proinde excarceretur &c*; ed indi si farà l' atto dal Mastrodatti d' essersi il Reo scarcerato nel giorno ... e trasportato, e riposto nella Chiesa.

§. 347. Dalle cose dette di sopra chiaramente si scorge, che al Giudice laico s' appartiene conoscere la violenta estrazzione del Confuggio, e la qualità del luogo, se sia, o nò immune, e se il Reo per la qualità del luogo goda l' Asilo: Dispacc. de' 10. Luglio 1745. 28. Luglio 1753., e 23. Marzo 1754.

§. 348. Al Giudice Ecclesiastico poi appartiene il conoscere, se il delitto commesso dal Reo sia, o nò capace di goder l' Asilo, bastando i soli indizj a tortu-

tura; *cap.* 2. *n.* 4. del Concordato; non essendo il delitto eccettuato a sentimento del Giudice Ecclesiastico, e provato quanto si asserisce, il decreto sarà: *reponatur*; ma costando d'essere il delitto eccettuato, si dirà: *procedatur*, come sopra.

§. 349. Dovendosi estrarre qualche Reo dal Confuggio dal Giudice laico, deve quest' in primo luogo dimandarne la licenza al Vescovo diocesano, o a qualche persona più degna del Clero di quel Paese, come Parroco, Vicario Foraneo, o Sacerdote più vecchio; quale licenza non puole negarsi, facendo la Curia secolare sempre l'obbligo giurato di tenere il Reo estratto *nomine Ecclesiæ*, ed in quella restituirlo, se si giudicherà di godere l'Asilo.

II. Deve la Corte laica frà quattro mesi rimettere il processo informativo al Vescovo diocesano, e facendosi il contrario, a petizione del detto Vescovo, dovrà il Reo restituirsi alla Chiesa, da dove è stato estratto.

III. Di vantaggio è tenuto il Vescovo fra un mese cacciar fuori il suo decreto di *gaudere*, o *non*, altramente si devolve la cognizione al Tribunale misto.

IV. Quante volte dall' informativo Fiscale appariscono indizj *ad torturam* del delitto eccettuato, puole giudicarsi di non godere il Reo dell' Asilo.

§. 350. I delitti che non godono Asilo secondo il citato Concordato sono 1. Gl' incendiarj, e coloro che prestano ajuto, o consigliano. 2. I Ricatatori. 3. Coloro, che compongono, o propinano veleno. 4. I mandanti, e mandatarj negli omicidj, o che in altro modo loro prestano ajuto. 5. I ladri di pubbliche strade, o vicinali. 6. Coloro che di notte tempo aprino con chiavi adulterine, o bruciano le porte delle case, botteghe ec., o che vi entrassero per i tetti, o finestre. 7.

Quelli, che di notte tempo sotto nome di Corte si fanno aprire le case, e rubano, o fanno violenza alle donne. 8. I falsificatori di fede di credito; o d' altre simili carte, con cui si esiggono denaro da' Banchi. 9. I Mercadanti fraudalentemente decotti. 10. I Regj Tesorieri, e Percettori, che commettono furto al Regio Fisco, o falsità in somma tale, che abbia luogo la pena ordinaria. 11. Tutti gl' Uffiziali di Banco, o Monti, che rubano tanto, che meritano la pena ordinaria. 12. I Cassieri dell' Università del Regno. 13. I Rei di lesa Maestà nel primo capo; e quando avessero offesi coloro, che esercitano giuridizione comunicata immediatamente dal Re. 14. Coloro, che si abbusano la seconda volta del Confuggio, dopo che siano trasportati per ordine del Vescovo in questo secondo luogo immune, e loro si è stato intimato, che abusandosi la seconda volta del Confuggio non lo goderebbero. E finalmente tutti gl' Omicidiarj, meno se poi si appurasse essere l' omicidio casuale, o a difesa, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: *Concordat cap.* 2.

§. 351. Le Curie Ecclesiastiche per decidere, se il delitto commesso dal Reo venga incluso al godimento dell' Asilo, non possono cercare altro da Giudici laici, che il processo informativo, e non il defensivo. Dispacc. de 6. Maggio 1753.

§. 352. Stimandosi far trasportare un Rifuggiato dal luogo immune ad un' altro immune, per evitare qualche inconveniente, ciò si può fare senza timore di violare l' immunità. Dispacc: de 7. Marzo, e 5. Giugno 1745.

§. 353. Possono i Giudici laici prendere il Costituto del Reo, detenuto *nomine Ecclesiæ*: Appuntamento del Tribunale Misto dell' anno 1743.

§. 354. Le Regie Udienze non possono estrarre il

Reo,

Reo dalla Chiesa, e formare il processo informativo; quando la causa spetta alla Corte Baronale, Dispacc. de 8. Luglio 1747., ma se da questa frà due mesi non siasi compilato il processo informativo lo possono fare l' Udienze: Dispac. de 16. Marzo 1753.

§. 355. Non godono Asilo tutte le Chiese rurali fuori delle Città, e luoghi abbitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatone le Parocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la cura dell' anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle sudette Chiese rurali riserbate, quanto a tutte l' altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abbitati, non debba il beneficio dell' Asilo estendersi, quanto alla parte esteriore, che all' Atrio, che sia circondato di muro, a' Portici, Scale, e Porte, così anteriori, che laterali, ed all' affacciata anteriore solamente.

§. 356. Le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de' particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l' adito alla strada pubblica. Tutte le Cappelle delle Fortezze, e Castelli chiusi, ancorchè si conservi in esse il SS. Sagramento.

§. 357. I Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie d' esse.

§. 358. Le Chiese dirute, ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinarà da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi rispettivamente.

§. 359. Gl' Orti, e Giardini, ed altri luoghi di Chiesa, o di qualsisia altra casa Religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella clausura.

§. 360. Le botteghe, e le case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasteri, o di qualsisia altra Casa Religiosa, quantunque abbiano interna com-

municazione colle medesime, purchè non si siano comprese nella Clausura.

§. 361. Le case in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorchè abbiano l' ingresso nella Chiesa; eccettuatene però le case, dove abbitano Parrochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia della Chiesa, purchè bensì tali case si abitano da essi, e non d' altri; le quali avendo l' immediata communicazione interiore coll' istessa Chiesa goderanno del sagro Asilo, non ostante, che abbiano la porta coll' uscita nella strada publica: *Concord. Cap.* 2. *n.* 33.

Esperienza per l' innocenza del Reo, quando, e come si cerca.

§. 362. QUantevolte il Reo presente, nel corso del giudizio stimi per sua difesa, che si faccia qualche esperienza, cioè se qualche testimonio fiscale averà deposto d' aver veduto qualche fatto del delitto, ed il Reo vorrà redarguirlo di falsità, con dimostrare, che dal luogo dove il Testimonio hà deposto aver veduto non poteva vedere, o per la gran distanza, o per mancanza di bastante lume, o per qualche impedimento permanente, che gli stava dinanzi: potendo anche avvenire intorno al sentir le parole del Reo in distanza grande, ed in altri casi somiglianti. Sarà bene doversi dedurre negl' articoli, o dimandarsi, nel termine con istanza separata, che si faccia l' accesso nel luogo, e l' esperienza coll' intervento del Giudice.

In vista dell' istanza dopo la presentata si farà il decreto, che siegue.

Die . . . Per ... visa suprascripta comparitione fuit pro-

provisum, & decretum, quod fiat accessus petitus, etiam cum interventu Mag. Curiæ Coadjutoris, & supradictorum Testium examinatorum ad finem &c., hoc suum.

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

§. 363. Portatosi il Giudice sulla faccia del luogo, per fare la chiesta esperienza, il Mastrodatti della Corte di tutto ciò, che appurarà, ne formarà un atto distinto.

§. 364. Questa eccezzione, quantunque sia dilatoria, e come tale sembra non potersi opporre dopo la contestazione della lite; ad ognimodo, perchè tende a dimostrare l'innocenza del Reo, la quale nasce dalla falsità de' Testimonj fiscali, viene ad essere almeno una specie d'eccezione perentoria, che in ogni parte del giudizio si può opporre: *Sanfel. decis.* 347. *n.* 8. *L.* 1. *&* 8, *ff. de quæst.*

Della revisione del Delitto ingenere, e della sospezzione del Giudice.

§. 365. LA revisione del delitto *ingenere* del fatto permanente non si può negare *Cap. Fraternitatis, & Cap. causam Matrimonii de frig., & Malef. Cap. proposuisti de probation. L.*19. *in fine ff. de pænis. L.* 18. §. *un. in fine, ff. eodem*, Marad. *animadver. all'osservat.* 582., *e* 583. *n.* 8.

§. 366. Rispetto alla sospezione del Giudice, se n'è abbastanza trattato nella parte prima della presente Opera *cap.* 46. *pag.* 289.

CAP.

C A P. XIV.

Del processo Offensivo , o sia Ripetitivo .

§. 367. F*Arinac. de testibus quest.72. n.47.* poggiato ancora sull' autentica *Sed , & si quis , Cod. de testib.*, dice essere tanto importante la ripetizione de' Testimonj fiscali, cioè di quelli Testimonj esaminati dal Giudice per informarsi , ed appurare il delitto, senza che il Reo sia stato citato, almeno a vedere il diloro giuramento, che tralasciandosi, ancorchè detti Testimonj fossero mille, e contesti, nulla provano , e perciò nella *quest.66. n.307.* la definisce . *Nova Testium super iisdem examinatio*, cioè un nuovo esame sulle stesse cose deposte da quelli medesimi testimonj , i quali nel primo esame deposero sull' interrogatorj fatti dal Giudice , senza citare la parte a vederli giurare ; in questo secondo esame depongono citata la parte , giurando in presenza della medesima .

§. 368. Quattro sono le principali cause , per le quali si puole far di meno della ripetizione de' Testimonj . I. Se il Reo è interamente confesso : *Pram.* 10. *de offic. judic. n.* 57. II. Quando tutti i Testimonj Fiscali, così *in genere*, come *in specie* hanno giurato in presenza del Reo . III. Quando il Reo dà per legitimamente ripetiti i Testimonj. IV. Quando si fà la confrontazione del Reo, perchè nell' istesso atto della confrontazione si fa la ripetizione . *Sanfelic. decis.* 67. *n.* 13.

§. 369. Dopo del Costituto del Reo , immediatamente seguirà il decreto di termine a difesa , come si dirà a suo luogo; e secondo la pratica della G. C. , o il Reo è interamente confesso, o rinunciasse alla ripetizione de Testimonj, la rinuncia devesi domandare con istan-

istanza, sottoscritta, e se il Reo abbia Avvocato, bisogna che il medesimo inerisse alla dimanda, e non sapendo il Reo scrivere, il Mastrodatti dopo che avrà fatto la presentata all'istanza, si portarà di persona dal Reo, e lo dimandarà, se quella istanza è stata fatta di sua propria volontà; e ne formarà un atto; indi si procederà alla difesa, come nel Cap. seguente.

§. 370. Non essendo il Reo confesso, o stimandosi ripetere i Testimonj fiscali, e contestarsi la lite, quale contestazione non è necessaria ne' casi di sopra espressi; il decreto di termine a difesa dato al Reo immediatamente dopo il suo costituto non si notifica, ma si deverrà alla seguente citazione.

De mandato Curiæ Terræ ... Ex provisione facta per hanc Curiam &c. ad instantiam magnifici Curiæ Coadjutoris, sive &c. citentur subscripti testes ad pœnam unciarum auri 25. per quemlibet Cameræ &c., quatenus prima die juris, post &c., compareant coram nobis deposituri, & legitime repetituri cujuslibet ipsorum testimonium veritatis, in causa vulnerum .... in personam .... ut ex actis &c. alias &c. datum die ....

TT. Gub. & Jud. — TT. Act.

Nomina testium repetendorum sunt videlicet.

MM.= NN.= RR.= SS.=

Si notificaranno i testimonj dal Serviente, che ne farà la relata co' i segni P., e D., come nella pag. 13. §. 25.

For-

Formola della Ripetizione de' Testimonj in genere.

Die ... In Curia ... & coram ... TT., Testis cum juramento dalato in faciem, & præsentiam PP. principalis inquisiti, & carcerati, & in ejus absentiam sub eodem juramento examinatus super præsenti informatione, & primo = Interrogatus, che sa esso Testimonio delle ferite commesse in persona di NN., quando, dove, in che modo, dixit: Signore sopra di questo fatto io fui un' altra volta esaminato dalla Corte ... e feci la mia deposizione giurata, la quale trovandosi presso di VS. desidero, che mi si legga, acciocchè essendo la stessa, che io feci possa ratificarla. Ritrovata, mostrata, e letta ad esso Testimonio una deposizione col suo nome, e cognome esistente nel processo fog. ... che incomincia. Die ... mensis ... e finisce: ed è la verità, colle soscrizzioni: Io Dottor Fisico NN. ho deposto come sopra.

= T. Gub. T. Act.

E letta da esso Testimonio ha detto, che io feci e soscrissi nella Corte, nell' anno ... ed e verissimo quanto in essa deposi, e la firma, che vi è, fu da me fatta, e perciò l' accetto, ratifico, e confermo, singula singulis, idem Testis referendo dixit, prout in ea &c. = Io Dottor Fisco ... T. Gub. = Act.

§. 371. Se il Testimonio non saprà leggere, si dirà solamente, che gli si è fatta sentire. Se il Testimonio ha giurato in presenza del Reo, si deve aggiungere dopo le parole *ratifico, e confermo: ed NN. nominato in detta deposizione lettami, è lo stesso in faccia del quale poco prima ho giurato di dire la verità*. Ma se il Testimonio hà giurato in presenza di persona destinata dal Reo, si tralasciano queste parole.

§. 372. Non

§. 372. Non volendo il Testimonio comparire, si astringerà col carcerarsi, o sequestrarsi la sua roba. Se però il Reo facesse nasconderlo, per non farlo ripetere, si prenderà di tale oprato informazione, e ciò bastarà per la ripetizione.

§. 373. Quando il Testimonio devesi ripetere in altra Corte, si spedirà la citazione separata coll' Ortatoria del tenor seguente.

De Mandato Curiæ Terræ . . . = Servientibus hujus Curiæ significamus, qualiter sub die ... vigore decreti lati per hanc Curiam fuit expedita citatio tenoris sequentis (e vi si trascriverà l' intera citazione, fatta al Testimonio) *& quia dictus NN. habitat in Terra ... idcirco vobis committimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus ad omnem istantiam, & requisitionem hujus Curiæ Coadjutoris, sive &c., accedatis in dicta Terra ..., & ibi prævia permissione (o venia) dominorum Officialium, peremptorie citetis MM., & SS., ut ille videat istius juramentum, & iste deponat, & leggitime repetat ejus testimonium veritatis in causa &c., in personam AA. = Hortamur propterea Dominos Officiales Curiæ dictæ Terræ ... ut permittant prædictas citationes, & repititionem fieri, & diriggere faciant actuarius hujus Curiæ, providereque de Testibus. Offerentes Nos ipsis Dominis Officialibus ad hæc, & majora &c.* = TT. *Gub.* = TT. *Act.*

§. 374. Ed è ben fatto se questa Citazione, ed Ortatoria si accompagnasse con una lettera dal Governatore del primo luogo a quello del secondo, del tenor seguente.

Signor mio, e Padrone Osservandissimo = Dovendosi in questa Corte ripetere il Testimonio NN. di cotesta Terra; ed essendosi dal Reo destinato PP. a vedere il giuramento di detto NN., si è dovuta spedire l' annessa citazione colla solita Ortatoria. Priego perciò VS. di per-

mettere all' esibitore Mastrodatti di questa Corte di notificare l' anzidetta citazione, e fare tutto l' occorrente, per adempimento della stessa, e della deposizione. Offerendomi a tutto ciò, che à VS., ed a cotesta Corte potrà occorrere, costantemente mi dico per sempre = Di VS. = Terra ... Signor Governatore della Terra ... Divotissimo ed obbligatissimo Servitore NN. Governatore e Giudice.

= Al Signor D. BB. Gov., e Giud. di &c.

§. 375. Di questa lettera si terrà la copia nel processo, dove si metterà ancora la risposta del Governatore dell' altra Corte.

§. 376. Se l' Ortatoria, e Citazione si esibisce al Governatore dal Subalterno, se gli dà la venia a voce; Se poi si mandasse alla Corte unitamente colla lettera sudetta, in piè dell' Ortatoria si farà questo decreto. *Observetur juxta sui seriem &c.*, che si dovrà notificare alle Parti.

§. 377. Potrebbe anche il primo Governatore pregare il secondo, che facesse egli la citazione, e prendesse la deposizione con descrivervi però nella lettera il contenuto nella riferita citazione, ed ortatoria.

§. 378. Se i Testimonj non conoscono bene il Reo, nella ripetizione dee farsi il confronto, o riconoscimento, o come dicono, l' atto d' affronto; cioè si mettono tra il Reo persone da' Testimonj non conosciute, e che siano per quanto è possibile a lui simili; e dando a' Testimonj il giuramento, s' introdurrà ciascuno d' essi separatamente, ed a ciascuno si dimandarà, se tra quelle persone cosi poste in fila riconoscesse quel Reo, che disse riconoscerlo, se lo rivedesse; e riconoscendolo, l' additi, e lo tocchi colla mano. Fattosi questo dal Testimonio, ed essendoglisi letta prima in segno la sua deposizione, la confermerà, e di tutto se ne farà dalla Corte un' atto, del tenor seguente.

At-

Atto d' affronto.

Die ... & coram Domino Gubernatore &c.

SI è situato NN. rubricato per la causa, come da' presenti atti, in mezzo a persone a lui simili, e dissimili nella camera solita a reggersi Corte; ed indi si è introdotto FF., che si esaminò come Testimonio nell'informazione, presa contro NN., ed in presenza sua, e di altri; se gli è dato giuramento di dire la verità. Dopo ciò detto Signore Governatore coll' assistenza di me sottoscritto Mastrodatti, hà imposto a detto Testimonio F., che guardasse bene, se tra le persone, che ivi vede vi fosse quegli, che nella sua deposizione, che stà nel processo fog. . . ed incomincia: Die ... proseguendo finisce, ed è la verità, con soscrizione di detto FF., CC. Governatore, e TT. Mast., è che in disparte chiamato detto FF. gli si è letta interamente, disse esser Reo del dilitto ... commesso in persona di AA., e che ha detto (o inteso *) chiamarsi NN. e vedendolo (* forse *) lo riconoscerebbe; ed essendovi lo additi, e lo tocchi colla mano, ed il Testimonio FF. avendo guardato attentamente le persone poste in fila, ha risposto: Si Signore (* sembrami che *) vi è quì quegli, contro di cui feci detta deposizione, ed è (* mi pare che sia *) questi; e così dicendo ha toccato colla mano detto NN., e detto FF. ha soggiunto: la detta mia deposizione ove vi è la firma fatta di mia mano, ora accetto, emologo, ratifico, e confermo collo stesso giuramento, e detto NN. ha risposto sei un bugiardo .. FF. ha deposto come sopra, ed in fede &c.*

TT. *Gub.* = T. *Act.*

§. 379. Se saranno passati molti anni dal tempo in

cui si commise il delitto, ed il Reo avrà mutato aspetto, non si dovrebbe ammettere la confrontazione, se non se quando il testimonio avesse descritto nella sua deposizione qualche segno indelibile del preteso Reo; ma bisogna essere molto diligente in assicurarsi, come meglio si può, se quegli sia effettivamente il Reo.

§. 380. Quante volte il Reo viene subito dalla Corte carcerato, ed immediatamente si esamino i Testimonj di veduta, descrivendo essi nella diloro deposizione le fattezze, ed il vestito del Carcerato, e d' essere loro conoscente, e di saperne il nome, e cognome, e prima d'esaminarsi hanno giurato in presenza, ed in faccia del medesimo: in questo caso cessa la confrontazione: rispetto all' altre ricognizioni di robbe rubbate, animali, armature ec. . si potrà vedere la *pag.* 93. *e* 94. della presente Pratica,

§. 381. Data una breve nozione della ripetizione, de' Testimonj, e confrontazione del Reo, si passa agl' atti susseguenti.

§. 382. Col Reo confesso, come di sopra si è detto, non vi è bisogno di contestazione della lite, ma immediatamente dopo il costituto s'impartirà il decreto di termine contro la sua confessione, e la citazione che siegue.

For-

Formola del decreto di termine.

In causa NN. hujus Terræ. . . principalis inquisiti carcerati, & confessi in hac Curia, de ictu . . . in personam CC. hujus prædictæ Terræ, ut ex actii &c.

DIe ... Per hanc Curiam Terræ provisum, & decretum est; quod supradicto NN., ut supra inquisito, & carcerato pro causa predicta, detur, prout datur terminus dierum quatuor adversus ejus confessionem

§. 383. Non essendo il Governatore Giudice mandarà il Processo al Consultore, che farà il suo voto così.

Visis actis, sum voti, terminum dierum quatuor esse impartiendum rubricato NN. adversus ejus confessionem sponte factam, & ita juris esse censo = V. J. D. TT. Consultor.

§. 384. Secondo il voto fatto, la Corte ſtenderà il decreto, e nello ſtesso tempo spedirà la citazione.

Formola della citazione.

DE Mandato Curiæ Terræ = Ad instantiam, & requisitionem NN. principalis inquisiti, & carcerati, peremptorie citentur subscripti testes ad pœnam unciarum auri 25. per quemlibet Curiæ &c., quatenus ad primam juris post &c., personaliter compareant, & unusquisque ipsorum comparere habeat, ac debeat coram nobis in hac Curia ad deponendum testimonium veritatis super articulis præsentandis per eundem NN. in causa, quam habet cum Magnificò Coadjutore Curiæ prædictæ, ut ex actis &c., & insuper citetur, moneatur, & requiratur ipse

Ma-

Magnificæ Curiæ Coadjutor, quatenus in eodem termino, & deinde in antea cum continuatione &c., similiter compareat ad videndum juramentum dictorum Testium examinandorum, quoniam &c., alias &c., Datum Die ... mensis .... anni. TT. *Act*

§. 385. La detta citazione si deve notificare dall' Attuario della Corte al Reo carcerato, e nell' istesso tempo se gli consegnarà la citazione a difesa, con dimandargli, se abbia l' Avvocato; e se il Reo nominarà qualche Dottore per suo difensore, il Mastrodatti lo dirà al Governatore, il quale lo confermarà, e se ne formarà l' atto nella seguente maniera.

Die . . . per me subscriptum Actuarium Curiæ hujus Terræ . . . subscriptum decretum termini, ac omnia, & singula in eo contenta, fuerunt personaliter notificata suprascripto NN. principali inquisito, & carcerato, mediante accessu facto ad carceres, per cancellas eorumdem, & tempore prædictæ notificationis fuit a me consignata citatio Testium ad defensam eidem NN., qui interrogatus, an haberet Advocatum, qui valeret ipsum defendere, respondit: Che vuole per suo Avvocato il Magnifico Dottor TT. di questa Terra; *qui per dictam Curiam fuit confirmatus, & in fidem &c.*

T. *de* T. *Act.*

§. 386. Se il Reo risponderà, di non tenere Avvocato, per essere povero, l' Attuario così scriverà nell' atto della notificazione, in piedi del quale atto, dal Governatore, senza voto del Consultore, si destinarà un' Avvocato col seguente decreto.

Die ... men. ... anni Per hanc Curiam Terræ .. Visa suprascripta fide Magnifici Actuarii, decretum est, quod suprascriptus NN. inquisitus, et carceratus, ut ex actis, patrocinetur per Magnificum V.J.D. TT., *hoc suum etc.*

T. *Gub.* = T. *Act.*

Fat-

Fatto questo decreto l' Attuario, ò il Mastrodatti lo portarà all' Avvocato destinato, il quale in piedi del medesimo farà l' accettazione.

§. 387. Eletto che si sarà dal Reo il suo Avvocato, o destinato che se gli sarà dalla Corte, si dee il medesimo decreto di termine notificare all' Avvocato destinato, ed il Mastrodatti ne formarà l' atto così.

Die .. Retroscriptum decretum termini, et omnia, et singula in eo contenta, fuerunt per me etc., notificata Magnifico V. J. D. TT. Advocato retroscripti inquisiti, et carcerati NN. personaliter, reperto in hac Terra, et in fidem etc. T. *Act.*

§. 388. Notificato il decreto di termine, anche all' Avvocato del Reo, il Mastrodatti, *ex officio*, deve dargli il processo originale a percontare, facendone un' atto in piedi della notifica del termine, nella seguente maniera.

Die ... per me ... præsens processus foliorum scriptorum num. ... fuit datus ad percōtandum Magnifico V. J. D. TT. Advocato, et Procuratori retroscripti NN. inquisiti, & carcerati pro causa, ut ex eodem processo, & in fidem &c. T. *Act.*

§. 389. Al Reo confesso con qualità negativa, ed interrogato colla particola *monitus*, si deve dare il termine a difesa, anche contro ciocchè hà confessato, e la formola del decreto è poco diversa da quella data pel Reo confesso interamente, ed è la seguente.

In

In causa NN. principalis inquisiti &c.

DIe . . . . Per hanc Curiam Terræ &c. , provisum , & decretum est , quod supradicto NN., ut supra inquisito , et carcerato pro causa prædicta , dentur defensiones cum termino dierum quatuor ad seipsum defendendum , etiam adversus ejus confessionem sponte factam , parti , et magnifico hujus Curiæ Coadjutori ad magis inpinguandum : hoc suum etc.

TT. *Gub.* = T. *Act.*

Se poi il Reo fosse totalmente negativo , si dirà : *Quod supradicto NN. , ut supra inquisito , et carcerato , pro causa prædicta , dentur defensiones in forma : hoc suum etc.*

§. 390. Questo decreto di termine non, si notifica al Reo , quando si deve fare la ripetizione , qual ripetizione fatta , si passarà alla contestazione della lite, nella seguente maniera .

Die ... in hac Curia Terræ etc. , et Coram Domino TT. Gubernatore et Judice ejusdem , Curia ipsa pro Tribunali sedente , &c.

COnstitutus personaliter in judicio hujus prædictæ Curiæ , ut supra , pro Tribunali sedentis , NN. principalis inquisitus , et carceratus , ut ex actis , etc., solutus tamen vinculis , et catenis animo litem contestandi , fuit iterum interrogatus super tenore ejus inquisitionis , et petit legi ejus depositionem factam ; quæ inventa incipit .. et sequendo finit .. cum subscriptione ejusdem , dictante , etc. (overo) *cum ejus signo Crucis* (quando non sapesse scrivere) *et eidem lecta de verbo ad verbum , uti jacet, atque per eumdem illa bene audita , et intellecta cum jura-*

ramento se in ea remisit. Et per hancmet Curiam habita lite pro legittime contestata, fuit, vigore decreti per ipsam lati sub die (si inserisce il decreto di termine) *eidem NN., pro causa dictæ ejus inquisitionis, ut ex prædictis actis, statutus, prout statuitur terminus dierum quatuor ad seipsum defendendum, etiam adversus ejus confessionem sponte factam, parti, et magnifico hujus Curiæ Coadjutori ad magis impinguandum. Et in fidem etc.*——

= TT. *Act.*

Indi si passa alla difesa del Reo, di cui si tratta nel seguente Cap.

C A P. XV.

Del Processo Difensivo.

§. 391. LA difesa è, non solo di dritto di Natura, delle Genti, Canoniche, e Civili *L. 1. §. 1. ff. de vi, & vi armata, & in Cap. dilecto de sentent. excomunication. in 6.*, ma ancora di dritto Divino, come rapportano i DD. nella *L. ut vim ff. de justit. & jur. Capecelat. decis. 75. n. 14. & seqeent.*. Ne si può togliere da qualunque Principe Ecclesiastico, o Secolare: *Clem. Pastoralis 2. de judic.* : *Farinac. q. 39. n. 18. & 122.*, si puole bensì restringere *ad tempus*, ed abbreviare *ad horas* in certi delitti enormi, e d' esempio. *Farinac. de indit., & tortu : cit. q. 39. n. 26. n. 112.* Ed il Reo volendo, non puol rinunciare alla difesa, e preggiudicare a se stesso, perchè non è padrone del suo corpo : ed ancorchè vi renunciasse, deve il Giudice impartire il termine a difesa, ed aspettare, che decorra, e poi venire alla sentenza; *Gomes. variar tit. de tortur. reorum. Cap. 13. n. 33. Farinac. cit.*

q. 39. *n.* 3., & 4., e ciò *ex officio*, non ostante che il Reo fosse confesso.

§. 392. Compilato il processo informativo dal Fisco, e quello ripetito, o legitimato, l' Avvocato eletto dal Reo, o destinato dalla Corte, devesi prendere il processo a percontare, e dimandare la rinovazione del termine a difesa, con istanza, o memoriale, e la Corte farà il seguente decreto.

Die .. mens. .. an.. .. Per Baronalem Curiam .. provisum, & decretum est, quod stante receptione processus facta per TT., terminus dierum .. alias datus sub die .. currat, & currere intelligatur ab hodie: hoc suum.

T. Gub., & Jud. = *T. Act.*

Questo decreto si ha da notificare all' Avvocato, ed al Reo dal Serviente della Corte, che deve farne la relata.

§. 393. Il termine a difesa principia a decorrere dal giorno dopo quello, in cui si dà il processo a percontare, ed in questo frattempo si devono presentare gl' articoli, e citare i Testimonj a difesa del Reo. Nel medesimo termine puole il Fisco, ed il querelante far nuove prove; purchè non avessero viste quelle del Reo, che nel Foro si dice impinguare le prove.

§. 394. Puole il Reo, dopo pubblicato il Processo, dimandare la ripulsa de' Testimonj esaminati nel processo informativo; ed il Querelante quella de' Testimonj del Reo, locchè vien proibito al Fisco; *Caravita Rit.* 293. *n.* 3.: oggi però si pratica comunemente, che la ripulsa de' Testimonj fiscali si suole, con molto risparmio di fatica, di spesa, e di tempo includere negl'articoli a difesa, bastando, che in una stessa deposizione si deponga dal testimonio, ciocchè sà relativamente alle circostanze del delitto a favore del Reo, ed alla qua-

qualità de' Testimonj Fiscali, come si scorgerà nella formola degl'articoli seguenti.

§. 395. Stando in potere del Difensore del Reo il processo a percontare, devesi egli informare della qualità de' Testimonj fiscali, e sentirsela col Reo sulli fatti del delitto, per potere bene formare gl' articoli a difesa, la formola de' quali, quantunque non sia del presente assunto, l' Autore per isciogliere ogni dubiezza la trascrive, includendovi l' interrogatorio del Fisco.

Formola degl' articoli.

ARticuli, super quibus examinandi sunt testes ad instantiam NN., in causa suæ prætensæ inquisitionis, quam habet in Curia Terræ .. cum magnifico Coadjutore ejusdem de .. in personam .., prout ex actis, quibus impugnative &c., repulsam reservans &c. salvis &c., isto &c.

I. L' Articolante rivoca qualunque confessione, che apparisce fatta in suo nome, per l' anzidetta pretesa inquisizione; perche estorta, erronea, ed inverosimile, quod est verum &c.

II. Intende provare, che mentre l' Articolante stava nelle carceri di detta Corte, prima d' essere esaminato nella medesima, andò ivi a trovarlo il Magnifico NN. Mastrodatti della stessa Corte, il quale cominciò ad interrogarlo suggestivamente sul detto .. ed avendo esso Articolante con verità risposto, ch' era innocente, il detto Mastrodatti col suo bastone li diede molti colpi nelle spalle, pretendendo, che l' Articolante avesse detto d' avere egli commesso .., e poi vedendo, che l' Articolante era fermo nel dire il vero della sua innocenza, il detto Mastrodatti gli disse, che se confessava d' essere stato lui il Reo,

quando sarebbe stato esaminato, esso Mastrodatti l' avrebbe fatto liberare, altramenti lo facea morire dentro le carceri; Onde per le cose sudette s' indusse esso Articolante a confessarsi Reo di detto delitto, quando fu esaminato in detta Corte, non ostante che fusse innocente, quod est verum Testibus, & scripturis.

III. Intende provare, che ess' Articolante è vissuto sempre cristianamente, continuando i SS. Sacramenti della Confessione, e Communione. Quod est verum testibus & scripturis.

IV. Intende provare, com' esso Articolante è stato sempre amico con .. col quale spesso conversava, con tutta la sincerità, ed amicizia.

V. Intende, e vuol provare, come esso Articolante in tempo, che si commise il delitto ritrovavasi fuori del Paese, quod est verum testibus, & scripturis.

Item crede il Coadjutor Fiscale .. querelante ... che avesse l' Articolante commesso tale delitto, stante l' hanno deposto PP. QQ. &c., tunc non animo injuriandi, sed se defendendi, intende, e vuol provare, che PP., e QQ. siano nemici capitali al medesimo (e n' assegna la ragione) *infami di dritto, o di fatto, ladri, inquisiti, ruffiani, ubriachi ...*

Item hæc, & alia cum facultate addendi: minuendi, variandi etc.

Si è data questa formola ad istruzzione: del rimanente si rimette alla condotta de' Defensori, secondo le circostanze, che occorreranno.

§. 396. Esibiti gli articoli nella Corte dal Difensore del Reo, il Mastrodatti farà la seguente presentata per esteso.

Præsentati per TT. Procuratorem, die decima mensis Junii millesimi septingentesimi nonagesimi secundi, et Dominus Gubernator admisit sic, et in quantum, etc., et manda-

davit notificari Domino Coadjutori Curiæ ad finem cognoscendi de impertinentibus, et formandi interrogatoria.

T. Act.

Dopo la presentata, si spedirà la citazione a' Testimonj nella seguente maniera.

Formola della citazione ad Testes.

DE mandato Curiæ, ad instantiam NN. inquisiti, & carcerati in hac Curia, sive &c. citentur infrascripti Testes ad pœnam unciarum auri 25., Cameræ &c., quatenus prima die post, &c., personaliter compareant coram nobis ad deponendum eorum Testimonium veritatis super exceptionibus, vel articulis præsentatis per dictum NN., ut supra inquisitum in causa suæ inquisitionis de.. ut ex actis &c.: nec non citetur Mag. Curiæ Coadjutor (pars querelans) quatenus in dicto termino, & deinde in antea cum continuatione dierum ... compareat, & quisque ipsorum comparere habeat in dicta Curia, ad videndum juramenta Testium examinandorum in dicta causa, alias &c. datum . . . .

T. T. *Gub.*, & *Jud.* — T. *de* T. *Act.*

Nomina Testium sunt videlicet, BB=CC=DD &c.

Requirantur partes die quo supra. = *T. Act.*

§. 397. Tanto la copia del decreto, che la citazione *ad Testes*, e *requisitoria* si notifica alli Testimonj, ed al Coadjutor Fiscale, il quale sulla stessa farà la sua replica nella maniera, che siegue.

Coadjutor Curiæ ... protestatur contra subscriptos Testes num. .. eorumque depositiones faciendas &c., & instat non recipi Testes de jure proh., nec articulos impertinentes, salvis &c.

Ed indi seguirà la relata.

§. 398.

§. 398. Venut' i Testimonj citati a difesa, si debbono esaminare sopra gli articoli, i quali si hanno da leggere ad uno ad uno ordinatamente a ciascun Testimonio, e perchè il Fisco in questo Regno non può ripulsare i Testimonj a difesa, come avvertisce *Sarn. prat. Crim. Cap.* 33. *num.* 10., deve però intervenire all' esame e far loro gl' interrogatorj in questo modo.

Die ... Coram Domino Gubernatore, & Judice cum interventu Curiæ Coadjutoris.

NN. di questa Terra ... dice essere ... d' anni ... in circa, ut dixit. Testis citatus, relatus, & cum juramento examinatus super articulis præsentatis pro parte TT. principalis inquisiti, et carcerati, ut ex actis.

Super interrogatoriis Curiæ Coadjutoris.

Interrogatus, perchè è venuto esso Testimonio alla nostra presenza, dixit: Signore per essere stato citato nel giorno ... dal Serviente di questa Corte, a deporre sull' inquisizione di TT., ed a di costui petizione.

Interrogatus esso Testimonio, che vuol dire a favore di TT.; dixit: Signore. Io dirò la verità, su di tutto quello mi sarà dimandato.

Interrogatus, se desidera esso Testimonio, che TT. sia condannato, o liberato, dixit: Signore mi rimetto a quello, che farà la giustizia.

Interrogatus, se esso Testimonio conosce TT., e se gli fosse amico, parente, o compadre, dixit: Signore. Io conosco TT., per essere mio paesano, ma non m' è, nè parente, nè compadre, nè ci hò familiarità.

Interrogatus, se gli fossero stati mostrati, o letti articoli, sopra de' quali si deve esaminare, dixit: Nò Signore.

Interrogatus, se fosse stato pagato; o minacciato per

venirsi ad esaminare a difesa d'esso TT.:dixit: Nò Signore.

§. 399. Finiti gl'interrogatorj, si leggeranno gl'articoli a difesa al Testimonio, il di cui detto, si scriverà così.

Super primo Articulo, eidem Testi lecto de verbo ad verbum, uti jacet: interrogatus, dixit, Signore ..., o nescire (se non lo sà).

Super secundo Articulo eidem lecto, interrogatus, dixit: Signore ... e così degl' altri.

Idem testis interrogatus de causa scientiæ, super omnibus dictis articulis, de loco, & tempore, dixit: omnia, scire per modum, ut supra = Io NN. hò deposto, come sopra = TT. Gub. et Jud. = Vidit Curiæ Coadjutor.

= T. Act.

§. 400. Se il testimonio a qualcuno de' descritti interrogatorj Fiscali risponderà di sì, se ne dovrà scrivere la risposta a tenore della Pram: dell' anno 1738. §. 1. *n.* 25.

C A P. XVI.

Della pubblicazione, e monizione a sentenza.

§. 401. COmpito l'esame del termine a difesa, si fà il decreto di pubblicazione, quale nel Foro dinota la manifestazione della prova fatta, ed è ò tacita, ò espressa; tacita, quando s' impartisce il termine a difesa al Reo, e questo notificato, si dà subito al Difensore del Reo medesimo il Processo ad osservare, affinchè possa regolar la difesa, e perciò quell' atto, che si fa dal Mastrodatti, o Scrivano della causa d'aver dato il processo a percontare, significa,

ca, che si è già pubblicato, cioè fatto palese al Reo il *Processo informativo*.

§. 402. La pubblicazione espressa è quella, che si fa col decreto, dopo il difensivo del Reo, con manifestarsi al medesimo la prova, che egl' avrà fatta, ma se il Reo medesimo non esaminarà alcun Testimonio a difesa, ne presentarà gl' articoli per esaminare, non si deve fare il decreto di pubblicazione, ma l'atto della monizione.

§. 403. L' effetto del decreto di pubblicazione è quello di precludere all' Accusatore, (ò Fisco) la strada a potere produrre altri Testimonj, sebbene venga al Reo permesso ciò fare, anche dopo del decreto sudetto: *Farinac. quæst.* 75. *n.* 317.

Formola del decreto di pubblicazione.

In causa NN. hujus Terræ ... principalis inquisiti, et carcerati in hac Curia, de ... in personam PP. ejudem Terræ, prout ex actis etc.

Die ... Per hanc Curiam provisum, et decretum est, quod in causa prædicta fiat publicatio actorum, cum biduo ad acta percontandum: hoc suum etc.

T. *Gub.*, *et Jud.* = T. *Act.*

Questo decreto si deve notificare personalmente, così al Reo, che al dilui Difensore dal Mastrodatti, il quale ne formarà l' atto seguente.

Die ... Retroscriptum decretum, ac omnia, et singula in eo contenta, fuerunt per me infrascriptum Actuarium personaliter notificata, tam TT. principali inquisito, et carcerato, mediante accessu ad carceres, quam Magn. V. J. D. D. D. ejus Advocato, et Procuratori, personaliter reperto in hac Terra, (overo) *in hac Curia, et in fidem etc.* = T. *Act.*

§. 404.

§. 404. Devesi indi dare il Processo al Difensore del Reo a percontare, e se per parte del Fisco, o del querelante si saranno esaminati altri Testimonj, pure a quest' altri spetta la percontazione, ed il Mastrodatti ne farà l' atto in ciascun processo, regolandosi come nella *pag.* 194. §. 383.

Restituiti gl' atti in banca, si spedirà la monizione a sentenza.

Formola della monizione a sentenza

QUoniam Curia hujus Terræ . . . intendit procedere ad expeditionem causæ NN. hujusmet Terræ, principalis inquisiti in dicta Curia, et carcerati de ... commisso in personam TT. hujus prædictæ Terræ, prout ex actis etc, ideo moneantur, et requirantur tam dictus NN., ejusque magnificus Advocatus, et Procurator, quam magnificus PP. dictæ Curiæ Coadjutor, quatenus prima die juris, post etc., legittime compareant in eadem ad dicendum quicquid etc., quoniam etc., alias etc., datum .. etc. = TT, *Act.*

La detta monizione, si notifica al Reo, al dilui Procuratore, ed al Coadjutore Fiscale dal Mastrodatti, e ne formarà l' atto, che siegue.

Die ... mensis ... anni ... Terræ ... Per me subscriptum Actuarium, suprascripta monitio, ac omnia, et singula in ea contenta, fuerunt personaliter notificata, tam suprascripto NN. inquisito, et carcerato, ut ex actis, mediante accessu ad carceres, quam Magn. V. J. D. D. CC. ejus Advocato, et Procuratori, nec non Magn. V. J. D. D. PP. Coadjutori Curiæ hujusmet Terræ, repertis in eadem, et in fidem etc. = *TT. Act.*

§. 405. Ciò fatto si portarà il processo a chi fa le

veci del Fisco, per formarci l'istanza fiscale, che scriverà sotto la monizione: *Curiæ Coadjutor Terræ ... instat rubricatum NN. condemnari ... detineri ... isto &c.*, e se si saran fatti nuovi atti dopo dell' ultima percontazione, di nuovo si darà il processo all' Avvocato del Reo a percontarlo, e poi si porterà a spedire nella Corte, pe 'l difinitivo decreto.

C A P. XVII.

Delle Sentenze, e decreti Criminali.

§. 406. La Sentenza: *è una giudiziale pronuncia, che pone fine alla controversia, coll'assoluzione, o condanna*, *L. 1. ff. de re judic.*; dicesi *giudiziale*, perchè devesi formare dagl' atti; e dal fatto provato: *L. sicuti §. sed si quæratur ff. si servitus vindic.*, altramente sarebbe nulla: Guazzino *decis.* 35. *Cap.* 4., si dice *pronuncia*, quando la pena non è promulgata dalla Legge; e di questa parla la rubrica del *C. de sententiis*: e perchè pone fine alla controversia, si chiama *diffinitiva*, a differenza de' decreti interlocutorii, che si fanno nel corso della causa:

§. 407. La Sentenza deve essere conforme all' accusa, o sia inquisizione formata; *Gram. decis.* 18. *n.*2. potendosi aggravare la pena, secondo le prove fatte nel processo. *Gomesio de delictis Cap.* 11. *n.* 8. *Claro quæst.* 9. *n.* 3., Deve poggiarsi alle Leggi comuni, o municipali, o consuetudinarie, o alla probabile opinione de' Dottori: *§. oportet, Auth. de Judic.*: *Tusco verbo sententiæ Conclusion.* 141. *n.* 10.; e formata contro l' espresso, e manifesto caso della Legge sarebbe nulla: *L. 2. C. quando provocare non est necesse.*

Si

Si deve proferire precedente pienissimo informo della causa, non già precipitarsi, altramente sarebbe nulla. *Tusco conclus.* 147. *n.* 38.; e nel dubbio, si pronunzia a favore del Reo, imperciocchè: *sanctius est nocentem absolvere, quam innocentem damnare. L: adsentem ff. de pœnis. L. Præses, L. interpretation. ff. eodem*, essendovi eguaglianza frà la prova Fiscale, e quella del Reo, devono queste a quelle prevalere: *Mascard. conclus.* 36. *n.* 28. Deciano *respons.* 59. *n.* 7. *vol.* 3. 5. Nel condannarsi finalmante il Reo non si ha da scompagnare l'equità dalla Giustizia.

§. 408. La Sentenza è di due maniere, *assolutoria*, *e condannatoria*; L' *assolutoria* è, o *semplice*, o *condizionata*. La semplice è quando si libera totalmente il Reo, come innocente, ed accade, quando colle difese si manifesta l'innocenza dell'accusato, in maniera, che non resti da poterne dubitare, la formola di tale decreto è la seguente.

In causa NN. hujus Terræ ... principalis inquisiti, & carcerati de vulneribus ... in personam TT. hujus prædictæ Terræ, ut ex actis &c.

D*Ie = Per hanc Curiam Terræ ... visis actis, & auditis magn. V. J. D. D. PP. Advocato dicti NN., atque magnifico V. J. D. D. QQ. Coadjutore hujus prædictæ Curiæ, provisum, & decretum est, quod supradictus NN., ut supra delatus, tanquam Reus pro supradicta causa, liberetur tanquam innocens, ac proinde procedatur contra imposturantes: hoc suum.*

T. Gub. & Jud. = *T. Act.*

§. 409. Quando si stimarà compensato il delitto colla sofferta carcerazione, o con qualche mandato, si farà il decreto: *provisum, & decretum est, quod carcer*

 per

per dictum rubricatum NN. passus, pro supradicta ejus inquisitione cedat in pœnam, ac proinde excarceretur: o pure, *mandatum passum cedat in pænam*.

§. 410. Il più delle volte il Giudice stima di scarcerare il Reo, senza dire altro, che: *excarceretur*; Alle volte *licentietur*; e ciò si pratica, quando il delitto sarà leggiero; o pure: *visa depositione non molestetur*, o *remota Criminalitate civiliter agatur*, quando dalla deposizione del Reo, si viene in chiaro della verità, e quando la causa non è criminosa.

§. 411. La Sentenza, *condizionata assolutoria* si proferisce, quando uno si libera, *in forma*, cioè colla plegiaria de *se præsentando novis supervenientibus indiciis*, e qualche volta, *etiam non novis supervenientibus indiciis*, vale il dire, che il Giudice si riserba la facoltà di chiamare il Reo in giudizio, se sopravengono, o nò nuovi indizj, ma sono parole inutili, perchè si pratica, come ora si dirà, e ciò perchè nelle difese sono già elisi, ed evacuati gl' indizj, e si presume innocente, ma non costa liquidamente dell' innocenza; o pure si presume colpevole, ma non costa liquidamente della colpa, per difetto di pruove.

§. 412. Questa sentenza si fa prima di contestarsi la lite col solo processo informativo, ne' delitti *citra relegationem*, *&* *citra remigationem*, e si dice *habilitetur ad omnem ordinem*, cioè s' assolve dall' osservazione del giudizio: Si fà anche dopo impartito il termine delle difese, benchè queste non si siano fatte, a causa, che gl' indizj non sono sufficienti a tortura; ed anco si fa dopo date le difese, allorchè con dette difese sono totalmente evacuati gl' indizj, in modo che non si può condannare il Reo, onde si libera *novis supervenientibus indiciis*. Quando poi non sono totalmente evacuati, ma debilitati gl' indizj, o parte evacuati, o parte nò, all'

ora si pone la clausola, *etiam novis non supervenientibus indiciis*, affinchè quegli stessi indizj debilitati, fortificati con altri testimonj, senza altri novi indizi diversi, restino salvi al Fisco.

§. 413. Il decreto: *habilitetur in forma*, & *liberetur in forma* in una cosa convengono, ed in molte differiscono: Convengono, perchè tanto il decreto *habilitetur in forma*, quanto il *liberetur in forma*, si fa per difetto di prova, colla pleggiaria *de se præsentando novis supervenientibus indiciis*, non potendo il Giudice assolvere il Reo, perchè è dubia la prova, e perciò lo lascia sotto pleggiaria, e sicurezza d'averlo, quando gli venissero altri nuovi indizj, co' i quali liquidamente costasse del delitto; *Caravit. tit.* 248. *n.* 18.

§. 414. Differiscono le dette espressioni ne' citati decreti, perchè il decreto di *habilitetur in forma*, si fà prima di dare le difese; Il decreto poi *liberetur in forma* si fa dopo date le difese, qual prattica viene molto lodata dal Consigl. Campana nella *resoluz.* 15. *n.* 33.: si dice *habilitetur*, poichè essendo il processo informativo debile, il pratico Giudice si astiene di fare il decreto: *dentur defensiones*, acciocchè non venghi poi costretto a liberare il Reo con le difese, perchè sarà facile ad elidere quelli deboli indizj, e perciò l' abilita, acciocchè restano quelli salvi, e possa unirli con altri, che sopravenissero.

§. 415. Differiscono, perchè gl' indizj sopravenienti dopo il decreto di *habilitetur in forma*, si uniscono con li primi indizj, quali restano salvi al Fisco per non essersi date le difese: ma gl' indizj che sopravengono dopo il decreto: *liberetur in forma* non si uniscono colli primi, perchè estinti questi colle difese, *de Franch. decis.* 577.; Onde gl' indizj, che sopravengono dopo il decreto di *liberetur in forma*, devono avere due con-

condizioni. Prima che siano sufficienti da per se alla tortura. Secondo, che differiscono *in specie* dalli primi, altramente non si dirà nuovo indizio, ma sarebbe nuova prova degl' istessi indizj prima estinti, *Campan. dict. resolut.* 15. *n.* 23.

§. 416. Il decreto *di habilitetur*, che si fa prima di dare le difese, pure differisce da quello; che si fa dopo esaminato il Reo, e prima di contestarsi la lite, e deve dirsi *habilitetur in forma*, ne si può il Reo citare, e molestare senza nuovi indizj. *Campan. resolut.* 15. *n.* 32.; onde l'accorto Giudice, quando hà nuovi indizj, per evitare il pericolo della fuga, carcera più tosto, che cita il Reo. *Ricci Dec.* 287. *part.* 1. *n.* 10.

§. 417. Il decreto di *habilitetur ad omnem ordinem, sive toties, quoties*, si fà tanto dopo esaminato il Reo, quanto prima d'esaminarsi, e quella clausola: *ad omnem ordinem* importa, che essendo citato, sussiste la citazione, anche senza nuovi indizj, perchè vi siano nuove prove degl' indizj vecchi, altramente in vano si citarebbe il Reo senza altre pruove, e si dovrebbe di nuovo abilitare, come fu prima, ed il Giudice sarebbe tenuto all'interesse della Parte, e meritarebbe esser punito, per la molestia a torto data, senza nuovo indizio, e nuova prova: Ricc: *dict. decis.* 288. *part.* 1.

Fof-

Formola del decreto di habilitetur, vel liberetur in forma.

In causa NN. hujus Terræ principalis inquisiti, & carcerati, aut sub mandato detenti de ... in personam TT. hujus prædictæ Terræ, ut ex actis.

DIe ... Per hanc Curiam ... Terræ ... visis actis, & auditis Magn. V. J. D. SS. Advocato dicti NN., atque Magn. V. J. D. D. M. M. Coadjutore hujus prædictæ Curiæ, provisum, & decretum est, quod idem NN., ut supra inquisitus, pro causa prædicta habilitetur in forma: hoc suum &c.

T. Gub. & Jud. — T. Act.

Fatto questo decreto di *habilitetur*, *aut liberetur in forma*, si deve fare dal Reo il seguente obbligo.

Formola dell' obbligo dell' abilitato, o liberato in forma.

DIe ... NN. pro observantia decreti lati &c., sponte penes acta constitutus, promisit, & se obligavit ad pœnam unciarum .. Comeræ &c., stare juri, & toties quoties fuerit requisitus, se intus carceres presentare ubi (o cum mandato præsentare quomodo) reperiebatur, ac ad majorem cautelam, FF., sine patre, præsens fidejussit, & se in solidum obligavit cum dicto NN. (etiam non supervenientibus indiciis) qui obligaverunt se, & omnia bona præsentia, & futura, cum constitutione precarii, & ita juraverunt, & renunciaverunt in forma.

Io NN. principale m' obbligo come sopra.

Io

Io FF. pleggio come sopra.
Io PP. sono testimonio, e conosco l' obbligati:
Io RR. testimonio . . .

= *T. de T. Mastrod.*

§. 418. Acquistandosi nuovi indizj valevoli a far citare il Reo, se questi dopo della citazione non comparisse s' incusano l' obbligo, e la pleggiaria sudetta, precedente la chiamata dal Serviente, *Ros. prax. Crim. lib.* 1. *Cap. VII.*, *n.* 7. ed esame de' Testimonj, come si è detto nella *pag.* 215. Adempito tutto ciò, si farà il seguente decreto.

Visa relatione Servientis, & testium depositionibus fuit provisum, & decretum, quod contra NN.: ac ejus fidejussorem incusetur pœna unciarum auri ... in obligatione contenta, ac proinde exequantur realiter, & personaliter: hoc suum &c.

T. *Gub. et Jud.* = T. *Act.*

§. 419. Il decreto di *consignetur*, diferisce dall'altro *consignetur tutæ personæ*, o *personæ cognitæ Actuario*, perchè nel primo si vede una semplice formalità d'obbligo del Consegnatario, nel secondo poi, è tenuto il Mastrodatti a far obbligare persona benestante, per presentare il Reo.

Formola del decreto di consignetur.

IN causa ... Die ... Per ... provisum, & decretum est; quod supradictus NN., ut supra inquisitus ... consignetur (tutæ personæ): hoc suum.

TT. *Gub.*, & *Jud.* — TT. *Act.*

Dopo un tal decreto, si deve il Reo consignare a qualche persona coll'obbligo d' esibirlo ad ogn'ordine della Corte,

For-

Formola dell' obbligo del Consegnatario.

DIe ... per me ... NN., (cioè il Reo) *extra carceres, fuit per manus, & clamidem consignatus* TT., *qui constitutus penes acta Curiæ, dictæ Terræ, sponte &c. cum juramento promisit, & se obligavit sub pæna ducatorum centum Cameræ dectæ Curiæ &c. exhibere, & personaliter præsentare intus carceres Curiæ predictæ dictum NN., pro causa suæ inquisitionis, ut ex actis &c., ad omnem ordinem, & requisitionem Curiæ ejusdem, etiam novis non supervenientibus indiciis, & pariter cum juramento, ad majorem cautelam, se obligavit sub eadem pæna in solidum, ipse NN., ac proinde tam dictus* TT., *quam dictus NN. in solidum se obligaverunt &c., eorum hæredes, bona omnia &c., cum constitutione precarii &c.: & sic se obligaverunt, & juraverunt in forma.*

Io TT. mi obbligo come sopra.
Io MM. son testimonio, e conosco l' obbligato.
Io PP. sono testimonio, e conosco il sudetto obbligato.
TT. Act. stipulavit.

§. 420. Occorrendo di nuovamente chiamarsi il consegnato si spredirà l'ordine al Consegnatario nella maniera, che siegue.

Formola dell' ordine al Consegnatario.

A*Lguzeriis, & Servientibus nostræ Curiæ, sive quarumvis Curiarum significamus, qualiter ordine Curiæ, mediante decreto interposito die &c., ... fuit consignatus NN. & cum in sui posse pro consignato cæpit, ut ex obligatione apparet, cujus tenor* (s' inserisce l' ob-

l'obbliganza) *Ideoque vobis dicimus , committimus , & mandamus , quatenus receptis præsentibus ad omnem instantiam Curiæ Coadjutoris , peremptorie citetis TT. consignatarium ad pænam in dicta consignatione contentam , quatenus prima die juridica , post præsentium notificationem , præsentare habeat , et debeat dictum NN. consignatum, et in eodem termino quoque compareat in hac dicta Curia ad dicendum causam quare contra eum exequi non debet pæna in consignatione contenta , et ita ect. datum ... die ... men. an.* T. *Gub.* = T. *Act.*

§. 421. Notificato tal' ordine al Consegnatario , e non procurando questi la consegna , s' incuseranno contro del medesimo le contumacie , indi si farà un' atto dal Mastrodatti, per ordine *oretenus* ricevuto dal Governatore, d' essere andato nelle carceri , ed ivi non ha ritrovato NN. inquisito , consegnato a TT.

Formola dell' atto .

SI àttesta da me quì sottoscritto Mastrodatti di questa Corte di ... come per ordine oretenus della medesima , mi son conferito assieme con PP. e QQ. testimonj nelle carceri di detta Corte , ed ivi avendo fatto diligenza , non hò ritrovato NN. carcerato , ed in fede ec.

Paludi 30. Settembre 1792.

T. de Mastrodatti .

§. 422. Immediatamente si esaminaranno i testimonj firmati nell' obbligo di consegna , ed intervenuti all' atto della diligenza , facendo a medesimi l' interrogatorio così : *Interrogatus , se fosse stato presente a qualche consegna fatta , quando , dove , a chi , a che consegna , ed in che modo* , ed il Testimonio narrerà il fatto dell' obbligo ; ed indi si domandarà : *Se fosse stato presente a*

qual-

qualche diligenza fatta, quando, da chi, dove, per qual fine, ed in che modo; ed il testimonio dirà: *che il Mastrodatti, nel giorno ... lo portò unitamente coll' altro testimonio dentro il carcere, per vedere, se era ivi carcerato NN., che si era come sopra consegnato a TT., e che viddero, che non vi stava*, conchiudendo come tutte l'altre deposizioni colle solite firme.

Fatto tutto ciò si deverrà dalla Corte al seguente decreto.

Die ... visis actis provisum, & decretum est, quod contra TT. *incusetur, prout incusatur consignatio, & pro pœna in ea contenta, ac proinde* TT., *& NN. exequantur realiter, & personaliter: hoc suum ec.*

TT. Gub. & Jud. — T. Act.

§. 423. Il decreto: *habilitetur Domi*, o *per Palatium*, o *excarceretur cum cautione unciarum auri . . . de tenendo Domum*, o *Curiam, loco carceris*, si fa ordinariamente quando per un delitto, la cui pena e minore della relegazione, o si è carcerato alcuno, per evitarsi qualche inconveniente, che potea occorrere, ed indi poi si vede cessato il pericolo.

§. 424. Si puole abilitare il Reo per una gravissima malattia, specialmente quando il delitto non sia tanto grave, o che meriti più della relegazione, ma non vi sono indizj a tortura, cosicchè dimandandosi dal Reo con memoriale l' abilitazione, presentandosi la fede del Medico ordinario delle carceri, anzi alle volte suole visitarlo lo stesso Governatore con i Medici, di cui se ne fa un' atto, e li decreti saranno così: *habilitetur per mensem*, o: *excarceretur cum cautione de se præsentando intus carceres expleto mense, vel quam citus convaluerit*.

§. 425. Il decreto di *mandatum per Palatium*, o *per*

 Ci-

Civitatem renovetur ad omnem ordinem, e l' altro di *habilitetur cum mandato ad omnem ordinem*; o pure *prosequantur diligentiæ, & interim consignetur*, o di *habilitetur cum mandato ad omnem ordinem*, si sogliano interporre, il primo dopo la monizione a sentenza, l'altri nel corso del giudizio, e suppongano alle volte leggierezza, o poca sufficienza del delitto, o lunghezza di carcerazione, o mandato sofferto, ed alle volte insufficienza di prova, o più di questi mottivi uniti.

§. 426. Il decreto: *Non procedatur* si puol interporre in ogni parte del giudizio; quando il delitto, è stato abbolito dall' indulto, o prescritto dal tempo. Se il fatto dedotto non contiene delitto, o contenga un' interesse civile, si dirà: *remota criminalitate civiliter agatur*. Quando poi si crede espediente di doversi prima sperimentare il giudizio civile, che verte per l' istessa pendenza, e poi il criminale, si dirà: *viso exitu judicii civilis providebitur*.

§. 427. Il decreto *liceat discedere per* . . . si fà a' Rei, che trovansi *sub Judice* col mandato, a caggione d' indisposizione, delle ferie, o d' altro, accordandosi loro qualche tempo, per potersine esentare.

Gl' obblighi, e mallevarie potranno regolarsi colla formola, data sotto il decreto: *habilitetur in forma, mutatis mutandis*.

Delle sentenze, e decreti condannatorii.

§. 428. LA regola generale, per le formole de' decreti criminali, o siano diffinitivi, o interlocutorj, è sempre quella di cominciare in primo luogo così: *In causa* TT. (cioè il Reo) *hujus Terræ*

ræ . . . principalis inquisiti , & carcerati in hac Curiæ Terræ prædictæ de . . . . . (si porrà il titolo del delitto) *prout ex actis* , e poi si scriverà da capo. *Die* . . . . *mensis* . . . *anni* . . . *In terra* . . . . (da capo) *Per hanc Curiam , visis actis omnibus , auditis magn. V. J. D. D. NN. Advocato supradicti rubricati* . . . *ac magn. V. J. D. D. MM. Coadjutore prædictæ Curiæ* (e se vi sarà Difensore del querelante , anche si porrà (*provisum , & decretum est , quod* (si scriverà la sostanza del decreto ,) ed alla fine si dirà : *hoc suum* , cioè *ita , per hoc suum decretum jussit Judex* , e si sottoscriverà dal Giudice , e Mastrodatti .

Per maggior chiarezza, si trascriverà l' intiera formola del decreto d' Esilio temporario .

In causa NN. hujus Terræ . . . principalis inquisiti , & carcerati in hac Curia, de vulneribus ictu ... commissis in personam TT. hujusmet Terræ, prout ex actis

Die ... mensis ... anni ... Per hanc Curiam Terræ .. visis actis omnibus , & auditis magn. V. J. D. D. FF. Advocato dicti NN. , ac magn. V. J. D. D. SS. hujus Curiæ Coadjutore , provisum , & decretum est , quod dictus NN. , ut supra inquisitus , & carceratus, pro causa prædicta , exulet ab hac Terra per annos quinque, & se obliget in forma , hoc suum .

T. Gub. & Jud. = *T. Act.*

Se la pena fosse più dell' esilio , si dovrà soggiungere al decreto : *Verum ante executionem præsentis decreti , fiat relatio Regiæ Audientiæ provinciali , eidemque trasmittantur acta* : e ciò , perchè niuna Corte Baronale può eseguire decreti , che infliggono pena afflittiva di corpo , senza prima rivedersi la causa dalle Regie

Udien-

Udienze: Dispacc. dell' anno 1763.

L' esilio si definisce: *Commutatio loci, seu dejectio a Patria ob crimen*, e deriva dal nome sostantivo *solum*, che dinota Terra, *& ex*, cioè *extra Terram*; è una pena antica, da cui si servì Dio contro Adamo: *emisit eum Deus de Paradiso voluptatis: Genes. cap.* 3.

§. 429. L' esilio è un nome generico, poichè se si dà da uno ad un' altro determinato luogo contiene, o la *deportazione*, o *la relegazione*: La Deportazione disferisce dalla Relegazione, quella contiene una perpetua pena, o condanna in un' Isola più dura. *L.* 17. §. 1. *de pen.*, avendosi i deportati come morti, al dir del Giureconsulto Ulpiano nella *L.* 26. §. *ultim. ff. pro Socio*: *interim homines, aut maxima, aut media capitis diminutione, aut morte*. La Relegazione e temporanea.

§. 430. L' esilio, o è perpetuo, o temporario, da tutto il Regno, da tutta la Provincia, dalla Città, o Terra; e finalmente da qualche vico del Paese, come giornalmente si pratica in questa Capitale, per sodisfazione della parte offesa, e contro gl' Uomini rissosi, acciò gl' altri vivono quieti, ed i decreti si concepiranno così: *exulet ab hoc Regno, a tota Provincia, a propria Patria, & locis, quibus commorantur partes offensæ; & se obliget in forma*, o vero, *exulet recto tramite*; come suole decretarsi contro i Rei di picciol furto, e di poco momento.

Le parole: *se obliget in forma* nel decreto d' esilio, importano, che il Reo si debba obbligare d' osservare puntualmente l' esilio.

For-

Formola dell' obbligo.

D*Ie .. Personaliter, & extra carceres constitutus apud acta Curiæ hujus prædictæ Terræ, NN., ejusdem Terræ, principalis inquisitus in dicta Curia de ..* (si descrive il delitto) *qui sponte, &c., cum juramento pro executione decreti, per ipsam Curiam lati, sub die ... pro causa dictæ suæ inquisitionis, promisit, & se obligavit exulare, & exul esse, atque permanere ab hac prædicta Terra, ejusque territorio* (o come si è detto nel decreto) *& servare fines dicti exilii &c., & sic se obligavit, et juravit in forma.*

Io NN. mi obbligo come sopra.

Io T. Act. stipulavi.

§. 431. Se nel decreto d' esilio, come sopra si è detto, s'apponga la particola *recto tramite*, deve il condannato subito partire; se questa manca, si suole al Reo concedere un mese (purchè il Giudice conosce, che da questa dilazione non n' avvenga scandalo) dovendo il Reo fare un memoriale al medesimo Giudice, dimandando la dilazione d' un mese *ad colligendum sarcinulas*, cioè ad unire quello, che gli bisogna, per dimorare fuori della Padria sua.

Se il Reo non sarà uscito dal Territorio, o uscito, vi sarà ritornato, potrà carcerarsi, e detenersi dalla Corte carcerato, quanto stimarà, per renderlo avveduto, ed indi fare il decreto: *redeat in causam suam*, ed immediatamente lo farà uscire dal Paese a continuare l' esilio.

§. 432. Può un Reo condannarsi a carcere a tempo; e non per tutta la vita *l. 7. C. de penis*: In questo caso la sostanza del decreto sarà: *detineatur in carceribus hujus Curiæ per annos etc.*

Con-

Condannandosi alla Galea : *remiget , et remigando personaliter inserviat in Regiis triremibus , per annos ... continuos ... ejus vita durante ...*

§. 433. Per la pena della Relegazione in una Isola : *Relegetur per annos ... continuos in Insulam dictam...* (*declarandam per S. M.* e fuggendosene si dirà *redeat in causam suam , cum augmento penæ* ; Per la pena del presidio si ordina: *inserviat in præsidio clauso , declarando per S. M. , et se obliget* , e se il Reo sarà nobile si dice , *detineatur* , perchè i Nobili non posono condannarsi in Galea , ne a servire al Presidio ; ma solamente a tenersi in presidio , o relegarsi in qualche Isola : *l. decurionum ff. de pœnis* .

§. 434. Tutti questi devono formare gli obblighi, siccome si è detto , per gl' esiliati , e chi controviene all' obbligo sudetto , la pena si duplicarà , quando la condanna sarà stata meno d'anni 10 , ma se sarà più , sogliono i controventori punirsi colla pena perpetua , e qualche volta anche di galea : *de Franchis Decis.* 120. *n.* 2: *Gomes. Variar. tom.* 3. *cap.* 8.

§. 435. Il decreto contro qualche Reo , per causa di stupro si deve fare alternativo : *dotet , aut nubat et si viam dotandi elegerit inserviat in praesidio* , o *detineatur in praesidio* , o *exulet per annos* , secondo la qualità della pruova del Reo , e della Stuprata . Ma il Giudice più accorto , ove dice : *si viam dotandi elegegerit* , aggiunge : *soluta dote inserviat* , per così esimere la Stuprata di litigare con una persona , assente dal luogo .

Per li decreti interlocutorii , si deve tenere la stessa formola de' difinitivi , quando saranno decreti di termine , ma se fossero decreti , che si faranno nella discussione di qualche eccezzione , si comincierà così : *Super instantia N. N. principalis inquisiti , et carcerati*

in hac Curia de .... o vero: super exceptione repositionis in Ecclesia: o *Praescriptionis*, o *Indultus etc.*, *proposita per N.N. principalem inquisitum, et carceratum de ...* e se bisogna sentire la Parti si sentono, e si aggiungerà *auditis &c.*

§. 436. Emanata la sentenza, o decreto dalla Corte, devesi quella notificare dal Mastrodatti al Reo carcerato, ed al Difensore eletto, o destinato, con formarne il seguente atto.

Formola dell' atto.

PEr me subsciptum Actuarium, retroscriptum decretum, ac omnia & singula in ea contenta fuerunt personaliter notificata, tam retroscripto NN. principali inquisito, & carcerato, mediante accessu facto ad carceres, quam V. J. D. D. P. P. Advocato, reperto in hac Civitate .. Terra ... in domo Curiæ; qui respondit, de decreto prædicto appellat, reclamat, & æque principaliter de nullitate dicit, & in fidem &c.

N. N. Actuarius.

§. 437. Avverso di qual decreto, se ne possono produrre i rimedii legali, de' quali si parlerà nel sequente Capitolo, e prima delle Nullità.

CAP. XVIII.

Delle Nullità.

§. 438. LE nullità sono di due sorti di giustizia, e d'ordine, e se n'è bastantemente trattato nel *Cap.* 14. *pag.* 90. §. 196. dalla prima parte di questa Opera. Rispetto poi alla pratica Criminale è da osservarsi, che le nullità d'ordine si posson'opporre, anche dopo il decreto diffinitivo, ciocchè è vietato ne' giudizii Civili, nel caso però, che il delitto *ingenere* non sii ben provato, ed i Testimonii non repetiti legitimamente: *de Rosa prat. Crim. Cap. XII. n.* 30. *sup. Pragm.* 4. *de dilation.*

§. 439. Le nullità si debbono proporre fra sei giorni dopo la notifica, che cominciono a correre dal primo giorno giuridico *Pram.* 4. 9. 10. *de dilationibus*, e frà altritanti giorni, si possono aggiungere altre nullità, quando se n'è riserbata la facoltà, *Pram.* 8. *num.* 4. *de dilat.*

§. 440. Si discutono le dette nullità dal Giudice medesimo, che hà fatto il decreto, essendo con Dispaccio del primo Luglio 1742. espressamente proibito farsi altramenti.

§. 441. Le nullità, altre sono per *viam exceptionis*, altre *per viam actionis*, come diffusamente si è parlato nella prima parte della presente Opera *dicto cap... & pag.* le prime si devono proporre fra giorni sei, come si è detto, e non si dà termine a provare ciocchè in esse si propone; e nelle Corti locali si ammettono senza deposito.

§. 442. Le nullità *per viam actionis* si possono produr-

durre fra dieci anni : *Pram. 4. de dilation.* , e non già dal Reo , *quia Reus excipit* , *non agit* ; ma del querelante , per l'additato principio , e dal Fisco , dal quale però tali nullità si debbono mandare al Re ; da cui si sogliano rimettere a qualche Tribunale superiore , per vedere se debbono , o nò aver luogo , a somiglianza degl' altri gravami Fiscali : Dispacc. de' 29. Settembre 1753.

§. 443. Delle nullità *per viam actionis* si deve fare uso I. quando non vi è parte in giudizio , o il Fisco notificato , o che stà presente , non se ne gravi : II. Quando il Reo fà notificare al querelante il decreto , che stima a se favorevole , e poi gli riesce di non soffrir la pena in esso decreto ordinata . III. Quando fattosi notificare al Reo il decreto , questi non se ne gravi , e non si eseguisca , come si osserva disposto colli Reali Dispac. de' 29, Settembre 1753. , e 28. Giugno 1757. Finalmente quando le cause non si trattano in grado di rivisione , per essersi ordinate ne' decreti le pene di esilio , o minori , come implicitamente viene confermato col Dispacc. de' 22. Novembre 1790.

§. 444. Puole il Fisco portare le nullità *per viam exceptionis* , quando le Corti inferiori hanno ricevuto ordine dall' Udienza di dar conto dell' esito della causa *non amotis carceratis* , e la Corte non abbia ubbedito . Dispac. de' 7. Settembre 1754. , ed in questo caso vi è bisogno dell' oracolo del Re : col detto Dispaccio adunque , e coll' altro de 2. Luglio 1752. , par che si conferma inplicitamente l' uso di petere il Fisco produrre le nullità *per viam exceptionis* , quale uso non è contrario veramente al rito della G. C. 258., col quale si nega al Fisco l'appellazione ; e sebbene vogliano alcuni Criminalisti , Maradei *tract. crim. cap. 27. n. 26. Rovit. ad Pragm. 44. n. 9. de offic. S. R. C.* , che il Fi-

Fisco possa portar sempre queste nullità de' decreti assolutorj, quando si procede a sola sua istanza, cioè senza Accusatore, pure pare, che su questo punto vi vorrebbe una Legge espressa; però non stà ben fatto che contro i decreti ordinanti la pena di esilio, o minore, ne porti il Fisco le nullità *per viam exceptionis*, poichè con Dispaccio de' 27. Ottobre 1754. si conferma espressamente la pratica di non potere il Fisco portare due rimedj uno dopo l' altro; non potendo poi portare il ricorso, o le nullità *per viam actionis*, e non dovendosi quelle cause leggiere rivedere, si potrebbe recar pregiudizio alla ragion Fiscale.

Premesse queste necessarie nozioni si deviene alle formole dalle nullità *per viam exceptionis*.

Nella Baronal Corte della Terra . . . comparisce il Procuratore di NN., e dice come contro il suo principale preteso Reo di ... commesso in persona di AA., sia stato dall' istessa Corte, minus juste &c., interposto questo decreto ... Ma perchè detto decreto molto grava il suo Principale, ricorre perciò nell' istessa Corte, e fa istanza, che il medesimo si rivoca, per l' infrascritti capi di nullità, e dichiararsi il suo Principale innocente, così dice, e fa istanza, cum facultate addendi, &c. salvis &c.

I. Nullità consiste, che il sudetto decreto si vede emanato nel giorno ... che era festa di Corte.

II. Nullità. Per condannarsi qualche persona, come Reo, bisogna, che le prove siano chiare ... &c. ...

V. J. D. NN. causæ Patronus, pro observantia Regiæ Pragm.

Per le nullità, che si propongono *per viam actionis* la formola dell' introduzzione deve essere la stessa, con aggiungervi dopo l'infrascritti capi di nullità la parola: *per vim actionis*.

§. 445. Presentate le nullità, dal Mastrodatti della Cor-

Corte si farà la solita presentata; ma non basta, che l'Avvocato del Reo presenti le nullità; dovendo colla possibile prestezza ricorrere al Giudice superiore, e con istanza, dopo che avrà brevemente esposto il fatto, dimandare ordinarsi al Giudice inferiore che essendo in voto, ò avendo decretato, che le nullità non ostassero, trasmetta gl'atti originali al medesimo Giudice superiore, e che fratanto non proceda.

Si presentaranno le dette provisioni nella Corte inferiore, che l'osservarà così: *Observentur, juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum &c.*

Il Coadjutore della Corte farà in piedi delle nullità originali l'istanza così: *Coadjutor Curiæ Civitatis .. instat, per eamdem declarari suprascriptas nullitates non obstare, ac proinde procedi ad executionem sententiæ, isto &c., salvis &c.* Indi si spedisce la monizione per la discussione delle medesime, in questo modo.

Quoniam hæc Curia Civitatis .. intendit, justitia mediante, procedere ad discussionem nullitatum propositarum a magnifico V. J. D. D. NN. adversus decretum latum contra NN. hujusmet Civitatis principalem inquisitum, & carceratum de ... commisso in personam CC. hujus prædictæ Civitatis, ut ex actis &c., ideo moneantur & requirantur tam idem magnificus V. J. D. D. DD., quam magnificus hujus Curiæ Coadjutor, quatenus prima die juris post ec., & deinde in antea cum continuatione, &c. compareant, &c. ad dicendum quicquid &c. quoniam &c., alias etc. Datum .. die .. mens. .. TT. Act.. Ogni monizione si soscrive solamente dall'Attuario della Corte.

Spedita la monizione, l'istesso Attuario avvisarà il Reo, ed il dilui Avvocato, e ne formarà l'atto, come siegue.

Die ... M. ... A. ... in Terra etc.

PEr me ... suprascripta monitio , et omnia in ea contenta fuerunt judicialiter notificata, tam NN. principali inquisito, et carcerato , mediante accessu facto ad carceres , quam magnifico V. J. D. D. CC. , personaliter habito in hac Curia , et in fidem et. = TT. Act.

§. 446. Non si notificano gl'atti al Coadjutore della Corte , se in essa trovasi presente . Notificata la monizione si dovrà dal Governatore stabilire il giorno , in cui si tratta la discussione delle nullità , facendo avisare le parti dal Mastrodatti , che per la giornata di.. si proceda alla discussione delle medesime , è di tutto ciò il Mastrodatti medesimo ne formarà un atto .

Venuto il giorno stabilito , ed intese le parti , o in voce , o in scritto , si deverrà al seguente decreto.

Super discussione nullitatum propositarum per magnificum V. J. D. MM. Advocatum TT. hujus Civitatis ... principalis inquisiti in eadem , de .. commisso in personam CC. hujusmet Civitatis adversus decretum ... pro ut ex actis .

Die ... mens. .. an. in Terra etc. Per hanc Curiam Civitatis .. visis nullitatibus prœdictis, auditis dicto Magnifico Advocato : et magnifico Curiæ Coadjutore , provisum , et decretum est , nullitates prædictas non obstare : verum pro observantia provisionum M. C. V. .. Regiæ Audientiœ .. Curiæ secundarum , etc. trasmittantur acta ad eamdem : hoc suum &c. T. Gub. , et Jud. = T. Act.

§. 447. Questo decreto si deve dall' Attuario notificare al Reo , ed al suo Difensore , è scriverà in piè del decreto il seguente atto .

Eodem retroscripto die ibidem etc. , per me etc. , suprascriptum decretum , ac omnia , et singula in eo contenta

ta fuerunt notificata NN. principali inquisito carcerato, mediante accessu facto ad carceres, quam Magnifico V. J. D. D. ...; personaliter reperto in hac Civitate; & in fidem &c. = TT. Act.

§. 448. Averti la Corte inferiore di non mai trasmettere gl' atti specialmente Criminali alle Corti Superiori, senza prima farsi dal Mastrodatti la copia di tutto il processo, autenticata dal Mastrodatti medesimo, per sicurezza del Governatore; ma però le Provisioni originali dal Giudice Superiore si pongono nella copia del processo, che rimane nella Corte, è la copia di dette provisioni si pone nel processo originale, che si hà da trasmettere al Giudice superiore, la detta copia si deve pagare dal Reo, se avrà beni.

§. 449. Fatta che sarà la copia del processo, si trasmetterà con tutta la magior possibile diligenza, e cautela, ben chiusa, è suggellata al Giudice Superiore, e si consegnarà al suo Mastrodatti, da cui si farà la ricevuta autentica, la quale si dovrà conservare dall' Attuario della Corte inferiore, per sua futura cautela.

§. 450. Pervenuti gl' atti nella Corte di seconda istanza, si deve procedere all' apertura con spedire la monizione, regolandosi da quello che si è detto di sopra per la Corte in prima istanza, e conoscendo d' avere la Corte delle prime bene decretato, dirà: *bene provisum, per Curiam primarum Civitatis; ac proinde rescribatur eidem Curiæ, quod in causa praedicta continuet in procedendo, literis nostris provisionalibus sub die ... non obstantibus.* Se l' Avvocato del Reo ricorresse a' Regj Tribunali, da cui si spediscono provisioni ordinanti, lo stesso, che si è detto, per l' inibitoria; In tal caso la Corte delle seconde istanze nell' additato decreto di *bene provisum*, non hà da dire: *proinde rescribatur, quod*

quod continuet in procedendo; ma: *bene provisum*; *per Curiam primarum Civitatis . . . Verum pro observantia provisionum Regiae Provincialis Audientiae (M. C. V.) trasmittantur acta in eamdem*, è perciò deve il Giudice delle seconde istanze colla dovuta cautela trasmettere gl' Atti; ed in tal caso farà formare dal Mastrodatto la copia autentica degl' Atti avanti di lui fabricati, con farsene firmare la ricevuta dall' Attuario, o Scrivano di quel Tribunale, in cui l' Original processo si trasmette.

§. 451. Se poi le nullità ostassero, dopo la solita formola: *supra discussione nullitatum .. provisum, & decretum est, primam nullitatem obstare .. nullitates obstare, ac proinde TT. excarceretur . . ac proinde informatio capta contra dictum rubricatum NN. impiguetur*: regolandosi colle ragioni, che assistano al Reo.

§. 452. Dell' appellazione, delle varie sorti, e delle formole corrispondenti, s' è abbastanza parlato nella prima parte della presente Opera, *pag*. 93. §. 209. *ad* 226., si notano qui solamente alcune cose necessarie ne' giudizj Criminali.

Formola dell' Istanza d' Appellazione.

Nella Principal Corte della Città di . . compa-risce N.N. carcerato nelle carceri di detta Corte, perchè supposto Reo di .. in persona di .. e dice come gl' è stato notificato decreto, con cui la stessa Corte l' ha condannato ad anni dieci d' esilio: e perchè tal decreto non può reggere per giustizia, e deve il comparente essere liberato, per essere innocente: ricorre perciò in essa Corte, ed appella del detto decreto al Signore Giudice delle Seconde, e fa

e fà istanza, che questa Corte più in detta causa non proceda, isto &c. salvis &c.

§. 453. A quest' istanza si farà la presentata dal Mastrodatti, ed il decreto: *quod conservetur in actis, ad finem etc.*, e s' intende, che il Fisco sempre inerisce all' appellazione prodotta dal Reo: *Pram. 7. de appell.*

§. 454. Ottenute frà i dieci giorni le provisioni dal Giudice in seconda istanza ordinanti la trasmissione degl' atti, e presentate nella Corte delle prime, si deve da questa trasmettere il processo originale con quella cautela, e maniera descritta nella pag. 223., ed indi da essa Corte delle seconde devesi far' il decreto d' apertura nella seguente maniera.

In causa NN. hujus Terræ .. principalis inquisiti, et carcerati in Curia primarum ejusdem, ut ex actis etc.

Die ... Per hanc Curiam Secundarum, fuit facta apertura; ed a far ciò, non vi bisogna istanza; bensì la notifica alle parti. Tal decreto, e notifica sono abusi delle Corti Baronali; mentre appena passati gl' atti al Giudice delle Seconde, dovrebbesi interporre il decreto di termine come siegue.

In causa TT. Civitatis ... principalis inquisiti, et carcerati in Curia primarum ejusdem de .. (quì si metterà il titolo del delitto) *ut ex actis, etc.*

Die . . . Per Curiam secundarum dictæ Civitatis provisum, et decretum est, quod supradicto TT., ut supra inquisito datur, prout detur terminus dierum ...

ad faciendum quascunque alias defensiones, si habeat: hoc suum etc.

T. Judex Secundarum = *T. Act.*

§. 455. Si noti, che nel decreto di termine, che dà il Giudice in seconda istanza non si dice *Curiae Coadjutori*, o *querelanti ad magis impinguendum*, perchè in grado d'appellazione, non può, nè il Fisco, nè il querelante far nuove prove, ma solamente il Reo: *Ros. prat. Crimin. lib.* 1. *Cap.* 11. *n.* 6., *e* 7.

§. 456. Se il Giudice di seconda istanza è nello stesso luogo, dove risiede la Corte, il detto decreto devesi notificare nella stessa maniera, che si usa per la notifica del termine a difesa; se poi stesse in altro Paese, si farà costituire dal Reo un Procuratore, che lo difende, e lo stesso Giudice delle Seconde potrà eligere il Coadjutore Fiscale nel medesimo luogo, per disbrigarsi la lite, non potendosi il Reo ammovere dal luogo della giuridizione della Corte di prima istanza, da cui devesi punire: *Pram.* 1.; *e* 3. *de delict.*

§. 457. Se l'Avvocato del Reo, avrà altra prova da fare in grado d'appellazione con Testimonj, formarà gl'articoli, e tutto più, che occorrerà: Se poi non farà altra prova, non occorre farsi il decreto di pubblicazione; ma la sola monizione a sentenza, e dopo notificata, si farà il decreto, col quale, se stima confermarsi il primo, si regolarà, come si è detto nella prima parte pag. 100., con fare restituire il processo nella Corte delle prime, la quale farà estrarre copia del notamento del processo, e la trasmetterà nella Regia Udienza con la relazione, in cui bastarà dire succintamente la sentenza fatta pel delitto, e si rimettarà al notamento, che l'invia, conchiudendo, che attende gl'ordini dell'Udienza per eseguirli. Ed ordinandoli l'Udienza, che le trasmetta l'original processo,

so, la Corte subito lo deve mandare ben chiuso, e cautelato, come si è detto di sopra.

§. 458. La Corte locale deve aggiungere al notamento fiscale tutti gl' atti fatti fino alla sentenza, ed tutto il dippiù, che avrà fatto il Giudice in seconda istanza; acciocchè la Regia Udienza vegga tutto dal notamento, avertendosi solamente, che se il Reo sarà interamente confesso, bastarà che nel notamento si scriva: *che esaminato il Rubricato, Curia pro Tribunali sedente confessa il fatto del ... nella maniera, che si è sopra descritto nella narrazione del fatto medesimo fol. ..* se sarà negativo in tutto basta, che si dica nel notamento: che *esaminato il Rubricato è negativo, e si è interrogato colla particola monitus fol. . . .* se sarà in parte confesso, ed in parte negativo si dee nel notamento descrivere succintamente ciocchè confessa, e dire: *che circa il più è negativo, e che si è interrogato* colla particola *monitus*.

§. 459. Quante volte il Difensore del Reo facesse passare i dieci giorni dopo la notifica del decreto emanato della Corte di prim' istanza, senza produrre l'istanza d'appellazione, il decreto passa *in rem judicatam*, ed il vigilante Coadjutore della Corte farà la seguente istanza.

Coadjutor Curiæ Civitatis instat per eamdem declarari decretum ... latum contra rubricatum NN. fecisse transitum in rem judicatam, ac proinde acta transmitti cum relatione ad Regiam provincialem Audientiam, pro revisione, salvis &c.

La Corte in vista di tale istanza farà il decreto della seguente maniera.

Super instantia magnifici Coadjutoris hujus Curiæ petentis per eandem declarari decretum . . . latum adversus NN. principalem inquisitum, & carceratum in hac Curia

ria de .. commisso in personam .., ut ex actis &c., fecisse transitum in rem judicatam = Die ... Per hanc Curiam Civitatis ... visis actis provisum, & decretum est, prout Curia ipsa declarat decretum ... contra supradictum NN., ut supra inquisitum, latum sub die .. mensis . . anni . . fecisse transitum in rem judicatam, ac proinde cum effectu fiat relatio Regiæ Audientiæ provinciali, servata forma ejusdem decreti: hoc suum &c.

T. Gub., & Jud. = T. Act.

§. 460. Ma se dopo prodotta l' istanza d' Appellazione, questa non si vede proseguita *infra legitima tempora*, il Coadjutore della Corte farà l' istanza di dichiararsi quella deserta: dicendo: *instat appellationem per rubricatum NN. interpositam, declarari desertam*: la Corte dopo la solita formola dirà: *appellationem per NN. interpositam esse desertam; ac proinde . . .*

§. 461. Moltissimi Giudici stimano, prima di dichiarare il decreto passato in cosa giudicata, o deserta l'appellazione, citare il Reo a dire il perchè non debba ciò farsi: ed in *contradictorio judicio* poi ordinano quel, che credono giusto; questo procedere, ancorchè contro il disposto nella citata Costituzione, in alcuni luoghi è necessario per quei legittimi impedimenti, che sogliono occorrere, come per l' infermità, per l' assenza dell' Avvocato del Reo, o distanza del Giudice delle seconde cause, onde non s' abbiano potuto ottenere le provisioni, ed altro; e perciò è necessario sentirs' il Reo; dovendo i motivi essere chiarissimi, e valevoli, per impedire il decreto di *esse desertam*.

§. 462. I Coadjutori delle Corti, ed i Fiscali de' Tribunali non possono appellare: *Rit.* 248. *Gram. dec.* 14.: *de Franc. dec.* 467., ma hanno il ricorso a' Tribunali Superiori, quando si procede senza delegazione, e quando con delegazione, portano il ricorso al Re, o

in

in Camera Reale, la quale procede, se dal Re con Dispaccio particolare ad essa diretto, non se le fosse proibito.

§. 463. Il ricorso veramente dovrebbesi riserbare da chi fa le parti del Fisco, subito che si fà il decreto, in piè del quale deve scrivere: *Fiscus* (*Coadjutor*) *petit recursum*, ma se estende alli dieci giorni dell' appellazione.

§. 364. L'appellazione d'un Correo giova agl' altri: *de Franch. decis.* 658. *L.* 1. *C. si unus ex pluribus.* Fatte le nuove prove in grado della prima appellazione, non se ne fanno più nel corso dell' altre appellazione, solamente si producano, e si ricevono documenti per l'una, e l' altra parte. Compete l' appellazione anche in grado di revisione, quando si accresce la pena: Dispac. de 6. Luglio 1750.. In grado d'appellazione si procede dell'istessa maniera, che si è proceduto in prima istanza, come se prima si fosse proceduto senza delegazione, *de Franch. decis.* 252. *n.*14. *e* 528. *n.* 4.

§. 465. Producendosi gravame di un decreto interlocutorio al Giudice superiore, deve quest' ordinare al Giudice inferiore: *Quod pro recognitione gravaminum acta trasmittat*, *&* *amplius non procedat*; ma prima di tal decreto a tenore del Dispaccio del dì 16. Luglio 1774. dovrà ordinare la relazione sull' esposto, e ricevuta, che l' avrà, ed esaminata, si farà il sopradetto decreto di *acta transmittat*.

§. 466. Venuti gl' atti al Giudice superiore, ed intesi gl' interessati, conoscendosi, che dalla Corte inferiore siasi inferito gravame, si decretarà: *stantibus gravaminibus causa remaneat*; all' opposto se conoscerà d'avere la Corte inferiore bene giudicato, dirà: *re-*

sti-

stituantur acta Curiæ loci , quæ , provisionibus hujus Curiæ secundarum non obstantibus , in causa prædicta ad ulteriora procedat , vel suum exequatur decretum , come più diffusamente si è parlato nella detta parte prima pag. 101.

§. 467. Se la Corte delle prime spedisce contro qualche persona il decreto di *Citari , & Capi* , ne puole il Reo produrre il gravame nella Corte delle seconde con suo memoriale , e questa decretarà .

Die .. mens. .. ann. = Per Curiam secundarum causarum Status .. viso supplici libello , instantia .. fuit provisum , & decretum ; quod comparente personaliter TT. in hac Curia , & injuncto mandato , Curia primarum Terræ acta trasmittat , & non procedat , hoc suum . = T. Judex Secund. T. Act. , tenendosi la metodo come sopra nella parte prima *cit. pag. & sequentibus .*

Della restituzione in integeum .

§. 468. La restituzione *in integrum* par che non dovrebbe aver luogo ne' giudizj criminali , ma solamente giova per diminuire la pena ordinaria : *L. 9. §. 2. L. 37. §. 1, ff. de minorib. L. 1. C. si adversus delicta* , ma in pratica , si suole molte volte accordare . Fra i Dottori vi è quistione se contro la confessione abbia il minore la restituzione *in integrum*; conchiudendo darsi , specialmente quando non vi è prova del delitto .

§. 469. Dicesi , che la restituzione *in integrum* , quale per interpetrazione di legge , avvalorata da pratica costante del Foro , si può proporre fra sei giorni ne' decreti interlocutorj ove si possono produrre le nullità , e fra dieci ne' decreti diffinitivi , ed impedisce l'ese-

esecuzione de' decreti. Compete a pupilli, a minori, a muti, a matti, alle Università, e Collegj, alle Chiese al Fisco, e simili *L.* 1. *C. de offic. ejus, qui vicem alicui* . . . Le formole de' decreti sono le medesime trascritte nella citata prima parte pag. 92.

C A P. XIX.

Delle Remissioni.

§. 470. I Baroni del nostro Regno, in virtù delle 4. lettere arbitrarie, e speciale concessione dal Principe, possono comporre, transiggere, ad aggraziare i Rei.

§. 471. Si compone la pena, commutandosi quella afflittiva di corpo in pecuniaria: *Costit. Asperitatem tit. de pæn. ejus*, e quando siasi costato, che il Reo abbia commesso il delitto: *Rit.* 276.

§. 472. La transazione hà luogo, quando la prova e dubia. Quali siano i delitti, che si possono transiggere, e quali non, se ne parlarà nel luogo dove si trattarà delle 4. lettere arbitrarie.

§. 473. Dovendosi componere, o transigere, vi bisogna la remissione dell'offeso, ancorche il delitto sii leggiero, ed il Reo devesi presentare: *Pram.* 2. *de composit. Dispac.* de' 31. Dicembre 1748., e se per non essere reale l'offesa, o si stimasse potersi far di meno della remissione, come se frà il querelante, e querelato sia seguita la pacificazione, ed il Reo abbia sofferto una competente mortificazione, che suole essere o di mandato, o di carcere per alcuni giorni, ma se è reale l'offesa, dopo maggior tempo di mortificazione, si decretarà, nel primo caso cioè, *mandatum*, o *carcer*

pas-

passus cedat in pœnam; e nel secondo: *facta obligatione*, o pure *præstita cautione de non offendendo, amplius non molestetur*; o pure *licentietur*, con doversi dal Reo pagare le spese, sofferte dal querelante.

§. 474. Colla Pram. de 18. Marzo 1758. stà ordinato, che le Corte Regie, e Baronali in ogni mese devono mandar alle Regie Udienze nota di tutte le composizioni; ma a Governatori Regj poi furono proibite tutte le transazioni: Dispac. del Re Cattolico, confermato con un' altro de' 27. Dicembre 1766.

§. 475. Il diritto di rimettere l' offese, non ostante la rimissione del moribondo, che non basta, giusta il disposto colla *Pram.* 5. *de composit. Carav. rit.* 272. *n.* 1. compete a congionti più prossimi in grado all' Offeso, e specialmente a coloro, a' quali si deferisce l'eredità *ab intestato*, per la raggione, perchè al sangue, e non ai beni un tal dritto appartiene, nulla importando, che l' offeso abbia altri istituiti eredi: *Pram.* 7. *de compos. S. Felic. decis.* 25., ancorchè i prossimi congionti avessero all' eredità rinunciato.

§. 476. Le remissioni si debbono stipulare dal Mastrodatti: *Pram.* 79. *n.* 16. *de offic. Magistr. Justit.* in presenza del Governatore, o Giudice, dove abitano le Parti offese, *Pram.* 6. *n.* 8. *de composit.* e ciò per evitarsi il pericolo della forza, o timore, con osservarsi il disposto della *Pram.* 27. *de offic. Mag. Just.* le di cui parole sono le seguenti: *Item statim facto actu remissionis, sive concordiæ partis, debeat Actuarius interrogare partem remittentem, seu concordatam, qua de causa faciat remissionem? an vi? timore? prece? percio? an vero amore? particulariter, & signanter, an habuerit aliquid ob dictam remissionem, an denique fuerit aliquid sibi promissum*. Puole farsi in ogni giorno, anche feriato. Non puole estorquersi per forza. *Pram.* 7., e 25. *de exulib.*

es-

essendo nulle tali remissioni, e si sottomettono i delinquenti alla pena della morte naturale: *Scaloya cap.* 74. *n.* 6.

§. 477. La remissione, è anche necessaria, quando non vi sia stata esposta querela: *Carav. rit.* 272. *n.* 20. 21. *e* 22.

§. 478. Puole farsi la remissione in presenza del Giudice locale per *Procuratorem*, mediante special mandato di procura per atto publico *ad remittendum*: *Scialoya Cap.* 24. *n.* 21., *&* 29.

§. 479. Si dubita, se vaglia la remissione fatta non in presenza del Giudice locale, ma per atto pubblico vallato di giuramento, dubio che fanno insorgere i Forensi, che non attendono alla forza, ed al fine delle Pram. citate, ma alle sole parole.

§. 480. La remissione non è necessaria nella provocazione, o disfida, nel semplice insulto con asportazione, e svainamento d' armi proibite, purchè non sia seguita ferita. *Pram.* 2. *de Abolitionibus*.

Formola della remissione.

Die ... & coram Domino Gubernatore ... Constitutus NN. della Terra C. dice essere .. abbitante nelle case .. d' anni .. qui sponte exculpat, & quatenus opus sit, remittit quærelam, & informationem, catenus opus sit, remittit quærelam, & informationem, captam contra GG., prout ex actis, & promisit, & se obligavit amplius illum, pro causa prædicta non molestare, sub pœna unciarum 25. *Curiæ, & sic juravit, & renunciavit in forma ..*

E dettogli, perchè causa abbia fatto detta remissione, o esculpazione.

Dixit per amor di Dio, e per vivere da Cristiano.

Io TT. escolpo come sopra.

Io RR. son testimonio, e conosco il sottoscritto remittente.

Io CC. son testimonio, e conosco il remittente.

T. Gub., & Jud. = T. Act.

§. 481. Se l'ucciso lasciasse Figli pupilli, o minori, e da quelli si pretendesse la remissione, si regolarà il Governatore colle formole seguenti.

Formola della remissione del Pupillo minore dell' anni sette.

DEve il Tutore comparire nella Corte, e con istanza dimandare, *che essendo stato Sempronio ucciso da Cajo, per vivere da Cristiano, e perchè stima essere utile, ed espediente al suo pupillo, vuole rimettere, ed escolpare il predetto Uccisore*. A tale dimanda si farà la presentata, ed essendo cosa più confacente, che l' istanza del Tutore s'autentichi, ed in piedi si farà il seguente decreto.

Die . . . mensis ... anni . . . Per Baronalem Curiam ... visa retroscripta comparitione, provisum, & decretum est, quod de expositis capiatur summaria informatio, testes habeantur pro citatis, qua capta providebitur: hoc suum &c. = T. Gub., & Jud. = T. Act.

§. 482. S'esaminaranno due, o tre testimonj, li quali deporranno contestamente essere utile al Pupillo la remissione, potendosi allegare qualche causa impellente, e formate tali deposizioni, si deverrà al decreto.

In

In Die nomine, Amen.

Die ... mensis ... anni .. Per .. viso libello oblato per QQ. Tutorem Petri pupilli infantis, ac informatione desuper capta, Curia baronalis Terræ .. providendo decernit, quod liceat dicto Tutori, nomine dicti Petri infantis remittere, & exculpare in ampla forma inculpatos de homicidio patrato in personam CC. ejus Patris, cum clausulis, & ad consilium Sapientis, & ita per hoc suum. = T. Gub., & Jud. = T. Act.

Formola della sopra descritta remissione.

Die ... mensis ... anni ... & Coram Domino Gubernatore, & Judice.

Personaliter constitutus penes acta dictæ Curiæ NN. Tutor Petri Infantis, qui sponte, non vi ec., asserit, mensibus elapsis fuisse ictu scuppictæ necatum DD. patrem dicti pupilli, in quo homicidio fuit inculpatus CC. & intendens dictus Tutor, nomine dicti Infantis vestigia Domini nostri Jesu Christi imitari, instetit in hac Curia, ut sententia mediante decerneretur, licitum, & expediens esse dicto Tutori, nomine quo supra, remissionem facere in dicta Curia, per quam examinatis testibus super expedientia, et utilitate dicti Pupilli, fuit interpositum decretum, quod liceat dicto Tutori remittere, cujus copia hic in actis inserta conservetur, una cum copia Tutelæ, et adimplementis solemnium dicti Tutoris, una cum copia decreti Præambuli, expediti ad beneficium dicti Pupilli filii, et hæredis dicti ejus Patris, propterea exculpat, & quatenus

nus opus est, remittit omnem rancorem, & omne odium &c. contra dictum C., & quoscunque alios inculpatos, una cum omnibus damnis expensis, & interesse passis, & patiendis, cessans &c. omnia acta &c., & promittit amplius non uti facere etc. in quovis loco, et Foro, pro quavis causa, etiam vitio ingratitudinis etc., obligatione omnium bonorum etc., sub pœna unciarum auri 25. Curiæ etc., et promisit de rato, et ratificari facere omnia prædicta per dictum pupillum, cum primum ad perfectam ætatem pervenerit, et ita promisit, declaravit, et se obligavit etc., bona etc., renunciavit, etc., et juravit in forma.

Interrogatus, perchè causa hà fatto detta remissione, s' è stato pregato, o forzato, e se le sia stata promessa qualche cosa, acciò la facesse.

Dixit; Signore nò, ma li hò fatta per amor di Dio.

Io TT. Tutore rimetto, ed escolpo come sopra.

Io CC. testimonio, e conosco l' esculpante.

Io FF. son testimonio, e conosco l' esculpante.

= T. Gub.& Jud. = T. Act.

§. 483. Avverta il Governatore di far cucire negl' atti Criminali copia estratta del decreto ottenuto dal Tutore di poter rimettere: copia della tutela allo stesso deferita: documenti d' avere adempito alli solenni, e la copia del preambolo spedito in persona del pupillo, acciò l' atto sia valido; e legittimo.

Della remissione, quando il Pupillo è maggiore dell' anni sette, e riceve somma per la medesima.

§. 484. IL pupillo maggiore di sett' anni, volendo fare la remissione, deve comparire in Corte coll' autorità, e presenza del Tutore, dicendo

do, che essendo stato a diloro istanza instituita querela contro GG. uccisore di BB. Padre di esso pupillo, e volendo egl' ubbidire alli precetti di Dio, e vivere da Cristiano, tanto più, che per parte del querelato GG. è stata offerta la somma di duc. 100. in beneficio di esso pupillo, per li danni, e spese occorsi, fanno perciò istanza interporsi il decreto d' essere espediente, ed utile al medesimo papillo la remissione sudetta: In piedi della quale, dopo la presentata si farà il decreto: *capiatur summaria informatio*, come sopra nella *pag.* 234. indi si esaminaranno due testimonj, e dopo si deverrà al seguente decreto.

Die ... mens. ... anni ... visa instantia præsentata per TT. pupillum, & DD. ejus Tutorem: visis testium depositionibus: Per Baronalem Cariam Terræ ... provisum, & decretum est, licitum, & expediens esse dicto pupillo, cum dicti ejus Tutoris auctoritate, & præsentia remittere querelam expositam contra GG. super homicidio patrato in personam patris dicti pupilli, cum omnibus damnis, expensis, et interesse, et summam ducatorum centum per dictum GG. querelatum oblatam accipere, facta tamen prius reali solutione dictae quantitatis, et ita per hoc suum.

T. Gub. et Jud. = T. Act.

Formola della remissione sudetta.

DIE ... mensis ... anni .. In terra .. et coram domino Gubernatore .. Personaliter constitutus penes acta TT. pupillus ætatis suæ annorum decem circiter, cum assensu, beneplacito, & auctoritate DD. Tutoris præsentis, & ejus consensum, & auctoritatem præstantis, qui sponte, non vi, dolo, &c., remittit querelam per ipsum factam in dicta Curia contra GG., pro homicidio patrato

in

in personam patris dicti pupilli, & promisit pro causa prædicta amplius illum non molestare facere in hoc, & quocunque foro, neque criminaliter, neque civiliter. Insuper præsensualiter, & manualiter in contantis numeratos coram Nobis recipit oblatos ducatos centum in moneta argentea a QQ. misso; & internuncio dicti GG. querelati, ut dixit, servata forma decreti per hanc Curiam lati, quod expedit &c., cujus copia hic inserta servetur, una cum copia dictæ tutelæ, & solemnibus. Et proinde vocans se, dicto nomine, bene contentum, quietavit dictum inculpatum de omnibus damnis, expensis, & interesse, occasione dicti homicidii passis, & patiendis, cassans querelam, & omnia acta &c.: quam remissionem, quietationem, & omnia predicta, & infrascripta &c. promisit semper habere ratas, ac rata, et contra non facere, quavis ratione etc., et ita promisit, et bona omnia etc., sub pœna unciarum auri viginti quinque etc., Curiæ etc., renunciavit etc., juravit in forma etc.

E per esso Signor Governatore dettoli, per qual causa ha fatta detta remissione.

Dixit, per Amor di Dio, e vivere da Cristiano.

Io TT. escolpo, e rimetto come sopra.

Io XX. testimonio, e conosco li sudetti escolpanti.

Io ZZ. son testimonio e conosco . . .

TT. *Gub., & Jud.* — TT. *Act.*

Della remissione del Minore.

§. 485. VOlendo il minore rimettere, o esculpare offese, è necessario anche il decreto *d' expedit* per procedersi ritualmente, dovendo il minore nominar' egli il Curatore, potendosi il Gover-

na-

natore servire delle formole di sopra additate per non ripetere le cose già dette.

C A P. XX.

Del termine moto.

§. 486. COnfondendosi i termini de' Campi, per dolo, o colpa, o caso, sempre compete l'azzione rapportata nel titolo del Digesto: *Finium regundorum*: Ma l' azzione Criminale *de termino amoto* non si dà, se non contro colui, che il termine del confine *dolo malo amovit, exaravit, aut finium confundendorum gratia faciem terræ convertit*.

§. 487. Coloro, che arando cavano fuori i termini, dalla *L. agraria* a tempo di Cajo Cesare venivano multati colla pena di cinquanta ducati per ogni pietra, che cacciavano fuori: *L. ultim. princip.* & §. 1. 2. *ff. hoc tit.*, dopo l' Imperatore Adriano volle, che estraordinariamente tali delinquenti venissero castigati, attenta la qualità del termine moto, la condizione, e l' età del delinquente, specialmente colla relegazione; come nella *L.* 2. di questo *tit. lib.* 3. *de cognitionibus*: *Divus Adrianus in hæc verba rescripsit: quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De pœna, tamen modus ex conditione personæ, et mente facientis magis statui potest: nam si splendidiores personæ, quæ convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cujusque patiatur ætas relegari: idest si Juvenior in longius, si Senior recisius: si vero alii negotium gesserunt, & ministerio functi sunt, castigari, & ad opus biennio dari, quod*

si

si per ignorantiam, aut fortuito lapides furati sunt; sufficiet eos verberibus decidere: Colla scorta dunque di questa legge, si puol regolare la pratica in simili casi.

§. 488. Comparendo qualche persona nella Corte, ed esponendo querela di termine moto, il Governatore deve chiamare i Periti, e portarsi sulla faccia del luogo, per vedere la mozione, o rottura del termine. Avertisce il Regente de Rosa *resolut. Crim. XXVII.n.* 14., che quante volte la prova nasca dall' ispezzione oculare, *intelligentia, & judicio, in his enim, quæ judex intelligit, potius tenetur sibi, quam testibus credere, ut in L. si in irruptione* 8. §. 1. *ff. finium regundorum*; e di tutto i Periti faranno la deposizione, che stà in luogo dell' *in genere*, indi sull' istanza del querelante si ordinaranno le diligenze.

§. 489. Terminate le diligenze, se da quelle apparisce dolo, o violenza del querelato, si decretarà: *visis diligentiis capiatur judicialis informatio*, proseguendos' il giudizio Criminale nella maniera di sopra descritta; indi si condannarà il Reo alla reposizione de' termini donde erano stati ammossi a sue spese, e se gli darà la pena nella repportata Legge prescritta, e se l' amozione non potrà ridursi *ad pristinum*, si condannarà il medesimo alla rifazione de' danni.

§. 490. Se poi dalle diligenze non apparisce criminosità, si decretarà: *quod remota criminalitate civiliter agatur*, badandosi solamente alla rifazione del danno caggionato per l' amonizione.

CAP.

C A P. XXI.

Della resistenza fatta alla Corte.

§. 491. Non v'è dubbio, che il far resistenza a Birri, o Servienti della Corte in atto di officio, o con violenza impedirli l' esecuzione della loro incombenza, sia un delitto:

§. 492. Per provare tal delitto si devono esaminare i Birri, o Serviente, cui si è resistito, o fatta violenza, come Testimonj in terzo, mentre questi non sono testimonj intieri, e non fanno prova convincente, sopratutto nelle cause loro appartenenti: *de Angelis Cap.* 113., ed essi medesimi devono dar la notizia de' Testimonj, che v' erano presenti, i quali si hanno da sentire dopo della diloro deposizione; e quando non fossero stati detti testimonj presenti, devono almeno deporre il fatto per pubblica fama, acciò si fortifichi il detto della Gente di Corte.

L' Interrogatorio che si farà a Birri, dopo la solita introduzione sarà.

Interrogatus, se fosse andato ad eseguire qualche ordine di questa Corte, e se l' abbia, o nò eseguito, quando, dove, in che modo, e per qual causa, dixit . . .

Se poi oltre della violenza nel resistere, si fossero bastonati i Birri, o Serviente, o profferite ingiurie contro de' medesimi, in questo caso l' interrogatorio a Testimonj sarà così.

Interrogatus, che sà esso Testimonio delle ferite, ed altri maltrattamenti fatti in persona di TT. e TT. Servienti di questa Corte, da chi, quando, dove, in che modo, con che armi, e per qual causa dixit ...

§. 493. Bisogna ancora far' osservare da Periti le ferite, e contusioni, e stenderne le diloro deposizioni per l' *ingenere*, come le formole date disopra, ed i Servienti feriti, e maltrattati si esaminaranno come principali offesi, ed il documento della Corte dato alli Birri per eseguire qualche cosa, si deve mettere dentro il processo.

L' interrogatorio al testimonio della sola resistenza sarà.

Interrogatus, che sà esso testimonio della resistenza fatta a Birri di questa Corte, da chi, quando, dove, in che modo, e per qual causa dixit ...

Il Titolo del Processo, se vi sono ferite, e bastonate sarà così = *De resistentia facta famulis hujus Curiæ, et vulneribus ictibus ... et verberibus ...*

CAP. XXII.

Dell' esimizione del Carcerato, o di roba eseguita dalle mani de' Birri.

§. 494. L'Esimizione del carcerato puole seguire di due maniere, o si esime da se stesso, o da altri violentemente con armi, ed è sempre delitto, benchè di varia gravezza: *De Angelis de delictis: part. 1. cap. 42. n. 1. et 6.*

§. 495. Per la prova di questo delitto non bastano le deposizioni de' Birri, o altri Servienti della Corte, ma si dee fare la pruova piena, e *de visu* con Testimonj, e bisogna prodursi nel processo il mandato scritto formalmente *de capiendo*, spedito contro del carcerato, la copia autentica del decreto, con cui si ordinò la carcerazione in vigore delle contumacie: si deve

ve anche mettere nel processo la copia autentica del decreto, con cui si ordinò la citazione, e la copia autentica della medesima citazione, e delle contumacie incusate, e così si fa la pruova *ingenere*, con cui si giustifica l'ordine della carcerazione, acciò si vegga, che siasi giustamente ordinata.

§. 496. Quando poi la carcerazione si facesse da Servienti della Corte nell' atto, che si commetta un grave delitto, allorchè il Reo dicesi preso in fraganza, o in altri casi, in cui si dee subito carcerare il Reo, non si può altramenti giustificare la carcerazione, che col fatto medesimo, per cui si era proceduto alla carcerazione, e nello stesso fatto, mentre si prova l'esimizione, si prova la giusta causa della carcerazione, esaminandosi i Servienti in terzo.

L' interrogatorio sicuro per i Testimonj sarà così

Interrogatus, se esso testimonio sà, o hà inteso dire, se dalle mani de' Servienti di questa Corte, siasi fatta esimizione di qualche carcerato, da chi, quando, dove, in che modo, qual carcerato, e per qual causa: dixit: Signore...

§. 497. Tutto si pratica dopo esaminat' i Birri in terzo, precedente l' istanza del Coadjutor Fiscale.

Il Titolo sarà = *De eximitione TT. hujus Terræ carcerati, ut intus*, se vi furono armi, si aggiungerà: *manu armata*: e se tra queste, l'arme di fuoco: *etiam armis igneis*.

§. 498. Rispetto alla pruova dell' esimizione della roba sequestrata dalla Corte, corre la stessa regola dell' esimizione del carcerato, solamente deves' inserire nel processo il documento del decreto, con cui si ordinò il sequestro, e l' interrogatorio sarà,

Interrogatus, se esso testimonio sà, se dalle mani de' Servienti di questa Corte, si fosse esimita qualche cosa se-

questrata, da chi, quando, dove, in che modo, e che cosa sia stata esimita, dixit ... Signore: conchiudendo come l'altre deposizioni.

C A P. XXIII.

Della scassazione del carcere, e fuga de' carcerati.

§. 499. PEr farsi la prova *in genere* di scassazione di carcere, che non di rado avviene nelle carceri Baronali, si dee non solamente far osservare la scassazione, che si è fatta col rompere il muro, o le porte, o altro del carcere, ma anche si devono esaminare due Testimonj, per l'esistenza, e mancanza de' carcerati, se non saranno fuggiti. La prova della sfabricazione del muro del carcere, della scassazione del cancello di legno, se sia rotto, o di ferro se sia dilatato, si regolarà, come nella *pag.* 66.

§. 500. Se i Testimonj *in genere* conoscono, che senza l'ajuto d'altri da fuori, non poteano i carcerati rompere il muro, o far violenza ne' cancelli, debbono dirlo, e darne la ragione, acciocchè possa farsi la prova anche contro di coloro, che cospirarono, e diedero qualsivoglia ajuto per la frattura del carcere, e fuga de' carcerati.

§. 501. Per la prova dell'esistenza, e mancanza, con cui viene a farsi, anche quella *in specie* contro de' carcerati, si dà la seguente formola.

For-

Formola della prova dell' esistenza, e mancanza de' carcerati fuggiti dal carcere, precedente frattura.

Die ... & coram Domino Gubernatore, & Judice ... NN. di questa Terra, dice essere ... d'anni ... circa, ut dixit testis cum juramento interrogatus, & examinatus, & primo.

Interrogatus che sà esso Testimonio della scassazione del carcere di questa Terra, e se in quello vi erano carcerati, e dove ora sono, dixit: Signore: essendo Mastrogiurato, (o Camerlengo) di questa Terra &c., ed avendo perciò l' obbligo di visitare ogni sera il carcere della medesima, jeri sera &c., del giorno ...., del corrente mese &c., anno ... ora ... unitamente con NN., e MM. andai secondo il solito a visitare i carcerati, che stavano in dette carceri, i quali erano FF. SS. RR. ... ed avendo fatta osservazione sopra le diloro persone, e per tutti li luoghi di dette carceri, secondo anche il solito, se vi era qualche strumento da poterli scassare da dentro, viddi al lume di candela &c., che non vi era cosa alcuna, atta per tal' effetto; seconde ho fatto l' altre volte, chiusi colle solite chiavi da fuori le porte di dette carceri, e me ne andai. Questa mattina poi di giorno.. di detto mese ... ed anno ... ore ... essendomi portato avanti detto carcere, come ho soluto fare, per vedere detti carcerati unitamente con detti NN., e MM, ho trovato, e visto detto carcere scassato, con essersi nel murro ... fatto un buco alto da terra .. palmi .. largo .. ed avendo aperto colle chiavi dette parte, ed entrato in detto carcere, assieme con NN. e MM. avemo veduto, come ho visto, che non vi è niuno di detti carcerati, dal che avemo conosciu-

che nella prossima passata notte, se ne sono fuggiti per deto buco, fatto da fuori d' altre persone, perchè da dentro, come ho detto, non aveano detti carcerati con che sfabricare, e questa è la verità de causa scientiæ ...

§. 502. Dal principio di questa formola, si vede, che il Carceriere, o Custode delle carceri non si è figurato esaminarsi come testimonio, perchè potendo la fuga de' carcerati avvenire per sua colpa, non può essere testimonio intero, e perciò si dovrebbe esaminare in terzo.

§. 503. Il Mastrodatti inoltre dovrà far un atto, nel quale dirà distintamente la causa, per cui ciascun carcerato si deteneva; indi si faranno le diligenze contro quei, che avean premura della liberazione de' carcerati, ed appurandosi, si procedarà contro ciascun Reo, e Complice; niente curandosi alcune inette Capitolazioni d' Università, che stabiliscono in questo caso pochi carlini di pena, perchè queste sorti di Capitolazioni, che si attraversano alle Leggi, non si devono curare *L. 1. ff. de effractor.*

§. 504. Ma se vi sarà alcuna colpa, ancor leggiera di colui, che ha la cura delle carceri, per la sicurezza, e custodia de' Carcerati, si appurerà coll' informazione, e si rubricarà il Custode nel processo, come reo di colpa, e dee castigarsi, *L. ad Commentariensem, C. de Custodia reorum*; ed in tal caso non si esaminerà esso Custode, se non a suo tempo, come reo. Il titolo di questo delitto sarà = *De fractura carcerum Curiæ hujus Terræ, & fuga carceratorum, ut intus.* Se vi sarà la colpa del Custode, o Carceriere si soggiungerà: *nec non de culpa in prædictis, contro NN. Custode di dette carceri.*

CAP-

C A P. XXIV.

Dell' indebita carcerazione.

§. 505. LA carcerazione indebita non può ad altri attribuirsi, che a Giudici, o Governatori, o loro Luogotenenti, quando l'ordinano fuor di ragione, e fuor del disposto dalle leggi.

§. 506. La Carcerazione fatta, o ordinata con privata autorità, che porta seco la turbata, o l'usurpata giuridizione, si attribuisce a quelli che non sono Officiali di giustizia, e si verifica negl' Agenti, ed Eraij de Baroni, ed altre persone prepotenti.

§. 507. Nell' informazione della carcerazione fatta con privata autorità, si deve in primo luogo esaminare, come principale quello, che fu carcerato, e se ancora trovasi carcerato, subito deve scarcerarsi, ed indi i testimonj, che intesero l'ordine della carcerazione, e la videro eseguita, e provar la causa, per cui si ordinò la carcerazione; e l'interrogatorio sarà così = *Interrogatus, che sa esso Testimonio della carcerazione di TT. di questa Terra, da chi, quando, dove, in che modo, per ordine di chi, e per qual causa: dixit . . .*

Il titolo del processo sarà = *De carceratione privata auctoritate, sequuta in personam TT. hujus Terræ, ut intus.*

§. 508. Se la carcerazione indebita si ordinerà da colui, che ha la giuridizione in quel luogo, si aspetterà al Sindicato, per quererarlo, o si ricorrerà all'Udienza Provinciale, ed il Subalterno incombenzato dopo inteso il querelante, si deve far esibire gli atti della carcerazione.

Il titolo sarà = *De indebita carceratione in personam NN. Terræ .... ut intus*, = *Contro* = *TT. Governatore, o Luogotenente della Terra* . . .

C A P. XXV.

De' delitti, e delle pene corrispondenti.

§. 509. SI dà un picciol saggio delle pene, che si convengono a certi delitti.

§. 510. Il delitto generalmente preso si definisce: *factum quodvis, vel Reipublicæ, vel singulis noxium, adversus legum sanctionem admissum*. La parola *crimen* è una specie del delitto, che dinota un fatto più grave; e si definisce: *delictum quod publicæ vindictæ gratia accusetur apud eum, qui habet potestatem gladii ad animadvertendum in facinorosos homines*. Alli delitti ancora si appartengono quelle parole *maleficium*, *flagitium*, *peccatum*, riferendosi quest' ultimo specialmente alli delitti di carne: *l. 1. Cod. si advers. delic.*

1. Si divide il delitto in vero, o in quasi, il vero nasce dal dolo, e viene punito colla pena ordinaria, il quasi dalla colpa, e si punisce estraordinariamente. 2. in pubblico, e privato: pubblico, quando offende la Repubblica, e se merita certa pena stabilita dalla legge, dicesi ordinario, se poi nò, dicesi straordinario; privato, quante volte reca danno a privati. 3. In grave, e leggiero, secondo le circostanze della persona, del tempo, del luogo, della quantità, del modo, della qualità della cosa, e simili. 4. In capitale, e non capitale; capitale, perchè si punisce colla pena della morte naturale, o civile: *l. 103. ff. de verbor. sign.*, non capitale, che si punisce, *vel in bonis, vel in exti-*

timatione, aut corporis coercitione Reus plectitur l. 2. ff. de public. jud. : *l. 28.ff.pœnis*. 5. In comune, e proprio: comune, che si può commettere da ogni ceto di persone; proprio da un certo genere di persone, come dal Soldato, che si diserta.

Delle pene.

§. 511. I Giureconsulti definiscono la pena: *Coercitio delicti*, cioè il castigo, che soffre il Reo, per disposizione della Legge, che si manifesta, per mezzo del Giudice, ed è di due maniere, Capitale, quando toglie la vita, la libertà, o la Cittadinanza: non Capitale, quando niuna di queste tre cose si toglie al Reo, *l.* 6. §. 28. *ff. de pœnis* : *l.2. ff. de public. judiciis*.

§. 512. Si toglie la vita al Reo colla Forca, colla mannaja, ed altro: La libertà si toglie condannandosi alla galea, o in altro luogo chiuso, e ben custodito, che dicesi *Deportazione*: la Cittadinanza ordinariamente si toglie col dare lo sfratto del Regno, e si dovrebbe privare il Reo de' dritti di Cittadinanza, de' beni, e della facoltà di disporre: e ciò secondo il dritto comune, dovrebbe valere per tutte le pene capitali, giacchè con esse si toglie almeno la Cittadinanza: *argum. legis* 29. *ff. de pœnis l.* 8. §. *ult. ff. qui testam. fac.possunt*; ma l'uso è; di portare un gravame dal decreto di galera, o morte, e fare poi il Testamento, o la donazione: *de Franc. decis.* 501. Sebbene si suole per equità, non per legge sostenere qualche disposizione de' condannati in Galea.

§. 513. Le specie delle pene non capitali sono molte, come la galera a tempo, la frusta, la berlina, le

batitture, la relegazione, cioè tenere il Reo rinchiuso in un Isola per qualche tempo, ed anche alle volte per sempre, il Presidio, il carcere, l'esilio, la privazione di un impiego, o di qualche dritto, la pena pecuniaria, che dicesi *multa*, quando è in arbitrio del Giudice.

§. 514. Col dispaccio de' 7. Settembre 1765., s'ordinò osservarsi per li fuggitivi di galera l'Ordinanze maritime, le quali prescrivono d'aumentarsi a chi fugge due anni di più alla sua condanna, oltre del tempo, ch'è stato assente.

§. 515. Colla prammatica 7. *de relegatis*, che riformò l'antecedenti, 2. 3. 4. 5. Gli esulati, e relegati in qualche Isola, che non danno mallevaria di osservare i limiti, si mandano all'esilio, o all'Isola, sotto il loro obligo, o giuramento, e se non osserveranno i limiti, debbono condannarsi in Galera pel tempo, che non avrann'osservato l'esilio, o la relegazione; ma avendo dato la mallevaria debbono suddisfare essi, ed i Mallevadori la pena pecuniaria, cui son'obbligati, o debbono fare duplicato tempo della loro pena, purchè non oltrepassi i dieci anni.

§. 516. Col Dispaccio de' 12. Settembre 1750. li condannati a presidio, se fuggono dal medesimo, la prima volta debbano servire due anni di più, e la seconda volta quattro, escludendosi il tempo dell'assenza, e che non debbasi più ordinare *redeat in causam suam*, eccetto se si trovasse in potere del condannato la licenza in scritto del Comandante, Tenente del Re, o Sargente maggiore di poter uscire dalla Piazza, e se poi sono Nobili, la prima volta si raddoppia il tempo della condanna, la seconda si mandino in un Isola ad arbitrio del Re, e tra questi fuggitivi vengono compresi anche coloro, che volontariamente si presentassero dopo della fuga: Dispacc. de 4. Giugno 1751.

§. 317.

§. 317. Gl' esiliati, o relegati a tempo, per acquistare la libertà, dopo aver terminata la condanna non hanno bisogno della licenza del Rè: *argum. Legis* 33. *ff. de pæn.*: ma per li condannati in galera, ed in presidio per furti, colla Pram. di Polizia de' 6. Gennaro 1779. si ordinò, che i Regnicoli si dovessero rimettere alle respettive Udienze Provinciali, o al Commisario di Campagna, per farli passare alle proprie Patrie, con ordine alli Governatori locali, ed agl' Amministratori dell' Università di farli obbligare ad esercitare qualche arte.

§. 518. Se si commettono varj delitti in diversi tempi, per ciascuno debba il Reo punirsi in un solo giudizio Criminale: anzi se in un solo fatto siansi commessi più delitti, come il Ratto, l' Adulterio, e l' Incesto, si regolarà la pena colla proporzione di tutt' i delitti:

§. 519. La colpa si punisce estraordinariamente, ne' delitti non leggieri. I minori sono puniti meno severamente, a norma dell' età, e della loro ragione, che li rendono più, o meno capaci di delinguere: *L.* 12. *ff. ad L. Corneliam de Sicari*: *L.* 22. *ff. ad L. Corn. de fals. L.* 1. *C. de fal. mon.*; Colla *Pram.* 11. *de minorib.* è posto in arbitrio del Giudice di punire, anche con pena ordinaria i minori ne' delitti atroci, secondo la qualità della persona, e la recidiva del delitto, ed altro. Il furioso, ed il mentecatto non si puniscono, eccetto s' hanno fatto il delitto in tempo, che aveano qualche lume di ragione: *L.* 12. *ff. ad L. Cornel. de Sicar. L.* 14. *ff. de offic. Præsid.*, se poi la scemagine, o il furore si dica esser nati in tempo del delitto, non iscusano, dovendosi credere malizia: *Matt. prolegom. cap.* 2. *n.* 6., ma nel dubio, s' avea, o nò ragione, non dee punirsi, secondo la *L.* 5. *ff. de pæn. Satius est enim nocentem absolvere, quam innocentem condemnare*, dovendo

essere puniti secondo i gradi della colpa coloro, che non hanno custodito il Pazzo, o lo Scemo, che ha delinquito: *L. 14. ff. de offic. Præsid.*

§. 520. I sordi, ed i muti non sono scusati, eccetto quando per ta' difetti si conosce non bene apprendere le loro operazioni criminose: *Matt. l. c. n.* 12. I dormienti non commettono delitti: *L. 17. §. 9. ff. ad Legem Aquil.*, purchè abbiano tolta ogni occasione: delinque chi nel sonno abbia ucciso un figlio supponendolo, e chi avendo alimentato inimicizie capitali abbj ucciso in sogno il suo nemico: *argum. L. 25. §. 4. ff. locat.*, la pena potrebbe essere leggiera. L' ira accompagnata dal giusto dolore diminuisce la pena. *L. 39. §. 9. ff. ad L. Jul. de adulter.*: L' ebrio non solito ad ubbriacarsi dee punirsi meno severamente: Nel solito a delinquare si punisce il vizio. Per l' amore legasi de Rosa nella *prat. criminal. resol. XI. n.* 14. Per la difesa ci dà la norma la *L. 9. ff. ad L. Corn. de Sicar. Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune fieret, si parcere ei sine periculo suo non possit.*

Data una breve nozione de' delitti; e delle pene in generale, si passa ora a parlare de' delitti specialmente.

Alla Legge Giulia Majestatis.

§. 521. IL massimo delitto, che poteva commettersi da un Cittadino Romano era quello della Maestà, cioè secondo *Ulp.* nella *L. 1. §. 1. ff. ad L. Juliam Majestat.*: *Quidquid adversus Populum Romanum, aut securitatem ejus commissum fuerat*; e Cicerone de *Orat. n.* 39. la descrive: *Majestas est amplitudo, ac dignitas Civitatis. Is eam minuit, qui exercitium ho-*

hostibus Populi Romani tradidit. Chi desidera saperne i tempi delle varie Leggi emanate sù tal delitto, potrà leggere *Ein. Antich. Roman. inst. lib.* 4. *tit.* 18. §. 46. *usq. ad* 51.

§. 522. Reo di lesa Maestà dicesi colui, che offende con dolo malo la Somma Potestà, a cui è soggetto; se poi non l'è Suddito, dicesi Nemico piuttosto, che Reo, *L.* 1. §. 1. *ad L. Jul. Majestat.*: ella è di due maniere Divina, ed Umana: della prima, come più nobile trattasi ne' seguenti paragrafi, ed indi dalla seconda. La Maestà Divina si offende in varie guise, I. Coll' Infedeltà, II. Coll' Eresia, III. Collo Scisma, IV. Coll' Apostasia, V. Colla Simonia, VI. Col Sagrilegio, VII. Collo Spergiuro, VIII. Colla Bestemmia, IX. Col Sortilegio, X. Colla Violazione dell' Asilo, o del Sepolcro.

Dell' Infedeltà.

§. 523. L'Infedeltà: *est error, quo quis non credit in Jesum Christum*. Rei di tal delitto sono i Pagani, Saraceni, e Giudei: li Pagani sono quelli che adorano gl' Idoli; *L. 2. C. de Paganis*. I Saraceni ammettono l' antico, e nuovo Testamento, ma negano molte cose. Finalmente i Giudei sono quelli, che ammettono l' antico Testamento secondo il senso letterale, e non il nuovo.

Pe-

Pene.

§. 524. I Pagani non possono nella Republica Cristiana fabricare Chiese agl' Idoli, o offrigli sagrifizj, se lo faranno si puniscono colla pena della morte, e la pubblicazione di tutt' i beni. *L.* 1. & 7. *Cod. de Paganis*. Alli Giudei è permesso osservare i Riti della loro Religione: *L.* 13. *Cod. de Judeis*, purche non l' esercitano in disprezzo della Religione Cristiana, e non si abusano dal Segno della Croce, venendo puniti colla perdita de' dritti, che godono nella Città: *L.* 11. *C. eodem*. L' unioni degl' Infedeli colli fedeli sono adulterj. *L.* 5. *C. eodem. L.* 10. *C. de hæreticis*. Non godono il dritto d' Asilo, si hanno come infami *L. ult. C. de Judeis*, furono espulsi dal nostro Regno da Carlo V. *Pramm. an.* 1682., & *Pram.* 2. *de Judeis*.

Dell' Eresia.

H*Æresis: est error pertinax baptizatorum, qui fidem iis non adjungunt, quæ credit Ecclesia*: *L.* 10. *C. de hæreticis*.

Pene.

§. 525. PEr dritto Romano varie pene furono stabilite contro gli Eretici: la deportazione per quelli, che professano l' eresia: la pena di 10. libre d' oro per coloro, che l' apprendono: ed alli Maestri la pena della morte: *L.* 4. *Cod. de Hære.*

§. 526. Per dritto municipale colla Costituzione *In-*

con-

consutilem, *tit. de Hæretic.*, & *Patar.* dall' Imperatore Federico II. si stabilisce, che il delitto d' Eresia, se sarà pubblico debasi giudicare più rigido di quello di perduellione: si punisce colla pena della morte, e contro i Patareni col Vivicomburio, una colla pubblicazione de' beni, e se ne condanna la memoria dopo la morte, con rimanere i figli privi d' ogni onore, ed infami. *Const. Patarenorum tit. de Patar. recept.*

§. 717. Questo delitto è di cognizione Ecclesiastica, ed a tenore del Real rescritto dell'anno 1756.contro i Deputati del S. Ufficio, deve il Vescovo prima di citare l' Inquisito d' Eresia, rimettere il processo informativo al Re, per vedere, s' il Reo si debba citare, e dovendosi proseguire il giudizio, debbonsi al Reo accordare le difese, e mettersi alla larga, per così poter discorrere col suo Avvocato, e Procuratore, e compilato, che sarà detto processo, non puole il Vescovo devenire a sentenza, ma deve di nuovo rimettere il processo alla M. del Re, da cui ne riportarà le Sovrane Risoluzioni.

Dello Scisma, Apostasia, e Simonia.

§. 528. LO Scisma è parola greca, in latino *Scissura*, ed i Scismatici si dicono coloro, i quali *ab Universali Ecclesia per inobedientiam se diviserunt*. *c.* 34. *c.* 24. *q.* 1.

L' Apostasia: *Est recessio temeraria a statu Fedei, Obbedientiæ, vel Religionis*. Ed è di tre maniere *Perfidiæ, Inobedientiæ*, & *Irregularitatis*. *Cap.* 1. *ext. de Apostat.*

La Simonia: *est voluntaria rei Spiritualis, vel huic cohærentis cum re temporali permutatio; vel saltem voluntas rem temporalem cum sacra permutandi*, c.11. *Can.* 1. *q.* 1.

§.592

§. 529. Le pene per questi delitti sono tutte Chiesastiche: *Const. Apostatantes tit. de Apostatis*.

Del Sacrilegio.

§. 530. IL Sacrilegio: *est injuriosa rei Sacræ violatio*, onde dicesi Sacrilegio la violazione di ciò, ch'è dedicato a Dio; *argum. legis 4. ff. de iis qui notantur infamia*; e perchè a Dio non solamente si dedicano le cose, ma le persone, così il Sacrilegio si commette, o contro la persona, o contro la cosa sacra: Contro le cose sacre, 1. se si brugiano, e se si scassano Chiese, 2. Se queste si polluiscano colla pubblica effusione del Sangue, o del Seme nmano, 3. Se si estraggono con propria autorità dalla Chiesa coloro che godono Asilo; 4. S'empiamente si ricevono i Sagramenti: 5. Se si disprezzano l'immagine di Dio, o de' Santi: 6. Se si tolgano le cose Sacre dal luogo Sacro, per causa di lucro, o di ingiuria. *L. 6. ff. ad L. Jul. peculatus*, contro il disposto del dritto Canonico *c. 16. Can. 19. q. 4.*

§. 531. Le persone dedicate a Dio sono 1. I. Chierici, e perciò ch'ingiuria realmente, o insidia la vita ad un Chierico commette Sacrilegio, come anche colui il quale si unisce carnalmente co' Chierici, o con altre persone astrette al voto delle Castità: 2. Le Monache Professe ne' Monasteri; onde colui il quale offende la Castità delle medesime, o le rapisce del Monastero, commette delitto di Sacrilegio *c. 6. Can. 12. q. 2., & ult. c. 27. q. 1.*

Pe-

Pene.

§. 532. PEr dritto Divino, la pena del Sacrilegio era la lapidazione, ed il fuoco: *Josuè cap.* 6., *& sequentibus*. Per dritto Romano, secondo le Leggi delle 12. tavole, i Sacrilegi venivano puniti come Parricidi; ma ne' tempi d'appresso la pena fu arbitraria, molti si bruggiavano vivi, altri si buttavano alle bestie, si condannavano alla forca, alli Metalli, ec. *L.* 14. *&* 5. *ad L. Jul. pec.*

§. 533. Coloro i quali hanno violato la Chiesa, o disturbate le cose Sacre devono punirsi colla morte, come rescrissero gl' Imperatori Arcadio, ed onorio: *L.* 10. *Cod. de Episcop.*, *& Clericis*, e confermò Giustiniano nell' *Auth. Sed nuovo jure Cod. eodem*.

§. 534. Per dritto del nostro Regno, la pena del Sacrilegio è arbitraria: *Const. multæ*: *tit. de Arbit. Reg.* Contro coloro però, che fracassano le Chiese, o di notte rubano i voti, e li vasi Sacri, la pena è sempre di morte: *dicta Constit.*: appartenendo di tali delitti sempre la cognizione al Giudice laico, *dicta Leg.* 10., e ciò fu confermato ancora col Concordato dell' anno 1741. *Cap.* 6.

Dello Spergiuro.

§. 535. SI commette il delitto di Spergiuro, quando si afferma una bugia col giuramento, ò non si adempisce a ciò, che si è promesso col giuramento, e Cicerone nel *lib. III. de offic.* dice: *Nullum vinculum ad adstringendum fidem jurejurando, majores rectius esse voluerunt*, e S. Tommaso 2. 7. *q.* 98. *art.* 3.

Per hoc detur intelligere, vel quod Deus veritatem non cognoscat, vel quod falsitatem testari velit; e S. Agostino nel *serm.* 28. *de verbis Domini: perjurium peccatum esse, & grande peccatum, nemo dubitat*.

Pene.

§. 536. PEr leggi delle 12. Tavole, i Cenzori notavano d'infamia i Spergiuri: e colla *L.* 13. §. *finali ff. de jurejur.* s'impone la pena della frustra contro coloro, che nelle cause pecuniarie avessero giurato pel genio del Principe con quello elogio: *petulanter ne jurato. L. 2. C. de reb. credit.*, ma contro coloro, che giuravano falsamente per Dio, non vi stava stabilita pena, bastando avere Dio per vindice, secondo le parole dell'istessa *L.*: *satis esse Deum habere ultorem*.

§. 537. Essendosi osservato dall'Imp. Leone, e Costantiniano, che lo Spergiuro non solamente offende Dio, ma gl'uomini, secondo Platone *lib. X. de LL.*, e Cujac. *lib. VIII. observat. cap.* 13., rapporta, che agli Spergiuri si dovesse troncare la lingua. E l'Imp. Federico II. nella *Constit. eos, qui scientes, tit. de perjur.* stabilì di doversino punire i Spergiuri col troncamento della mano; ma per Consuetudine del nostro Foro tale pena ordinaria è passata in estraordinaria pecuniaria, come attesta *Tap. de jur. Regn. lib. V. tit.* 8., e Carav. nel *Rit.* della G. C. 171.

Del-

Della Bestemmia.

§. 538. LA Bestemmia si definisce: *Verbum maledictionis, Convicii, vel Contumeliæ in Deum, & ejus Sanctos*, delitto conosciuto da Platone, quando scrisse: *Primo cavendum, ne quid in Deum, aut verbo, aut opere aliquando peccemus: deinde, ne quid adversus Divinos homines. Deus quippe nimium indignatur, quoties quispiam illius similem improbat, aut probat dissimilem. Dei vero similis est vir bonus: Anton. Matt. lib. 48. ff. tit. 10. in 8.*

Pene.

§. 539. I Bestemmiatori per dritto divino, *Levit. XXIV.* 13. & 14. venivano lapidati; per dritto Romano secondo la Novella 77. n. 1. erano condannati alla morte. Per dritto Napolitano antico venivano puniti colla troncazione della lingua: *Costit. blaspheman. tit. de blasph. Deum: Pram. 1. de blasphem.*, e la pena della pubblicazione de' beni contro i Baroni, quali rilasciavano, o commutavano la pena alli bestemmiatori per due volte.

§. 540. Per dritto nuovo i bestemmiatori del nome di Dio, della SS. Vergine, e de' Santi, se bestemmiano con animo deliberato, e per consuetudine sono puniti con quattro anni di galera; *Pram. 5. de blasphem.*, e sebbene vi si nominano altre pene dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno imposte, che sarebbero la perforazione della lingua, troncamento di membra ec.; trovandosene colli Dispacc. de' 24. Agosto 1737., e de' 2. Novembre 1750. incaricata la osser-

vanza , pure al più vi s'aggiunge la frusta , ed alle volte anche quel legno che volgarmente dicesi Mordacchia , o Taccarello: *Pram.* 7. *eodem.* Se poi si bestemmia per ira , si punisce straordinariamente ad arbitrio del Giudice . *Ant. Mattei lib.* 6. *ff. tit.* 10.

Del Sortilegio .

§. 541. L'Uno de' più detestabili delitti di lesa Maestà Divina è il Sortileggio , perchè radice di molti altri delitti , come l' adorazione de' falsi Dei , l' Eresie , lo Scisma ec.

§. 542. Il Sortileggio generalmente contiene in se ogni sorte d'indovinamento , sceleragine , e vanità magica . La magia , è un' arte di produrre maravigliosi portenti per cause non conosciute , onde se naturalmente avvengono , ancorchè occulte , si dice magia naturale , se artificiose , artificiale , e queste non contengono delitto ; ma se per opera del Demonio si dice nera , e demoniaca , e contiene il Sortileggio .

Pene .

PEr dritto Divino la pena è di morte . *Deuteron. XVIII.* , *Exod. XXII. Levitici XX.* Per diritto Romano si possono leggere le *L.* 3. 5. , & 6. *C. de Malefic.*, & *Meth*: *L.* 13. *ff. ad L .Corn. de Sicar.*

§. 543. Per dritto nostro Napolitano vi si ritrova la sola *Cost. Amatoria pocula* sotto il *tit. de pocul. amator.* colla quale si stabilisce , che chi porge bevande amatorie , o altri cibi nocivi , devono condannarsi alla morte , quante volte però con tali pozioni , ed esor-

cismi

cismi colui, che l' ha ricevuti sia morto, o abbia perduto qualche membro, o senzo, ma se di tali pozioni, o esorcismi niun male ne sia avvenuto, si devono pubblicare i beni del Reo, e si detiene per un' anno carcerato, ne altro trovasi stabilito per dritto nostro.

Per pratica odierna le pene del Sortileggio son diverse, se col Sortileggio è unita l' Eresia, si punisce il Reo come eretico, ma se non vi concorre l' Eresia, la pena si rende estraordinaria, come frusta, relegazione, carcere *ad tempus*, e se il Reo è di vile condizione potrebbe condannarsi in galera per anni cinque: *Caballus Cap.* 223.

De' delitti di Lesa Maestà Umana.

§. 544. La potestà Umana, secondo Grazio nel libro 1. *Cap.* 3. *Facultas moralis reggendi Civitatem, cujus actus alterius humanæ voluntatis arbitrio non possunt infirmari*. In due maniere puole offendersi la Somma Potestà umana, I. *qui hostili animo adversus Rempublicam, vel Principem animatus est*, e questo dicesi delitto di Perduellione *L. ult. ff. ad L. Jul. Majest.* II. *Qui aliquid verbis, vel factis in contumeliam Principis commisit*; e questo dicesi delitto di Lesa Maestà. *L. ult. ff. eod.*

§. 545. Commettono delitto di Lesa Maestà in primo capo coloro, che danno la libertà agl' Ostaggi, o gl' uccidono. Coloro che armati si uniscono contro lo Stato, o eccitano i Cittadini a tumulto, o sedizioni: Ch' uccide i Magistati, o presta ajuto, e consiglio: Chi ha scritto a' nemici, o ha loro palesati i segreti dello Stato, o dato ajuto, e consiglio: Chi ha abbandonato, o fatto vincere l' Esercito: Chi non ha difeso una

una Fortezza: Quel privato che ha esercitato da Magistrato, o tenuto il Carcere privato: Chi ha congiurato, o fatto congiurare contro lo Stato: Chi ha falsificato le carte pubblice, onde ne deriva gran danno allo Stato: e chi ha fatto fugire dalle carceri un Reo di Lesa Maestà confesso.

Pene del delitto di L. M. in primo capo.

§. 546. I Rei di Lesa Maestà in primo Capo, loro Ricettatori, e Fautori, sono puniti colla morte naturale, e confiscazioni de' diloro beni, dal giorno in cui il delitto si è commesso, nulla lasciando a figli, ancorchè fossero Napolitani: *Cap. nuper apud Tranum. Prag.* 1. *de bonis prodit*: nel qual Capitolo con più distinzione potranno leggersi l' altre pene, comminate contro a tali Rei, e diloro figli.

§. 547. Il delitto di Lesa Maestà in secondo Capo si commette da chi offende lo splendore, la dignità, o la stima del Principe, come se sporca, rompe, liquefa le statue, o l' imaggine del Sovrano, se falsifica le monete, se alcuno si serve dal modo di vestire, e dell' insegne del Principe: se fa uso del Carcere privato per vessare il nemico, se siasi estratto alcuno del Confugio *L.* 11. *Cod. de iis qui ad Ecclesiam confugiunt*, chi dice male del Principe, al quale però si dee il tutto riferire.

Pe-

Pene del delitto di lesa Maestà in secondo Capo.

§. 548. CHi fa, o in qualunque modo ajuta a fare monete false, o dolosamente le spende; o rade le vere, o riceve, o introduce gl'istrumenti per falsificarle, e chi fabbrica gli stessi stromenti è punito di morte, oltre della confiscazione de'beni Prammatica 24. *de monetis*: Chi non denuncia al Giudice il delitto di falsa moneta, s'è Nobile, si condanna ad anni diece di relegazione, se Ignobile ad anni 10. di galera: *Prag.* 2. §. 18. *de monetis*.

§. 549. Gl'altri Rei di Lesa Maestà in secondo capo, come l'estrazione violenta dal Confugio: il servirsi dell'insegne del Principe, si puniscono al più colla sola morte: *L. 2. 6. Cod. de iis qui in Ecclesiam Confugiunt L. penult. C. de vest. aur.*: eccetto, se alcuno essendo assente il Magistrato abbia carcerato un Reo di publico delitto, e lo trasmetta fra due giorni al Preside della Provincia *Cap. contra effrenatas & amplius nulli*. I tumulti e sedizioni per liti tra particolari, il carcere privato, ed altri consimili delitti, specialmente se non vi siano state circostanze gravanti, come se non vi sien accaduti omicidj, se per poco tempo siasi alcun tenuto carcerato, non si puniscono molto severamente *L. 14. 28. §. 3. L. 38. §. 2. L. 40. ff. de pœnis*.

Al-

Alla Legge Giulia de Adulteriis.

SOtto questa legge vien compreso, non solamente l'Adulterio, ma tutti gl' altri delitti sensuali, come Stupro, Incesto, Nefanda venere, e Lenocinio.

L' Adulterio per dritto Civile si definisce: *violatio, ejus quæ alteri nupta est: L. 7. ff. ad L. Jul. de adulteriis*, e per dritto Canonico: *violatio fidei Conjugalis.*

§. 550. Le Corti così Reggie, che Baronali non possono procedere *ex officio* negl' adulterj, e stupri, *Prag.* 1. *de Adulteriis*, ancorchè vi fossero aborti: Dispac: de' 22. Marzo 1753. dal quale par, che si deduca, che anche tutt' i Tribunali non possono in tali delitti procedere *ex officio*, ma la prattica, è che nell' Adulterio notorio concorrendo il ruffianismo del Marito, possa procedersi *ex officio* ne' Tribunali collegiati; però mancando il ruffianismo del Marito, a lui solo compete la querela d' Adulterio: Dispac: de' 15. Ottobre 1754.

§. 551. Nella Sodomia, nel Ratto, nello Stupro fatto con violenza si puole procedere *ex officio*.

Contro i Concubinati, e Scandalosi, si suole procedere economicamente.

Pene.

§. 552. SEcondo la Costituzione *Legum asperitate: tit. de Adulteriis, & Lenociniis* venivano gl' Adulteri puniti coll' ultimo supplicio, in prattica però s'osserva, che l' adultero si castighi colla relegazione *ad tempus*, se sarà Nobile, e colla galera se Ple-

Plebeo: *Sanfel. decis.* 291. *de Franch. dec.* 420. La femina si rinchiude in un Monistero, ed il Marito dopo il biennio non se la può più ripigliare: *Novel.* 134. *cap.* 12. *Gram dec.* 31. *in fine*, e dippiù l'adultero perde la donazione *propter nuptias*, e l'adultera la dote: *l.* 8. *C. de Repud. Novell'* 115. *c.* 8.

§. 553. L'accusa dell'Adulterio, rispetto all'adultero si prescrive tra lo spazio di cinque anni continui dal giorno, che si è commesso il delitto, ma per accusare l'adultera sei mesi utili vengono concessi dal giorno del divorzio, da numerarsi in maniera, che non eccedono cinque anni continui: *L.* 29. §. 5. *L.* 31. *ff. L.* 5. 28. *C. ad L. Juliam de Adult. L.* 1. §. 10. *ff. ad S. C. Turpill.*

§. 554. La pena dello Stupro violento è la morte, secondo lo spirito delle nostre LL.; ma in pratica suole punirsi con pena minore; nello stupro d'una Donzella impubere cioè, meno degl'anni dodeci si estende sino alla perpetua relegazione, e alla Galera. *L.* 38 §. 2. *ff. de pænis*. Lo stupro commesso in una Monaca Sacrata, anzi il solo conato merita la pena di morte: *L.* 5., & 52. *C. de Episcop.*, & *Cleric.* Gli Stupratori incorrono nell'infamia, e non possono far testamento: *L.* 2. §. 1. & 18. *ff. de testibus*.

§. 355. La pena della Sodomia è la morte, con bruciarsi poi il Cadavere. *Prag.* 1. *de Sod.*

§. 556. L'Incesto trà i Collaterali si castiga con qualche pena afflittiva di corpo: *de Franc. Decis.* 258. In linea retta poi puole punirsi colla morte, specialmente quando concorre l'Adulterio.

La Bestialità, o sia il Coito colle Bestie si punisce colla morte; e si brucia l'Animale: *Carav. inst. Crim. lib.* 4. *c.* 48.

§. 557. Uno che si prende due meglie simultanea-

mente, o pure vivente la prima se ne prende un' altra, si punisce, s'è Nobile colla Relegazione, e se Plebeo colla Galera, e diconsi Polligami *Carav. inst. Crim. l.4. c.* 50. La cognizione di tal delitto appartiene al Giudice Ecclesiastico, secondo il capo 6. del Concordato dell' anno 1741., non potendo il Giudice Ecclesiastico eseguire le sudette pene senza prima informarne il Re, ed aspettare le Sovrane Risoluzioni.

§. 558. Le pene de' Ruffiani per la *Prag.2. de Lenonibus* è lo sfratto del Regno, sotto pena di galera. Con Dispaccio de' 16. Settembre 1737., si ordinò ancora, che fossero frustati, nè possono essere visitati.

§. 559. Tutte le Donne libere, che vivono negl' Alberghi, ed Osterie debbono andarsene, sotto pena di frusta, ed a Padroni d' once di oro 23. da darsene il terzo al Denunziante, ed il rimanente al Fisco.

§. 560. Niuna meretrice, dopo un' ora di notte puole caminare per la Città sotto pena di frusta, e sotto pena anche di galera è proibito accompagnarla.

§. 561. Non si possono tenere Meretrici negl' Alloggiamenti, sotto pena di anni cinque di galera agl' Uomini, e di anni cinque d' esilio con frusta alle Donne: Nessuna Meretrice possa tenere Albergo: Che non si possano prestare Casa, mobili, e letti alle Meretrici per esercitare la loro arte; non si possono portare Meretrici nelle Locande, sotto pena d' anni quattro di relegazione a Nobili, e di altri tanti di galera agl' Ignobili: non si possono tenere Meretrici per partecipare del guadagno sotto pena di frusta, e di cinque anni d' Esilio, nella quale incorreranno le Donne, che abiteranno in tali Case. Con Dispaccio de' 24. Luglio 1751. si dichiarò, che le pene stabilite contro le Meretrici, s' intendano anche per quelle del Regno.

Al-

Alla Legge Giulia de vi publica, & privata.

§. 562. LA forza viene definita dalla *L. 1. & ff. quod met. caus. Majoris rei impetus, qui repelli non potest.* Ella è di due maniere, una giusta, che s' inferisce *permittente lege*, ingiusta l' altra, che si fa *lege vetante*; questa seconda si suddivide in pubblica, e privata. Publica dicesi quella, che si commette con armi, la privata senz' armi: *L. penult. ff. ad l. Jul. de vi publ.*, alle volte sebbene la forza sia adoprata senza armi, pure dicesi publica, quando è atroce, come Stupro violento, Ratto della donna altrui ec., *l. 3. ff. de vi publ.*

§. 563. Le pene della forza pubblica, secondo il dritto nostro Municipale è la Deportazione perpetua alli Nobili, e la Galera agl' Ignobili: *Capiblanc. Pram. 19. de Baronib.*, e se la forza è atroce, s' estende la pena fino alla morte: *Sanfelic. decis. 44.*

La pena della forza privata è la Relegazione temporanea alli Nobili, la Galera agl' Ignobili: *De Franch. Decis. 442.*

Dell' Armature.

§. 564. PEr armatura s' intende in questo luogo ogni stromento, che puol nuocere, come averte il Giureconsulto Paolo nella *L. 9. ff. ad l. Jul. de vi publ. Armatos non utique eos intelligere debemus, qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud, quod nocere potest.*

Pene, e proibizione dell' armature.

§. 565. IL nostro dritto usa distinzione fra l'armature di giusta lunghezza, e quelle, che sono meno della giusta misura. Le spade, e gl' altri strumenti di ferro acuminati lunghi di palmi tre non sono proibiti, meno di detta misura portano la pena d'anni tre di Galera. *Pram.* 22. *de arm.* I coltelli meno d'un palmo, e senza punta, sono permessi a tutti: *dict. Pramm.*, più lunghi d'un palmo, ed acuminati, vengono permessi soltanto a coloro, i quali per esercizio della diloro arte debbono da quelli servirsi: la detta pena d'anni tre di Galera dalla *Pram.* 38. *de arm.* fù distesa per i Nobili a sette anni di Relegazione, e di ducati duemila; per l'Ignobili, a sette anni di galera, ed al pagamento di duc. 100., eccetto però, se tali coltelli fussero stelletti, coltelli a fronda d'uliva, scorcia capre, o Scannatori, li quali portano la pena d'anni 15. colla medesima distinzione, di Nobili, ed Ignobili. *Pram.* 51. 57. & 58. *de arm.*

§. 566. Coloro dunque che offendono con armi di Ferro soffriranno la sudetta pena, ma se l'offesa sortirà con quelli coltelli eccettuati, ancorchè non fosse seguita la morte, la pena sarà di perpetua galera: *dicta Pram.* 51.: badino perciò i Governatori a far individuare da Periti, quando occorrerà prendere l'*ingenere* delle ferite, la qualità dell'armatura.

§. 567. La data distinzione delle misure d'armi, corre benanche per le armi di fuoco; le quali se non sono meno di palmi quattro non vengono proibite, ma dentro l'abbitato debbono portarsi senza polvere al fo-

co-

cone, e senza pietra focaccia: *Pram.* 23. §. 9. *eodem.*

§. 568. Quelle, che sono meno de' palmi quattro, non si possono portare, anzi se sono meno di palmi tre, non possono tenersi ne pure in casa, essendovi comminata la pena d'anni sette di Relegazione alli Nobili, e di Galera agl'Ignobili: *Pram.* 23. §. 9. *eodem*, colla facoltà però al Principe di commutare la pena di corpo in pecuniaria.

§. 569. Chi delinque con armi di fuoco, ancorchè siano di giusta misura, e non commettono danno, per il solo animo d'offendere, deve condannarsi l'Ignobile alla Galera per anni otto, ed il Nobile alla Relegazione: quando il colpo offenderà persona, e specialmente, se ne seguirà la morte; la pena è l'ultimo supplicio, e ducati 1000., doppo le contumacie del Reo. *Pram.* 4. *de ictu scopic.*, & *Pram.* 28. & 29. *de arm.* in simili casi si procede con special delegazione. Li rei contumaci, senza aspettarsi il circolo dell'anno, si possono forgiudicare, doppo il giorno decimoquinto della contumacia. *Pram.* 3. *de ictu scopict.*

Pene delle Pietre.

§. 570. COlla Pram. de' 18. Agosto 1778. si ordinò non esser lecito portar pietre addosso per tirarle ad offendere, sotto pena d'un anno di servizio militare, essendo il reo di misura, e mesi sei di Presidio, se non sarà di misura. Tirando taluno pietre dentro l'abbitato si raddoppia la pena, se colpisce senza far ferita mortale, si punisce con anni sei di Servizio militare, e con tre di Presidio, potendosi secondo le circostanze accrescere, o diminuire la pena.

Pe-

Pene del Ratto.

§. 571. QUesto delitto non ammette distinzione, se la rapita sarà Monaca, o semplice Donna, Vergine, o Vedova, consentisca, o dissentisca, sia onesta, o di vile condizione, la pena sempre è Capitale. *L. unic. C. de rapt. Virgin.* Per dritto nostro municipale, secondo la Costituzione dell' Imp. Federico II. *Capitalem tit. de rapt. Virg.*, viene ordinato, che quantunque il ratto fosse stato commesso per pretesto di matrimonio, la pena sia sempre capitale; quale pena di morte, suole commutarsi in una pena straordinaria: se seguirà il matrimonio a norma del *C. Trident. sess.* 24. *cap.* 6., sempre quando però il Rattore non sia di vile condizione a riguardo della Rapita, perchè in questo caso, si cotrarrà il matrimonio, ed il Reo si condannarà alla Forca. *Ros. in prax. crim. part.* 11. *cap.* 5., *& cap. Ut sine mortalis peccati Regis Roberti*, nel quale si ſtabiliscono altre pene, cioè di potersi procedere *ex officio* contro i Rattori, Socj, e Ricettatori: se saranno contumaci fra sei mesi si possono frogiudicare: Si publicano i di loro beni, lasciata a figli la porzione legitima ec.. Se poi la donna consentisce al ratto, quando non fosse seguita copula (eccetto se la rapita fosse monaca) o se lo Sposo rapisse la Sposa, la pena sarà ſtraordinaria: *Clar.* §. *rapt. Sanfelic. decis.* 267. In questo delitto ogni Giudice puol procedere, e caſtigare il Reo: *dict. L. unic.*

Pe-

Pene de' Baci dati alle Donne.

§. 572. IL Bacio dato alla donna per causa di libidine, e senza consenzo, o con violenza, attente le circostanze del luogo, del tempo, della disparità tra il baciante, e la baciata, provandosi tutto ciò con testimonii *de visu*, *de jure comuni*, si punisce con pena arbitraria *citra mortem*: *Farinac. de delict.carn. q.* 142. *n.* 154., coll' esilio, o pena pecuniaria: *de Franch. decis.* 233. *n.* 4.. Dato alla vergine, vedova, o maritata, persone oneste, la pena, si puol estendere alla galera a tempo, se questa sia vergine, e povera, oltre della galera, si condanna il baciante alla pecuniaria, a fine di provedere alla dilei onestà, quasi perduta, ed alla povertà quasi accresciuta, per quel lussorioso bacio.

§. 573. Se il bacio si dà in pubblico, acciò siano costretti i Parenti a dargliela in moglie, nel nostro Regno la pena è dell' ultimo supplicio: *Pram. unic. de oscul. mulier. de Franch. decis.* 333., e si spedisce la forgiudica coll' abbreviazione di tre mesi.

Dell' Armamento per la campagna, e pene corrispondenti.

§. 574. TUtti quelli, che girano la Campagna, andando in committiva tre persone, commettendo furti, &c., le pene, secondo le circostanze sono prescritte nelle Prammatiche sotto il *tit. de Exulibus*. Chi camina per la campagna armato, a fine di nuocere, si punisce colla relegazione, o colla galera, se poi usarà violenza a qualche persona, si punisce

colla

colla pena della morte. *Pram.* 10. §. 48. *de offic. Judic.*

§. 575. Se alcuno si unisce con altri tre, che siano banditi, o forgiudicati armati con armature di fuoco, quantunque alcun danno non abbian commesso, deve condannarsi alla morte, e la sua forgiudica si puol decretare tra giorni quattro: *Pram.* 22. §. 6. *de exulib.* confermato del §. 6. della *Pram.* del Marchese del Carpio, emanata nel mese di Luglio dell' anno 1689., colla quale si prescrive, che il solo accompagnamento con tali persone bandite e capace di far condandar l' associato alla morte.

Pene contro colui, che esime il Carcerato.

§. 576. Estraendosi il Carcerato dalle mani della Corte, deve il Giudice distinguere, se questo sia stato carcerato per delitto capitale, e se sia confesso, o convinto, concorrendo tutte queste circostanze, la pena dell' Esimitore sarà l' ultimo supplicio: *L.* 4. *ff. ad L. Jul. Majest.*: in altro caso viene tutto rimesso all' arbitrio del Giudice: *Sanfel. decis.* 44. Chi leva dalle mani della Corte un debitore, con forza pubblica, si condanna al pagamento del debito a favore del creditore, ed anni cinque di galera: Rosa *Resol.* 15.

§. 577. Se l' attentato si commette con forza privata, gl' anni cinque di galera, si riducono a due: *de Franch. decis.* 442. ed i Nobili si devono casticare, dopo pagato il debito, colla relegazione, o col carcere. *de Rosa dict. resolut.* 15. La pena poi di colui che fracassa il Carcere, secondo l' attuale prattica, sarà estraordinaria: *Farinac. q.* 30.

Al-

Alla Lege Cornelia de Sicariis.

§. 578. NOn vi puole essere altro delitto, che più disturba, ed offende la società, quanto l'Omicidio: *Quicunque effuderit humanum sanguinem, effundetur sanguis ejus: Genes. XX.*, *e nell' Esodo XX. qui percusserit hominem, volens occidere, morte morietur.*

§. 579. I Rei di Omicidio dicevansi Sicarj dalla Sica, o sia Coltello curvo, col quale il più delle volte si commettevano gl' Omicidj, ma col progresso del tempo passò a significare ogni ſtromento atto ad uccidere.

§. 580. Puole l' Uomo uccidersi, con dolo, colpa, caso, o necessità. Il primo dicesi Omicidio; il secondo quasi Omicidio: Il terzo, e quarto non hanno tal denominazione. L' Omicidio, o è semplice, o deliberato; nel semplice manca la deliberazione dell' animo, come la rissa, o moto subitaneo d' ira. Nel deliberato ravvisasi l' animo, e pensiere di commettere il delitto. Il semplice si punisce colla pena ſtraordinaria. Il deliberato coll' ordinaria: e questo per l' omicidio generalmente: si passa ora alle diverse specie dello stesso, e del fine, e modi con cui detto delitto puole commettersi.

Pene di chi uccide se ſtesso.

§. 581. L' Amore, che a noi stessi dobbiamo, non soffre d' abbreviarci la vita, nè vi è male maggiore della morte: *requiram senguinem vestrum de manibus vestris, de manu hominum, ac manu bestiarum Genes. IX.*. Il dritto del nostro Regno siegue

su tal particolare l' orme del dritto Romano: Chi tenta uccidere se stesso, ma non arriva a compiere l' impresa, si punisce coll' ultimo supplizio, *dummodo delictum, ob quod mortem consciverat, fuerit Capitale. Ant. Gomes. de delict. Cap. de homic.*, se poi non avea delitto Capitale, ma oprava per rossore, o per debiti contratti, la pena dev' essere arbitraria: ma se n' accade la morte, non bisogna sevire contro il Cadavere, punendosi solamente colla privazione della sepoltura sacra, purchè il delitto non fosse Capitale, e d' esempio al pubblico, nel qual caso essendo il suicida convinto, e confesso, il cadavere del Reo suicida si dovrà trasportare nel luogo del supplizio: *Ant. Matt. lib. 48. tit. 5. Cap. 1.*

§. 582. Se poi il Suicidio accadesse per pazzia, o furore, niuna pena si inferisce al cadavere, dovendosi dare sepoltura Chiesastica.

Pene dell' Omicidio commesso nella Rissa.

§. 583. LA Rissa si definisce: *duorum, vel plurium contentio, quæ ex improviso succedit*. Quest' omicidio, quantunque sia voluntario, non puole perciò dirsi deliberato, e deve punirsi colla pena più mite, *L. 11. ff. de pœn.* E da ciò i nostri Prammatici ne deducono, che il provocato uccidendo il provocante con ingiuria reale, deve punirsi con pena straordinaria, quantevolte ciò succeda stentaneamente, e non per intervallo, a tenore della *Costit. Pacis cultum. tit. de cult. pacis.* si devono estraordinariamente punire coloro i quali, mentre si rissano, ne rimanesse qualcheduno ucciso, e non se ne può sapere l' autore, e per non restare il delitto impunito, potranno li rissa-

ti

ti ammettersi a transazione pecuniaria, carcere, esilio ec., *Farinac. qu.* 49. *Menoch. caus.* 362. I nostri Dottori però usano una distinzione, che l' ira, per far meritare la pena estraordinaria deve essere giusta, e grave, altramente merita la pena ordinaria. *Ant. Matt. lib.* 48. *tit.* 18. *Cap.* 4.

§. 584. Se alcuno ha dato causa alla rissa, o sia provocatore merita l' ultimo supplicio, *Mast. decis.* 218., la cognizione di tutto ciò è rimessa all' arbitrio del Giudice.

COROLLARIO.

§. 585. SE qualche persona ferita morisse dopo quaranta giorni dal dì, che fu colpito, ordinariamente il feritore non è tenuto della morte di quello, ma devesi dare a Chirusici la colpa, ò al ferito, bisognando sempre sentire il parere de' Periti, *Matt. lib.* 48: *tit.* 5. *Cap.* 3. *n.* 15.

Dell' esposizione dell' Infante.

§. 586. PEr provarsi l' esposizione dell' Infante; necessita esaminare chi l' ha ritrovato, e come, e se la Corte n' ha aviso, bisogna, che ne faccia l' accesso con i Periti sulla faccia del luogo, e poi prendere le diloro deposizioni giurate, coll' interrogatorj: *Se avesse veduto, trovato, o riconosciuto qualche cosa, quando, dove, in che modo, in presenza di chì &c.* perchè il luogo dove può, o non può essere offeso l' Infante fà variare in parte la pena: E necessita di vantaggio indagare quale donna sia stata gravida nel Paese; ma averte il Governatore, di non turbare la

pace, ed offendere l' onore delle famiglie.

Pene.

§. 587. La pena sarebbe straordinaria, se si esponesse l' Infante in un luogo pubblico, per commovere l'altrui compassione: *l. 2. C. de Infant. expon. l. penult. C. de Patr. potest.* : ma se si esponesse nella solitudine, dove morir potrebbe di fame, o essere divorato dalle fiere, soggiace l' esponente alla pena della *l. Corn. de Sicariis*, e della *l. 15. ff. eodem.* Si deve però meno severamente punire, se l'abbia fatto, per evitare l' infamia: *l. 3. §. penult. ff. quod metus caus.*

Del Duello.

§. 588. Il Duello si definisce: *Duorum hominum certamen ex condicto susceptum.*

Pene.

§. 589. Contro i provocanti a Duello, e loro Complici, benchè non ne siegua alcun' effetto, la pena è d' anni cinque di Relegazione, e di duc. 2000. in solido: *Pram. 3. de duello.*

§. 590. Se poi fanno duellare altri per loro, che diconsi *Pugiles, vel Campiones, Const. Menomachiam*, si condannano essi Principali, e Complici a dieci anni di Relegazione, ed al pagamento di duc. 2000; *dicta Pram. 3.*, se poi commetteranno questi per la seconda volta un tal delitto, si puniscono colla morte: incorrendo benanche i duellanti alla scomunica, essendono privi di se-

sepoltura Ecclesiastica, se moriranno nel conflitto: *C. Trid. Sess.* 25. *Cap.* 19.: *Bulla Clem. VIII. ann.* 1592. Se il provocato accetta la disfida si relega, o si condanna a pena pecuniaria.

Dell' Omicidio enorme.

§. 591. ENorme dicesi quell' Omicidio, nel quale concorrono le circostanze contenute nella *l.* 16. *ff. de pœn.*, quali circostanze, alle volte diminuiscono la qualità del delitto, e sono: *causa persona: locus: tempus, qualitas, quantitas, & eventus.*

§. 592. L' Omicidio enorme *ex causa* dicesi quello, che si commette per qualche causa, come ch' uccide per speranza della preda, dicesi per causa di furto: Chi per sfugire la pena dello stupro uccide la stuprata, ed altre di simile importanza: *ex persona*: Se l'ucciso era amico dell' Uccisore, il Padrone dal Servo, il Maestro dal Discepolo: *ex loco*, s' alcuno viene ucciso nella propria Casa; nella Chiesa: nella strada pubblica, in presenza del Re ... *ex tempore*: Se l' omicidio seguisse in tempo di notte, appensatamente, in giorno festivo, per rendersi publico, o per farsi tumulto nel Popolo: *ex qualitate*: Se con armi di fuoco, con Coltello, con iterata percossa, con aspra morte, come incendio, soffocazione ec. *ex quantitate*: Se taluno abbia ucciso più persone, da poichè la reiterazione ne' delitti è perniciosa allo stato: *ex eventu*. Se dopo seguito l' Omicidio il Cadavere si faccia in pezzi, o s' oltraggiasse, ec.

Pe-

Pene.

§. 593. I Rei di simili enormi delitti, prima si trascinano a coda di Cavallo nel luogo della preparata giustizia, ed indi dopo appiccati, si faranno in pezzi, e le diloro mani, e capo si porranno nel luogo, dove hanno commesso i delitti: *Decian. tract. Crim. lect. 9. cap. 29. n. 30.*, *Menoch. de arbitr. in dict. cap. 357.*

Dell' Assassinio

§. 594. L'Assassinio secondo il dritto Canonico nel *cap. 1. de homic. in sext.* descrivesi: *Homicidium alterius mandato, gratia pactæ mercedis commissum*. E diconsi Assassini coloro i quali, per paga uccidano un uomo. Non bisogna, che l' Omicidio sia consumato, ma basta che si devenga all'insulto: *Gomes cap. 3. n. 10.*, nulla importando, che il mandato sia stato solamente a ferire, ed indi sia seguita la morte: *Pram. 2. & 3. de Assas.* Li fautori, e mediatori incorreranno nella stessa pena. E'necessario però, che il delitto sia commesso *pacta mercede*, la quale poco importa, se sia *in pecunia numerata*, o in qualche altra cosa estimabile di poco, o molto prezzo, purchè sia tale da poter' indurre il mandatario a commette il delitto: *de Franc. decis. 49. Capicilat. decis. 115.*: Per contrario non dicesi Assassinio, quando si commette l' Omicidio, o per la speranza del lucro, o per compiacenza: *Farin. q. 123. n. 18. Ant. Matth. l. cit.*

Pe-

Pene.

§. 595. LE pene stabilite per questo delitto colla *Pram.* 2. e 3. *de Assass.* sono l'ultimo supplicio, il trascino a coda di Cavallo, o de Bovi fino al luogo del Supplicio, ed i diloro Cadaveri tagliati a pezzi si sospenderanno nel luogo del patrato delitto; *Ros. prax. Crim. lib.* 1.

Del Veleno.

§. 596. SE per la morte di taluno, vi sia denuncia, o sospetto di veleno, subito si deve prendere l'*in genere*, e procedere alla sezzione del Cadavere, con prendere le giurate deposizioni de' Medeci, e Chirurgi, come si è detto nella formola dell'*in genere* del veleno *pag.* 68., ed avendo lume, si esaminano i testimonj sulla prova *in specie*, e si riferisce tutto alla Regia Udienza Provinciale, la quale è tenuta passarne l'aviso alla suprema Giunta de' veleni, che privativamente, e con special Delegazione procede in simili delitti, a norma del Dispacc. de 23. Agosto 1734., e 19. Marzo 1788.

Pene.

§. 597. LE pene di tale delitto si trovano stabilite nella *Costit. Mala, & noxia medicam. tit. de venefic.*, *& Constitu. Quæcunque : tit. de vend. venen.* Per evadere tutti i pericoli sul riferito delitto, è stato proibito ai Speziali sotto la pena di cinque anni di Galera di vendere i Medicamenti senza ricer-

cetta sottoscritta dal Medico, ed il Medico, che firmarà la ricetta con nome finto soggiacerà ad anni cinque di Relegazione, *Param.4. de Pharma*: Nessuna persona può esercitare la medicina, senza essere ſtato approvato dal Collegio de' Medici, e chi l'esercita, senza detta approvazione deve soggiacere alla pena d'un anno di carcere, e della publicazione di tutti i beni; *Const. Quisquis commodo de prob. exper. Medic. utilit. Const. tit. ut nullus audeat prat.*: *Pram. 4. de Schol. Doct.*

Alla Legge Pompea de Parricidiis.

§. 598. UNo degl' atrocissimi delitti è il Parricidio, che anticamente comprendeva, soltanto l' uccisione del proprio Padre, o proprio figlio *l. Unica C. de his qui Pat., vel fil. necaverit*, oggi però si è detta parola eſtesa, trà i Congionti, Ascendenti, Descendenti, e Collaterali fino al 4. grado, Moglie, Suocero, Figliaſtro, Madrigna, Sposo, e Sposa, come chiaramente ravvisasi dalle *LL. 1. 3. & 4. ff. ad legem Pomp. de parric.*

Pene.

§. 599. LA pena di questo delitto la descrive Modestino nella *L. 9. ff. ad Legem Pomp. de Parric. Pæna parricidii more majorum instituta, hæc est: ut Parricida virgis sanguinis verberatus, deinde culeò insuatur, cum cane, gallo, gallinacio, vipera, & simea, deinde in profundum mare culleus jactetur, hoc ità si mare proximum sit, alioquin Bestiis objiciatur, secundum Divi Adriani Const.*, e tale pena, secondo il medemo Giureconsulto, si irrogava solamente contro colui

lui il quale avea ucciso il Padre, la Madre, l' Avo, o Ava; ma nel nostro Regno alli Nobili li si taglia la testa, all' Ignobili la forca, indi si tronca al Parricida la testa, e posta sul treppie si mette nel luogo del patrato delitto, per perpetua rimembranza.

Alla Legge Cornelia de falsis.

§. 600. LA falsità si definisce: *Fraudolosa veritatis imitatio, vel suppressio in præjudicium alterius facta: Novell.* 73., ma per dirsi vera falsità devono concorrere tre requisiti: La mutazione della verità: Il dolo: ed il danno del terzo. Puole la medesima commettersi col *Detto*, col *Fatto*, o colla *Scrittura*.

Pene.

§. 601. IL testimonio falso nella causa criminale deve soggiacere all' ultimo supplicio, *Pram.* 4. *de fals.* I Dottori però dicono, d' aver luogo tale pena, quante volte il Giudice abbia proferito sentenza, poggiato su di tal deposizione.

§. 602. Nel giudizio Civile, chi ha fatto esaminare il testimonio falso, se dopo il decreto di publicata non dichiara con formale istanza, che quel tale testimonio sia falso, incorrerà insieme col testimonio nella pena cominata dalla *Pram.* 1. *de fals.* Chi falsifica il Soggello, o Dispaccio del Re si condanna alla pena Capitale, ed alla publicazione de' beni: *Constit. qui litter. tit. de fals. cap. Ut quæ ab excell.*

§. 603. Per i Notari, Giudici a contratti, o Scrivani, che formano Scritture false, la pena non è la

troncazione della mano, come anticamente, ma l'ultimo supplizio: *Const. Jud ubiq. locor. tit. Ut nullus Offic.*, *ea Franch. decis.* 444. e nella stessa pena incorre il Notaro, se stipola fra persone non conosciute, se adopra Testimonj incogniti, se muta il suo soggello, se stipola un contratto dove non è stato presente; se non passa la Scrittura nel protocollo: *de Franc. decis.* 252. *Pram.* 15. *de Notar. Pram.* 5., & 10. *eodem*.

§. 604. L'altre specie di falsità si dovrebbero punire colla galera, alle volte colla Relegazione, e col Presidio o a vita, o a tempo, a proporzione del danno recato.

§. 605. Della falsità, che si commette col fatto, se n'è parlato di sopra, e specialmente della falsificazione delle monete.

§. 606. Nel parto supposto, la pena è della morte, tanto alle Donne, quanto all'Ostetrice, *L. 1. Cod. ad Legem Corn. de fals.* Oggi però e rimessa tutta ad arbitrio del Giudice.

§. 607. Per quelli, che falsificano pesi, o misure, si attenderà su tal particolare l'uso delle Padria, ed il più delle volte la pena è pecuniaria.

§. 608. Colui che è stato sodisfatto d'un debito, e cerca di belnuovo esser pagato, viene punito con tre anni di Relegazione, se è Nobile, e di galera, se è Ignobile: *Pram.* 7. *de fals.*

Pene del delitto di Stellionato, o falsa assertiva.

§. 609. Chi vende una cosa a due incorrerà nella pena di falso, ma altri vogliano che incorra in quella dello Stellionato: i primi poggiano il diloro sentimento sulla falsità, *l. qui duob. ff. de fals.*

fals.; perchè esendo mutazione della verità, se s' asserisce, che quella cosa, che vuole alienarsi ad un altro, non sia alienata quando era alienata, perciò falsità.

§. 610. Reo di delitto di stellionato si dice colui, che commette un delitto fatto con dolo, il quale non abbia nome.

§. 611. Delitto di Stellionato, vogliano ancora, che sia il vendere, o alienare un credito già esatto, una cosa non più libera, ma già ipotecata specialmente, o generalmente, un' azzione ceduta ad un' altro. La pena d' un tal delitto è arbitraria; *Cabal.resol.* 169. *n.* 6.

Alla Legge Giulia Repetundarum.

§. 612. IL delitto di *repetundo* si commette da colui, il quale costituito in officio di Magistratura riceve denaro più del giusto, tutto a fine di corruzzione.

Pene.

§. 613. PEr dritto del nostro Regno, quei Giudici, che si fanno corrompere, se la causa è civile si puniscono coll'esilio, e colla privazione dell' Officio. *Const. eos tantum*, *tit. de rep. Offic.* ma se il giudizio sarà Criminale, si puniscono colla morte: ***Constitut. Judices tit. de pœn. Judicis***, ***qui male judicavit***.

Alla Legge Giulia de Annona.

§. 614. IL delitto *de annona* si commette da colui, il quale maliziosamente fa incarire l' annona.

Pene.

§. 615. APpresso i Romani la pena d' un tale delitto era di 25. ducati: *Leg. 2. ff. ad Legem Juliam de Annona*, e l' infamia: *leg. 7. ff. de public. Judic.*

§. 616. Coloro i quali formano patti, acciò l' Annona si vende più cara, questi non solamente commettono delitto d' Annona, ma di Monopolio, *leg. un. Cod. de Monop.*

§. 617. Contro quelli, che si comprano tutta l'Annona, cioè ogni genere di derrate, per venderle a quel prezzo, che a loro piacerà, la pena sarà estraordinaria, *leg. 6. Dig. de extraord. Judic.*

§. 618. Se il Sindaco, o altra persona pubblica, che ha cura de' pubblici Magazzini, si prende il grano, e l' applica a proprj usi, si punisce colla deportazione, e colla publicazione de' beni: *Leg. ult. Cod. de conditis in pub. horr.* lo stesso confermano le leggi nostre municipali.

Alla legge Giulia de peculato, & residuis.

§. 619. COmmette il delitto di peculato colui, il quale rubba il denaro dell' Università, sù del quale non ci ha alcuna ingerenza: *leg. 4.*

§. ult.

§. *ult.*, & *leg.* 29. *ff. ad leg. Jul. pècul.* Ma chi rubba il denaro dell' Università a lui affidato, la pena per dritto del nostro Regno sarà d' agirsi civilmente, a tenore del *Cap. Vulgaris fama*, *Rit. Reg. Cam.* 57. Se poi apparisce dolo si aggisce criminalmente, e la pena sarà l' ultimo supplicio: *Costit. Offic. Reipub. tit. de Off. Reipub.*, ma colla Prammatica 2. *de evocat.*, & *suspens. grat.* si condannano alla pena di duc. 2000. privati d' impiego, o ad altra pena, ad arbitrio del Re.

§. 620. L' Amministratori dell' Università i quali si consumano il denaro universale, che propriamente dicesi delitto *de residuis*, la pena sarà del quatruplo; una terza parte all' Accusatore, un' altra all' Università, ed un' altra al Fisco, *Pram.* 46. *de offic. Procur. Cæsaris*, sebbene oggidì di raro si pratica.

Alla legge Giulia de Ambitu.

§. 621. SU questo delitto non bisogna brigarci, perchè si commette da colui, che con suffragj comprati dimanda la Magistratura, o l' Onore. Le pene sono tutte del dritto Romano: *leg. unic. Cod. ad leg. Juliam de ambitu.*

Alla legge Fabia de Plagiariis.

§. 622. PLagiario si dice colui, che con scienza, e con dolo malo compra, o vende un' Uomo libero contro sua voglia.

Pene.

§. 623. LA pena viene stabilita dal Re Rugiero nella *Constitut. Qui sciens. tit. de vendit. lib. homin.* Oggi però si usa condannarsi alla galera a tempo; se poi il Reo è stato solito commettere tali delitti, potrà estendersi la pena sino alla morte: *Farinac. de furt. quæs.* 167.

Pene della Calunnia, e Prevaricazione.

§. 624. CAlunniatore dicesi colui, che volontariamente, e dolosamente propone accuse false, o azzioni civili in giudizio non vere: *Leg.* 1. §. 1. *ff. de calumniat.*, proponendola nel giudizio criminale incorrerà nell'infamia: *Leg.* 8. *Cod. dict. tit.*, e subirà la pena del taglione, cioè quella, che avea da soffrire il Calunniato, *leg. ultima Cod. de Accusat.*, ma chi calunnia nel giudizio Civile, la pena sarà arbitraria: *leg.* 3. *ff. hoc tit.* Prevaricatore dicesi quello, che se la sente col Reo, o che difende ancora la parte contraria, tradendo il suo Cliente. La pena sarà straordinario: *leg.* 2. *ff. de prævaric.*

Delli furti.

§. 625. NEl §. 1. *Instit. de obligat. quæ ex delic.* si ritrova definito il furto: *contrectatio fraudolosa lucri faciendi gratia, vel ipsius rei alienæ, vel etiam usus, possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere.*

Pe-

Pene.

§. 626. COlla *Pram. 12. de emt., & venditione*, si stabilisce, che nessuno compri, o conservi cosa, se non sappia il nome, e la Padria di chi la vende, ò dà, ed il luogo dove abbita, con farsine notamento, se sia Rivenditore che compra deve quella tenere identica, e non trasformarla, ed esponerla venale per dieci giorni nella mostra alla veduta di tutti, sotto pena di anni 10. di galera agl' uomini, ed altrettanto d' esilio alle Donne del Regno, accompagnato colla frustra. Sotto la medesima pena di galera, e frusta, non è permesso ricettare un ladro, dargl' ajuto, tener la roba rubata, ancorchè fosse Padre, e figlio. Alli Condannati per delitto di furto, si deve fare un segno sulle spalle, con un picciol ferro di cavallo infocato, ed essendo carcerati, o in qualunque maniera indiziati di nuovo furto si mandano *ipso facto* nella galera per anni dieci, o più, secondo le circostanze, che nella Prammatica si leggono. La pratica odierna è di punire la prima volta il furto semplice, cioè quello, che non s' aggrava per qualche circostanza con pena straordinaria, e la seconda volta soglionsi mandare in Galera per alcuni anni.

§. 627. Il Furto, o è grave, o leggiero, o commesso una sola volta, o reiterato, o con violenza, o senza, o nella via pubblica, o fuori della medesima. Diventa grave il furto, per la quantità, o estimazione della cosa ruborata, e li nostri Prammatici nel definire il furto sono di vario sentimento. Quelli che traggono l' argomento dal *Capit. Ad hoc quod nostrorum* sostengono, che colui il quale rubba un' oncia d' oro, subir de-

deve la pena della morte, ma non determinano il valore della stessa, se siano ducati, 6., o pure 18. Ma il Regente de Rosa, *Resol. Crim.* 29. *n.* 16., stima doversi attendere, al presente, ed effettivo valore della moneta, e non allegale tanto più, che trattasi di pene; e sebbene tale quantità faccia il furto grave in astratto, in concreto poi la cosa altrimente si giudica, giacchè deesi attendere più tosto alle circostanze delle persone, loco, tempo, e qualità della cosa rubata, come puole vedersi presso *Ant. Matt. lib.* 48. *ff. tit.* 1° *Cap.* 3. *n.* 2., e comunemente i Dottori sono d' unanimo parere, che la gravezza nascente dalla sola quantità unquemai merita la pena della morte, ma la pena straordinaria, secondo la Novella dell' Imperatore Giustiniano 134., Rosa *eodem*, & *resolut.* 4., & 6.

§. 628. La pena del primo furto a tenore della precitata *Pram.* 12. §. 4. *de emt.* & *vendit.*, è il segno del ferro infocato. Del secondo, se non concorrono altre gravi circostanze, la Galera per anni dieci: Il terzo finalmente porta la pena dell' ultimo supplicio, quantunque sia grave per la sola quantità, e l' altri due non fossero stati di quantità minima, ed il Reo n' abbia subito la pena, perchè in tal rincontro viene riputato come incorregibile, e nocivo alla società: *Matt. l. c. n.* 10, & *sequent.*

§. 629. Violento dicesi quel furto, che si commette con frattura di muro, Porte, o Finestre di qualche edifizio con chiave adulterine, scalazione &c. la pena, essendo il furto di quantità maggiore è dell' ultimo supplicio, ma se la quantità è modica, sarà la galera: *Tappia in dict. cap. Ad hoc quod nostrorum*: *Ros. Resolut.* 6. *n.* 3.

§. 630. Quelli che si ritrovano addosso chiavi adulterine, essendo stati altre volte inquisiti di furto, s-

pu-

puniscono colla galera per anni cinque. Il Chiavettiere che falsifica le chiavi d'altre case, viene punito con cinque anni di Galera, chi poi le fà sull' impronto di cera, o di altra materia con 10 anni: *Pram.* 5. *de furt.*

§. 631. Chi volontariamente rubba nella strada pubblica carlini dieci, a tenore della *Pram.* 30. *de exul.* si condanna alla forca, sibbene questa pena non si irroga, se per una sola volta siasi un tal furto commesso, eccetto però se vi sia unita la violenza, come coll'armi, in tempo di notte, somma di maggior quantità, o denaro pubblico; e s'è di modica quantità rubbata a passaggieri, secondo il citato *Tappia de jur. Regni tit.* 14. soggiacciono alla medesima pena.

§. 632. Stimasi furto commesso nella stada pubblica, se ivi sia stato cominciato, e poi terminato in luogo privato.

§. 633. Colla stessa pena di morte si punisce il ricatto, o sia dimanda, o minaccia per aver denaro, ed i nuncj, che ciò fanno, ancorchè non dovessero del denaro partecipare, soggiaccino alla medesima pena: *Pram.* [illegible]. *de exulib.* §. 17 & 18. *dispac. de* 21. Agosto 1759. [illegible] l'uso del foro è in contrario. *Rosa resolut.* 40. Colui, che pela le code de' Cavalli soggiace alla pena di frusta, ed anni 3. di galera ad arbitrio del Giudice, *Pram.* 4. *de Furt.*

Dell' ingiurie.

§. 634. L'Ingiuria si definisce: *dictum, factum, quod in alterius contumeliam dolo malo admittitur*, puole inferirsi con fatti, con parole, e con lettere. Con fatti, l'ingiuria dicesi *Reale*, includendosi sotto la medesima rubrica la pittura dissonorante.

Con parole dicesi ingiuria *Verbale*, quante volte si chiama qualche persona ladro, rufiano, ed altro. Con lettere quando si compone qualche libro, Storia, Poesia, che infama qualcheduno, e si divulga tale iscrizione al publico.

Pene.

§. 635. L'Ingiuria Reale non atroce, si punisce anche colla galera: *de Ros. resol. Crim.* 18., ma s'è atroce, ed inferita ad un Officiale del Re, o nella Chiesa, si punisce colla morte. *Cost. Observent. de Franch. decis.* 240. Per l'offese agl'Officiali Baronali, o Subalterni del Tribunale, devesi aver riguardo alla qualità dell'offesa, al luogo, ed al Magistrato, e per Dispacc. de 4. Febraro 1758. ogni Corte deve procedere, pel rispetto perdutoli in presenza, e notoriamente, anche contra gl' assenti della diloro giuridizione. Chi butta, o fa macriate di qualsivoglia colore nelle porte, o fenestre altrui la pena è straordinaria. *Rovit. in Pram.* 12. *de injur.*

§. 636. L'ingiuria verbale si punisce a tenore del §. 7. *Inst. de injur. secundum gradum dignitatis, vitæque honestatem crescit, aut minuitur extimatio injuriæ, qui gradus condemnationis, & in servili persona, non immerito servatur*; il luogo ove l'ingiuria si fà, aggrava la pena. Il disdirsi: il Carcere: il Mandato: l'Esilio temporaneo per lo più sono le pene convenienti.

§. 637. La pena del libello famoso, e dell'irriverenza a' Ministri della Chiesa nella stessa Chiesa inferita, o al culto Divino è la morte. *L. unic. C. de fam. libel.*, l'uso però del Foro, se col famoso libello si offende anche il Magistrato, la pena è straordinaria: *de Luca ad de Franch. decis.* 533.

Dell'

Dell' Abigeato.

§. 638. GL' Abigei sono quelli, che dal Bestiame, Armenti, Stalla, o Pascoli rubano un Cavallo, o un Bue, due Mule, tre Asini, cinque Porci, e 10 Pecore. *L. 3. princ. ff. de abig.* Si commette questo delitto, ancorchè si rubasse in diversi tempi il numero anzidetto degl' animali, e devono rubarsi da luoghi, come sopra, in altro caso il delitto sarebbe di Furto. La pena è straordinaria, e si puole estendere fino alla galera: *Const. delicti fines. Tapp. lib. 5. de abig.*

Pene de' Ricettatori.

§. 939. RIcettatore dicesi colui, che nasconde dolosamente publici Ladroni, Banditi, o nemici della pace pubblica. La pena di tale delitto a tenore della *Pram. 19. de exulib.* è la morte, con doversine prima consultare la M. del Re, quantunque tale pena non è più in uso, avendo sempre luogo la staordinaria. Li Baroni i quali ricevano sotto la diloro protezzione tali persone, vengono privati dall' esercizio della Giuridizione: *Pram. 30. §. 21. eodem.* Chi nasconde, o sepellisce i Cadaveri de' Ladroni s' è Nobile si condanna ad anni dieci d' esilio, se è Plebeo a 10 anni di galera. *Dicta Pram. §. 22.* Li Marinari, che imbarcano nelli diloro Bastimenti i ladri si puniscono con anni 10. di galera: *dicta pram.*

Del Controbando, ed Estrazione.

§. 640. DAlla Sopraintendenza con ordine de' 2. Giugno 1759 fu proibito a Commessarj di pratticar diligenze nelle case de' particolari sulle notizie di controbando, ma solamente possono ottenere da respettivi Presidi la facoltà di carcerare i Controbandieri, che incontreranno nella flagranza, ed aspettare i diloro ordini, e dopochè sarà appurato esservi controbando, devono i Commissarj presentare le diloro Patenti a Governatori, altramente si carcerano: Disp. de' 3. Maggio 1731.

Pene.

§. 641. LA pena del controbando, alle volte è la galera, avendosi riguardo al recidività, ed alla quantità: la minor pena è la perdita della robba, secondo la *Pram. 42. de extrah.* Coloro che ciò fanno, trovandosi infraganza, *ipso fatto* sono condannati a pagare ducati 500. se sono Nobili, e s' Ignobili ad anni tre di galera, oltre dell' altre pene.

§. 642. Per punirsi l' estrazioni delle merci fuori Regno, non vi è bisogno d' *ingenere*, ma basta la sola prova testimoniale, fatta con testimonj singolari: *Pram. 8., & 52. de extra.*

Delli Giuochi di Carte, ed altro.

§. 643. QUesto titolo viene rapportato sotto la rubrica *de Aleatoribus*. *Alea dicitur, omnis actus pendens ab incertu, fortunaque eventu*, ma

s' è

s' è mescolato coll' industria, o arte, dicesi *ludus*. Questo gioco fu inventato da Palamede in tempo, che ritrovavasi nella Città di Troja. *Virgil. lib.* 11. *Aened. V.* 80. Anticamente tutt' i giuochi o di sorte, d' industria eran permessi, alla riserba di taluni di sorte, come si potranno leggere, nella *Pram.* 7. & 10. *de Aleator*.

Pene.

§. 644. A Tenore della Prammatica de' 15. Novembre 1753. a nessuna persona di questo Regno è lecito giuocare in que' giuochi di sorte, alla riserba di quelli, che servano per istruire la mente, sotto la pena d' anni cinque d' esilio a Nobili, e Femine, e di galera a' Plebei, con minaccia pure dell' Infamia: *Const. mores*.

§. 645. Per incorrersi in tale delitto, e meritarsi le pene descritte, basta, che si ritrovino gl' istromenti con cui si gioca, o cinquanta Carte meschiate, *dicta Pram.* 51. Dispacc. de' 16. Aprile 1757., o il detto di tre testimonj contesti inabili a far prova *in jure*, *sed non in facto*, o tre testimonj singolari d' intiera fede *dicta Pram.* §. 12. & 13., e con altro Dispacc. de' 29. del mese di Marzo dell' anno 1756. si proibisce sotto le medesime pene di giocarsi nelle Taverne, Osterie, Cantine ec. dove si vende vino, al Signore, Signorello, Medico, Padrone, e sotto Padrone, ed al tocco colle circostanze della morte, e del gusto. Per provarsi simili giuochi, e necessaria la fraganza. *Ros. Prat. Crim. lib.* 1.

Pe-

Pene della intercettazione delle Lettere.

§. 664. CHi intercetta le lettere si punisce come falsario, o col presidio, o colla galera, ma facendola per mera curiosità, la pena è minore: *Leg. 2., & 16. §. ult. ff. ad leg. Cor. de fals. Ant. Mat. lib. 48. tit. 7. cap. 1.*; lo stesso vale, se si prendano dalla Corte le scritture altrui.

Pene dell' incisione degl' Alberi.

§. 647. CHi taglia, o svelle gl' alberi, o le viti, è punito come ladrone. La Costituzione *Super incisionibus* impone la pena di morte a coloro, che di notte tempo ciò facessero. Col bando de' 31. Gennaro 1759. si proibì sboscarsi qualsisiano terreni per ridurli a coltura, e di tagliarsi alberi, il dicui frutto è atto per l' ingresso degli animali neri, ed il legname confacente alla costruzione di qualche legno marittimo; come sono le Querce, i Cerri, l' Esche, i Farnigli, Olmi, Elcine, Pini, Abbeti, Zappini, Fagi, ed Ormi, sotto pena di ducati duemila, ed anni 3. di presidio a Nobili, e ducati 150., e due anni di galera agl' Ignobili: Dispaccio de 20. Maggio 1771: se n' eccettuano le selve cedule, manutenendosi i terreni ad uso di terreno, e quelle ad uso di carboni; purchè possono le piante germogliare: I terreni coperti di spine, Roveti, Macchie, e d' alberi di castagne per ripullulare; com' anche gl' alberi proibiti, mancando quelli di castagne per l' uso della vita, con licenza del Rè, senza danneggiare il bosco, e legna morte. Se alcuno dà fuoco a qualche bosco, o alberi, e l' incendia in tut-

tutto, o in parte, oltre delle pene stabilite dalle leggi del Regno, si punirà con anni dieci di galera; s' alcuno immetta fuoco sotto un' albero, e l' incendia, si condanna a tre anni di galera.

Della truffa.

§. 648. LA truffa è il negare d' aver ricevuto denaro, o robba, o pure se la robba altrui si converta in uso proprio, o si vende, o dà in pegno; *Caravit. institut. crim. lib.* 1. §. 3. *cap.* 7. *De Ang. de delict. part.* 1. *Cap.* 127. *num.* 1. *Foller. in verbo fragmentorum de rapin. & raptorib. num.* 125. Si prova l' *ingenere* colla ricognizione della cosa venduta, pignorata, o prestata, mediante testimonj, che depongono avere la medesima cosa veduta in potere del querelante, ch' era sua, e poi la viddero consegnare ad N. N. querelato. La pena sarà straordinaria. *Sanfelice decis.* 4.

Dell' espilata Eredità.

§. 649. IL delitto di espilata eredità si commette, rubandosi una cosa mobile dall' eredità giacente prima d' adirla, ò occupare un stabile prima di prenderne l' Erede il possesso. La Moglie del defonto, ed il Coerede non commettono questo delitto, a cagione della diloro amicizia, o società, ma possono essere obbligati ad esibire ciocchè si hanno preso: *l.* 5. *ff. de expil. hered. leg.* 4. *Codic. dict. tit.*

Della Vagabonderia.

§. 650. I vagabondi, e validi mendicanti sono manifestamente inutili alla società, anzi il più delle volte pieni di delitti, e precisamente di furti, e latrocinii, non esercitando arti, e perciò possono accusarsi da ognuno: *Novel.* 80. *cap.*5.; ed i Governatori farebbero bene, se *ex officio* procedessero contro costoro, e formassero il processo, carcerando il vagabondo, ed indi cominciare l' informativo colle dimande di tutte le circostanze, nome, cognome, padria, come vive, e se gli basta quanto lucra, locchè puole praticarsi con tutti i vagabondi, e validi mendicanti, che non hanno licenza del Principe, o col volto coperto cercano l' elemosina: *Pram.* 1. *de mendican.*, *Pram.* 1. *de Elemosin. non petent.*. La pena de' Vagabondi s'estende ad anni cinque, o circa di galera. *Pram.* 3. §. 2. *de Vagabund.*

C A P. Ultimo.

Difesa dell' Officiale nel Sindicato.

§. 651. L' Officiale, che amministra giustizia è tenuto a dar conto della sua amministazione nella fine del governo, che da Forensi dicesi *Sindicato*, e ciò non solamente per dritto Divino, e Canonico. *Cap. Principes* 23. *q.* 5., ma benanche per dritto Civile, *L. ut omnes Judices* §. *Jubemus*, e per dritto del Regno nella *Const. Volum.* : *Cap. Regni Veteres &c.*, *Cap. Statuimus*. *Rit. M. C.* 295. *Pram.* 1. 5. 6. *de offic. Judic.*, e molte altre sotto il *tit. de Syndic. official.*

§. 652. L' Officiale Sindicando è obligato aspettare la venuta dal Successore, altramente non puole depositare l' officio, e ciò per non rimanere attrassato il corso della giustizia. *Pram.* 2., & 9. *de offic. Judic.*, & *aliorum Officialium*.

§. 653. Alla venuta del Successore il Sindicando dovrà formare istanza avanti del Sindaco, ed Eletti, o Governanti, chiedendo eligersi i Sindicatori per la sua liberazione, nominando nella medesima quelle persone, che terrà sospetti, e ciò per non dilatare il giudizio.

Formola dell' istanza dell' officiale Sindicando.

AVanti delli Magn. Sindaco, ed Eletti della Terra ... comparisce NN. Capitano di detta Terra, e dice come, stante è venuto il Successore deposita l' officio suo in potere di detto Magn. Successore, e fa istanza eligersi i Sindicatori, Consultore, e Mastrodatti; offerendosi pronto stare al Sindicato, avendo esercitato detto officio per mesi ... anno continuo ..., e dichiara aver per sospetti NN. e TT. (se n' avrà) *si protesta, che per se non manca, e che il termine debba correre da oggi* 12. *Marzo* 1793. *ore* 17. *di detto giorno, e fa istanza darsigli copia della presente: così dice, si protesta &c. in ogn' altro miglior modo &c.*

Della detta istanza, dopo della presentata, se ne farà estrarre copia, per sua cautela, avertendo, che in ogni Scrittura attinente al giudizio del Sindicato, oltre del giorno, mese, ed anno, si deve notare l' ora.

§. 654. Quando l' Officiale ha esercitato un' anno continuo, il termine *ad porrigendum* le querele è di venti giorni, ed altri venti *ad prosequendum*, beninteso però,

rò, che se l'Officiale ha esercitato meno dell' anno *pro rata temporis* s' abbrevia il termine de' giorni venti *ad porrigendum*, dovendone i Sindicatori prendere una sommaria informazione, con estrarre copia dell' atto del possesso, che prese il Sindicando, che sta registrato nel libro de' parlamenti per inserirsi nel processo della sommaria informazione: *Nigr. in Cap. Regn. Statuimus rubric. de Syndicat.*

§. 655. Presa l' informazione, e stabilito il tempo *ad porrigendum* si devono esibire le querele contro il Sindicando, ed indi discutersi, mediante il decreto d' apertura, al quale dovrà procedere l' istanza del Sindicando nella seguente maniera.

Formola dell' istanza per l' apertura, e discussione delle querele

Avanti li Magn. Sindicatori comparisce N. N. Sindicando, oggi .. del mese .. ore .., e dice, come avendo depositato l' officio a dì .. del corrente mese.. ore .., che per ragione dell' officio esercitato per tanti mesi, il termine a porgere le querele importa giorni .., che oggi finisce detto termine ad ore .. però fa istanza procedersi alla lettura, e publicazione di tutte le querele in scriptis contro d' esso comparente, e non riceversi altre per l' avvenire, e rigettarsi quelle, che venissero da detta ora in avanti, con procedersi alla contestazione delle querele Criminali (se vi ne sono) ed in caso che non ve ne sono, spedirsi la liberatoria del Sindicato, con protestarsi di tutte le giornate vacande da ora in avanti, e di tutti i danni, spese, ed interessi, e di nullità; e sua indennità darsigli copia della presente, così dice, si protesta, e fa istanza isto &c., saluis &c.

§. 656

§.656. Nella descritta istanza dalli Sindicatori si farà il decreto d'apertura, con destinare al Sindicando l'ora, e la Casa dove le querele dovranno legersi, e si notifica tanto a querelanti, che al Sindicando, il quale necessariamente deve esser presente, quando si farà la lettura delle querele Civili.

In ogni querela il Sindicando dovrà di proprio suo pugno scrivere: *negat posita, prout ponuntur & narrata provut narrantur, petit copiam, & opponit exceptionem cautionis expensarum, legitimationis personæ, actionis, & omnes alias exceptiones dilatorias, & peremptorias in forma.*

§. 657. Adempito a tutto ciò dal Mastrodatti eletto se ne formarà un' atto, e se ne darà copia al Sindicando, indi si farà il decreto in ciascuna querela, destinando a querelanti un competente termine, che non passa un giorno, ed adempendo all' eccezzioni s' impartirà termine ordinario di giorni due comune ad ambe le parti per provare l' incombenza, se la somma eccede le due once, ma se sarà meno, si darà termìne sommario, e se li querelanti non legitimeranno le persone, ò non daranno pleggiaria, il Sindicando farà l' istanza di non essere più quelli intesi, ed i Sindicatori dopo due, o tre precetti *di adimpleat* decretaranno, *quod habeantur pro desistentibus, & amplius non audiantur. Carav. Rit.* 202. *n.* 15.

Per le querele Criminali.

§. 658. Le querele Criminali, che possono darsi contro l' Officiale devono essere di Baratteria, Furti, Estorsioni, e Concussioni: *Scaccia de appellat. q.* 9. *Paris de Puteo de Syndic. verb. Syndicantur Officiales.*

§. 659. Il delitto di Baratteria consiste nel barattare la giustizia, cioè vendere, o cambiare la giustizia per qualche cosa, che si dà per baratto, o iscambio, essendo una specie di convenzione, o contratto volontario l' offerire al Giudice qualche denaro, o altra cosa per averne la sentenza, ancorchè giusta.

§. 660 Estorsione lo stesso è, che esiggere più della pandetta, e diritto, ancorchè si pagasse volontariamente, senza altra violenza, o minaccia, ma solamente coll' autorità giudiziale.

§. 661. Concussione, quando toglie coll'incutere timore qualche cosa alli sudditi, o esigge per forza più di quello, che gli spetta per diritto, tanto per causa giusta, quanto per non fare cosa, che dovrebbe fare.

§. 662. Le querele Criminali non si leggono in pubblico, nè avanti i querelanti, come le civili, ma segretamente il Sindicando si esaminerà sopra il tenore delle medesime in presenza de' Sindicatori, alle quali il Sindicando risponderà, come stima, con notarsi in un foglio appresso le querele tutte le sue risposte.

§. 663. Questa materia del Sindicato e stata a lungo tratta dal celebre Pratico Domenico Moro, quì soltanto, per quanto porta la brevità dell' Opera, si avertiscono alcune cose necessarie per la difesa del Sindicando.

Primo l'Officiale Sindicando non deve mancare d' intervenire, ed assistere alla lettura delle querele Civili, e contestazione delle querele Criminali, perchè mancando, il termine del Sindicato non corre, si dichiara per confesso, e si puol carcerare.

II. Avvertisce farsi dare dal Mastrodatti del Sindicato la lista delle querele con fede, che non vi siano più di quelle allistate, qual fede si sottoscriverà da tutti li Sindicatori, o almeno da uno di quelli, e dal Mastrodatti.

III.

III. In tempo della lettura deve il Sindicando opporre l' eccezzione della legitimazione della persona, e pleggiaria delle spese, e che tutti i querelanti costituiscono un solo Procuratore, e che non adempite le cose sudette non siano i querelanti intesi.

IV. Quando il Principale querelante non può presentare la querela perchè assente, &c. non s' ammette Procuratore generale, ma deve mostrare, e presentare la procura speciale a far tale querela. *Carav. Rit.* 180.

V. Deve prevenire, con spedirsi provisioni della G. C. della Vicaria, o Regia Udienza d' appellazione della sentenza diffinitiva proferenda, come anco da qualche decreto interlocutorio, o qualche incidente, che si suole dire: *Syndicatores specifice de justitia provideant, & si fuerint in voto, vel decreverint non esse locum petitis, acta trasmittant, & non procedant, donec. &c.*: La formola della sopra detta istanza sarà la seguente.

Nella G. C. della Vicaria comparisce NN. olim Governatore, e Giudice della Terra .. e dice come si ritrova in atto sottoposto al Sindicato nella Terra predetta, ed avendo preinteso, che nel corrente termine ad porrigendum *si sia procurato da suoi malevoli far comparire alcuni querelanti: fa perciò istanza ordinarsi alli Sindicatori, che astringono detti querelanti a legitimare le diloro persone, ed obbligarsi a dar cautela, così per le spese, come per le giornate forse vacande da esso comparente, e se prima detti querelanti non hanno fatto li chiesti adempimenti, non procedono alla lettura delle querele, che forse vi fossero; ma dichiararsi per desistenti* prout de jure, *e che procedono alla spedizione delle lettere liberatoriali, e se fossero in voto contrario trasmettono gl' atti in essa G.C. citra pregiudizio delle nullità, ed altre istanze fatte, e da farsi avanti detti Sindicatori, e delle suspezzioni, e di qualsivoglia ragione, che li compete, e può competere,*

pro-

protestandosi espressamente contro delli querelanti, ed altri a quali spetta, di tutti i danni, spese, ed interessi, non solamente in questo, ma in ogni altro modo migliore &c.

Venute le provisioni dalla G. C. si notificano alli Sindicatori, ed al Procuratore de' querelanti dal Serviente, il quale ne farà la relata, e legalizata dal Notaro si mandano nella banca in Vicaria, dove si faranno gl'atti necessarj, di cui non occorre quì far parola.

Avertisce finalmente, che passato il primo termine di presentare le querele, se nella lettura vi siano querele solamente Civili, o Criminali, che si devono trattare civilmente, potrà egli ottenere da' Sindicatori *il liceat discedere, relicto Procuratore, & præstita cautione de stando juri, & solvendo quidquid fuerit judicatum. Musc. in prax. fidejus. part.* 1. *Scial cap.* 33. *n.* 31.

L'attitazione nella materia del Sindicato, si può fare anche ne' giorni festivi: *Paris de Put. in tract. de Synd. in verb. feriæ, cap.* 1. *fol.* 189.; e così quella dell'appellazione, per la ragione, che le cause del Sindicato ricercano sollecitudine: *Gram. decis.* 59. *n.* 16.

Formola della liberatoria.

QUantunque non sia della presente Prattica trascrivere la formola delle lettere liberatoriali, che dovranno formare i Sindicatori a favore dell' Officiale, pure alle volte succede, che in taluni luoghi Baronali non vi siano Dottori, che sappiano le medesime componere, e perciò l' istesso Officiale le dovrà dettare, per non ritardare i sui interessi.

Fer-

Ferdinandus IV. Dei Gratia Rex &c.

NOs N. N. N. N. Sindicatores electi, & Deputati per Universitatem Terræ ... ad sindicandum BB. olim Gubernatorem dictæ Terræ, previa cunclusione facta per mag. de regimine, & Cives ejusdem Terræ, cui &c. Significamus qualiter dictus BB. expedito tempore dicti officii instetit parere Sindicatui, & reddere rationem dictæ suæ administrationis, ex quo nostro præcedente mandato fuerunt publice emanata banna, ut si quis gravatus extitisset a prædicto BB. infra terminum dierum vinginti coram nobis comparuisset ad porrigendum querelas contra præfatum Sindicandum, quo termino prefixo jam transacto, cum nullus quærelam contra eundem BB. Sindicandum porrexisset, immo omnes Cives pleno ore laudibus ipsum extollerent, atque unanimiter celebraverunt ajus vitæ integritatem, ac probitates morum; ideo Nos cognitis prædictis, approbando, prout tenore præsentium approbamus omnia supradicta, hac nostra sententia ipsum BB. absoluimus, & perpetuo liberamus: & ut dicta nostra approbatione omnibus sit nota, & manifesta, has præsentes literas liberatoriales fieri jussimus per subscriptum nostrum Sindicatus Actuarium nostris propriis manibus subscriptas, & solito Universitatis prædictæ siggillo munitas. Datum .. die .. anni .. mens. .. = T. de T. Sindicatori = T. de T. Act.

Literæ liberatoriales ad favorem BB.Gub. dictæ Terræ.

Delle

Delle quattro lettere Arbitrarie.

I Quattro Capitoli del Regno, o siano le quattro lettere arbitrarie, così chiamate, perche riposte all' arbitrio del Re, registrati nel volume delle nostre Costituzioni cominciano: *Juris censura*: *Provisa juris sanctio*: *Exercere volentes*: *Ne tuorum* diretti dal Re Roberto al Governatore di Napoli, ed a Giustizieri, e Capitani delle Terre Demoniali, dando loro la facoltà di poter procedere *ex officio* in certi delitti: di componere, e commutare le pene: di tormentare i publici latroni, anche in giorno di Pasqua: d' esasperare le pene ne'delitti atroci.

I Baroni del nostro Regno a' quali nella diloro investitura, e con grazia speciale sono state dal Principe concedute le quattro lettere arbitrarie sulla facoltà d' aggraziare, componere, e transigere colli Rei, possono servirsi di tali grazie dopo ottenute le necessarie remissioni dalle pati offese *Carav. Rit.* 272. *n.* 1., e ciò per tutti i delitti contenuti nella concessione, *Carav. Rit.* 47. *n.* 8. *Sanfelic. decis.* 348. *n.* 19. & 37. tanto più colla *Pram.* 25. *de Baronib.*, si ordinò mantenersi i Baroni ne' diloro privilegj, purchè non se n' abbusassero; alla riserba però dell' omicidj commessi con armature proibite, a tenore dell' ultimo Dispac. de' 29. Ottobre 1791. la cognizione de' quali è totalmente devoluta alle Regie Udienze, ed alla G. C. della Vicaria.

DISPACCIO

PER GL' OMICIDII

„ PEr gl' omicidj, che si commettono con armi „ da fuoco, o con armi bianche proibite dalle „ Regie Prammatiche si è dalle Corti Locali; Regie, e „ Baronali disputata la Delegazione privativa, che sem- „ pre per tali cause si han sostenuta la G. C. della Vi- „ caria, e le Regie Udienze del Regno. Nel 1775. „ cotesta Real Camera consultò contro l' Udienza dell' „ Aquila, che in virtù di tale Delegazione aveva a se „ chiamata la causa dell' omicidio commesso con stile „ proibito in persona di Eleuterio Lilli di Tagliacoz- „ zo, poggiandosi alla dichiarazione fatta colla Pram. „ X. *de officio Judicum* del 1619. al §. 84., di non es- „ sersi derogato alle giurisdizioni delle Corti Dema- „ niali, e Baronali colle Prammatiche 2., e 3. sotto il „ titolo *de ictu Scopictæ* del 1612., e 1614.. Posterior- „ mente essa Real Camera ha consultato in sostegno „ di tale Delegazione privativa in occasione di simili „ controversie per gli omicidj commessi con armi da „ fuoco nelle persone di Antonio Navacca di Lesina, „ e di Giovanni Cozzolungo di Turi, pel disposto del- „ la Pram. 3. *de Homicidiis puniendis*; per l' interpetra- „ zione della Costituzione del 1738,, e per la frequen- „ za di tali delitti, che nasce dalla impunità de' Rei „ nelle Corti Locali. Nel proporsi da me l' occorren- „ te al Re colli motivi che mossero cotesta Camera „ nel 1775., e con quelli, che poi l' han determinata „ al contrario sentimento, ha Sua Maestà rilevato, „ che la dichiarazione rapportata dalla Camera nel 1775. „ dell' additato §. 84. delle Prammatiche 2., e 3. *de*

„ *ictu Scopictæ* non poteva riguardare la Delegazione
„ privativa, di cui si trattava, dapoichè questa fu po-
„ steriormente accordata alla Vicaria, e Udienza colla
„ Pram. 5. *de ictu Scupictæ* per gli omicidj commessi
„ con armi da fuoco, ed in seguito colla Pram. 3. so-
„ pracitata *de omicidiis puniendis* fu la Delegazione e-
„ stesa per gl'omicidj commessi con armi bianche proi-
„ bite; ed in conseguenza l' eccezione della Camera
„ del 1775. sulla disposizione, e dichiarazione della Pram.
„ X. *de officio Judicum* non poteva aver luogo, e ri-
„ guardare una legge posteriormente emanata; Ed ha
„ inoltre Sua Maestà veduto, che la Vicaria, e le U-
„ dienze non ostante l' erronea dichiarazione del 1775.,
„ e di altre sulli casi particolari sulla stessa fatte, in
„ ogni incontro han sempre sostenuta la Delegazione,
„ che nasce da legge positiva del Regno, non mai e-
„ spressamente rivocata; E volendo il Re, che siano
„ esattamente osservate le leggi del Regno dirette al-
„ la più celebre, ed esatta giustizia contro li rei di
„ tali omicidj, che con sommo rincrescimento del suo
„ Real Animo ne sente cresciuta la frequenza, perciò
„ uniformandosi al parere delle posteriori rappresentan-
„ ze di cotesta Real Camera, ha sovranamente dichia-
„ rato, e prescritto che la Delegazione accordata col-
„ la Pram. V. *de ictu Scopictæ* per gli omicidj commes-
„ si con armi da fuoco, e quindi estesa per gli altri
„ omicidj commessi con armi bianche proibite sia pri-
„ vativa della G. C. della Vicaria, e delle Regie U-
„ dienze del Regno, ed in conseguenza abdicativa del-
„ la Giurisdizione delle Corti Locali, siano Re-
„ gie, siano Baronali, le quali vuole la Maestà
„ Sua, e comanda che quando accadono tali delitti,
„ debbano non solo riferirli, e cerziorarli alla Vicaria,
„ ed alle Udienze Delegate, ma di più abbia in nome

„ del-

,, delle medesime ad assicurare, e compilare la prova
,, generica del delitto, e sentire l' offeso, quando si
,, può, con ricevere la giurata deposizione, e racco-
,, gliere dalla sua bocca li lumi, e notizie del fatto
,, per la prova specifica. E di sua Real Ordine signi-
,, fico a cotesta Reale Camera tale Sovrana Risoluzio-
,, ne per l' intelligenza.

Palazzo 29. Ottobre 1791.

Saverio Simoneti.

Signori Presidente, e Consiglieri della Camera Reale.

ABOLIZIONE DELLO STUPRO

FERDINANDUS IV.

„ RIconosce la Società della legislazione il suo „ stato civile, e conserva l' interna sua fe„ licità a misura che si sostiene la decenza e l' onore „ nelle Famiglie, che la compongono. Le nozze costi„ tuiscono quel primo vincolo, la cui buona direzione „ è come la base del pubblico vincolo sociale. Perciò „ i savj Legislatori rivolsero le loro più serie atten„ zioni a questo oggetto interessante, acciocchè riu„ scissero plausibili i parentadi, virtuosa l'educazione, „ ed onorata la discendenza.

„ A così lodevole fine fu da Noi diretto e pro„ mulgato il Nostro Sovrano Editto, segnato nel dì 10 „ Aprile dell' anno 1771., col quale fu da Noi rista„ bilita nella contrazione de' matrimonj de' Figli di Fa„ miglia la paterna autorità, per renderla efficace ad „ impedire molti gravi inconvenienti, che prima tur„ bavano la pace, ed offendevano il decoro delle Fa„ miglie.

„ Per eludere l' utilità di questa legge si sono al „ presente moltiplicate le querele di stupro, alle qua„ li dandosi corso da' Magistrati, avviene, che le don„ ne, colla lusinga delle nozze, o si espongono più „ facilmente alla prostituzione, o involgono i poco ac„ corti giovani ne' lacci delle loro insidie, per indur„ li a nozze, per lo più indecenti ed abominevoli, e „ col pretesto di una vera o carpita promessa, o con „ mezzi talvolta clandestini e calunniosi, promovendo „ querele, il più delle volte per lo tedio della prigio-

„ ne,

„ ne, s' inducono i giovani a quel nodo indissolubile;
„ che tosto abominano, e detestano.

„ Il Nostro Augusto Padre nella Real Costituzio-
„ ne dell' anno 1738. providamente stabilì, che nel-
„ le querele di stupro, non si potesse procedere a car-
„ cerazione del Reo, senza prima essersi proceduto al-
„ la carcerazione della Querelante, sull' avviso, che
„ quante volte la donna non soffriva vera, reale, ed
„ effettiva violenza nella sua deflorazione, era ancor es-
„ sa colpevole col consentire allo stupro. Indi nell'an-
„ no 1749. a suppliche di questa Nostra fedelissima
„ Città condiscese alla chiesta grazia, di non potersi
„ per sì fatte querele procedere a carcerazione alcuna,
„ o arresto in casa, o in qualunque altro modo crimi-
„ nalmente *ex processu informativo*, se non se nel solo
„ caso dell' aperta violenza effettiva, esclusa qualunque
„ interpetrativa, o pure nel solo caso, che dalla Que-
„ relante, unitamente colla pruova del delito, si pro-
„ ducesse legittimo documento degli sponsali *de futuro*,
„ o sia, parola di matrimonio contratto *coram Parocho*,
„ col Querelato; o fede de' capitoli matrimoniali, rogato
„ per mano di pubblico Notajo. Ma col tratto del tem-
„ po, colle interpetrazioni estensive a pro delle Que-
„ relanti, si è dato maggior adito alle continue que-
„ rele, alle quali si dà corso indistintamente, e con
„ ispecialità quando siavi il pretesto della promessa di
„ matrimonio, e si è aperto un largo campo alle si-
„ mulazioni, alle frodi, ed alle calunnie, ond' è tur-
„ bata, e sconvolta la quiete de' Nostri amatissimi Sud-
„ diti, i quali per mezzo d' ineguali, indecenti, e
„ per lo più ignominiosi parentadi possono veder de-
„ turpata l' onestà delle lor case, o de' congiunti, av-
„ vilita e rovinata la Gioventù, e fallite le loro spe-
„ ranze.

Con-

,, Considerando dunque Noi, che convenga svel-
,, lere dalle radici un male così contagioso, che turba
,, tuttodì la tranquillità delle Famiglie, come distrut-
,, tivo della verecondia, e della pudicizia, ch'è il più
,, prezioso ornamento del sesso, e che dimorandosi più
,, oltre, può infettare tutto il corpo politico, e diffon-
,, derlo alla posterità, abbiamo col parere della No-
,, stra Real Camera di S. Chiara, e del Nostro Consi-
,, glio di Stato, colla dovuta ponderazione Sovrana-
,, mente stabilito, e determinato di promulgare la pre-
,, sente Legge, colla quale espressamente derogando a
,, tutte le antecedenti, che il contrario dispongono,
,, e specialmente alla Grazia del 1749., in quella so-
,, la parte, ch'è contraria alla presente Nostra Real
,, determinazione, ed a tutti i successivi Reali ordini,
,, sovranamente comandiamo.

,, Che niuna Donna, o altra Persona, cui inte-
,, ressa, di qualunque grado e condizione ella sia, ab-
,, bia azione di querelare di stupro, ancorchè sien pre-
,, ceduti alla vera, o simulata deflorazione li sponsali,
,, o parola di matrimonio contratti *coram Parocho*, o
,, capitoli matrimoniali, anche rogati per mano di pub-
,, blico Notajo, o altro qualsisia rito, o solennità, in-
,, dicante la legittima promessa di future nozze, ed
,, ancorchè fossero simultaneamente preceduti atti con-
,, fidenziali, o trattamenti in casa, o qualunque altro
,, somiglievole atto induttivo allo stupro; di maniera-
,, chè dopo la promulgazione di questa Nostra Sovra-
,, na Legge, niun Giudice o Magistrato della Capita-
,, le, o del Regno, riceva o dia corso, sotto qualun-
,, que pretesto, a sì fatte querele, eccetto l'unico e
,, solo caso, se lo stupro si commettesse con vera,
,, reale, ed effettiva violenza, esclusa qualunque in-
,, terpretativa, che si traesse dal pretesto delle blan-

,, di-

„ dizie, allettamenti, promesse verbali, e somiglievo-
„ li cose: Essendo nostra Real volontà, che le Donne
„ non possano, nè debbano profittare della complicità
„ del delitto, ma che badino a conservare l'onore nel-
„ le Famiglie, in cui nascono, e passando per mezzo
„ di lodevoli nozze nelle altrui Famiglie, sappiano far-
„ lo custodire alla lor prole. E lo stesso dovere si
„ conviene a coloro nemmeno, a' quali dee premere l'
„ onestà, e decoro del sangue, che a quelli, i quali
„ avendo sotto la loro potestà, o tutela in custodia le
„ Donne, sono parimente tenuti a custodirne la pudi-
„ cizia, ed allontanare i mezzi di una sempre biasi-
„ mevole, o vera, o simulata deflorazione; e perciò
„ escluso il solo caso dell'aperta violenza effettiva, non
„ possano nè anche costoro far uso dell'azion di que-
„ relare.

„ E per ultimo Sovranamente comandiamo, che le
„ cause di stupro pendenti e non decise, si decidano
„ con lo spirito di questa Legge.

„ E perchè tal Nostra Sovrana determinazione
„ venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsi
„ causa d'ignosanza: Ordiniamo e comandiamo, che si
„ pubblichi ne' luoghi soliti della Capitale, e delle Pro-
„ vincie del Regno, ed in pubblica testimonianza sa-
„ rà da Noi sottoscritta, e munita col Suggello delle
„ Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segre-
„ tario di Stato degli affari di Giustizia e Grazia, vi-
„ sta dal Nostro Vice-Protonotario, e la di lui vista
„ autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera
„ di S. Chiara. Napoli 12. Febbrajo 1779.

F I N E.

hà nominato in detta sua confessione . Ed essendosi nuovamente , e più volte ripetito a detto NN. confesso il sudetto avvertimento, ha persistito a rispondere , esser vero quello, chè disse contro PP., si son fatti ritornare nel carcere . Ed in fede &c.

TT. *Act.* &c.

§. 293. Se saranno più i nominati, in tal caso in vece di dire , *che si sono fatto ritornar nel carcere , tanto il Reo confesso , quanto il nominato ,* si dirà ; *e perciò il detto PP. si è fatto ritor*

tuttavia in questa Corte il

fatto introdurre in essa nel

nominato da lui in detta su

giuramento di dire la verita

gl' è avvertito &c.

Degl' atti , che devo
Reo sar

§. 294. SI è finora fin
dine richiede
ra di procedere quando il R
una norma necessaria per l

§. 295. Non essendo
della Corte, è necessario
dere, che da una sola info
risultassero più Rei, cont
dovrà procedere, cioè cont
ne *ad deponendum* , contro
tento l'informativo , e cont
do prova sufficiente , si d
Coadjutori contra NN. , e
stica, si dirà : *fiat consultat*

ci-

citazioni regolare a tenore della prova , e dell'istanza fiscale , la quale in ogni conto deve precedere alle respettive citazioni , restando sempre ad arbitrio del Giudice ordinare da principio la carcerazione , se la pena, che seco porta il delitto sarà *ultra relegationem* .

C A P. XI.

zioni .

econdo *Jason.* nella *l.*18.
vocan. si definisce : *Actus*
s in judicium vocatur , *ju*

se specie , una *ad depo*
deponendum tanquam Prin
altra *ad informandum* , &
ula , e finalmente *ad di-*

n è della presente pratica,
niere , 1. ne' danni dati
del comando del Giudi-
rincipe , ò altra suprema
tico , quando si tratta d'

tazione dee precedere il
formare qualche decreto
mazione bisogna in primo
ocesso , per poi inserirsi
Reo sappia la causa della
bilito nella *Constit. Edict.*
& de qua re , e per maggior'.